

Ornella Feraci

# Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell'Unione Europea



**Giappichelli**

**Contenzioso climatico  
e diritto internazionale privato  
dell'Unione Europea**







Ornella Feraci

# **Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell'Unione Europea**



**Giappichelli**

© Copyright 2025 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1349-5

ISBN/EAN 979-12-211-8136-4 (ebook)

Il presente volume è stato oggetto di procedura di doppio referaggio cieco da parte di due referee (*double blind peer review*).

Volume finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.1, CUP B53D23011030006 - Progetto PRIN 2022: "The Enforcement of ESG Principles in a Transnational Dimension: a EU and Private International Law Perspective".



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su  
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

*A Leopoldo e al suo futuro*



# INDICE

	<i>pag.</i>
RINGRAZIAMENTI	XV

## CAPITOLO INTRODUTTIVO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NEL QUADRO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1.	Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale privato e l'incidenza del diritto internazionale pubblico sul contenzioso climatico privatistico	1
2.	Il piano della ricerca	8
3.	La crisi climatica mondiale	10
4.	Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale pubblico: brevi cenni sul quadro normativo	15
4.1.	La c.d. "climatizzazione" del diritto internazionale	22
4.2.	La recente tendenza a ricorrere alla giurisdizione consultiva degli organi giurisdizionali internazionali	23

## CAPITOLO I *CLIMATE CHANGE LITIGATION* E CONTENZIOSO CLIMATICO ORIZZONTALE DI CARATTERE TRANSFRONTALIERO

1.	Il cambiamento climatico antropogenico: il c.d. " <i>causation puzzle</i> ", la scienza dell'attribuzione climatica e il ruolo delle c.d. <i>Carbon Majors</i>	31
----	--	----

	<i>pag.</i>
2. L'irriducibilità ontologica tra danno ambientale transfrontaliero e danno da cambiamento climatico	37
3. La nozione di "giustizia climatica" e la natura strategica del contenzioso climatico	41
4. La natura multiforme e multilivello della <i>climate change litigation</i> e la questione definitoria	49
4.1. Le azioni verticali: la c.d. <i>public climate change litigation</i>	59
4.1.1. Il contenzioso strategico sui diritti umani nel contesto del cambiamento climatico: c.d. <i>rights-based climate litigation</i>	69
4.1.2. <i>Segue</i> : la recente posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi <i>Verein KlimaSeniorinnen</i> , <i>Duarte Agostinho</i> e <i>Carême</i>	76
4.2. Le azioni orizzontali: la c.d. <i>private climate change litigation</i>	82
5. La dimensione transfrontaliera delle azioni climatiche orizzontali rilevanti: le azioni transfrontaliere in senso soggettivo e/o in senso oggettivo	90
6. La delimitazione della ricerca al contenzioso privatistico transfrontaliero ricadente nel campo di applicazione del diritto internazionale privato dell'Unione Europea	97
6.1. <i>Segue</i> : i casi-studio <i>Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell</i> , <i>Lliuya c. RWE</i> e <i>Falys c. TotalEnergies</i>	98
7. La collocazione della materia nel punto di intersezione tra due tendenze di sviluppo del diritto internazionale privato moderno e l'esigenza di un approccio più eco-centrico nel sistema di conflitto uniforme legato al clima	105
8. Gli assi di tensione nella dialettica tra cambiamento climatico e diritto internazionale privato e la tassonomia dell'analisi proposta	109

## CAPITOLO II

### I RIFLESSI DELLA DIMENSIONE SOGGETTIVA DELLE AZIONI CLIMATICHE ORIZZONTALI SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

1. Introduzione	111
2. La rilevanza strategica della <i>lex fori</i> e le barriere all'accesso alla giustizia nell'ambito del contenzioso climatico orizzontale transfrontaliero	115

	<i>pag.</i>
3. La limitata incidenza della proroga di giurisdizione nel contesto del giudizio climatico	124
4. L'azione climatica diretta contro un'impresa domiciliata in uno Stato membro (art. 4 del regolamento Bruxelles I- <i>bis</i> )	126
5. L'azione climatica promossa dinanzi al giudice dello Stato membro del <i>locus commissi delicti</i> (art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I- <i>bis</i> )	131
6. L'azione climatica diretta contro più convenuti quando le imprese sono tutte domiciliate nell'Unione Europea: il foro speciale per connessione attributiva (art. 8 n. 1)	144
7. L'azione climatica diretta contro un'impresa non domiciliata nell'Unione Europea: non applicabilità <i>ratione personae</i> del regolamento Bruxelles I- <i>bis</i> e prospettive di riforma	145
8. L'assenza di norme sulla giurisdizione nella direttiva (UE) 2024/1760 sulla <i>corporate due diligence</i> , le proposte dei lavori preparatori e la dimensione extraterritoriale della direttiva	152
9. L'adattabilità dei fori del regolamento Bruxelles I- <i>bis</i> rispetto alle specificità delle <i>climate cross-border collective actions</i>	158
9.1. Le proposte <i>de jure condendo</i> per la disciplina del regime giurisdizionale delle azioni collettive di natura transfrontaliera	164
10. La possibile esigenza di coordinamento rispetto ad azioni parallele (identiche o connesse) nella prospettiva sia intra-europea sia extra-europea	166
10.1. <i>Segue</i> : il coordinamento tra azioni collettive parallele in ambito climatico	169

### CAPITOLO III

## I RIFLESSI DELLA DIMENSIONE OGGETTIVA DELLE AZIONI CLIMATICHE ORIZZONTALI SULLA LEGGE APPLICABILE

1. Introduzione: l'incidenza della determinazione della <i>lex causae</i> sull'affermazione della responsabilità climatica delle imprese	176
2. Le azioni climatiche orizzontali e la rilevanza del regolamento (CE) 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II)	178
3. Considerazioni preliminari sull'applicabilità <i>ratione temporis</i> del regolamento Roma II alle azioni climatiche orizzontali	181

	<i>pag.</i>
4. La sostanziale irrilevanza dell'art. 14 del regolamento Roma II nel contesto del danno climatico	187
5. L'art. 7 del regolamento Roma II sul danno ambientale transfrontaliero: il campo di applicazione <i>ratione materiae</i> e la soluzione di conflitto	190
6. La controversa riconducibilità della fattispecie climatica all'ambito di applicazione <i>ratione materiae</i> dell'art. 7	198
7. L'inadeguatezza, in ogni caso, del criterio del <i>locus commissi delicti</i> rispetto alle caratteristiche del danno da cambiamento climatico	205
7.1. Le difficoltà di localizzazione del luogo del fatto generatore di responsabilità ( <i>locus actus</i> ) rispetto al danno da cambiamento climatico: la rilevanza localizzatrice del luogo della decisione aziendale ...	208
7.1.1. <i>Segue</i> : ... e il luogo della (prevalente) localizzazione degli impianti emittenti gas a effetto serra	214
7.1.2. Il luogo scelto dalla vittima e la teoria dell'approccio del "mosaico" rivisto e operante in tre fasi	217
7.2. Le difficoltà legate alla localizzazione del luogo dell'evento dannoso ( <i>locus damni</i> ): danni diretti e indiretti e danni imprevedibili	219
8. L'alternativa dell'applicabilità, in via sussidiaria, della norma di conflitto generale in tema di responsabilità da fatto illecito (art. 4 del regolamento Roma II)	222
9. Le peculiarità delle azioni collettive sul piano della legge applicabile	228
10. L'esigenza di una riforma del regolamento Roma II in relazione al danno da cambiamento climatico: una possibile soluzione <i>ad hoc</i>	231
11. La rilevanza delle norme di sicurezza e di condotta ai sensi dell'art. 17 del regolamento Roma II: la questione del diritto pubblico straniero e delle autorizzazioni alle emissioni di CO <sub>2</sub> , anche alla luce della direttiva 2003/87/CE	239
12. La rilevanza dei c.d. piani di mitigazione dei cambiamenti climatici disciplinati dall'art. 22 della direttiva UE sulla <i>corporate due diligence</i> nel quadro del contenzioso climatico orizzontale	247
13. I limiti all'applicazione della <i>lex causae</i> designata in base al regolamento Roma II: la rilevanza in ambito climatico delle norme di applicazione necessaria e il possibile contrasto con il limite generale dell'ordine pubblico	253

CAPITOLO IV  
**LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI  
IN TEMA DI CAMBIAMENTO CLIMATICO  
NELLA PROSPETTIVA DEGLI STATI MEMBRI  
DELL'UNIONE EUROPEA**

1.	L'incidenza delle specificità del contenzioso climatico orizzontale sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere	259
2.	La circolazione intra-europea delle decisioni climatiche	265
3.	La circolazione negli Stati membri dell'Unione di decisioni climatiche rese da giudici di Stati terzi sulla base di regimi normativi nazionali e convenzionali	268
3.1.	L'incidenza sull'efficacia delle decisioni climatiche straniere dei criteri di <i>indirect jurisdiction</i> dettati dalla Convenzione dell'Aja del 2019 (c.d. <i>Judgments Convention</i> )	273
4.	Le cause ostative all'efficacia transfrontaliera delle decisioni climatiche nei regimi normativi sopra considerati e il limitato rilievo del limite dell'ordine pubblico	277
4.1.	<i>Segue</i> : le criticità legate all'efficacia transfrontaliera delle decisioni rese all'esito di cause climatiche collettive	279
5.	L'efficacia transfrontaliera degli accordi transattivi	282



## RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare la Prof.ssa Olivia Lopes Pegna per l'accurata lettura del testo e per il prezioso confronto scientifico sui diversi contenuti della monografia. Vorrei altresì rivolgere un sentito ringraziamento al Prof. Francesco Salerno che, con grande cura e generosità, ha letto la versione finale del libro, offrendo spunti di approfondimento e suggerimenti di perfezionamento. Desidero, infine, esprimere la mia gratitudine alle persone, più invisibili ma non meno presenti, che hanno accompagnato la stesura di questo libro con la loro amicizia e il loro affetto.



CAPITOLO INTRODUTTIVO  
**IL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
NEL QUADRO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE:  
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

**Sommario:** 1. Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale privato e l'incidenza del diritto internazionale pubblico sul contenzioso climatico privatistico. – 2. Il piano della ricerca. – 3. La crisi climatica mondiale. – 4. Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale pubblico: brevi cenni sul quadro normativo. – 4.1. La c.d. “climatizzazione” del diritto internazionale. – 4.2. La recente tendenza a ricorrere alla giurisdizione consultiva degli organi giurisdizionali internazionali.

## **1. Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale privato e l'incidenza del diritto internazionale pubblico sul contenzioso climatico privatistico**

La crisi climatica mondiale minaccia sempre di più gli ecosistemi del pianeta e la sua biodiversità, nonché la vita, la salute e le proprietà dei singoli e della collettività. La natura intrinsecamente globale del cambiamento climatico interroga il diritto internazionale nel suo complesso, richiedendo, nel quadro della cooperazione internazionale degli Stati, la realizzazione di azioni atte a prevenire il mutamento del clima e a mitigarne gli effetti (c.d. misure di mitigazione e adattamento)<sup>1</sup>. L'urgenza e la gravità dei mutamenti climatici hanno imposto un progressivo ed imponente sviluppo del diritto e

---

<sup>1</sup> La mitigazione del cambiamento climatico si riferisce alle azioni che affrontano le cause del fenomeno, attraverso la diminuzione della quantità di emissioni di gas serra nell'atmosfera e il potenziamento dei c.d. “pozzi di assorbimento” naturali (quali, suolo, foreste e oceani) dei gas serra. L'adattamento al cambiamento climatico designa invece le misure tese a realizzare l'adeguamento dei sistemi ecologici, sociali ed economici agli impatti attuali e futuri del *climate change*.

della prassi internazionale, anche nella logica della promozione della sostenibilità in chiave intergenerazionale. Se il diritto internazionale pubblico ha il compito di tracciare la cornice giuridica generale all'interno della quale gli Stati sono tenuti a contrastare, in vari modi e a vari livelli, le conseguenze dannose, presenti e future, discendenti dall'alterazione di matrice antropogenica del sistema climatico mondiale, più di recente, anche il diritto internazionale privato è stato chiamato a intervenire nel contesto delle nuove forme giudiziali di *private enforcement* delle istanze climatiche.

Questo libro si colloca nella corrente ancora tumultuosa di questa seconda linea di sviluppo, proponendosi di indagare il contributo che il diritto internazionale privato dell'Unione Europea è in grado di offrire alla crisi climatica in corso. Tale progetto implica non solo l'esigenza di valutare l'idoneità dell'attuale regime normativo uniforme ad affrontare le criticità del crescente contenzioso climatico, ma comporta anche la necessità di riflettere sui possibili adattamenti normativi che potrebbero essere apportati, in una prospettiva di futura revisione degli strumenti esistenti, per rispondere meglio alle complessità strutturali del *climate change*.

A tal fine la presente ricerca mira a cartografare, in modo analitico, le diverse questioni di diritto internazionale privato legate alla gestione del c.d. contenzioso climatico orizzontale di tipo transfrontaliero, ossia le azioni processuali di natura civilistica promosse dinanzi ai giudici nazionali da individui e/o associazioni senza scopo di lucro, tese a far valere la responsabilità climatica degli operatori economici privati, cui sono attribuite, a livello globale, le più elevate quote di emissioni climalteranti nell'atmosfera (c.d. *Carbon Majors*), e che coinvolgono, per le loro caratteristiche oggettive e/o soggettive, almeno due Stati (contenzioso transfrontaliero). Come si vedrà, le domande sono fondate su norme di diritto privato, solitamente attinenti alla responsabilità civile, al fine di lamentare la lesione alla vita, alla salute e alle proprietà degli attori.

Tale sviluppo processuale si ispira e si relaziona in una logica complementare al c.d. contenzioso climatico verticale, concernente le azioni promosse da privati (individui e/o associazioni) nei confronti degli Stati e/o degli enti pubblici, al fine di lamentarne la mancata o inadeguata risposta nella lotta al *climate change*. La dimensione pubblicistica del contenzioso in rilievo è strettamente legata a quella privatistica qui in esame, costituendo la seconda un'evoluzione della prima, ed essendo non a caso quella orizzontale largamente modellata, *mutatis mutandis*, su quella verticale.

Tuttavia, a differenza della tendenza giurisprudenziale tesa a invocare la responsabilità statale – che negli ultimi anni è andata a consolidarsi, sia

pure con qualche eccezione – il contenzioso climatico orizzontale appare ancora condizionato dalla sua stessa novità: esso solleva, infatti, difficoltà normative, processuali e materiali, affatto trascurabili e presenta esiti tuttora incerti. Nondimeno, anche nell'opacità dei risultati che al momento emergono dalla prassi nazionale, sembra comunque possibile cogliere in questo filone giurisprudenziale la potenzialità di una strategia destinata a tracciare le nuove rotte di sviluppo della giustizia climatica dei prossimi anni.

Da un punto di vista sistematico, le azioni transfrontaliere sulla responsabilità civile promosse da privati contro grandi società per motivi legati al cambiamento climatico si collocano come *species* nel più ampio ed eterogeneo *genus* del contenzioso transnazionale sulla *corporate accountability*. Quest'ultimo fenomeno, com'è noto, si sostanzia nell'insieme dei procedimenti, di natura civile, promossi dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali nei confronti di una o più imprese, tesi a lamentare la responsabilità di queste ultime per la lesione di diritti umani fondamentali o di interessi collettivi, quali quello ambientale e sociale, connessa ad azioni o omissioni riconducibili alla loro attività economica<sup>2</sup>.

A livello europeo, sullo scenario giurisdizionale appena menzionato è destinata ad incidere la recente direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di

---

<sup>2</sup> Sul tema della *cross-border social corporate liability litigation* la dottrina è sconfinata. Si vedano *ex multis*: P. Franzina, *Il contenzioso civile transnazionale sulla corporate accountability*, in M. Frulli (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione Europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 199 ss., e in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2022, p. 831 ss.; C.E. Tuo, *Rimedi per abusi di diritti umani da parte delle imprese: profili di diritto internazionale privato*, in F. Marrella, C. Mastellone (a cura di), *International Business Contracts and Sustainability*, Pacini editore, Pisa, 2024, p. 101 ss.; F. Marrella, *Protection internationale des droits de l'homme et l'activités des sociétés transnationales*, in *Recueil des cours*, t. 385, 2016, p. 217 ss. Con riguardo alla *corporate litigation* in ambito ambientale si rinvia a: E. de Jong, *Corporate Accountability and Liability for Climate Change*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2024; P. Gailhofer, D. Krebs, A. Proelß, K. Schmalenbach, R. Verheyen (eds), *Corporate Liability for Transboundary Environmental Harm: An International and Transnational Perspective*, Springer, Cham, 2023; H. van Loon, *Principles and Building Blocks for a Global Legal Framework for Transnational Civil Litigation in Environmental Matters*, in *Uniform Law Review*, 2018, p. 298 ss.; S. Varvastian, F. Kalunga, *Transnational Corporate Liability for Environ. Damage and Climate Change: Reassessing Access to Justice after Vedanta v. Lungowe*, in *Transnat'l Environ. Law*, 2020, p. 323 ss.; P. Gailhofer, D. Krebs, A. Proelss, K. Schmalenbach, R. Verheyen R. (eds), *Corporate Liability for Transboundary Environmental Harm*, Springer, Cham, 2022; E. Aristova, *Tort Litigation against Transnational Corporations. The Challenge of Jurisdiction in English Courts*, Oxford Private International Law Series, Oxford, 2024.

diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (d'ora in poi: direttiva sulla *corporate due diligence*)<sup>3</sup>, adottata a seguito di un lungo e faticoso *iter* normativo e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 luglio 2027, secondo la nuova data fissata dalla c.d. direttiva *stop-the-clock* approvata il 14 aprile 2025<sup>4</sup>. La direttiva 2024/1760 ha introdotto, per la prima volta a livello mondiale, una disciplina vincolante per gli Stati membri, tesa a garantire il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente da parte sia di

---

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, in *G.U.U.E.* L 5 luglio 2024. Si vedano tra i molti commenti, anche con riguardo alla proposta di direttiva COM(2022) 71 final del 23 febbraio 2022: A. Bonfanti, *Corporate Sustainability Due Diligence Directive: A Human right-Based Assessment*, in *Dir. comm. int.*, 2024, p. 857 ss.; European Coalition for Corporate Justice, *European Commission's Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. A Comprehensive Analysis*, aprile 2022; M. Fasciglione, *Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente*, in *Sidiblog*, 26 maggio 2022; G. Carella, *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *Freedom, Security & Justice*, 2022, p. 10 ss.; A. Bonfanti, *Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità*, in *Jus*, 2022, p. 295 ss.; R. Greco, *Corporate Human Rights Due Diligence and Civil Liability: Steps Forward Towards Effective Protection?*, in *Dir. umani dir. int.*, 2023, p. 5 ss.; A. Lafarre, *The Proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Corporate Liability Design for Social Harms*, in *Eur. Bus. Law Rev.*, 2023, p. 213 ss.; O. Boskovic, *Extraterritoriality and the Proposed Directive on Corporate Sustainability Due Diligence: A Recap*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2024, p. 117 ss. Occorre segnalare che il 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – COM(2025) 81 final (c.d. proposta *omnibus package*). In particolare, l'art. 4 della suddetta proposta apporta talune modifiche al testo della direttiva 2024/1760, tra cui la limitazione del dovere di diligenza, come regola generale, ai partner commerciali diretti e la modifica sostanziale del regime di responsabilità civile, sancito dall'art. 29 della direttiva.

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. *stop-the-clock*), in *G.U.U.E.* L 16 aprile 2025. Essa ha posticipato la data di recepimento della direttiva sulla *corporate due diligence*, originariamente fissata per il 26 luglio 2026 (art. 37 della direttiva 2024/1760). Le misure di attuazione emanate dagli Stati membri diventeranno applicabili secondo tempi che variano a seconda delle dimensioni e dell'origine delle società interessate, a partire dal 26 luglio 2028 o dal 26 luglio 2029 (cfr. art. 2 direttiva *stop-the clock*).

alcune grandi società, europee ed extraeuropee, sia delle catene di attività alle quali le prime partecipano<sup>5</sup>. Gli Stati membri dell'Unione, pertanto, dovranno introdurre a livello interno specifici obblighi di diligenza a carico delle imprese ricadenti nel suo campo di applicazione soggettivo<sup>6</sup>, volti a prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente<sup>7</sup>.

In questo contesto generale, il libro assume una prospettiva di indagine fortemente circoscritta, limitandosi a osservare una ristretta porzione del contenzioso climatico orizzontale sopra evocato. In particolare, esso delimita lo sguardo lungo tre diverse direzioni.

In primo luogo, da un punto di vista geografico, essa si limita a considerare le sole azioni processuali civilistiche di natura extracontrattuale promosse dinanzi a giudici degli Stati membri. Tale indagine include anche le domande di riconoscimento/esecuzione di decisioni climatiche presentate dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri e rese all'esito dei procedimenti orizzontali appena evocati.

In secondo luogo, alla luce delle caratteristiche strutturali delle azioni in rilievo, il libro prende in considerazione il solo contenzioso privatistico avente un carattere transfrontaliero, che presenta cioè collegamenti con due o più Stati, e per il quale insorge, preliminarmente alla trattazione del merito della causa, l'esigenza di svolgere considerazioni di natura internazionalprivatistica, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale competente a

---

<sup>5</sup>Cfr. per la definizione di "catena di attività" si veda l'art. 3, par. 1, lett. g) della direttiva, il quale valorizza le attività di un partner commerciale a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di tale società, compresi la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio; nonché le attività di un partner commerciale a valle di una società inerenti alla distribuzione, al trasporto e all'immagazzinamento del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società.

<sup>6</sup>La direttiva è destinata a operare solo rispetto a una ristretta cerchia di grandi imprese operanti nel mercato dell'Unione: le imprese europee – ossia costituite in conformità con il diritto di uno Stato membro – che abbiano, in media, più di 1000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore ai 450 milioni di Euro; nonché le società extra-europee, costituite conformemente alla legge di uno Stato terzo, che abbiano un fatturato netto prodotto nel mercato europeo superiore ai 450 milioni di Euro. Cfr. 2, par. 1, lett. a), b) e c), e all'art. 2, par. 2, lett. a), b) e c) nonché i considerando 28, 29, 30 e 31 della direttiva, dove sono fissati requisiti anche per società che hanno concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione e società capogruppo di gruppi di società.

<sup>7</sup>Cfr. artt. 5-11 della direttiva.

conoscere di una siffatta domanda, nonché, successivamente, quale sia la legge materiale applicabile alla sostanza della controversia. Sempre in questa prospettiva, pur in assenza allo stato di una prassi sul punto, il libro intende offrire un'analisi teorica delle questioni che potrebbero porsi rispetto all'esigenza di far circolare una decisione climatica, resa all'esito di un procedimento come quello appena descritto, verso altri ordinamenti giuridici, adottando a tal fine, anche in questo caso, la prospettiva degli Stati membri dell'Unione Europea.

In terzo luogo, la ricerca si limita a esaminare le sole fattispecie climatiche di tipo orizzontale che rientrino nel campo di applicazione del diritto internazionale privato dell'Unione Europea (rispetto alle questioni della competenza giurisdizionale e della legge applicabile), nonché, come visto, sotto il profilo dell'efficacia delle decisioni straniere, le fattispecie implicanti una domanda di riconoscimento/esecuzione che sia presentata dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato membro.

Da un punto di vista sistematico, il potenziale del diritto internazionale privato in questa materia è tutt'altro che irrilevante. In sede di pianificazione della migliore strategia processuale esperibile, l'utilizzabilità di certi titoli di giurisdizione per affermare la competenza a conoscere della domanda in rilievo, così come la possibilità di avvalersi di determinati criteri di collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile alla fattispecie, ha effetti decisivi sull'esito finale della controversia. Come si vedrà, quest'ultima, per sua stessa natura, ha carattere eminentemente strategico, mirando a realizzare obiettivi di politica climatica ben più ampi della definizione dello specifico caso di specie.

Nel fare chiarezza sullo strumentario giuridico che può essere invocato a questo riguardo, la ricerca, da un punto di vista analitico, intende indagare tutti i profili legati all'adattabilità delle norme uniformi esistenti, al fine di vagliarne l'effettiva tenuta, e giungere a formulare, ove opportuno, proposte di modifica in una logica *de jure condendo*. Tale operazione viene condotta valorizzando gli elementi risultanti sul piano internazionalprivatistico dai tre casi che finora hanno caratterizzato il contenzioso in rilievo di fronte alle autorità giudiziarie degli Stati membri (*Shell, Lliuya e Falys*).

Anche nel quadro di un volume dedicato all'analisi di profili eminentemente internazionalprivatistici, pare indispensabile delineare, sia pur brevemente, lo scenario internazionalpubblicistico sul quale il fenomeno in esame si proietta. Per la vastità e la gravità, senza precedenti, del *climate change*, le norme internazionali rilevanti nel campo della lotta al cambiamento

climatico hanno una vocazione a penetrare e indirizzare anche le relazioni tra privati (singoli, enti rappresentativi di interessi diffusi e collettivi, imprese)<sup>8</sup>: nel definire le azioni di intervento e *governance* statale, tali norme stimolano una consapevolezza del fenomeno e delle sue conseguenze anche sul piano privatistico, promuovendone indirettamente un'attitudine proattiva.

Inoltre, nel quadro del contenzioso climatico sopra evocato e qui in esame, le norme sulla cooperazione internazionale in tema di lotta al cambiamento climatico, nonché quelle dettate in tema di tutela dei diritti fondamentali della persona hanno un effetto giuridico più evidente di carattere orizzontale, ancorché sempre indiretto, propiziando una lettura integrata e internazionalmente orientata delle norme materiali nazionali poste a fondamento del merito della domanda giudiziaria: “Fundamental and human rights as well as international agreements do not impose obligations on companies directly, but they do have an indirect horizontal effect. They allow, through the interpretation of general clauses and open elements of offences under tort law (such as “faute” or unlawfulness), for the further legal development of new duties of care and duties of care towards third parties that protect the climate”<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>P. Franzina, *Il problema del cambiamento climatico nell'ottica del diritto internazionale*, in P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili: atti del 17° convegno nazionale 11-12-13 gennaio 2024*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2024, p. 81 ss.

<sup>9</sup>Ciò è evidente in particolare nel processo di enucleazione e di interpretazione composita dello standard di diligenza non scritto delle imprese, quale ricavato dalle norme civilistiche nazionali interpretate alla luce della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dell'Accordo di Parigi sul clima e di talune norme di *soft law* (quali gli *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*). Cfr. C. Macchi, J. Van Zeven, *Business and Human Rights Implications of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell*, in *Revue Eur. Comp. Int. Environ. Law*, 2021, p. 411 ss.; M.P. Weller, M.L. Tran, *Climate Litigation against companies*, in *Climate Action*, 2022, p. 1 ss., spec. p. 3. Tale processo trova conferma nella recente decisione della Corte di appello dell'Aja del 12 novembre 2024, resa nel caso *Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell*: “[t]he social standard of care, interpreted on the basis of Articles 2 and 8 ECHR and soft law such as the UNGP and OECD guidelines, requires producers of fossil fuels to take their responsibility in this respect”. Così The Hague Court of Appeal, *Milieudefensie et alii v. Royal Dutch Shell*, par. 7.61, disponibile nella traduzione inglese al seguente indirizzo: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20241112\\_8918\\_judgment.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20241112_8918_judgment.pdf). Cfr. altresì in tal senso anche sentenza di primo grado, Tribunale distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell*, del 26 maggio 2021, parr. 4.4.2 ss., nonché atto di citazione, causa *Falys c. TotalEnergies*, parr. 44 ss., p. 51 ss.

D'altronde, il dialogo multilivello tra norme non sorprende in questa materia, se si considera che l'affermazione della responsabilità climatica delle imprese richiede non solo uno sforzo di adattamento e, talora, di creatività, ma anche un'azione di carattere marcatamente multidisciplinare: come si vedrà meglio nel corso del libro, infatti, lo sviluppo del contenzioso climatico, nel suo complesso, implica un processo di ingegneria giuridica senza precedenti su molteplici piani del diritto (processuale, civilistico, internazionalpubblicistico, internazionalprivatistico ...) e si nutre al contempo del costante apporto sinergico della scienza, sulle cui evidenze conclusive inevitabilmente poggia e si sviluppa l'architettura argomentativa delle azioni in rilievo.

## 2. Il piano della ricerca

Il piano della ricerca è articolato in quattro capitoli e in una introduzione.

Il libro prende avvio con un breve inquadramento di carattere introduttivo sul modo in cui il cambiamento climatico ha messo alla prova il diritto internazionale pubblico, promuovendo la formazione non solo di uno specifico regime normativo (c.d. diritto internazionale climatico), ma condizionando anche i contenuti delle varie anime della materia (c.d. climatizzazione del diritto internazionale pubblico). La gravità del fenomeno sta stimolando, più di recente, ulteriori linee di sviluppo attraverso le determinazioni delle istanze internazionali più rilevanti, quali il Tribunale internazionale del diritto del mare e la Corte internazionale di giustizia, alla quale è stato richiesto un parere consultivo in materia di obblighi degli Stati sul cambiamento climatico, destinato a segnare l'evoluzione della dimensione internazionalpubblicistica della materia (capitolo introduttivo).

Alla luce della natura radicalmente innovativa e senza precedenti dell'emergenza climatica, il libro muove dall'assunto teorico che il danno climatico rappresenta una situazione ontologicamente affine ma non coincidente con quella del danno ambientale tradizionale di carattere transfrontaliero. Da tale atipia discendono, ad avviso di chi scrive, importanti conseguenze sul piano del diritto internazionale privato uniforme, imponendo in alcuni casi l'esigenza di ripensare l'approccio internazionalprivatistico esistente, anche attraverso la prospettazione, talora, di espresse deviazioni dalle soluzioni tradizionali.

Successivamente con il primo capitolo si intende ricomporre il frammentato *puzzle* giurisdizionale in cui si sostanzia allo stato il contenzioso climatico, a livello sia internazionale che nazionale. Tale sistematizzazione è indispensabile, infatti, per definire l'orizzonte di indagine della presente ricerca, limitata, come accennato, al solo contenzioso privatistico di carattere transfrontaliero, rilevante ai fini del diritto dell'Unione Europea.

Nei capitoli successivi sono poi passati in rassegna i profili internazional-privatistici che possono emergere in questo contesto.

Sul piano della giurisdizione, le strategie processuali più soddisfacenti mirano a invocare nell'ambito del regime giuridico europeo soluzioni ispirate alla logica della concentrazione della competenza giurisdizionale, preferibilmente collegata al luogo del domicilio dell'impresa convenuta, se situato nel territorio di uno Stato membro, al fine di evitare i problemi di localizzazione sia del luogo del fatto generatore della responsabilità sia del luogo dell'evento dannoso. Uno sviluppo normativo auspicabile potrebbe giungere in questo settore dalla prospettiva di favorire l'attrazione della competenza giurisdizionale verso l'Unione Europea tramite la prospettata introduzione di un "*forum necessitatis*", nelle ipotesi maggiormente collegate a Stati terzi, ma pur sempre sufficientemente connesse con il territorio europeo, nel tentativo di evitare indebite forme di diniego della giustizia. Particolari questioni in tema di delimitazione della competenza giurisdizionale sorgono con riguardo alle azioni collettive, essendo i titoli di giurisdizione uniformi congegnati per azioni di tipo individuale (capitolo secondo).

Con riguardo alla legge applicabile, le peculiarità del danno da cambiamento climatico impongono, a nostro avviso, un ripensamento delle soluzioni di conflitto unionali vigenti; esse, in particolare, mettono in crisi il classico criterio di collegamento dell'evento dannoso (*locus commissi delicti*), tipico della responsabilità extracontrattuale, richiedendo, a parere di chi scrive, l'elaborazione di una soluzione uniforme *ad hoc*, con uno spazio riservato all'autonomia privata unilaterale (capitolo terzo).

Gli sforzi di contenimento e di semplificazione compiuti in sede di giurisdizione internazionale e le peculiarità del contenzioso climatico orizzontale riducono lo spazio di operatività delle norme sulla circolazione delle decisioni straniere. Ciononostante, qualora in futuro dovesse porsi un'esigenza di riconoscimento ed esecuzione di decisioni climatiche straniere "orizzontali", dinanzi ai giudici degli Stati membri, potrebbero emergere talune anomalie o aporie dei regimi normativi esistenti, idonee a compromettere, laddove non opportunamente temperate o colmate, l'obiettivo di

giustizia materiale perseguito dall'azione giudiziaria in rilievo (capitolo quarto).

### 3. La crisi climatica mondiale

“... *We are playing Russian roulette with our planet. We need an exit ramp off the highway to climate hell. And the truth is ... we have control of the wheel. The 1.5-degree limit is still just about possible. ... we need to fight harder. Now... It's climate crunch time*”<sup>10</sup>. Con queste parole il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, il 5 giugno 2024, nel discorso pronunciato al Museo di Storia naturale di New York per la Giornata mondiale dell'Ambiente, ha denunciato la gravità delle conseguenze ambientali mondiali legate al cambiamento climatico, sottolineando l'urgenza di una risposta accelerata della comunità internazionale, attraverso drastiche misure di mitigazione. Qualche settimana prima, il 22 aprile 2024, in occasione della giornata mondiale della Terra (*Earth Day*), il Servizio per il cambiamento climatico Copernicus della Commissione europea<sup>11</sup> aveva pubblicato, insieme all'Organizzazione Meteorologica Mondiale (*World Meteorological Organization*, acronimo inglese: WMO)<sup>12</sup>, il rapporto annuale sullo

---

<sup>10</sup> Secretary-General's special address on climate action “A Moment of Truth”, 5 giugno 2024, New York. Per il testo del discorso integrale si rinvia al seguente indirizzo: <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-06-05/secretary-generals-special-address-climate-action-moment-of-truth-delivered>. Lo stesso António Guterres nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede delle Nazioni Unite il 27 luglio 2021 aveva annunciato che “The era of global warming has ended; the era of global boiling has arrived”, discorso disponibile al seguente indirizzo: <https://press.un.org/en/2023/sgsm21893.doc.htm>.

<sup>11</sup> Il *Copernicus Climate Change Service* (C3S) fornisce il monitoraggio climatico per il mondo, l'Europa e l'Artico. Esso è attuato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Unione Europea; pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell'aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche.

<sup>12</sup> L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (*World Meteorological Organisation*, WMO) è l'organizzazione delle Nazioni Unite che raccoglie, monitora e prevede il tempo, il clima e le risorse idriche, e fornisce servizi correlati su scala nazionale, regionale e globale attraverso i suoi 193 membri, i servizi meteorologici nazionali e i servizi di monitoraggio. Cfr. <https://www.copernicus.eu/it/servizi/cambiamenti-climatici>. Cfr. informazioni disponibili su <https://climate-adapt.eea.europa.eu/it/metadata/organisations/world-meteorological-organization-wmo>.

stato europeo del clima<sup>13</sup>, segnalando l'allarmante incremento delle temperature e degli impatti negativi del cambiamento climatico in tutta Europa. Nel 2023, il continente europeo ha registrato infatti il secondo anno più caldo in termini assoluti, con un aumento dei giorni di stress da caldo estremo e delle ondate di calore; contemporaneamente nel 2024 i livelli di precipitazioni sono stati superiori del 7% alla media del 2022, aumentando il rischio di alluvioni in molte aree europee. Nel *Global Climate Highlights 2024*, pubblicato il 10 gennaio 2025, il servizio *Copernicus* ha annunciato che il 2024 ha rappresentato l'anno più caldo mai registrato e il primo con oltre 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, raggiungendo una temperatura media globale di 15,10°C, ossia un aumento di 0,12°C rispetto al precedente valore annuale del 2023<sup>14</sup>. Ciò segna una nuova pietra miliare nei record della temperatura globale; tale risultato è altresì confermato dagli ultimi dati pubblicati dall'WMO nello *State of the Climate 2024 – Update for Cop29*<sup>15</sup>.

La crisi climatica mondiale è in effetti un fenomeno ormai evidente e costituisce “*the defining issue of our age*”<sup>16</sup>. Le manifestazioni del surriscaldamento del pianeta sono sempre più frequenti e violente: sia gli eventi atmosferici estremi (ondate di calore, cicloni tropicali e precipitazioni di violenta entità, siccità prolungata), sia i cambiamenti climatici a lenta insorgenza (scioglimento dei ghiacciai e riduzione del permafrost, innalzamento del livello dei mari, acidificazione degli oceani, stress idrico, fallimento delle colture, desertificazione, alterazioni degli ecosistemi con redistribuzione e/o scomparsa di specie animali e vegetali).

Tali fenomeni sono all'origine altresì di crescenti crisi umanitarie nelle aree del pianeta più colpite e talora incidono in modo rilevante sulla mobilità delle persone, causando flussi migratori verso luoghi climaticamente più sicuri e/o più idonei a garantire la sicurezza alimentare e l'approvvigionamento idrico

---

<sup>13</sup> Il rapporto è disponibile al seguente indirizzo: <https://climate.copernicus.eu/esotc/2023>.

<sup>14</sup> Il *Global Climate Highlights 2024* del servizio *Copernicus Climate Change Service* è disponibile a questo indirizzo: <https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2024#:~:text=2024%20had%20a%20global%20average,exceed%201.5%20above%20that%20level>. Tali dati erano stati anticipati dallo stesso *Copernicus* in un comunicato del 7 novembre 2024, reperibile su <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-virtually-certain-be-warmest-year-and-first-year-above-15degc>.

<sup>15</sup> Si rinvia in proposito a [https://library.wmo.int/viewer/69075/download?file=StateClimate-2024-Update-COP29\\_en.pdf&type=pdf&navigator=1](https://library.wmo.int/viewer/69075/download?file=StateClimate-2024-Update-COP29_en.pdf&type=pdf&navigator=1).

<sup>16</sup> Cfr. B. Ki-moon, *Opening Remarks at 2014 Climate Summit*, United Nations Secretary-General, 23 settembre 2014.

(c.d. migranti climatici<sup>17</sup>, ovvero il “volto umano del cambiamento climatico”)<sup>18</sup>.

Secondo l'ultimo rapporto elaborato nel 2023<sup>19</sup> dal Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, acronimo: IPCC)<sup>20</sup>, le attività umane, attraverso le emissioni di gas a effetto serra – ossia, i costituenti gassosi dell'atmosfera, che assorbono e riemettono la radiazione infrarossa – hanno inequivocabilmente determinato il surriscaldamento globale, con il raggiungimento di una temperatura superficiale mondiale che ha superato di 1,1°C nel periodo

---

<sup>17</sup> Sul complesso fenomeno delle migrazioni climatiche ci limitiamo a rinviare a M. Courtoy, *Mobility in an Era of Climate Change: A Call for International Law to Fully Realize Itself*, in S. Maljean-Dubois J. Peel (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, Brill/Nijhoff, Leiden/Boston, 2023, p. 339 ss.; S. Klepp, *Climate Change and Migration*, in *Oxford Research Enc. Climate Science*, 2017; J. McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, UNCHR, Ginevra, 2011; J. McAdam, *Protecting People Displaced by the Impacts of Climate Change: The UN Human Rights Committee and the Principle of Non-Refoulement*, in *Am. J. Int. Law*, 2020, vol. 114, p. 708 ss.; B. Mayer, *The Concept of Climate Migration. Advocacy and its Prospects*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2016, p. 153 ss.; M. Sardo, *L'accordo tra Australia e Tuvalu sui visti "climatici". Alcune considerazioni sulla mobilità climatica nel Pacifico, tra percorsi migratori più sicuri e nuove tendenze regionali*, in *Quaderni SIDIBLOG*, 2023, p. 165 ss.; A. Lupo, *Il diritto umano al clima stabile e sicuro quale possibile fondamento giuridico per la protezione dei c.d. migranti climatici. Qualche riflessione de iure condendo*, in *Ordine int. e dir. umani*, 2024, p. 869 ss.; A. Tomaselli, *Migrazioni climatiche: un'emergenza nella silente Europa*, in *Studi int. eur.*, 2024, p. 299 ss.

<sup>18</sup> F. Geenne, *How They Became the Human Face of Climate Change. Research and Policy Interactions in The Birth of the "Environ. Migration" Concept*, in E. Piguet, A. Pécoud, P. De Guchteneire (eds), *Migration and Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 225 ss.; S. Behram, A. Kent, "Climate refugees". *Beyond the legal impasse?*, Routledge, London, 2018; B. Mayer, *The concept of climate migration. Advocacy and its prospects*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016; E. Piguet, A. Pécoud, P. de Guchteneire (eds), *Migration and Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

<sup>19</sup> Cfr. IPCC, *Climate Change 2023 Synthesis Report*, reperibile al seguente indirizzo: [https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_SYR\\_Longer-Report.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_Longer-Report.pdf).

<sup>20</sup> L'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) è il principale organismo internazionale per la valutazione del cambiamento climatico e delle sue cause. È stato istituito nel 1988 dal Programma delle Nazioni Unite sull'Ambiente (*United Nations Environmental Programme*, acronimo UNEP) e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (*World Meteorological Organization*, acronimo WMO), al fine di fornire valutazioni scientifiche periodiche sul cambiamento climatico. L'IPCC conta allo stato 195 Stati Membri, che sono anche membri delle Nazioni Unite o del WMO.

2011-2020 la temperatura registrata nei cinque decenni intercorsi dal 1850 al 1900.

Tuttavia, nonostante i crescenti moniti della scienza sugli effetti irreversibili e probabilmente catastrofici dei massicci rilasci di CO<sub>2</sub> di origine antropica nell'atmosfera, nell'ultimo decennio le emissioni globali di gas a effetto serra hanno continuato ad aumentare, con contributi storici e attuali diseguali derivanti dall'uso insostenibile dell'energia, dallo sfruttamento e dal cambiamento di uso del suolo, dagli stili di vita e dai modelli di consumo e produzione tra le regioni, tra i Paesi e all'interno di essi, e tra gli individui. Secondo una proiezione del rapporto IPCC 2023, le emissioni globali di gas serra nel 2030 renderanno probabile un riscaldamento superiore a 1,5°C nel corso del XXI secolo, compromettendo il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento del riscaldamento al di sotto dei 2°C<sup>21</sup>.

Se è vero che il fenomeno incide globalmente su tutto il mondo, tuttavia esso pregiudica in modo diseguale le diverse regioni del pianeta, colpendo maggiormente le piccole comunità<sup>22</sup>, spesso popolazioni indigene dislocate in territori insulari minacciati dall'innalzamento del livello del mare e nei Paesi economicamente e socialmente più svantaggiati (*Global South*)<sup>23</sup>,

---

<sup>21</sup> IPCC 2023 report, cit., p. 57.

<sup>22</sup> J.M. Hohmann, *Igloo as Icon: A Human Rights Approach to Climate Change for the Inuit?*, in *Transnat'l Law Cont. Problems*, 2009, p. 295 ss.; M. Albar Diaz et alii, *Cambio Climático y los Derechos de Mujeres, Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales en las Américas*, Heinrich Böll Foundation, Bogotá, 2020; J.B. Dudant, *Contre vents et marées. La politique juridique des Tuvalu face à la disparition annoncée des petits Etats insulaires*, in J. Peel, S. MaJean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 547 ss.

<sup>23</sup> Sulla *Climate litigation* nel *Global South* cfr. K. Bouwer, U. Etemire, T-L. Racy Field, A. Oluborode Jegede (a cura di), *Climate Litigation and Justice in Africa*, Bristol University Press, Bristol, 2024; J. Lin, J. Peel, *Litigating Climate Change in the Global South*, Oxford University Press, Oxford, 2024; M. Murcott, M.A. Tigre, N. Zimmermann, *Transnational Insights for Climate Litigation at the European Court of Human Rights: A South-North Perspective in Pursuit of Climate Justice*, 2023, disponibile su: [https://scholarship.law.columbia.edu/sabin\\_climate\\_change/204](https://scholarship.law.columbia.edu/sabin_climate_change/204); J. Peel and J. Lin, *Transnational Climate Litigation: The Contribution of The Global South*, in *Am. Journal Int. Law*, vol. 113, 2019, p. 679 ss. Sul tema si rinvia anche a G. Pane, *Il cambiamento climatico tra equità intra ed intergenerazionale: applicare l'insegnamento dei Principi di Maastricht IV*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2023, p. 733 ss.; A. Iermano, *Donne del Global South e mutamenti climatici: da "vittime" ad "agenti" del cambiamento*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2023, p. 751 ss.; S. Talukdar, V.E. de Aquino (a cura di), *Judicial Responses to Climate Change in the Global South: A Jurisdictional and Thematic Review*, Springer, Berlino, 2024; G. Giacomini, *Indigenous Peoples and Climate Justice: A Critical Analysis of International Human Rights Law and Governance*, Springer, Berlino, 2022.

soggetti questi ultimi che meno hanno contribuito (o che non hanno contribuito affatto) a creare fattori climalteranti<sup>24</sup>, e che non dispongono della capacità finanziaria necessaria per fare fronte all'emergenza. Ciò che determina un aggravio delle condizioni di disegualianza e povertà<sup>25</sup>, determinando una scottante questione di equità economica e sociale tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo<sup>26</sup>.

La difficoltà di assicurare una risposta efficace all'emergenza climatica mondiale discende inoltre dalla complessità del fenomeno in esame, che richiede per la sua gestione una *governance* globale, tempestiva e multiforme, articolata su più livelli (locale, nazionale, regionale e internazionale)<sup>27</sup>, ossia un modello di governo disperso, che il premio Nobel Elinor Ostrom ha descritto come "policentrico"<sup>28</sup>. Un'efficace azione di contrasto in questo settore impone altresì il coinvolgimento di una molteplicità di attori tra loro eterogenei: quali Stati, imprese, istituzioni finanziarie, organizzazioni non governative, individui e comunità locali, popolazioni indigene, nonché un dialogo serrato con la scienza<sup>29</sup>.

Le politiche nazionali, internazionali e sovranazionali di adattamento e di mitigazione rispetto al cambiamento climatico hanno inoltre un impatto

---

<sup>24</sup> Si pensi agli Stati delle piccole isole (*Small Island States*), vittime dell'innalzamento progressivo del livello del mare.

<sup>25</sup> J. Auz, *Two Reputed Allies: Reconciling Climate Justice and Litigation in the Global South*, in C. Rodríguez-Garavito (ed.), *Litigating the Climate Emergency*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, p. 145 ss.

<sup>26</sup> L. Rajamani, *Developing Countries and Compliance in the Climate Regime*, in J. Brunnée, M. Doelle e L. Rajamani (eds), *Promoting Compliance in an Evolving Climate Regime*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 367 ss.

<sup>27</sup> Sul tema si rinvia a A. Jordan, D. Huitema, H. van Asselt, J. Forster (eds), *Governing Climate Change: Polycentricity in Action?*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

<sup>28</sup> E. Ostrom, *A Polycentric Approach for Coping with Climate Change*, in *World Bank Policy Research Working Paper No. 5095*, 2009, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1494833>. Secondo altri, la crisi climatica determina una "super-wicked" policy challenge": così R. Lazarus, *Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the Present to Liberate the Future*, in *Cornell Law Review*, vol. 94, 2009, p. 1153 ss.

<sup>29</sup> Com'è stato efficacemente sottolineato: "Climate change ... can be addressed only if all the major GHG emitters are willing to undertake potentially costly, large-scale transformations in their economic and energy systems. ... Moreover, such transformations require buy-in from citizens, and a corresponding willingness to modify behavioural patterns, adjust lifestyles, and rethink development aspirations. It demands change and sacrifice". Così L. Rajamani, *Innovation and Experimentation in the International Climate Change Regime*, in *Revueil des cours*, vol. 404, 2020, p. 19.

significativo sullo sviluppo economico e sociale, sull'accesso e sull'uso delle fonti energetiche, sulle pratiche agricole e sul tessuto urbano. Peraltro, in molti Stati, specialmente in quelli in via di sviluppo, ove i bisogni primari rappresentano una legittima priorità, le risorse economiche richieste dalle suddette trasformazioni sono ancora minime o inesistenti. In altri Stati, le esigenze di adattamento imposte dalla transizione energetica, in assenza di un'adeguata politica collaterale di redistribuzione dei redditi a favore delle persone socialmente ed economicamente più vulnerabili, risultano spesso osteggiate da un sentimento di diffuso scetticismo, se non di vero e proprio negazionismo climatico. Quest'ultimo fenomeno, alimentato sovente da disinformazione scientifica, è peraltro sempre più invocato come elemento divisivo e programmatico nell'arena politica nazionale e internazionale.

#### 4. Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale pubblico: brevi cenni sul quadro normativo

Per le sue caratteristiche strutturali il cambiamento climatico interroga e sfida il diritto internazionale. Già all'inizio degli anni '90 del secolo scorso Robert Jennings sottolineava l'esigenza di uno sviluppo appropriato del diritto internazionale in materia di cambiamento climatico, asserendo che quest'ultimo, costituendo "a global problem", avrebbe richiesto una "global solution"<sup>30</sup>.

Nel 1988, con risoluzione A/RES/43/53, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha posto la questione al centro del dibattito della comunità internazionale, evidenziando come l'evoluzione delle condizioni climatiche del pianeta degli ultimi decenni costituiva: "a common concern of mankind, since climate is an essential condition which sustains life on Earth" e come, per l'effetto, "necessary and timely action should be taken to deal with climate change within a global framework"<sup>31</sup>. Tale rilievo è stato solennemente

---

<sup>30</sup> R. Jennings, Preface, in D. Freestone, R. Churchill (eds), *International Law and Global Climate Change*, Kluwer Law International, London/Boston, 1991, p. IX. Più di recente. D. Bodanski, *Climate Change: Reversing the Past and Advancing the Future*, in *Am. J. Int. Law*, 2021, vol. 115, p. 80 ha evidenziato come: "Climate change is the mother of all global commons problems".

<sup>31</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite "Protection of Global Climate for present and future generations of mankind" del 6 dicembre 1988 n. 43/53 reperibile su <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/02/UNGA43-53.pdf>.

consacrato nel preambolo dell'Accordo-quadro sul cambiamento climatico, adottato a New York il 9 maggio 1992 (*United Nations Convention on Climate Change*, acronimo: UNFCCC)<sup>32</sup>. Tale trattato ha rappresentato il primo atto formale con cui la comunità internazionale ha preso posizione sul fenomeno ed è stato aperto alla firma durante il vertice della Terra di Rio de Janeiro<sup>33</sup> e nelle varie COP – ossia le conferenze annuali sul clima degli Stati parti – che nel tempo si sono susseguite<sup>34</sup>. In tale accordo il *climate change* è definito come un “*common concern of mankind*” che interpella globalmente gli Stati sul piano internazionale<sup>35</sup>. L'accordo mirava, com'è noto, a raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni di gas nell'atmosfera ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropogeniche sul sistema climatico<sup>36</sup>. Tale obiettivo avrebbe dovuto essere raggiunto entro un lasso di tempo sufficiente a consentire agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici, per garantire che la produzione alimentare non fosse minacciata e che lo sviluppo economico fosse realizzato in modo sostenibile<sup>37</sup>. A tal fine, le condotte degli Stati contraenti venivano modellate su una serie di principi (art. 3): tra i quali, quello di equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate<sup>38</sup> e delle rispettive capacità (art. 3, par. 1), che, in via prioritaria, pone a carico degli Stati più sviluppati l'obbligo di iniziativa nella lotta ai cambiamenti climatici e ai loro effetti negativi; l'obbligo di valorizzare le esigenze specifiche e le circostanze particolari dei Paesi in via di sviluppo (art. 3, par. 2), nonché il principio di

---

<sup>32</sup> Accordo-quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico concluso il 9 maggio 1992 a Rio de Janeiro ed entrato in vigore sul piano internazionale il 21 marzo 1994; United Nations, Treaty Series, vol. 1771, p. 107. Cfr. L. Rajamani, *The United Nations Framework Convention on Climate Change: A Framework Approach to Climate Change*, in D. Farber, E. Orlando (eds), *Climate Change Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016.

<sup>33</sup> Conferenza di Rio de Janeiro.

<sup>34</sup> Cfr art. 7 UNFCCC.

<sup>35</sup> Cfr. primo considerando del preambolo della UNFCCC secondo cui “acknowledging that change in the Earth's climate and its adverse effects are a common concern of mankind”.

<sup>36</sup> Art. 2 UNFCCC.

<sup>37</sup> Art. 2 UNFCCC.

<sup>38</sup> L. Rajamani, *Common but Differentiated Responsibilities*, in L. Krämer, E. Orlando (eds), *Principles of Environmental Law: Elgar Encyclopedia of Environ. Law series*, vol. VI, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018; L. Rajamani, *The Principle of Common but Differentiated Responsibilities and Climate Disaster Law*, in R. Lyster, R. Verchick (eds), *Climate Disaster Law: Barriers and Opportunities*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018.

precauzione, che impone agli Stati contraenti di adottare misure precauzionali per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le cause del cambiamento climatico e mitigarne gli effetti negativi (art. 3, par. 3).

Il regime internazionale sul cambiamento climatico, fondato sul pilastro della Convenzione-quadro, è stato successivamente arricchito dal Protocollo di Kyoto e dall'Accordo sul clima di Parigi (c.d. diritto internazionale climatico).

Da un punto di vista sistematico, tale regime internazionale mira a favorire la mitigazione delle emissioni climalteranti a livello globale; promuovere l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico che non possono essere evitati attraverso la mitigazione; garantire il risarcimento dei danni laddove l'adattamento non sia sufficiente, nonché, infine, offrire un supporto, principalmente finanziario e tecnologico, agli Stati in via di sviluppo nella gestione della crisi climatica.

Nello specifico, con il Protocollo di Kyoto<sup>39</sup>, in forza del principio delle responsabilità comuni ma differenziate, gli Stati industrializzati si sono impegnati a non superare il livello di emissioni antropogeniche loro assegnato, calcolato in base alle quantità di emissioni fissate dall'accordo medesimo, nonché a ridurre le stesse di almeno il 5% rispetto ai livelli corrispondenti del 1990 nel periodo di riferimento 2008-2012<sup>40</sup>. Successivamente in Qatar, l'8 dicembre 2012, è stato adottato l'Emendamento di Doha al Protocollo

---

<sup>39</sup>Protocollo di Kyoto alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, concluso l'11 dicembre 1997 ed entrato in vigore sul piano internazionale, dopo un lungo e travagliato processo di ratifica, il 16 febbraio 2005, *United Nations, Treaty Series*, vol. 2303, p. 162. Esso vincola solo i Paesi sviluppati e impone loro un onere maggiore in base al principio della "responsabilità comune ma differenziata e delle rispettive capacità", in quanto riconosce che su questi ultimi gravano le maggiori responsabilità degli attuali elevati livelli di emissioni di gas serra nell'atmosfera. Nell'Allegato B, il Protocollo di Kyoto stabilisce obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per 37 Paesi industrializzati ed economie in transizione e per l'Unione Europea. Sul Protocollo di Kyoto si vedano *ex multis*: W.T. Douma, L. Massai, M. Montini (eds), *The Kyoto Protocol and Beyond*, The Hague, 2007; M. Bothe, E. Rehbinder, *Climate Change Policy*, Eleven International Publishing, Utrecht, 2005; D. Freestone, C. Streck (eds), *Legal Aspects of implementing the Kyoto Protocol Mechanisms: Making Kyoto Work*, Oxford University Press, Oxford, 2005; M. Montini, *Il Protocollo di Kyoto ed il Clean Development Mechanism: aspetti giuridici e istituzionali. L'esperienza nei Balcani*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 71 ss.; L. Rajamani, *From Berlin to Bali and Beyond: Killing Kyoto Softly?*, in *Int. Comp. Law Quarterly*, 2008, p. 909 ss.; L. Rajamani, *Addressing the Post-Kyoto Stress Disorder: Reflections on the Emerging Legal Architecture of the Climate Regime*, in *Int. Comp. Law Quarterly*, 2008, p. 909 ss.

<sup>40</sup>Cfr. art. 3 Protocollo di Kyoto.

di Kyoto per un secondo periodo di impegno, compreso dal 2013 fino al 2020.

La lotta delle Nazioni Unite al cambiamento climatico si è sviluppata anche attraverso l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile<sup>41</sup>: un programma d'azione adottato all'unanimità dai 193 Stati membri dell'ONU il 25 settembre 2015, teso ad affrontare collettivamente le attuali sfide globali, in favore sia della generazione presente che di quelle future. Com'è noto, il programma comprende 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals*, acronimo: SDGs<sup>42</sup> – nel settore economico, sociale ed ecologico, per un totale di 169 *target* che gli Stati intendono realizzare entro il 2030. Tali obiettivi danno seguito ai risultati degli impegni di sviluppo del millennio (*Millennium Development Goals*) che li hanno preceduti, e definiscono finalità comuni su questioni rilevanti per lo sviluppo umano: quali, ad esempio, la pace e la giustizia (inclusa la *rule of law*), la parità di genere, la lotta alla povertà e l'eliminazione della fame. Tra di essi l'Obiettivo n. 13 mira a sollecitare un'azione urgente di contrasto al cambiamento climatico e ai suoi effetti sul piano globale.

A conclusione della COP21, il 12 dicembre 2015, è stato infine concluso l'Accordo di Parigi<sup>43</sup>, che si è prefissato di rafforzare la risposta globale alla

---

<sup>41</sup> Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 (A/70/L.I), *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, A/RES/70/1. Sul tema si rinvia al sito delle Nazioni Unite ad esso dedicato: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>.

<sup>42</sup> Cfr. sul tema *ex multis*: I. Bantekas, F. Seatzu (eds), *The UN Sustainable Development Goals: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2023; M.H. Fulekar, R. Shanker Dubey (eds), *Climate Change and Sustainable Development*, CRC Press, New York, 2023; R. Pavoni, D. Piselli, *The Sustainable Development Goals and International Environmental Law: Normative Value and Challenges for Implementation*, in *Veredas do direito*, 2016, p. 13 ss.

<sup>43</sup> Accordo di Parigi sul cambiamento climatico concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 ed è entrato in vigore sul piano internazionale il 4 novembre 2016. Le parti contraenti sono 195. Sul tema la letteratura è sconfinata. Ci limitiamo a rinviare in questa sede, senza pretesa di esaustività a: J., Depledge; J.E. Vinuales; E. Lees; D. Reiner (eds), *Climate Policy After the 2015 Paris Climate Conference*, Routledge, New York, 2022; D. Klein, M. Carazo, M. Doelle, J. Bulmer, A. Klein (eds), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2017; D. Bodansky, *The Paris Climate Change Agreement: A New Hope?*, in *Am. J. Int. Law*, 2016, p. 289 ss.; S. Maljean-Dubois, *The Paris Agreement: A New Step in the Gradual Evolution of Differential Treatment in the Climate Regime*, in *Rev. Eur. Comp. & Int. Environ. Law*, 2016, p. 151 ss.; C. Voigt, *The Paris Agreement: What is the Standard of Conduct for Parties?*, in *QIL*, 2016, p. 17 ss.; B. Mayer, *Obligations of Conduct in the International Law on Climate*

minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà, attraverso le seguenti azioni statali: (a) contenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; (b) aumentare la capacità di adattamento agli impatti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas serra, in modo da non minacciare la produzione alimentare; (c) rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente al clima<sup>44</sup>. L'obiettivo di contenimento della temperatura mondiale fissato dall'accordo implica una rapida e profonda modifica del sistema di produzione e di utilizzo dell'energia dei suoli, delle infrastrutture e dei sistemi industriali, finalizzata a una piena transizione da un'economia fondata sui combustibili fossili a un'economia decarbonizzata. Per raggiungere tale traguardo, ogni cinque anni, ogni Stato contraente, industrializzato o in via sviluppo, è tenuto a presentare un piano d'azione nazionale aggiornato per il clima, noto come obiettivi di riduzione nazionale o *Nationally Determined Contributions* (acronimo: NDC)<sup>45</sup>. I contributi determinati a livello nazionale sono aggiornati ogni cinque anni in modo da assicurare una progressione rispetto al documento precedente.

I risultati della COP26 espressi nel c.d. Patto di Glasgow sul clima<sup>46</sup> hanno tuttavia sottolineato l'urgenza di un'azione rafforzata e accelerata da parte degli Stati attraverso lo strumento degli NDC, nonché l'esigenza di

---

*Change: A Defence*, in *Rev. Eur. Comp. & Int. Environ. Law*, 2018, p. 11 ss.; C. Perruso, *L'ambition de et dans l'Accord de Paris*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, Brill/Nijhoff, Leiden/Boston, 2023, cit., p. 145 ss.; C. Bakker, *The Paris Agreement on Climate Change: Balancing "Legal Force" and "Geographical Scope"*, in *IYIL*, 2016, p. 299 ss.; M. Montini, *Riflessioni critiche sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 719 ss.; M. Gervasi, *Rilievi critici sull'Accordo di Parigi: le sue potenzialità e il suo ruolo nell'evoluzione dell'azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico*, in *Com. int.*, 2016, p. 21 ss.; A. Savaresi, *The Paris Agreement: A New Beginning?*, in *JERL*, 2016, p. 16 ss.; L. Rajamani, *The 2015 Paris Agreement: Interplay between Hard, Soft and Non-Obligations*, in *J. Environ. Law*, 2016, p. 337 ss.

<sup>44</sup> Art. 2 Accordo di Parigi.

<sup>45</sup> Art. 3 Accordo di Parigi.

<sup>46</sup> Patto per il clima di Glasgow (*Glasgow Climate Pact*) è un accordo raggiunto il 13 novembre 2021 alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26) e firmato dai 197 Paesi che vi hanno partecipato. Esso rappresenta il primo accordo sul clima con cui gli Stati contraenti si sono impegnati a ridurre l'uso del carbone.

maggiori finanziamenti per affrontare le lacune nell'attuazione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il patto in particolare esprimeva “alarm and utmost concern that human activities have caused around 1.1°C of warming to date, that impacts are already being felt in every region, and that carbon budgets consistent with achieving the Paris Agreement temperature goal are now small and being rapidly depleted”.

Nel quadro della COP28 di Dubai<sup>47</sup>, sono stati misurati i progressi compiuti complessivamente dagli Stati parti verso il conseguimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Accordo sul clima<sup>48</sup>. La conferenza di Dubai ha inoltre rilevato il ritardo di alcuni Paesi rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato. Nel quadro della COP28 è stato raggiunto anche un accordo tra gli Stati per rendere operativo il Fondo per le perdite e i danni (*Fund for Responding to Loss and Damage*), destinato ad assistere le comunità degli Stati in via di sviluppo, colpite dai disastrosi eventi meteorologici e da altri danni causati dal riscaldamento globale, fondo del quale si è lamentata, fin da subito, la scarsità di risorse finanziarie<sup>49</sup>. Gli Stati parti si sono inoltre impegnati a presentare entro la COP30 di Belèm (Brasile) i propri piani aggiornati per il clima per il 2035, che dovrebbero essere allineati al limite di 1,5°C. A tale riguardo l'*Emissions gap report 2024 No More hot air ... please!*<sup>50</sup>, adottato nell'ottobre 2024 dallo *United Nations Environmental Programme* (UNEP), ha invitato gli Stati a garantire che i nuovi NDC promettano e realizzino tagli senza precedenti alle emissioni di gas serra entro il 2030, al fine di evitare l'attuale traiettoria di un aumento della temperatura ben superiore ai 2°C nel corso di questo secolo.

---

<sup>47</sup> La COP28 si è tenuta negli Emirati Arabi dal 30 novembre al 13 dicembre 2023. Si rinvia, per documenti e rapporti della conferenza, a <https://unfccc.int/cop28>.

<sup>48</sup> Il rapporto ha tuttavia evidenziato la necessità di raggiungere il picco delle emissioni globali di gas a effetto serra entro il 2025 oltre che di garantire la riduzione delle stesse del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035, rispetto ai livelli del 2019, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.

<sup>49</sup> Per maggiori dettagli sul Fondo si rinvia a <https://unfccc.int/loss-and-damage-fund-joint-interim-secretariat#First-Meeting-of-the-Board-of-the-Fund-30-April--2-May-2024-Abu-Dhabi-United-Arab-Emirates>.

<sup>50</sup> United Nations Environment Programme (2024). *Emissions Gap Report 2024: No more hot air ... please!* reperibile al seguente indirizzo: <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024>. Il rapporto ha evidenziato che se venissero solo implementati gli attuali NDC senza prevedere nuovi e più consistenti impegni di mitigazione, il riscaldamento globale raggiungerebbe un aumento catastrofico di 2,6°C nel corso del secolo.

Nell'ultima Conferenza degli Stati parti (COP29) tenutasi a Baku<sup>51</sup>, gli Stati hanno faticosamente raggiunto un accordo per lo stanziamento di 300 miliardi di dollari all'anno come finanziamento alle misure di adattamento richieste dalla crisi climatica in favore degli Stati più vulnerabili entro il 2035 (c.d. *New Collective Quantified Goal on Climate Finance*: acronimo: NCQG)<sup>52</sup>; tale cifra finale, pur segnando un aumento consistente rispetto all'attuale impegno finanziario fissato dall'Accordo di Parigi pari a 100 miliardi di dollari, è stata tuttavia ritenuta insufficiente da vari Paesi in via di sviluppo.

Recentemente, in occasione del “*Summit of the future: Multilateral Solutions for a Better Tomorrow*” (SoF) (22-23 settembre 2024), svoltosi in seno alla 79ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato altresì adottato il c.d. Patto delle Nazioni Unite per il futuro, unitamente a una dichiarazione sulle future generazioni<sup>53</sup>. Con riguardo alla lotta al cambiamento climatico, lo strumento enuncia l'impegno degli Stati ad accelerare l'osservanza dei rispettivi obblighi assunti ai sensi della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'Accordo di Parigi, costituendo il *climate change* “one of the greatest challenges of our time, with adverse impacts that are disproportionately felt by developing countries, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change” (considerando n. 11 del Patto)<sup>54</sup>. In tale contesto si è dichiarato l'impegno a raggiungere tale obiettivo perseguendo le azioni mirate elencate nel quadro dell'azione 9 dello strumento, intitolata “We will strengthen our actions to address climate change”. La dichiarazione annessa enuncia inoltre l'impegno degli Stati a garantire le esigenze delle future generazioni seguendo alcuni principi-guida, tra i quali quello, per quanto qui

---

<sup>51</sup> <https://unfccc.int/cop29>.

<sup>52</sup> Per maggiori dettagli sull'accordo finanziario si rinvia a <https://unfccc.int/NCQG>.

<sup>53</sup> Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2024 (A/RES/79/1). Si rinvia in proposito a V. Botticelli, *Back to the Future? Early Insights Into the Gains and Gaps of the UN Pact for Future and Annexed Declaration on Future Generations*, in *SIDIBlog* e reperibile al seguente indirizzo <http://www.sidiblog.org>.

<sup>54</sup> Considerando n. 11 del Patto: “Climate change is one of the greatest challenges of our time, with adverse impacts that are disproportionately felt by developing countries, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change. We commit to accelerate meeting our obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement.” Il testo della risoluzione dell'Assemblea generale recante il Patto in rilievo è reperibile al seguente indirizzo: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/22/pdf/n2427222.pdf>.

di rilievo, secondo cui “A clean, healthy and sustainable environment, where humanity lives in harmony with nature, must be created and maintained by urgently addressing the causes and adverse impacts of climate change and scaling up collective action to promote environmental protection” (principio guida n. 5).

#### 4.1. La c.d. “climatizzazione” del diritto internazionale

L'influenza del *global warming* sul diritto internazionale pubblico non si limita, tuttavia, al c.d. diritto internazionale climatico (*UN Climate Regime o International Climate Change Regime*) sviluppato sotto l'egida delle Nazioni Unite<sup>55</sup>, ossia il regime internazionale fondato sugli strumenti giuridicamente vincolanti appena menzionati, unitamente alle decisioni assunte dagli Stati parti nel quadro di tali accordi. Quest'ultimo interagisce infatti con ampi settori del diritto internazionale, condizionandone in vario modo i contenuti. La contaminazione delle istanze legate alla lotta al cambiamento climatico con il tessuto giuridico complessivo della materia è stata di recente definita come un processo di “climatizzazione progressiva del diritto internazionale”, ossia di adattamento, aggiustamento e perfino trasformazione delle regole internazionali per meglio rispondere e affrontare le sfide del cambiamento climatico<sup>56</sup>. In altre parole, la questione climatica genera una sorta di “*gravitational pool*”<sup>57</sup> su altri regimi di diritto internazionale di tipo settoriale – quali la pace e sicurezza internazionale<sup>58</sup>, il diritto del commercio internazionale<sup>59</sup>,

---

<sup>55</sup>D. Bodansky, J. Brunnée, L. Rajamani (eds), *International Climate Change Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017; B. Mayer, *The International Law on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018; L. Rajamani, J. Peel (eds), *The Oxford Handbook of International Environ. Law*, II ed., Oxford University Press, Oxford, 2020.

<sup>56</sup>Sulla progressiva “climatizzazione” del diritto internazionale si vedano: S. Maljean-Dubois, J. Peel, *The Progressive “Climatization” of International Law*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 3 ss.; J. Peel, S. Maljean-Dubois, *La “climatization” progressive du droit international*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 41 ss.

<sup>57</sup>J. Peel, S. Maljean-Dubois, *The Progressive “Climatization” of International Law*, cit., p. 4.

<sup>58</sup>Cfr. A. Dienelt, *The Climatization of International Peace and Security – A Missed Opportunity*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 199 ss.

<sup>59</sup>S. Grosbon, *Le droit du commerce international au défi des changements climatiques: lever les totems et le tabous*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 225 ss.

il diritto internazionale degli investimenti<sup>60</sup>, il diritto dell'immigrazione<sup>61</sup>, il diritto internazionale dei disastri<sup>62</sup>, il regime internazionale della responsabilità degli Stati<sup>63</sup> – nonché sul diritto internazionale generale nel suo complesso. “Cette dernière montre comment le changement climatique entraîne une succession d’ondes de choc dans le droit international, s’étendant du régime international du climat proprement dit – lequel s’appuie sur les principes du droit international de l’environnement – et commençant à influencer le développement du droit international dans des domaines extérieurs au régime climatique”<sup>64</sup>.

## 4.2. La recente tendenza a ricorrere alla giurisdizione consultiva degli organi giurisdizionali internazionali

Più di recente, lo sviluppo del diritto internazionale pubblico nel settore del *climate change* si è espresso anche nella tendenza a investire le corti

---

<sup>60</sup> C. de Stefano, *Giving “Teeth” to Climate Change Related Obligations through International Investment Law*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 251 ss.; C. de Stefano, *The Scrutiny of States’ Climate Change Action under WTO Law and International Investment Agreements*, in *IYIL*, 2023, p. 153 ss.

<sup>61</sup> S. Klepp, *Climate Change and Migration*, in *Oxford Research Enc. Climate Science*, 2017; M. Courtoy, *Mobility in an Era of Climate Change: A Call for International Law to Fully Realize Itself*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 339 ss.; F. Amato, V. Carofalo, A. Del Guercio, A. Fazzini, V. Grado, E. Imparato, A. Liguori (eds), *Climate Change, Human Rights and International Migration*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025.

<sup>62</sup> D.A. Farber, *The Intersection of International Disaster Law and Climate Change Law*, in *YIDL Online*, 2021, p. 87 ss.; C. Parisi, *Quelles évolutions du droit international des catastrophes face aux effets des changements climatiques?*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 393 ss.

<sup>63</sup> M. Wewerinke-Singh, *State Responsibility, Climate Change and Human Rights under International Law*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2019; C. Voigt, *State Responsibility for Damages Associated with Climate Change*, in M. Doelle, S. Seck (eds), *Research Handbook on Climate Change Law and Loss & Damage*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021; N. Reetz, *Through the Looking Glass: Climate Change and the Law of State Responsibility*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 465 ss. In particolare, sull’inadeguatezza dei meccanismi di riparazione stabiliti dal diritto internazionale con riguardo ai danni climatici si veda T. Germain Dabire, *Le droit international au défi de la réparation des dommages causés par les changements climatiques*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 491 ss.

<sup>64</sup> S. Maljean-Dubois, J. Peel, *La “climatisation” progressive du droit international*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 41 ss.

internazionali della questione tesa a definire gli obblighi gravanti sugli Stati, rispetto all'emergenza climatica. Ciò ha dato luogo a un crescente ricorso in chiave strategica alla funzione consultiva dei principali giudici internazionali, al fine di rafforzare l'azione per il clima a livello globale<sup>65</sup>. I pareri in rilievo, com'è noto, pur non essendo giuridicamente vincolanti, sono nondimeno dotati di indiscussa autorevolezza e mirano a costituire un catalizzatore dell'azione politica rivolta alla lotta al cambiamento climatico<sup>66</sup>. Tale strategia intende fornire un fondamento giuridico al contenzioso contro gli Stati, diretto all'osservanza del diritto internazionale climatico<sup>67</sup> e contemporaneamente contribuisce all'accertamento del diritto internazionale consuetudinario in questo settore. Com'è stato efficacemente osservato: "Through the potential to make explicit what remains so far implicit, advisory opinions may shift the balance between what is considered lawful and unlawful under international law"<sup>68</sup>.

Questa tendenza giurisdizionale si sostanzia allo stato in tre distinti procedimenti: uno già definito e due ancora pendenti.

Il primo riguarda il Tribunale internazionale del diritto del mare (*International Tribunal of the Law of the Sea*, acronimo inglese: ITLOS), organo giudiziario internazionale, specializzato, com'è noto, nell'interpretazione e

---

<sup>65</sup> Sulla funzione strategica delle richieste di parere consultivo alle corti internazionali si rinvia a S. Meckievi, J. Viñuales, *The Search for Clarity: Resort to Advisory Opinions as a Strategy for the Implementation of International Environmental Law*, in *IYIL*, 2023, p. 85 ss. In generale, sul tema, v. B. Mayer, *International Advisory Proceedings on Climate Change*, in *Michigan J. Int. Law*, 2023, p. 41 ss.; D. Bodansky, *Advisory Opinions on Climate Change: Some Preliminary Questions*, in *Rev. Eur. Comp. & Int. Environ. Law*, 2023, p. 185 ss.

<sup>66</sup> Per questa espressione v. S. Meckievi, J. Viñuales, *The Search for Clarity: Resort to Advisory Opinions as a Strategy for the Implementation of International Environmental Law*, cit., p. 87, ove si afferma che "advisory opinions provide a constructive legal avenue to change the balance between what is considered the "rule" and the "exception" in the conventional framing of a conduct or a situation. Specifically, these proceedings enable courts and tribunals to scrutinize a conduct or situation which, for a variety of reasons, is hiding in plain sight as in principle "lawful" in order to determine that on closer inspection, it is in principle "unlawful". In doing so, advisory opinions can reframe in an actionable manner the requirements of applicable rules, thereby acting as catalyst of political action. This is a subtle but practically important difference: moving from what is implicit to what is explicit is a fundamental premise of the search for implementation since regulatory efforts are hindered when the legality of a conduct or a situation remains dubious".

<sup>67</sup> S. Meckievi, J. Viñuales, *The Search for Clarity: Resort to Advisory Opinions as a Strategy for the Implementation of International Environmental Law*, cit., pp. 106-107 e 108-109.

<sup>68</sup> S. Meckievi, J. Viñuales, *The Search for Clarity: Resort to Advisory Opinions as a Strategy for the Implementation of International Environmental Law*, cit., p. 108.

applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*United Nations Convention on the Law of Sea*, acronimo inglese: UNCLOS). Quest'ultimo organo ha reso un parere consultivo il 21 maggio 2024<sup>69</sup>, in tema di obblighi climatici degli Stati a tutela dell'ecosistema marino su questioni relative ai cambiamenti climatici, nel quadro della Convenzione UNCLOS, quali il riscaldamento e l'acidificazione degli oceani e l'innalzamento del livello del mare<sup>70</sup>, causati dalle emissioni antropogeniche di gas serra nell'atmosfera<sup>71</sup>. La richiesta di parere consultivo era stata sollevata, con

---

<sup>69</sup> International Tribunal for the Law of the Sea, Advisory opinion of 21 May 2024 on the request for an advisory opinion submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law. Il testo del parere consultivo è reperibile al seguente indirizzo: [https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory\\_Opinion/C31\\_Adv\\_Op\\_21.05.2024\\_corr.pdf](https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory_Opinion/C31_Adv_Op_21.05.2024_corr.pdf). Sul tema si rinvia ai commenti di R. Virzo, *Fondamento ed esercizio della competenza consultiva del Tribunale internazionale del diritto del mare: considerazioni a margine del parere 21 maggio 2024*, in *Com. int.*, 2024, p. 603 ss.; G. Asta, *La richiesta di parere sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico: un nuovo banco di prova per la funzione consultiva del Tribunale internazionale per il diritto del mare*, in *SIDIblog* e reperibile al seguente indirizzo: <http://www.sidiblog.org/2023/01/14/la-richiesta-di-parere-sugli-obblighi-degli-stati-in-materia-di-cambiamento-climatico-un-nuovo-banco-di-prova-per-la-funzione-consultiva-del-tribunale-internazionale-per-il-diritto-del-mare/>; A. Longo, *Passing on the Baton: A few Reflections on the Applicable Law in the Itlos Advisory Opinion on Climate Change and Ocean Acidification*, in *SIDIblog* e reperibile al seguente indirizzo: <http://www.sidiblog.org/2024/06/28/passing-on-the-baton-a-few-reflections-on-the-applicable-law-in-the-itlos-advisory-opinion-on-climate-change-and-ocean-acidification/>; T. Yoshifumi, *The Role of an Advisory Opinion of ITLOS in Addressing Climate Change: Some Preliminary Considerations on Jurisdiction and Admissibility*, in *Rev. Eur. Com. & Int. Environ. Law*, 2023, p. 206 ss.; R. Holst, R. Arijn, *Taking the Current when it serves: Prospects and Challenges for an ITLOS Advisory Opinion on Oceans and Climate Change*, in *Rev. Eur. Com. & Int. Environ. Law*, 2023, p. 217 ss.; N. Khng, *Advisory Opinion on the Request for an Advisory Opinion Submitted by the Comm'n of Small Island States on Climate Change and Int'l Law (I.T.L.O.S.)*, in *Int. Legal Materials*, 2024, p. 998 ss.; B. McGarry, F. Chávez Aco, *The Competence of the International Tribunal for the Law of the Sea in its New Advisory Proceedings on Climate Change*, reperibile su <https://www.ejiltalk.org/the-competence-of-the-international-tribunal-for-the-law-of-the-sea-in-its-new-advisory-proceedings-on-climate-change/>; C. Yiallouride, S. Deva, *A Commentary on ITLOS Advisory Opinion on Climate Change*, reperibile in <https://www.biicl.org/blog/77/a-commentary-on-itlos-advisory-opinion-on-climate-change>. Si rinvia altresì al ricco dibattito sul parere consultivo reso dall'ITLOS in tema di cambiamento climatico promosso dal *Verfassungsblog* (<https://verfassungsblog.de/category/debates/the-itlos-advisory-opinion-on-climate-change-debates/>).

<sup>70</sup> Sull'innalzamento dei mari per effetto del cambiamento climatico si rinvia a P. Galvão Teles, *The Legal Protection of Persons Affected by Sea-Level Rise*, in *IYIL*, 2023, p. 57 ss.

<sup>71</sup> In generale sul diritto del mare e il cambiamento climatico si rinvia a E. Johanse, S.V.

lettera del 12 dicembre 2022, dalla “Commissione dei piccoli Stati insulari sui cambiamenti climatici e il diritto internazionale”<sup>72</sup>, organizzazione internazionale istituita con accordo internazionale il 31 ottobre 2021, “considerata l’importanza fondamentale degli oceani in quanto pozzi e serbatoi di gas a effetto serra e l’importanza diretta dell’ambiente marino per gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sui piccoli Stati insulari”<sup>73</sup>.

Con tale richiesta l’ITLOS era stato chiamato a stabilire quali fossero gli obblighi specifici degli Stati parti della Convenzione UNCLOS volti a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino in relazione agli effetti deleteri che derivano o che possono derivare dai cambiamenti climatici, causati da emissioni climalteranti nell’atmosfera; nonché a proteggere e preservare l’ambiente marino in relazione agli impatti del *climate change*.

Il tribunale internazionale del mare ha, in via preliminare, riconosciuto, all’unanimità, di avere giurisdizione sulla domanda. Con riguardo alle questioni di merito sollevate, esso ha, in primo luogo, chiarito che le emissioni antropogeniche di gas serra nell’atmosfera costituiscono un inquinamento dell’ambiente marino ai sensi dell’art. 1, par. 1, 4° comma, della Convenzione<sup>74</sup>, superando così l’ostacolo formale posto dall’assenza, per ragioni storiche, di riferimenti nella Convenzione al fenomeno del cambiamento climatico<sup>75</sup>. Successivamente l’ITLOS ha definito nel dettaglio le obbligazioni gravanti sugli Stati volte a contrastare siffatto inquinamento. A tale proposito, il Tribunale ha stabilito, in particolare, che, in forza dell’art. 194, par. 1,

---

Busch, I.U. Jakobsen (eds), *The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

<sup>72</sup>La Commissione è stata registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità con l’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ai sensi dell’art. 3, par. 1, dell’Accordo, l’adesione alla Commissione è aperta a tutti i membri dell’Alleanza dei piccoli Stati insulari.

<sup>73</sup>Cfr. art. 2, par. 2, dell’Accordo istitutivo della Commissione.

<sup>74</sup>Il tribunale, infatti, ha ritenuto che le emissioni antropogeniche climalteranti soddisfano i tre requisiti stabiliti nella definizione fornita dalla Convenzione di “inquinamento marino”. Esse costituiscono infatti una sostanza o un’energia; tale sostanza o energia è introdotta dall’uomo, direttamente o indirettamente, nell’ambiente marino; e siffatta introduzione provoca o è idonea a provocare effetti dannosi (par. 161 del parere consultivo).

<sup>75</sup>“Through the introduction of carbon dioxide and heat (energy) into the marine environment, anthropogenic GHG emissions cause downstream climate change and ocean acidification, which results in the deleterious effects illustrated in the definition of pollution of the marine environment”. Par. 178 del parere consultivo.

dell'UNCLOS<sup>76</sup>, gli Stati parti della Convenzione hanno l'obbligo specifico di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino derivante dalle emissioni di gas serra di origine antropica e di sforzarsi di armonizzare le loro politiche al riguardo<sup>77</sup>. Tale obbligazione assurge a un obbligo di "dovuta diligenza", che richiede agli Stati sia di porre in essere misure nazionali volte a regolare le attività inquinanti sia di vigilare sulla loro efficace osservanza<sup>78</sup>. Il Tribunale ha ritenuto che, nel contesto delle emissioni di gas serra, lo standard di dovuta diligenza non è rimesso al libero apprezzamento degli Stati ma al contrario è "stringent, given the high risks of serious and irreversible harm to the marine environment from climate change impacts and ocean acidification"<sup>79</sup>. Il grado di diligenza può anche variare in base alle capacità e alle risorse disponibili dello Stato, in quanto agli Stati con maggiori capacità e risorse possono essere richiesti impegni maggiori rispetto agli Stati dotati di minori mezzi. Le suddette misure dovrebbero essere determinate in modo obiettivo, tenendo conto, tra l'altro, delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e delle norme e degli standard internazionali pertinenti contenuti nei trattati sui cambiamenti climatici come l'UNFCCC e l'Accordo di Parigi.

Il secondo procedimento in rilievo, nel momento in cui si scrive, è ancora pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia ed è intitolato "Obblighi degli Stati in relazione ai cambiamenti climatici". Quest'ultimo è stato richiesto con risoluzione 77/276 approvata *per consensus* dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 marzo 2023<sup>80</sup>. Tale domanda si fonda sulla

---

<sup>76</sup> Art. 194, par. 1, UNCLOS: "Article 194 "Measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment": 1. States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection. (...)".

<sup>77</sup> Par. 243 del parere consultivo.

<sup>78</sup> Par. 235 del parere consultivo.

<sup>79</sup> Par. 243 del parere consultivo.

<sup>80</sup> La risoluzione è stata adottata nella 77<sup>a</sup> sessione della Assemblea generale delle Nazioni Unite. Cfr. risoluzione A/RES/77/276 (A/77/L.58), che richiede un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia sugli obblighi degli Stati con riguardo al cambiamento climatico, il cui testo è reperibile al seguente indirizzo: <https://documents.un.org/doc/undoc/ltid/n23/063/82/pdf/n2306382.pdf?OpenElement>. Tale risoluzione è stata adottata in conformità all'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite. Il testo della richiesta e la connessa risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sono disponibili su: <https://www>.

premessa che “climate change is an unprecedented challenge of civilizational proportions and that the well-being of present and future generations of humankind depends on our immediate and urgent response to it”<sup>81</sup>; essa inoltre prende atto con estrema preoccupazione del consenso scientifico espresso, tra l'altro, nei rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, nonché della circostanza che “anthropogenic emissions of greenhouse gases are unequivocally the dominant cause of the global warming observed since the mid-20th century, that human-induced climate change, including more frequent and intense extreme events, has caused widespread adverse impacts and related losses and damages to nature and people, beyond natural climate variability, and that across sectors and regions the most vulnerable people and systems are observed to be disproportionately affected”.

Alla Corte internazionale di giustizia sono stati sottoposti due diversi quesiti di natura generale concernenti gli obblighi climatici statali: rispettivamente, il primo mira a definire le obbligazioni primarie, ossia quali sono le azioni imposte agli Stati dal diritto internazionale per assicurare la protezione del sistema climatico e di altre parti dell'ambiente dalle emissioni antropiche di gas a effetto serra in favore degli altri Stati e delle generazioni presenti e future. Il secondo invece è teso a chiarire quali sono gli obblighi

---

icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20230412-app-01-00-en.pdf. In proposito cfr. *ex multis*: S. Forlati, *La Corte internazionale di giustizia di fronte ai cambiamenti climatici: “fra Scilla e Cariddi”?*, in *Riv. dir. int.*, 2025, p. 7 ss.; L. Pineschi, *The Request to the International Court of Justice for an Advisory Opinion on Climate Change: Some Preliminary Remarks through the Lens of Statements Made upon the Adoption of Resolution 77/276*, in *The Italian Rev. Int. Comp. Law*, 2024, p. 21 ss.; T. Amor-Jürgenssen, J.D. Rodríguez-Orúe, *From Objectives to Obligations: Unpacking Key ICJ Questions on Climate Obligations*, in *VerfBlog*, 30 dicembre 2024, reperibile su: <https://verfassungsblog.de/from-objectives-to-obligations/>; N. Khng. K., Chand, L. Solano, *Res. 77/276 on Request for an Advisory Opinion of the I.C.J. on the Obligations of States in Respect of Climate Change (U.N.G.A.): Request for an Advisory Opinion Submitted by the Comm'n of small Island States on Climate Change (COSIS): Request for an Advisory Opinion on the Climate Emergency & Human Rights (Chile & Colom.)*, in *Int. Legal Materials*, 2024, p. 47 ss.; V. Lamm, *The Obligations of the States in Respect of Climate Change Before the International Court of Justice*, in *J. Environ. Law*, 2024, p. 117 ss. Il piccolo Stato di Vanuatu nell'oceano Pacifico ha dato l'impulso fondamentale alla richiesta di parere consultivo in rilievo. La battaglia diplomatica iniziale è stata avviata dallo Stato insulare di Panau, nel 2011. Le audizioni pubbliche si sono svolte dinanzi alla Corte dal 2 al 13 dicembre 2024. Durante le audizioni, 96 Stati e 11 organizzazioni internazionali hanno presentato dichiarazioni orali.

<sup>81</sup> Primo considerando della risoluzione A/RES/77/276 cit.

secondari gravanti sugli Stati in questa materia, ossia quali sono le conseguenze giuridiche dei suddetti obblighi nel caso in cui gli Stati, con le loro azioni e omissioni, abbiano causato danni significativi al clima e ad altre parti dell'ambiente, con riferimento, in primo luogo, agli Stati, e in particolare, ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo, che, a causa delle loro condizioni geografiche ed economiche, sono danneggiati o colpiti in modo particolare o sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; nonché con riferimento, in secondo luogo, ai popoli e agli individui delle generazioni presenti, che risentiranno degli effetti negativi del *climate change*.

Infine, una terza richiesta di parere consultivo verte sul profilo della tutela dei diritti umani nel quadro regionale latino-americano ed è allo stato ancora pendente. Tale procedimento, proposto dinanzi alla Corte interamericana dei diritti umani di San José, ha ad oggetto le implicazioni dell'emergenza climatica sui diritti umani così come definiti dal sistema convenzionale interamericano sui diritti umani<sup>82</sup>. La richiesta di parere consultivo è stata presentata congiuntamente dalla Colombia e dal Cile, Stati particolarmente colpiti dalle conseguenze del surriscaldamento climatico, il 9 gennaio del 2023<sup>83</sup>. Essa è tesa a chiarire la portata degli obblighi degli Stati, nella loro dimensione individuale e collettiva, al fine di rispondere all'emergenza climatica nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, prestando particolare attenzione agli impatti differenziati di tale fenomeno sugli individui di diverse regioni e sulle comunità, così come sulla natura e sulla convivenza umana del pianeta. Numerosi sono i quesiti rivolti alla Corte, tesi a ottenere chiarimenti sulle interazioni tra le misure di mitigazione, adattamento e in generale gli effetti derivanti dal cambiamento climatico con gli obblighi in materia di diritti umani sanciti dalla Convenzione.

La risposta della Corte interamericana suscita grande interesse, considerando le posizioni estremamente avanzate che il suddetto organo giudiziario ha reso in passato in materia di tutela dell'ambiente, quale, in particolare, il

---

<sup>82</sup> In proposito v. L.C. Lima, *Climate Change before the Inter-American Court of Human Rights*, in *Riv. dir. int.*, 2025, p. 47 ss.; P. Breccia, *Cambiamenti climatici e diritti umani. La richiesta di parere di Cile e Colombia alla Corte interamericana dei diritti umani*, in *Ordine int. dir. um.*, 2023, p. 440 ss.; L. Riemer, L. Scheid, *Leading the Way: The IACtHR's Advisory Opinion on Human Rights and Climate Change*, in *VerfBlog*, 18 gennaio 2024, reperibile su, <https://verfassungsblog.de/leading-the-way/>.

<sup>83</sup> Il testo della richiesta di parere consultivo è reperibile al seguente indirizzo: [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc\\_1\\_2023\\_en.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_en.pdf).

parere consultivo emesso il 15 dicembre 2017, su richiesta della Repubblica di Colombia, sul rapporto tra ambiente e diritti umani<sup>84</sup>. In esso, infatti, la Corte di San José ha riconosciuto il diritto a un ambiente sano come un diritto autonomo con “both individual and also collective connotations”<sup>85</sup> e ha fatto riferimento agli effetti negativi del cambiamento climatico, affermando l’obbligo per gli Stati di evitare danni ambientali transfrontalieri che potrebbero violare i diritti umani delle persone al di fuori del loro territorio<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Corte interamericana dei diritti umani, parere consultivo OC-23/17. Il parere è reperibile a questo indirizzo: [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_23\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf).

<sup>85</sup> Corte interamericana dei diritti umani, parere consultivo OC-23/17, cit., par. 59: “In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal value that is owed to both present and future generations. That said, the right to a healthy environment also has an individual dimension insofar as its violation may have a direct and an indirect impact on the individual owing to its connectivity to other rights, such as the rights to health, personal integrity, and life. Environ. degradation may cause irreparable harm to human beings; thus, a healthy environment is a fundamental right for the existence of humankind”.

<sup>86</sup> Corte interamericana dei diritti umani, parere consultivo OC-23/17, cit., par. 101: “The Court considers that States have the obligation to avoid transboundary environmental damage that can affect the human rights of individuals outside their territory”.

CAPITOLO I  
**CLIMATE CHANGE LITIGATION**  
**E CONTENZIOSO CLIMATICO ORIZZONTALE**  
**DI CARATTERE TRANSFRONTALIERO**

**Sommario:** 1. Il cambiamento climatico antropogenico: il c.d. “*causation puzzle*”, la scienza dell’attribuzione climatica e il ruolo delle c.d. *Carbon Majors*. – 2. L’irriducibilità ontologica tra danno ambientale transfrontaliero e danno da cambiamento climatico. – 3. La nozione di “giustizia climatica” e la natura strategica del contenzioso climatico. – 4. La natura multiforme e multilivello della *climate change litigation* e la questione definitoria. – 4.1. Le azioni verticali: la c.d. *public climate change litigation*. – 4.1.1. Il contenzioso strategico sui diritti umani nel contesto del cambiamento climatico: c.d. *rights-based climate litigation*. – 4.1.2. *Segue*: la recente posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi *Verein KlimaSeniorinnen*, *Duarte Agostinho* e *Carême*. – 4.2. Le azioni orizzontali: la c.d. *private climate change litigation*. – 5. La dimensione transfrontaliera delle azioni climatiche orizzontali rilevanti: le azioni transfrontaliere in senso soggettivo e/o in senso oggettivo. – 6. La delimitazione della ricerca al contenzioso privatistico transfrontaliero ricadente nel campo di applicazione del diritto internazionale privato dell’Unione Europea. – 6.1. *Segue*: i casi-studio *Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell*, *Lliuya c. RWE* e *Falys c. TotalEnergies*. – 7. La collocazione della materia nel punto di intersezione tra due tendenze di sviluppo del diritto internazionale privato moderno e l’esigenza di un approccio più eco-centrico nel sistema di conflitto uniforme legato al clima. – 8. Gli assi di tensione nella dialettica tra cambiamento climatico e diritto internazionale privato e la tassonomia dell’analisi proposta.

**1. Il cambiamento climatico antropogenico: il c.d. “*causation puzzle*”, la scienza dell’attribuzione climatica e il ruolo delle c.d. *Carbon Majors***

Secondo l’art. 1 della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, il *climate change* rappresenta a “change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the

composition of the global atmosphere, and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods”<sup>1</sup>.

Com'è noto, il nostro pianeta è fisiologicamente esposto ad un “effetto-serra” di tipo naturale, derivante dall'azione di gas provenienti da fonti incluse nell'ecosistema terrestre, che trattengono una parte dell'energia dei raggi solari, assorbendola e convertendola in calore. Da un punto di vista fisico, infatti, le c.d. radiazioni solari a onde corte penetrano l'atmosfera e vengono riflesse dalla superficie terrestre come radiazione termica a onda lunga, la quale viene in parte assorbita dai gas serra atmosferici. Con il rilascio finale dell'energia trattenuta, parte della radiazione viene reindirizzata verso la terra determinando il riscaldamento della superficie terrestre e dello strato atmosferico sovrastante. Tale fenomeno è essenziale per il benessere del pianeta, poiché garantisce condizioni favorevoli alla vita sulla Terra, assicurando temperature superiori allo zero termico. In questo suo fisiologico assetto il clima del pianeta è soggetto a fluttuazioni più o meno significative che sono indipendenti dalle condotte umane e che dipendono da vari fattori naturali, quali, ad esempio, le variazioni della radiazione solare incidente, ossia di quella che penetra l'atmosfera fino alla superficie terrestre e della radiazione solare riflessa, manifestandosi in variazioni termiche registrabili in archi temporali piuttosto estesi, di regola di diverse decine di migliaia di anni.

Tuttavia, le crescenti emissioni di gas climalteranti prodotte da attività umane, a seguito dei massicci e incontrollati processi di industrializzazione avviati a partire dalla fine del secolo XVIII, hanno amplificato il fisiologico processo di riscaldamento del pianeta, determinando l'innalzamento della temperatura globale della superficie terrestre e dell'atmosfera (effetto serra antropico), con gravi ripercussioni sia sugli ecosistemi naturali sia sull'umanità nel suo complesso. In particolare, gli “effetti avversi” del *climate change* sono individuati in tutti i cambiamenti dell'ambiente fisico o del biota che hanno effetti deleteri significativi sulla composizione, sulla resilienza o sulla produttività degli ecosistemi naturali ed ecosistemi gestiti o sul funzionamento dei sistemi socioeconomici o sulla salute e il benessere umano<sup>2</sup>.

Il nesso tra cambiamento climatico e attività umana è sempre più evocato dalla scienza. Secondo il recente Rapporto 2023 dell'IPCC: “It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land.

---

<sup>1</sup> Cfr. Art. 1, n. 2, UNFCCC.

<sup>2</sup> Cfr. Art. 1, n. 1 UNFCC.

Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred”<sup>3</sup>.

L’entità dei recenti cambiamenti nel sistema climatico nel suo complesso e il suo stato attuale non hanno precedenti nella storia dell’umanità. L’emissione di gas a effetto serra (di origine antropica) nell’atmosfera discende principalmente dalla combustione di fonti di energia fossile (petrolio, carbone e gas naturale); contribuiscono altresì al fenomeno la deforestazione su larga scala (ad esempio, il disboscamento delle foreste pluviali tropicali), i processi industriali nonché certe pratiche agricole particolarmente nocive per l’ambiente (quali, in particolare, l’utilizzo di fertilizzanti azotati e l’allevamento intensivo di bestiame).

Con riguardo alle sole emissioni antropiche globali di gas a effetto serra, esse comprendono la CO<sub>2</sub> (diossido di carbonio) derivante primariamente dalla combustione di fonti di energia fossile (carbone, petrolio e gas naturale) connessi alla generazione di energia elettrica, ai trasporti, al settore civile e industriale; a ciò si aggiunge la CO<sub>2</sub> rilasciata dai processi industriali (CO<sub>2</sub>-FFI, ossia CO<sub>2</sub> da *fossil fuel and industry*); la CO<sub>2</sub> derivante dall’uso agricolo del suolo, dai cambiamenti di destinazione del suolo, come la deforestazione (CO<sub>2</sub>-LULUCF, ossia CO<sub>2</sub> da *Land use, land-use change and forestry*); il metano (CH<sub>4</sub>); il protossido di azoto (N<sub>2</sub>O); e i gas fluorurati (HFC, PFC, SF<sub>6</sub>, NF<sub>3</sub>) di origine industriale. Tali emissioni rappresentano il principale fattore del riscaldamento troposferico, ossia dello strato inferiore dell’atmosfera ove si sviluppano i principali fenomeni meteorologici (troposfera)<sup>4</sup>. Il Comitato intergovernativo degli esperti sul clima delle Nazioni Unite ha di recente concluso che il cambiamento climatico “has caused substantial damages, and increasingly irreversible losses, in terrestrial, freshwater, cryospheric and coastal and open ocean ecosystems ... The extent and magnitude of climate change impacts are larger than estimated in previous assessments”<sup>5</sup>.

Il fattore più peculiare del cambiamento climatico antropogenico è rappresentato dalla complessa catena causale di fattori che concorrono al fenomeno del *global warming* antropico (c.d. *causation puzzle*). Molteplici sono infatti le cause del fenomeno (sia naturali che umane) e diversi sono i contributi umani per tipologia di attore responsabile (Stati, soggetti privati),

---

<sup>3</sup> IPCC 2023 report, cit., p. 46.

<sup>4</sup> IPCC 2023 report, cit., p. 46.

<sup>5</sup> IPCC 2023 report, cit., p. 46.

natura dell'attività inquinante e quantità delle emissioni rilasciate nell'atmosfera che, combinati con fattori naturali, a loro volta talora imprevedibili, determinano l'esito finale dell'incremento del riscaldamento globale del pianeta. Questo stato di cose rende difficile stabilire connessioni causali certe tra gli emettitori di gas climalteranti e gli effetti dannosi del cambiamento climatico. Spesso, come si vedrà, gli Stati e le imprese convenuti in giudizio, al fine di far valere le loro responsabilità climatiche, invocano proprio il "causation puzzle"<sup>6</sup> appena descritto unitamente al c.d. "drop in the ocean argument", eccependo cioè che il cambiamento climatico è causato collettivamente e non individualmente e che discende dall'insieme di tanti piccoli contributi tra loro eterogenei, non facilmente determinabili, ma tra loro inscindibili. Risiede proprio in questo fattore il nodo della causalità climatica: la difficoltà ossia di riuscire a individuare nell'intricato intreccio di fattori generatori dell'evento climatico dannoso un nesso causale certo tra una data tipologia di emissioni e un soggetto emittitore, nonché il momento temporale rilevante nel quale apprezzare il contributo inquinante del soggetto interessato. Alla complessità di rintracciare la prossimità causale del fenomeno in esame si aggiunge l'assenza di prossimità fisica e temporale tra fatto generatore ed evento dannoso in questo contesto, che può non solo essere pluri-localizzato ma manifestarsi in modo imprevedibile in qualsiasi luogo del pianeta.

In questo ambito svolgono un ruolo decisivo i progressi raggiunti dalla c.d. scienza dell'"attribuzione"<sup>7</sup>, tesa a identificare l'impatto che le attività

---

<sup>6</sup> Per una ricognizione approfondita delle strategie che i giudici nazionali e internazionali hanno finora impiegato per affrontare il problema della causalità climatica si rinvia al ricco contributo di A. Nollkaemper, *Causation Puzzles and Climate Litigation*, in *IYIL*, 2023, p. 25 ss. ove l'autore sviluppa anche possibili soluzioni al principale enigma della causalità: ossia la quantificazione del risarcimento per i danni causati dal cambiamento climatico.

<sup>7</sup> M. Allen, *The Scientific Basis for Climate Change Liability*, in R. Lord et alii (eds), *Climate Change Liability: Transnational Law and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 8 ss.; M. Burger, J. Wentz, R. Horton, *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in *Columbia J. Environ. Law*, 2020, p. 66 ss.; R.F. Stuart-Smith, A. Saad, F. Otto, G. Lisil, K. Lauta, P. Minnerop, T. Wetzer, *Attribution Science and Litigation: Facilitating Effective Legal Arguments and Strategies to Manage Climate Change Damages. Summary Report for FILE Foundation*, 2021, reperibile su <https://www.smithschool.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-03/attribution-science-and-litigation.pdf>; R.F. Stuart-Smith, F.E.L. Otto, T. Wetzer, *Liability for climate change impacts: the role of climate attribution science*, in E. de Jong (ed.), *Corporate Accountability and Liability for Climate Change*, Edward Elgar Publishing, Northampton Massachusetts, 2024, p. 205 ss.

umane hanno sul clima e sul sistema terrestre. Tale scienza, applicando metodi controfattuali, mira, in particolare, a studiare e stabilire la catena causale tra le emissioni nocive e il conseguente riscaldamento della temperatura terrestre. Il ruolo della scienza dell'attribuzione in questo settore è decisivo per capire l'incidenza dell'influenza umana sul verificarsi di accadimenti climatici, misurando il grado di probabilità o di gravità del fenomeno. Poiché il cambiamento climatico può aumentare la probabilità o l'intensità di un evento estremo, il processo di attribuzione in questo contesto ha tipicamente carattere probabilistico. Nelle cause legate al clima, infatti, al fine di stabilire un nesso causale tra l'aumento della concentrazione di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera e la temperatura superficiale media globale, è necessario innanzitutto rilevare un cambiamento statisticamente significativo di quest'ultimo parametro termico, ulteriore rispetto alla sua variabilità naturale, e successivamente dimostrare che il fenomeno antropogenico ha avuto un'influenza causale su tale variazione. Nello specifico, il metodo scientifico applicato dalla scienza di attribuzione si fonda su tecniche statistiche e modelli climatici informatici che, simulando il clima della Terra, mostrano l'impatto dei gas serra sul pianeta, esplorando le cause del cambiamento climatico. La tecnica in rilievo consente così di confrontare i dati climatici osservati con le simulazioni del clima globale, che includono ed escludono l'influenza umana, con le informazioni meteorologiche raccolte dalle stazioni a terra e dai satelliti meteorologici nonché con i dati storici sul clima. Dalla combinazione di tali parametri, gli scienziati sono in grado di determinare i fattori di incidenza delle attività umane sul clima e le relative responsabilità. Il processo di indagine è bifasico: esso, infatti, stabilisce, in primo luogo, l'attribuzione degli eventi e, in secondo luogo, l'attribuzione delle fonti. Da un lato, l'attribuzione degli eventi climatici determina come il cambiamento climatico abbia influenzato la probabilità o l'intensità di specifici eventi meteorologici estremi, ad esempio, calcolando se vi è stato un aumento di probabilità, e di quanto, di tempeste tropicali connesso alle emissioni climalteranti antropiche. Dall'altro, la scienza dell'attribuzione delle fonti climatiche identifica i fattori inquinanti che hanno inciso sul cambiamento climatico, individuando il contributo relativo delle diverse fonti di emissione.

Su taluni aspetti, tuttavia, la scienza dell'attribuzione manifesta ancora alcune criticità. Esse riguardano, in particolare, la limitata disponibilità di dati osservativi di alta qualità raccolti nel contesto del *Global South*, ove le stazioni meteorologiche e gli altri strumenti di rilevazione sono scarsi, obsoleti o addirittura assenti; l'esigenza di migliorare la valutazione dell'influenza

specifica del cambiamento climatico su determinate regioni e comunità; le difficoltà di quantificazione degli eventi a insorgenza lenta, rispetto ai quali le variabili naturali possono svolgere un ruolo rilevante.

Ciò nonostante, i risultati offerti dalla scienza dell'attribuzione assumono una crescente rilevanza nel dibattito interno e internazionale sul cambiamento climatico e sempre più indirizzano le scelte politiche in tema di adattamento e mitigazione, anche al fine di rafforzare la resilienza climatica dei luoghi e delle persone. Più di recente, essi vengono direttamente impiegati nei contenziosi tesi a far valere responsabilità climatiche, anche ai fini del risarcimento dei danni subiti dalle comunità interessate da fenomeni legati al *climate change*.

Nella prospettiva di offrire un supporto concreto a tali azioni, nel 2020, il *Sabin Center for Climate Change Law* e il *Lamont-Doherty Earth Observatory* della Columbia University hanno creato il *Climate Attribution Database*<sup>8</sup>. Con lo studio di tali dati si mira, in particolare, a individuare i rispettivi contributi dei governi nazionali e delle imprese private all'aumento delle concentrazioni globali di gas serra e a favorire l'elaborazione di azioni di mitigazione a carico dei diversi attori per attenuare il loro contributo al cambiamento climatico.

Le maggiori responsabilità climatiche connesse alle emissioni di gas a effetto serra gravano non solo sugli Stati ma anche sugli attori privati, che giocano un ruolo chiave nell'economia mondiale, ossia le grandi imprese del c.d. *Global North*. È infatti il settore privato che contribuisce alla maggior parte delle emissioni nei principali settori produttivi (energetico, agricolo, trasporti ecc.) e nelle catene di approvvigionamento<sup>9</sup>.

Nel 2013, il Programma per la giustizia climatica ha pubblicato il Rapporto *Carbon Majors* insieme all'Istituto per la responsabilità climatica (*Climate Accountability Institute*, acronimo: CAI), che illustrava nel dettaglio la riconducibilità della maggior parte delle emissioni di carbonio di origine antropica alle *Big Oil, Coal e Gas enterprises* operanti a livello mondiale, quali Shell, Gazprom, BP, Exxon, Chevron-Texaco. Per la prima volta, nel 2014, lo studio condotto dallo studioso Richard Heede<sup>10</sup>, circa la produzione di combustibili fossili e cemento, individuò 90 imprese operanti a livello

---

<sup>8</sup><https://climateattribution.org>.

<sup>9</sup>H. Ritchie, *Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?*, 2020, disponibile su <https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector>.

<sup>10</sup>R. Heede, *Tracing Anthropogenic Carbon Dioxide and Methane Emissions to Fossil Fuel and Cement Producers 1854-2010*, in *Climate Change*, 2014, p. 229 ss.

mondiale alle quali era imputabile il 63% delle emissioni globali di biossido di carbonio e di metano realizzate tra il 1751 e il 2010 (c.d. *Carbon Majors*). Nel corso degli anni la lista è stata progressivamente aggiornata a cura del *Climate Accountability Institute*. Attualmente, il database *Carbon Majors*<sup>11</sup> registra che la quantità di emissioni di anidride carbonica storiche cumulative, pari a oltre 1,42 trilioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, prodotte su scala mondiale dal 1854 al 2022, sono riconducibili a 122 produttori industriali (rispettivamente 111 imprese – 75 società private e 36 società di proprietà dello Stato – cui si aggiungono 11 Stati), tra i quali si rinvencono enti produttori di petrolio, gas, carbone e cemento. I risultati raccolti e pubblicati nel database vengono utilizzati per quantificare le emissioni legate alla produzione e le emissioni derivanti dalla combustione dei prodotti commercializzati che possono essere attribuite a tali operatori commerciali. Il dataset *Carbon Majors* svolge così un ruolo fondamentale nella determinazione delle responsabilità climatiche dei produttori di combustibili fossili a livello giuridico e normativo, concorrendo a quantificare il contributo di queste entità alla temperatura superficiale globale, al livello del mare e all'aumento della CO<sub>2</sub> atmosferica<sup>12</sup>, nonché a definire la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani legati al clima.

## 2. L'irriducibilità ontologica tra danno ambientale transfrontaliero e danno da cambiamento climatico

Il danno ambientale transfrontaliero e il danno climatico costituiscono fenomeni affini ma ontologicamente irriducibili. Questi ultimi, infatti, danno luogo a situazioni non sovrapponibili né sul piano fenomenico né su quello giuridico.

Se non vi è dubbio che il clima rientra come *species* nel più ampio *genus* dell'ambiente, il cambiamento climatico antropogenico è un fenomeno complesso che segna, a differenza del primo, anche una questione senza precedenti sul piano sociale e geopolitico. Non a caso il *climate change* è stato

---

<sup>11</sup> Cfr. <https://carbonmajors.org/briefing/The-Carbon-Majors-Database-26913>. Carbon Majors è un database aggiornato che raccoglie dati storici sulla produzione di emissioni di CO<sub>2</sub>: esso offre una mappatura dettagliata del ruolo svolto in materia dai maggiori produttori mondiali di petrolio, gas, carbone e cemento.

<sup>12</sup> B. Ekwurzel, J. Boneham, M.W. Dalton *et al.*, *The rise in global atmospheric CO<sub>2</sub>, surface temperature, and sea level from emissions traced to major carbon producers*, in *Climatic Change*, 2017, p. 579 ss.

descritto come un “*super wicked problem*”<sup>13</sup> alludendo al fatto che esso dà luogo a un problema sociale, prima ancora che ambientale: le strategie di contenimento e/o di neutralizzazione del dissesto climatico in corso a livello globale sono molteplici e, come visto, risultano insufficienti se considerate singolarmente senza il supporto di un’azione integrata multilivello e di una governance efficace. Affrontare il danno climatico non significa soltanto provvedere al ristoro economico o alla *restitutum in integrum* dei luoghi pregiudicati, ma implica anche contribuire a garantire la tutela del pianeta nel suo complesso e delle persone, nonché incidere, anche pesantemente, sulle attività umane e sulla dimensione economico/finanziaria che a queste è collegata. Ciò ha ricadute ulteriori e distinte rispetto al fenomeno dannoso lamentato e comporta ragionamenti di ordine politico più ampi. Tali aspetti sono assenti, o quantomeno sono assai più ridotti, nel contesto del danno ambientale tradizionale.

“Global warming strangely relates places around the globe, bridges time spans of centuries and involves a multiplicity of (human) actions”<sup>14</sup>. Tali caratteristiche hanno indotto il filosofo Timothy Morton a descrivere il cambiamento climatico come un “hyperobject”, ossia un’entità di dimensioni temporali e spaziali così vaste da sfidare le idee tradizionali su cosa sia un oggetto. Esso infatti “cannot be directly seen, but it can be thought”. Tuttavia “thinking [it] is intrinsically tricky”<sup>15</sup>.

L’eccezionalità del *climate change* si riflette sulla natura del danno climatico, la cui complessità può essere apprezzata sia sotto il profilo delle cause sia sotto quello degli effetti.

Dal primo punto di vista, esso, come visto, deriva da una combinazione di fattori sia naturali che umani (indefiniti per numero e diversi per natura) diffusi in tutto il globo. Le emissioni di gas serra provenienti dagli impianti di emissione di innumerevoli società non solo si mescolano tra loro ma si combinano agli effetti prodotti da altre azioni umane che hanno parimenti un’incidenza sul riscaldamento terrestre, come il disboscamento, determinando un incremento della concentrazione di gas a effetto serra nell’atmo-

---

<sup>13</sup> Per questa espressione v. R.J. Lazarus, *Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the Present to Liberate the Future*, in *Cornell Law Rev.*, 2009, p. 1153 ss.

<sup>14</sup> M. Kloepfer, R.D. Neugärtner, *Liability for Climate Damages, Sustainability and Environmental Justice*, in W. Kahl, M.P. Weller (eds), *Climate Change Litigation: A Handbook, Beck/Hart/Nomos*, München, 2021, p. 21 ss. spec. p. 23.

<sup>15</sup> T. Morton, *Hyperobjects, Philosophy and Ecology after the End of the World*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2013, p. 3 ss. e p. 103.

sfera, ossia un'alterazione climatica. Ciò si combina poi con fattori di origine naturale del tutto distinti dalle attività umane. Le informazioni sui soggetti inquinanti e sulle implicazioni che certe attività determinano sui cambiamenti climatici sono inoltre estremamente tecniche e dunque complicate da valutare.

Dal secondo punto di vista, il danno climatico produce effetti ovunque e su chiunque: la dimensione intrinsecamente globale del *climate change* determina infatti un danno climatico di natura ubiquitaria, rivolto a destinatari indeterminati. Ciò, tuttavia, non discende da una singola condotta illecita, imputabile a una certa persona giuridica, ma da una catena di eventi in cui tale condotta rileva come mero contributo. Non solo. Il danno climatico si verifica anche a distanza di un lasso di tempo molto significativo rispetto al momento in cui sono state immesse in atmosfera quantità eccessive di gas a effetto serra per effetto delle attività umane. Le conseguenze avverse dei cambiamenti climatici hanno infatti un lungo periodo di latenza e il danno rimane spesso impercettibile a livello locale. Essi hanno infine una valenza fortemente intergenerazionale, non restando circoscritti alla generazione presente.

Tutti questi aspetti si contrappongono alle caratteristiche tradizionali del danno ambientale transfrontaliero, il quale, al contrario, ha una natura solitamente accidentale e geograficamente circoscritta<sup>16</sup>. Esso si struttura inoltre in una chiara concatenazione di eventi causali, ben localizzati a livello geografico, i cui effetti sono sperimentati nel “qui e ora” della generazione presente e si manifestano in tempi ravvicinati. Il modello tradizionale di danno transfrontaliero prevede infatti generalmente uno scenario in cui un inquinatore nello Stato A contamina una risorsa naturale come l'aria, l'acqua o il suolo, causando danni nello Stato B, o, nella versione più complessa dell'illecito a distanza, con danni plurilocalizzati in più Stati (B, C, D ...). Questo tipo di danno ambientale, esemplificato dal caso *Mines de Potasse d'Alsace*<sup>17</sup>, è stato il fenomeno ambientale finora al centro delle riflessioni

---

<sup>16</sup> Anche nell'ipotesi di un danno nucleare, come accaduto alla centrale di Chernobil o di Fukushima, la contaminazione atmosferica prodotta dal materiale radioattivo rilasciato dalle esplosioni, pur investendo ampie aree circostanti quella dell'incidente, con entità di danni all'ambiente e alle persone progressivamente diversificate a livello geografico, si fonda su una struttura causale ben definita e univoca, che non può essere sovrapposta a quella articolata e unica nel suo genere del cambiamento climatico.

<sup>17</sup> Corte di giustizia, 30 novembre 1976, *Mines de potasse d'Alsace SA*, causa C 21/76, ECLU:EU:C:1976:166.

dottrinali e giurisprudenziali sulla rilevanza internazionalprivatistica della responsabilità civile per inquinamento transfrontaliero<sup>18</sup>.

Nel danno da cambiamento climatico, invece, mancano sia la prossimità spaziale tra gli eventi rilevanti, per così dire “a monte” e “a valle” della catena fattuale, sia la loro prossimità temporale. Tale evenienza, unita alla molteplicità di fattori contributori, determina l'assenza anche di una prossimità causale tra i fatti generatori e le conseguenze dannose. Questo stato di cose rende effettivamente difficile dimostrare un collegamento chiaro tra il comportamento (le emissioni climalteranti) di una certa impresa, sia pure di rilevanza transnazionale, e il danno lamentato. Se il numero dei possibili contributori è elevato, diventa infatti impossibile affermare che il danno azionato non si sarebbe verificato in assenza della negligente o dell'illecita condotta di tale società.

Dall'altro, a differenza del danno ambientale tradizionale, nel danno climatico diventa evanescente anche la distinzione tra danni diretti e danni indiretti per la più volte richiamata assenza di una prossimità spaziale, temporale e causale tra gli accadimenti in rilievo (l'emissione climalterante, gli altri contributi umani, i fattori naturali, le conseguenze che si manifestano in modo imprevedibile in tutto il globo)<sup>19</sup>. Il danno sofferto dagli individui non è quindi direttamente ed esclusivamente connesso alla condotta dell'impresa convenuta ma è mediato dallo stesso *global warming* nel suo complesso<sup>20</sup>.

Questa irriducibilità ontologica tra danno ambientale e danno climatico determina, come si vedrà, importanti ricadute sul piano del diritto internazionale privato, ed impone, a nostro avviso, una riqualificazione della fattispecie rilevante, non potendo quest'ultima essere ricondotta *sic et simpliciter* nel quadro della nozione giuridica del danno ambientale.

A ciò si connette l'esigenza di superare, in ambito climatico, il paradigma giuridico classico del binomio indissolubile tra responsabilità da fatto illecito e criterio del *locus commissi delicti*, quale fattore utile a determinare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile rispetto ad azioni civili di carattere transfrontaliero<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> G. Laganière, *Liability for Transboundary Pollution at the Intersection of Public and Private International Law*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2022.

<sup>19</sup> Y. Nishitani, *Localisation of Damage in Private International Law and Challenges of Climate Change Litigation*, in *Int'l Bus. L.J.*, 2022, p. 707 ss.

<sup>20</sup> V. in tal senso M. Lehmann, P. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, in *RabelsZ*, 2019, p. 77 ss.

<sup>21</sup> Cfr. G. Beitzke, *Les obligations délictuelles en droit international privé*, in *Recueil des*

### 3. La nozione di “giustizia climatica” e la natura strategica del contenzioso climatico

La lotta agli effetti avversi del cambiamento climatico si manifesta attraverso misure di natura eterogenea. In primo luogo, essa si traduce, sia sul piano internazionale che su quello nazionale, nella promozione di politiche tese alla realizzazione della c.d. transizione ecologica, al fine di stabilire il graduale passaggio dai combustibili fossili a fonti di energia rinnovabili e sostenibili, fino al raggiungimento dell’obiettivo della c.d. neutralità climatica. Tale processo è particolarmente ambizioso in quanto richiede per la sua realizzazione l’attivismo di una pluralità di attori: i singoli individui, le imprese operanti in tutti i settori rilevanti (comparto industriale, agricolo, edile, dei trasporti...), gli Stati, le istituzioni nazionali e internazionali di natura sia politica che finanziaria. In particolare, le imprese produttrici di combustibili fossili sono sempre più chiamate a definire il proprio percorso verso l’energia pulita, attraverso l’elaborazione e l’osservanza di appositi piani di transizione, opportunamente dettagliati lungo l’intera catena del valore.

Il contrasto al surriscaldamento climatico si esprime anche attraverso l’adozione di politiche di riduzione delle emissioni climalteranti, a carico dei soggetti emettitori: ciò che si manifesta in maniera più visibile nell’adozione di normative interne di mitigazione volte a ridurre e a contenere le quantità di gas inquinanti nell’atmosfera, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati nel quadro del regime internazionale climatico, in particolar modo con quelli sanciti dall’Accordo di Parigi.

La lotta al *climate change* si manifesta altresì nella promozione dello sviluppo tecnologico, teso a realizzare forme più diffuse di *Low-emission technological innovation*, nonché, più in generale, in campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

La complessità del cambiamento climatico antropogenico più volte sin qui evocata impone poi che tutte le misure sopra menzionate operino in una dinamica integrata, ove ciascun profilo concorra a contrastare il fenomeno in rilievo.

In questa linea di sviluppo negli ultimi anni sono sorti anche Climate Change centers a carattere multidisciplinare come il *Grantham Research*

---

*Cours*, 1965, p. 79 ss.; O. Kahn-Freund, *Delictual Liability and the Conflict of Laws*, in *Recueil des Cours*, 1968, vol. 124, p. 36 ss.; F. Ferrari Bravo, *Les rapports entre les contrats et les obligations délictuelles en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1975, vol. 146, p. 356 ss.

*Institute on Climate Change and the Environment* istituito nel 2008 presso la *London School of Economics and Political Science* di Londra.

Nel quadro degli strumenti di contrasto nei confronti dell'innalzamento della temperatura terrestre si colloca infine la recente tendenza a giurisdizionalizzare le istanze di tutela ambientale volte a contenere gli effetti del surriscaldamento climatico mondiale derivanti dalla combustione dei carboni fossili. Tale sviluppo riflette la sensibilità crescente della società civile e della comunità internazionale sui temi della protezione e della sostenibilità ambientale su scala intergenerazionale. La proliferazione di azioni giudiziarie tese a far valere istanze climatiche nei confronti dei soggetti cui sono imputabili le maggiori responsabilità per l'elevata concentrazione nell'atmosfera di emissioni di gas climalteranti ha dato così luogo al fenomeno del c.d. contenzioso climatico (c.d. *climate litigation*)<sup>22</sup>. Tale tendenza si pone come una soluzione di frontiera ove singoli individui, sovente di giovane età<sup>23</sup>, comunità indigene, organizzazioni non governative (ONG) cercano risposte alla crisi climatica dinanzi ad autorità giudiziarie, organismi para-giudiziali (ad esempio, organi posti a protezione dei diritti umani, quali il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia), al fine di esercitare pressione politica sugli attori maggiormente responsabili del cambiamento climatico nonché stigmatizzare la lentezza e/o l'inadeguatezza della risposta legislativa alle problematiche climatiche, che appare spesso deliberatamente opaca.

---

<sup>22</sup> La bibliografia sul tema è sconfinata. Ci limitiamo a rinviare in particolare a: J. Peel, H.M. Osofsky, *Climate Change Litigation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, spec. 4 e 221 ss.; H.M. Osofsky, *The Continuing Importance of Climate Change Litigation*, in *Climate Law*, 2010, p. 3 ss.; J. Lin, *Climate Change and the Courts*, in *Legal Studies*, 2012, p. 32 ss.; H.M. Osofsky, J. Peel, *The Role of Litigation in Multilevel Climate Change Governance: Possibilities for a Lower Carbon Future?*, in *Environ. Plan. Law J.*, 2013, p. 303 ss.; W. Kahl, M.-P. Weller (eds), *Climate Change Litigation: A Handbook*, cit.; S. Maljean Dubois, *Climate Change Litigation. Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, 2018 reperibile su <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e3461.013.3461/law-mpeipro-e3461>; Y. Zhao, L. Wang, *Prospects for Climate Change Litigation in China*, in *Transnat'l Environ. Law*, 2019, p. 349 ss.; J. Setzer, M. Bangalore, *Regulating Climate Change in the Courts*, in A. Averchenkova, S. Fankhauser, M. Nachmany (eds), *Trends in Climate Change Legislation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2017, p. 177 ss.; J. Peel, H.M. Osofsky, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnat'l Environ. Law*, 2018, p. 37 ss.; E. D'Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Università di Torino, Torino, 2024.

<sup>23</sup> Cfr. L. Gradoni, M. Mantovani, *No Kidding! Mapping Youth-Led Climate Change Litigation across the North-South Divide*, in *Verfassungsblog* (24 marzo 2022), reperibile al seguente indirizzo: <https://verfassungsblog.de/no-kidding/>.

Il contenzioso sul cambiamento climatico rileva, per tali caratteristiche, anche come un significativo strumento di promozione dell'equità intergenerazionale<sup>24</sup>, che, com'è noto, implica che il pianeta debba essere consegnato alle generazioni future in condizioni per lo meno non peggiori rispetto a quelle di cui l'umanità è attualmente in grado di beneficiare.

Quest'ultima tendenza si manifesta come reazione all'inazione e/o all'insufficienza degli sforzi di mitigazione compiuti per affrontare la sfida climatica e si indirizza a una varietà di organi giudiziari sia nazionali (giudice comune, amministrativo e costituzionale) che regionali (quali, le autorità deputate al controllo delle norme convenzionali poste a tutela dei diritti umani e gravanti sugli Stati facenti parte di una determinata regione del pianeta) e internazionali. L'insieme eterogeneo di tali iniziative processuali rappresenta una delle forme attraverso le quali viene perseguita la c.d. "giustizia climatica"<sup>25</sup>. Nella varietà di definizioni che vengono proposte in proposito in dottrina, con tale espressione si intende designare essenzialmente un tipo di giustizia ambientale che si concentra sugli impatti diseguali del cambiamento climatico sulle popolazioni emarginate o comunque vulnerabili, con l'obiettivo di raggiungere un'equa distribuzione sia degli oneri dei cambiamenti

---

<sup>24</sup> Su equità intergenerazionale e *climate change* si vedano M. Gervasi, *Equità intergenerazionale, tutela dei diritti umani e protezione dell'ambiente nel contenzioso climatico*, in M. Frulli (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 297 ss.; L.E. Luzzatto, *Intergenerational Challenges and Climate Justice: Setting the Scope of our Obligations*, Routledge, Abingdon, Oxon-New York, 2022.

<sup>25</sup> Il termine è stato impiegato in K. Bruno, J. Karliner, C. Brotsky, *Greenhouse Gangsters vs. Climate Justice*, San Francisco, 1999 reperibile al seguente indirizzo: <https://www.corpwatch.org/sites/default/files/Greenhouse%20Gangsters.pdf>. Secondo gli Autori, "giustizia climatica" implica l'esigenza di eliminare le cause del riscaldamento globale con una radicale riduzione delle emissioni climalteranti; opporsi alla distruzione operata dai c.d. "greenhouse gansters" in ogni fase del processo di produzione e distribuzione; prestare fornire assistenza alle comunità minacciate o colpite dai cambiamenti climatici; stimolare gli Stati più economicamente influenti a guidare la trasformazione necessaria per la lotta al cambiamento climatico. Sul tema la letteratura è estremamente vasta. Ci limitiamo *ex multis* a rinviare sul tema a: H. Shue, *Climate Justice: Vulnerability and Protection*, Oxford University Press, Oxford, 2014; T. Jafry, (ed.), *Handbook of Climate Justice*, Routledge, Abingdon, 2019; P.G. Harris, *A Research Agenda for Climate Justice*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019; M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, 2020, p. 1357 ss.; G. Contaldi, *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ord. int. dir. umani*, 2023, p. 567 ss.; D. Schlosberg, L.B. Collins, *From Environmental to Climate Justice: Climate Change and the Discourse of Environmental Justice*, in *Wiley Interdiscip. Rev. Clim.*, 2014, vol. 5, no 3, p. 359 ss.; J.M. Puauschunder, *Governance & Climate Justice: Global South & Developing Nations* Switzerland Palgrave Macmillan, Cham, 2020.

climatici sia degli sforzi per mitigarli. La giustizia climatica si sostanzia quindi, nella sua essenza, in due forme di azione: una giustizia procedurale, che mira a favorire un processo decisionale equo, trasparente e inclusivo nella gestione della crisi climatica mondiale e una giustizia distributiva, che invece tende a far valere le responsabilità dei soggetti su cui gravano le maggiori cause nonché i costi del cambiamento climatico, nonché a propiziare azioni adeguate ad affrontare il fenomeno.

Secondo i dati riportati nel *Global trends in climate change litigation: 2024 snapshot*<sup>26</sup> elaborato dal Grantham Research Institute in collaborazione con il Sabin Center for Climate Change Law, fondato sui database dello stesso centro in tema di *climate change litigation*, esistono allo stato 2.666 casi di contenzioso sul clima; circa il 70% di questi ultimi sono stati avviati a partire dal 2015, anno di conclusione dell'Accordo di Parigi. Lo studio riporta che 233 nuove azioni sono state promosse nel 2023, il maggior numero delle quali continua a essere concentrato negli Stati Uniti (129 su 233), Stato pioniere nello sviluppo del contenzioso climatico, ma con un trend di crescita in molte aree geografiche del mondo (Europa, Australia, Brasile, Canada, in particolare)<sup>27</sup>. L'incremento del contenzioso climatico è confermato anche dall'ultimo *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*<sup>28</sup> elaborato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) in collaborazione con il Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University di New York, che raccoglie e aggiorna in un database pubblico tutte le informazioni concernenti, per numero e tipologia, le cause climatiche esistenti, promosse negli Stati Uniti e nel mondo (*Climate Change Litigation Database*)<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup>J Setzer, C. Higham, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2024 snapshot*, (Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment), pubblicato nel giugno 2024 e reperibile al seguente indirizzo: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2024/06/Global-trends-in-climate-change-litigation-2024-snapshot.pdf>.

<sup>27</sup>Secondo i dati del *Global trends in Climate Change Litigation: 2024 snapshot*, gli Stati Uniti rimangono il Paese con il maggior numero di casi climatici documentati, con 1.745 casi in totale. Segue l'Australia, dove sono stati identificati 132 casi, ma finora sono stati registrati solo 6 nuovi casi depositati nel 2023. Al di fuori degli Stati Uniti, i Paesi con il maggior numero di casi registrati e archiviati nel 2023 sono il Regno Unito con 24 casi, il Brasile con 10 e la Germania con 7.

<sup>28</sup>Si veda: [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43008/global\\_climate\\_litigation\\_report\\_2023.pdf?sequence=3](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43008/global_climate_litigation_report_2023.pdf?sequence=3).

<sup>29</sup>Cfr. *Climate Change Litigation Databases* (gestito dal Sabin Center for Climate Change Law) reperibile al seguente indirizzo: <http://climatecasechart.com>. A tale riguardo occorre

Il contenzioso in parola ha natura eminentemente strategica<sup>30</sup>, ossia, nel perseguire le finalità materiali invocate nella controversia di specie, mira a raggiungere obiettivi più ampi e ambiziosi di natura politica. Secondo la definizione resa dal *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment* la “*strategic litigation*” in questo settore si riferisce a “lawsuits where the claimants’ motives for bringing the cases go beyond the concerns of the individual litigant and aim to bring about some broader societal shift”<sup>31</sup>, come l’avanzamento delle politiche climatiche, la creazione di una consapevolezza pubblica o il cambiamento del comportamento degli attori governativi o industriali. Tale contenzioso rappresenta così una forma di “*strategic and public interest litigation*” (ovvero di “*impact litigation*” o “*test litigation*”), essenziale per la promozione dei diritti umani coinvolti.

Le azioni climatiche in verità possono essere distinte, in base alla diversa densità della loro portata strategica, in azioni strategiche, semi-strategiche e non strategiche<sup>32</sup>. Secondo una certa dottrina, vi sarebbero, da un lato, cause strategiche “with a visionary approach, that aim to influence public and private climate accountability” e, dall’altro, “routine cases, less visible cases, dealing with, for example, planning applications or allocation of emissions allowances under schemes like the EU emissions trading system”<sup>33</sup>.

---

altresì menzionare il database *Climate Change Laws of the World* (gestito dal *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*), reperibile al seguente indirizzo: <https://climate-laws.org/cclow>. Si rinvia anche al canale youtube dedicato del *Sabin Center for Climate Change Law*: [https://www.youtube.com/channel/UComEaIxYDWew\\_Y2OS7E\\_nYA](https://www.youtube.com/channel/UComEaIxYDWew_Y2OS7E_nYA).

<sup>30</sup>J. Peel, R. Markey-Towler, *Recipe for Success?: Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases*, in *German Law J.*, 2021, p. 1484 ss.; B. Hess, *Strategic Litigation: A New Phenomenon in Dispute Resolution*, in *MPILux Research Paper*, 3, 2022, p. 1 ss.; B. Batros, T. Khan, *Thinking Strategically about Climate Litigation*, in C. Rodríguez-Garavito (ed.), *Litigating the Climate Emergency: How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, p. 97 ss.; L. Loporini, *Strategic Litigation at the Domestic and International Levels as a Tool to Advance Climate Change Adaptation? Challenges and Prospects*, in *YIDL*, 2023, p. 202 ss.

<sup>31</sup>J. Setzer, C. Higham, “*Global Trends in Climate Change Litigation: 2024 snapshot*”, cit., precisano che “strategic litigation” si riferisce a una “litigation where the plaintiff seeks to both win the individual case and to influence the public debate on climate action”.

<sup>32</sup>J. Setzer, C. Higham, *Global trends in climate change litigation: 2024 snapshot*, cit.

<sup>33</sup>J. Setzer, R. Byrnes, *Global trends in climate change litigation, 2019 snapshot*, reperibile su [https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/07/GRI\\_Global-trends-in-climate-change-litigation-2019-snapshot-2.pdf](https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/07/GRI_Global-trends-in-climate-change-litigation-2019-snapshot-2.pdf).

Definire un'azione in termini strategici implica valutazioni spesso complesse, presupponendo il possesso di adeguate informazioni sulle reali intenzioni delle parti ricorrenti, ciò che richiede di indagare alcuni fattori della fattispecie. In primo luogo, l'identità degli attori, i quali sono solitamente scelti con la finalità di veicolare un determinato messaggio, quali individui e ONG, queste ultime spesso operanti in collaborazione con comunità locali particolarmente o potenzialmente colpite dal *climate change*. Tale fenomeno rientra nel quadro più generale del c.d. *movement lawyering*, ove l'attività forense è tesa a costruire e/o rafforzare il potere di determinate comunità locali e di specifici movimenti sociali attraverso il ricorso a mirate strategie di *advocacy*. In secondo luogo, occorre valutare l'identità dei soggetti convenuti. Le controversie strategiche sul clima, infatti, si rivolgono solitamente agli attori che contribuiscono maggiormente al disastro climatico (quali, i governi nazionali e le imprese responsabili dei più elevati volumi di emissioni di CO<sub>2</sub> a livello mondiale). Le controversie strategiche possono essere intentate anche contro attori meno o poco visibili ma pur sempre decisivi per il funzionamento della catena del valore delle attività ad alta emissione, come le autorità pubbliche che concedono le licenze e i permessi per i combustibili fossili e le istituzioni finanziarie che forniscono il capitale o la copertura assicurativa necessari ai grandi emettitori per sviluppare o perseguire le proprie attività di impresa. In terzo luogo, la valorizzazione della dimensione strategica del contenzioso discende dalla natura dell'obiettivo perseguito dall'azione. Esso deve infatti mirare, con tutta evidenza, a ottenere impatti sociali più ampi, al di là dell'esito del singolo caso, proiettandosi verso cambiamenti politici e normativi a lungo termine. In tal senso, il contenzioso strategico rientra in una più ampia strategia di *advocacy* di una o più organizzazioni e spesso è integrato da attività extra-giudiziarie, quali campagne di sensibilizzazione mediatica o manifestazioni pubbliche. Si pensi, a tale riguardo, al movimento globale giovanile *Fridays for Future* guidato dall'attivista Greta Thunberg<sup>34</sup>, che ha ampiamente supportato questo sviluppo della giustizia climatica negli ultimi anni.

Secondo una classificazione adottata dalla relazione elaborata in seno al *Grantham Research Institute* in collaborazione con il *Sabin Center for Climate*

---

<sup>34</sup> Movimento internazionale apolitico nato su stimolo dell'attivista svedese G. Thunberg, che dall'agosto 2018 ha avviato una campagna di protesta pacifica, manifestando ogni venerdì dinanzi al Parlamento svedese e iniziando uno sciopero scolastico per chiedere l'adozione immediata di misure atte a ridurre l'emissione di gas a effetto serra. Cfr. [www.fridaysforfuture.org](http://www.fridaysforfuture.org).

*Change Law*, le azioni strategiche in esame rientrano nel gruppo dei c.d. *climate-aligned strategic cases*<sup>35</sup>. Quest'ultimi riguarderebbero tutte le domande che mirano a ottenere un provvedimento giudiziario in linea con gli obiettivi dell'azione per il clima, promuovendo la resilienza agli impatti climatici o riducendo le emissioni di gas serra, incentivando così standard ambientali più elevati. Può risultare talora complesso, tuttavia, determinare se una causa rientri o meno in questa categoria, data la varietà di opinioni sul modo migliore per propiziare l'adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico e la mitigazione di quest'ultimo fenomeno. Sarebbero tali, ad esempio, le azioni promosse contro i governi nazionali al fine di far valere la loro responsabilità climatica; le c.d. cause volte a *integrating climate considerations into decisions*, ossia tese a integrare considerazioni, standard o principi climatici in una determinata decisione o politica settoriale, con il duplice obiettivo di bloccare politiche e progetti specifici dannosi e di integrare le questioni climatiche nella definizione delle stesse politiche; le cause di natura privatistica tese a far valere la responsabilità climatica delle imprese, chiedendo forme di risarcimento del danno (c.d. *Polluter pays cases*); i c.d. *Corporate framework cases* volti a disincentivare le aziende dal continuare a svolgere attività ad alta emissione di gas climalteranti, richiedendo cambiamenti nelle politiche a livello di gruppo, nella governance aziendale e nel processo decisionale<sup>36</sup>.

La suddetta categoria di strategie processuali si contrappone alle c.d. azioni *non climate-aligned*, ossia alle domande giudiziarie volte a ottenere un provvedimento che abbia per effetto quello di impedire o ritardare l'azione per il clima. Anche in questo contesto può essere complesso identificare con certezza la natura non climaticamente allineata di tali cause, poiché talune potrebbero non contestare l'azione climatica in sé, quanto piuttosto il modo in cui essa viene svolta. Tra le tipologie di cause non allineate al clima rientrano, in particolare, i c.d. "*ESG backlash cases*", che contestano l'incorporazione

---

<sup>35</sup> Cfr. per questa distinzione: J. Setzer, C. Higham, *Global trends in climate change litigation: 2024 snapshot*, cit.

<sup>36</sup> A tali azioni se ne aggiungerebbero altre, quali: le c.d. *Failure to adapt cases*, che contestano a un governo o a un'impresa di non aver tenuto conto del rischio climatico; i c.d. *transition risk cases*, che riguardano la (cattiva) gestione del rischio di transizione da parte di amministratori, funzionari e altri soggetti incaricati di garantire il successo di un'impresa; le azioni di *climate-washing*; azioni che mettono in discussione narrazioni governative o aziendali imprecise riguardo ai contributi alla transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Infine, i c.d. *turning off the taps cases*, ossia azioni che contestano il flusso di finanziamenti in favore di progetti e attività non allineati con l'azione per il clima.

del rischio climatico nel processo decisionale/finanziario delle imprese. In generale, tali azioni sollevano dubbi sull'efficacia, la trasparenza e i potenziali rischi dell'applicazione dei c.d. principi ESG (*Environmental, Social and Governance*) nella gestione delle attività di impresa. Altre tipologie di azioni non allineate al clima concernono le c.d. *Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) cases*; le cause per la giusta transizione<sup>37</sup>, che contestano gli impatti distributivi delle politiche climatiche o i processi con cui queste ultime sono state sviluppate; nonché infine i c.d. *Green v. green cases*, che mirano a favorire potenziali compromessi tra clima e biodiversità o altri obiettivi ambientali.

La crescita esponenziale di controversie sul clima a livello globale ha alimentato un fervente dibattito circa la legittimità dell'intervento giudiziario in questo settore e l'effettivo ruolo che i giudici possono svolgere nella protezione del clima, per le criticità che un rimedio di tal genere può determinare sul piano dell'osservanza del principio della separazione dei poteri, su cui si fondano le democrazie costituzionali<sup>38</sup>; ciò che potrebbe aversi in particolare nelle ipotesi in cui è richiesto al giudice di rendere una decisione che nei suoi contenuti sconfini in un'indebita invasione della competenza

---

<sup>37</sup> Con il termine “giusta transizione” ci si riferisce a una transizione verso un'economia verde che sia equa e inclusiva, che crei opportunità di lavoro dignitose e che sostenga i diritti umani delle comunità interessate, in particolare quelli delle popolazioni indigene e delle comunità colpite dalla povertà energetica.

<sup>38</sup> Cfr. M. Payandeh, *The Role of Courts in Climate Protection and the Separation of Powers*, in W. Kalh, M.P. Weller (eds), *Climate Change Litigation – A Handbook.*, C.H. Beck Verlag, München, 2021, p. 62 ss.; M. Morvillo, *Climate Change Litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Forum Quad. cost.*, 28 maggio 2019; L. Burgers, *Should Judges make Climate Change Law?*, in *Trans'n'l Environ. Law*, 2020, p. 55 ss. La questione della separazione o dell'equilibrio dei poteri è emersa in molte cause verticali, particolarmente nella causa *Friends of the Irish Environment c. Irlanda*. Il testo della decisione è reperibile a questo indirizzo: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190919\\_2017-No.-793-JR\\_judgment-2.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190919_2017-No.-793-JR_judgment-2.pdf). In essa, al par. 92, si afferma: “a consequence of the separation of powers doctrine is that the court should avoid interfering with the exercise of discretion by the legislature or executive when its aim is the pursuit of policy. Courts are and should be reluctant to review decisions involving utilitarian calculations of social, economic and political preference, the latter being identifiable by the fact that they are not capable of being impugned by objective criteria that a court could apply”. Una critica simile è stata espressa dalla Royal Dutch Shell nel caso *Milieudefensie c. Royal Shell* (si rinvia in proposito al par. 6.1) sottolineando che le sfide sociali complesse connesse alla transizione energetica globale e al clima non dovrebbero essere affrontate dai giudici. Si veda più di recente anche la sentenza del Tribunale civile di Roma del 26 febbraio 2024 nel quadro del c.d. Il Giudizio universale (v. par. 4.1 in questo capitolo).

regolatoria attribuita agli organi politici di uno Stato – sia quello legislativo che governativo – cui competono, a livello statale, tutte le decisioni da assumere nell’ambito della politica climatica. In tal senso le autorità giudiziarie cui venga demandato un ruolo nella lotta al cambiamento climatico sono chiamate a esercitare il loro potere decisionale con cautela in modo da garantire il difficile equilibrio tra la sfera giudiziaria e quella politica.

Sotto un diverso profilo si pone anche la questione della capacità delle autorità giudiziarie di affrontare le complessità del cambiamento climatico a fronte delle complesse valutazioni tecniche, scientifiche e politiche che il fenomeno richiede. Un tale giudizio, infatti, è chiamato a sviluppare complesse considerazioni nell’intricato intreccio di fattori umani e naturali che concorrono, come visto, nella definizione delle cause del riscaldamento globale di natura antropica. A tale difficoltà si aggiungono le incertezze scientifiche legate alla rilevazione del fenomeno, la pluralità degli attori coinvolti nonché l’esigenza, affatto irrilevante, di dover bilanciare le istanze ambientali tese alla protezione del clima terrestre, con quelle confliggenti di natura economica poste alla base delle attività umane contestate.

#### 4. La natura multiforme e multilivello della *climate change litigation* e la questione definitoria

*“When observing global developments in climate change litigation, a comparison that may come to mind is with a musical ‘experiment’ of an orchestra without a conductor, in which individual musicians each play their part, using their own instruments and introducing variations to a common theme. Both for the audience, and for the musicians themselves, the sounds may at times be exhilarating, at times disconcerting, but with more and consistent practice the performance should become more harmonious and effective”*<sup>39</sup>.

La *climate change litigation* costituisce in effetti un fenomeno estremamente vario e complesso, all’apparenza caotico e disarmonico<sup>40</sup>. L’eterogeneità delle azioni si manifesta infatti sia sul piano soggettivo delle parti

---

<sup>39</sup> I. Alogna, C. Bakker, J.P. Gauci, *Climate Change Litigation: Global Perspectives – An Introduction*, in I. Alogna, C. Bakker and J.P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston, 2021, p. 1.

<sup>40</sup> Per una mappatura dettagliata e aggiornata del fenomeno si rinvia alla banca dati della *Columbia Climate School* e del *Sabin Center for Climate Change Law*: <https://climate.casechart.com>.

coinvolte, per la diversa tipologia dei soggetti convenuti (enti statali o imprese private) e dei soggetti attori (singoli individui, associazioni collettive, soggetti pubblici ...); sia sul piano oggettivo del contenuto e delle finalità della domanda (*petitum*) e delle norme invocate a fondamento giuridico della stessa, le quali possono derivare sia dal diritto interno (quali, quelle di natura civilistica poste a fondamento della responsabilità da fatto illecito o sui doveri di *duty of care* o quelle di natura amministrativistica, volte, ad esempio, ad autorizzare le imprese a emettere livelli massimi prestabiliti di gas climalteranti), sia dal diritto internazionale climatico (derivanti, in particolare, dal Trattato di Parigi) o dal diritto internazionale pattizio posto a protezione dei diritti fondamentali della persona. Assai spesso accade che nei giudizi climatici norme derivanti da fonti giuridiche diverse siano invocate congiuntamente dinanzi a un foro domestico, al fine di meglio supportare la domanda. Diversi poi sono i livelli di interlocuzione giudiziaria (o para-giudiziaria) che possono essere attivati in questo contesto, potendo essere adite autorità nazionali, regionali e internazionali; ciò che dà luogo a un quadro giudiziario complesso, articolato su più livelli di protezione (tutela climatica multilivello).

Alla luce della natura caleidoscopica del contenzioso climatico, non sorprende allora che la nozione giuridica di *climate litigation* risulti controversa. In generale, tale espressione è essenzialmente idonea a riferirsi a qualsiasi azione giudiziaria (o para-giudiziaria, ad esempio, arbitrale) che sollevi una questione giuridica relativa al cambiamento climatico, e in cui l'attore faccia valere la responsabilità di attori pubblici (gli Stati nazionali o altri organismi pubblici) o privati (imprese private di grandi dimensioni: c.d. multinazionali) sul piano del surriscaldamento globale nonché le relative conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana.

Rispetto alla questione definitoria del fenomeno, in letteratura emergono due diverse impostazioni: un'interpretazione in senso stretto e una in senso ampio. Secondo la prima, il contenzioso sul cambiamento climatico comprenderebbe solo le controversie che sollevano direttamente ed espressamente una questione legata al cambiamento climatico o alla politica in materia, oppure solo le cause in cui il cambiamento climatico o le emissioni di gas serra costituiscono un argomento esplicito del caso, anche se non necessariamente l'unico<sup>41</sup>. In tale accezione le domande sarebbero

---

<sup>41</sup> Cfr. in tal senso: D. Markell, J.B. Ruhl, *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual?*, in *Florida Law Rev.*, 2012, p. 15 ss.; M.B. Gerrard, *Climate Change Litigation in the United States: High Volume of Cases, Mostly*

tese a lamentare la violazione di obblighi sia sostanziali che di *due diligence* attinenti a misure connesse all'adattamento e alla mitigazione del *climate change*. Non risulterebbero così inclusi i contenziosi che possono essere collegati al cambiamento climatico ma che non trattano esplicitamente del tema, come, ad esempio, un'azione volta a far dichiarare l'interruzione delle attività di una centrale a carbone per motivi non legati al clima. Secondo la seconda impostazione, di carattere estensivo, sarebbero invece riconducibili al fenomeno in parola non solo le cause che fanno esplicito riferimento al cambiamento climatico, ma anche quelle in cui il *climate change* non costituisce l'oggetto principale della domanda, ma piuttosto un fattore aggiuntivo e periferico nel ragionamento giuridico posto alla base della controversia<sup>42</sup>. L'approccio estensivo consentirebbe così di inglobare nella categoria della *climate litigation* la maggior parte delle controversie promosse nel contesto del *Global South* nelle quali solitamente è frequente che la questione del cambiamento climatico abbia un ruolo secondario o marginale.

Ai fini di questa ricerca, per la delimitazione del contenzioso oggetto di indagine, viene adottato l'approccio restrittivo: come si vedrà più avanti<sup>43</sup>, infatti, questo libro intende esaminare, sul piano strettamente internazionale-privatistico dell'Unione Europea, le implicazioni giuridiche connesse a un ristretto filone giurisprudenziale, che allo stato risulta ancora poco sviluppato in Europa, ma che appare in espansione a livello globale e nel quale la questione del *climate change* riveste un ruolo centrale, caratterizzante la domanda.

La crescente esplosione delle cause sul clima degli ultimi anni, unita alla loro complessità, rende la loro classificazione, così come la loro mappatura, un'operazione complessa.

Diversi sono i modelli di contenzioso emersi nella prassi interna e internazionale in materia, dei quali non è possibile in questa sede dare conto nel dettaglio. Tuttavia, in via generale, se ci limitiamo al contenzioso climatico in senso stretto poc'anzi evocato, i modelli fondamentali di controversia giudiziaria possono essere facilmente classificati in base alla tipologia delle parti coinvolte.

---

*About Statutes*, in I. Alogna, C. Bakker, J-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 33 ss.

<sup>42</sup> Cfr. in tal senso: L. Peel, J. Lin, *Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South*, in *Am. J. Int. Law*, 2019, p. 679 ss., spec. p. 691; K. Bouwer, *The Unsexy Future of Climate Change Litigation*, in *J. Environ. Law*, 2018, p. 483 ss.; B. Ohdedar, *Climate Change Litigation in India and Pakistan: Analyzing Opportunities and Challenges*, in I. Alogna, C. Bakker, J-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 103 ss.

<sup>43</sup> Si veda più avanti il par. 6.

A tale riguardo potrebbero innanzitutto aversi controversie interstatuali (*inter-State litigation*): pur non registrandosi allo stato ancora casi in tal senso, sviluppi di tal genere potrebbero verosimilmente manifestarsi in futuro, alla luce soprattutto delle determinazioni che la Corte internazionale di giustizia intenderà formulare nel quadro del parere consultivo che, come visto, la stessa è stata chiamata a esprimere con riguardo alle obbligazioni degli Stati in tema di cambiamento climatico<sup>44</sup>. Tali controversie potrebbero essere astrattamente promosse davanti a diverse sedi giudiziarie, quali la Corte internazionale di giustizia, il Tribunale internazionale del diritto del mare o l'Organizzazione mondiale per il commercio, al fine di lamentare la violazione da parte degli Stati contraenti degli impegni stabiliti negli strumenti internazionali pertinenti<sup>45</sup>.

Un'ulteriore area di controversie internazionali di stampo climatico concerne l'arbitrato internazionale in materia di commercio tra Stati<sup>46</sup>, ossia i procedimenti promossi dinanzi all'organo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), c.d. *WTO Dispute settlement body*<sup>47</sup>. In tale contesto può infatti accadere che uno Stato membro dell'OMC contesti una misura commerciale adottata da un altro Paese membro allo scopo di salvaguardare il clima: ciò che può aversi rispetto a misure di sostegno alle energie rinnovabili (ad esempio, pannelli solari e turbine eoliche); o che un Paese membro dell'organizzazione contesti una misura che ostacola la transizione energetica pulita, ad esempio, i sussidi elargiti in favore dei combustibili fossili. Con riguardo alla prima prospettiva di contenzioso, può essere menzionata una procedura avviata dal Giappone contro il Canada sulla questione se il programma tariffario *feed-in* – c.d. *feed-in tariff* (FIT)<sup>48</sup> – del Canada per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili

---

<sup>44</sup> Si rinvia in proposito *supra* al capitolo introduttivo, par. 4.2.

<sup>45</sup> Cfr. A. Savaresi, *Inter-State Climate Change Litigation: Neither a Chimera nor a Panacea*, in I. Alogna, C. Bakker, P. Gauci (a cura di), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 366 ss.

<sup>46</sup> S. Grosbon, *Le droit du commerce international au défi des changements climatiques: lever les totems et le tabous*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 225 ss.

<sup>47</sup> H. van Asselt, *Trade and Climate Disputes before the WTO: Blocking or Driving Climate Action?*, in I. Alogna, C. Bakker and J-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 433 ss.

<sup>48</sup> Il c.d. *feed-in tariff* è un meccanismo di incentivo all'uso delle energie rinnovabili basato sul prezzo, grazie al quale viene riconosciuta una "tariffa omnicomprensiva" al produttore. Il

rappresenti una violazione delle disposizioni sul trattamento nazionale stabilite dagli accordi internazionali sul commercio, a causa dei suoi requisiti di contenuto locale e se esso rappresenti un sussidio proibito<sup>49</sup>. Nel secondo gruppo di controversie sopra menzionate, vengono, invece, in rilievo i procedimenti aventi ad oggetto le misure di sostegno all'industria dei biocarburanti, con il coinvolgimento ricorrente dell'Unione Europea per effetto della Direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE)<sup>50</sup>, con la quale l'Unione ha incoraggiato la diffusione dei biocarburanti nei trasporti. In tale contesto possono essere menzionati due procedimenti pendenti dinanzi all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, rispettivamente tra Indonesia e Unione Europea e tra Malesia, Unione Europea, Francia e Lituania sulla questione se le misure unionali sulle energie rinnovabili rispetto ai biocarburanti siano discriminatorie nei confronti dei biocarburanti basati su olio di palma<sup>51</sup>.

Il contenzioso climatico può inoltre esprimersi in azioni promosse da privati contro Stati o organi pubblici (contenzioso verticale) o in controversie tra privati (contenzioso orizzontale). Dei due filoni giurisprudenziali e delle loro specificità si tratterà ampiamente nei prossimi paragrafi. In questa sede pare opportuno tuttavia menzionare, per la loro importanza, taluni profili di contenzioso, tra loro eterogenei, rilevanti in questo settore.

Una particolare tendenza delle controversie internazionali sul clima attiene alle cause riguardanti il diritto degli investimenti, ossia i processi di

---

pagamento di quest'ultima è garantito per un periodo di tempo legato alla vita economica del relativo progetto rinnovabile.

<sup>49</sup> In violazione dell'art. iii:4 del GATT, l'art. 2, par. 1, dell'Accordo sulle misure di investimento legate al commercio (Accordo TRIM) sui requisiti di contenuto locale, nonché gli articoli 3.1(b) e 3.2 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM) e sulle sovvenzioni vietate. Cfr. DS-412: *Japan v. Canada – Certain Measures Affecting the Renewable Energy Generation Sector*: <https://climatecasechart.com/non-us-case/ds-412-canada-certain-measures-affecting-the-renewable-energy-generation-sector/>.

<sup>50</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, *G.U.U.E*, L 140/16 del 5 giugno 2009.

<sup>51</sup> DS-593: *Indonesia v. European Union – Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*: <https://climatecasechart.com/non-us-case/ds-593-european-union-certain-measures-concerning-palm-oil-and-oil-palm-crop-based-biofuels/>. DS-600: *Malesia v. European Union and Certain Member States – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels*: <https://climatecasechart.com/non-us-case/ds-600-european-union-and-certain-member-states-certain-measures-concerning-palm-oil-and-oil-palm-crop-based-biofuels/>.

risoluzione delle controversie tra investitore e Stato<sup>52</sup>. In questo scenario le imprese hanno promosso azioni contro gli Stati facendo ricorso all'ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes*), basandosi sui trattati di investimento, ad esempio, per opporsi a riforme dei sussidi alle energie rinnovabili. Allo stato il *Climate Change Litigation Database* registra 16 cause di tipo climatico pendenti o già decise presso l'ICSID<sup>53</sup>. Com'è noto, i procedimenti relativi al diritto degli investimenti offrono agli investitori stranieri l'opportunità di chiedere un risarcimento nelle situazioni in cui un Paese pregiudica ingiustamente i loro investimenti attraverso procedimenti di natura arbitrale, spesso condotti in condizioni di riservatezza<sup>54</sup>.

Nel quadro delle ipotesi in cui un investitore promuova un arbitrato contro uno Stato, oltre alle domande dirette, potrebbero aversi anche domande riconvenzionali sollevate dallo Stato per profili riconducibili al tema del cambiamento climatico, sulla scia di quelle emerse finora nel contesto più generale dei danni ambientali<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Per una mappatura completa della prassi esistente in materia di contenzioso climatico in tema di investimenti si veda questa pagina del Database della Columbia University: <https://climatecasechart.com/non-us-case-category/investor-state-dispute-settlement/>. Sul tema si rinvia a C. de Stefano, *Giving "Teeth" to Climate Change Related Obligations through International Investment Law*, J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 251 ss.; C. de Stefano, *The Scrutiny of States' Climate Change Action under WTO Law and International Investment Agreements*, cit., p. 153 ss.; T. Rodriguez, *Investment Treaty Law and Climate Change* Rodriguez, Springer, Cham, 2023; A. Rajput, A. *Climate Justice and The Greening of Investment Arbitration*, in NYIL, 2023, vol 52., p. 61 ss; K. Tienhaara, *Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement*, in *Transnat'l Environ. Law*, 2018, p. 229 ss.

<sup>53</sup> Cfr. <https://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/international-centre-for-settlement-of-investment-disputes/>.

<sup>54</sup> Uno degli accordi di investimento più controversi dal punto di vista del cambiamento climatico è rappresentato dal Trattato sulla Carta dell'Energia, il quale fornisce un quadro multilaterale per la cooperazione transfrontaliera nel settore energetico, principalmente nel quadro dei combustibili fossili. Il Trattato sulla Carta dell'Energia conta attualmente cinquantatré Stati contraenti. Cfr. E. Hinrichsen, *Reconciling International Climate Law and the Energy Charter Treaty through the Use of Integrative Interpretation in Arbitration*, in *Laws*, 2024, p. 24 ss. Di recente, l'Unione Europea e l'Euratom hanno notificato il proprio recesso dall'accordo, giudicandolo incompatibile con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, quali definiti nel quadro del c.d. Green Deal europeo e, più in generale, dell'Accordo di Parigi.

<sup>55</sup> Cfr. sul punto P. Bertoli, *Right of nature and investment protection*, in *Dir. comm. int.*, 2022, p. 839 ss.

In futuro una diversa prospettiva di contenzioso climatico potrebbe sorgere per effetto della prospettata e contestata introduzione del c.d. crimine internazionale di ecocidio<sup>56</sup>, nel quadro della competenza materiale della Corte penale internazionale. La previsione di una siffatta fattispecie criminosa potrebbe infatti assurgere a ulteriore strumento per prevenire e contrastare, in via indiretta, la distruzione antropogenica degli ecosistemi attraverso lo strumento del diritto internazionale penale. A fronte della perdurante lacuna nel quadro normativo internazionale esistente sul punto, da tempo si discute sulla necessità di includere un crimine autonomo di ecocidio nello Statuto della Corte Penale Internazionale. L'accordo, infatti, com'è noto, restringe la competenza materiale dell'organo internazionale ai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e aggressione<sup>57</sup>. A ciò si collega la recente proposta di offrire una definizione giuridica di ecocidio elaborata nel 2021 dall'Independent Expert Panel presieduto da Philip Sands e Dior Fall Sow<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> L'espressione ecocidio (dal greco *oikos*, casa, e dal verbo latino *caedere*, distruggere) fu coniata dal biologo Arthur Galston in occasione della Conferenza Congressuale sulla guerra e sulla responsabilità nazionale del 1970 in riferimento alle devastazioni causate dall'agente orange sul territorio vietnamita e cambogiano. Nella vasta letteratura sul tema dell'ecocidio ci limitiamo a rinviare a: E. Fronza, *Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio*, in *Legisl. Pen.*, 2021, p. 1 ss.; L. Georgieva Minkova, *Ecocide, Sustainable Development and Critical Environ. Law Insights*, in *J. Int. Crim. Justice*, 2024, p. 81 ss.; D. Robinson, *Ecocide Puzzles and Possibilities*, in *J. Int. Crim. Justice*, 2022, p. 313 ss.; M. Gillett, *Ecocide, Environmental Harm and Framework Integration at the International Criminal Court*, in *IJHR*, 2024, p. 1 ss.; N. Milaninia, J. Aparac, *Climate Change Litigation before the International Criminal Court: Prospects in Theory and Practice*, in I. Alogna, C. Bakker, J-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 481 ss.

<sup>57</sup> Come è noto, lo Statuto di Roma limita la competenza della Corte Penale Internazionale (CPI) ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e a quelli di aggressione. Ad oggi, l'unica ipotesi di rovina ecologica contemplata da tale fonte è quella prevista dall'art. 8(2)(b)(iv), ove si afferma che costituisce crimine di guerra "lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza [...] danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale".

<sup>58</sup> Il gruppo di esperti è stato creato nel novembre 2020 dalla Stop Ecocide Foundation con la missione di redigere una definizione di ecocidio, cfr. <https://www.stopecocide.earth/press-releases-summary/top-international-lawyers-to-draft-definition-of-ecocide>. Nel giugno del 2021 la Stop Ecocide Foundation ha proposto un progetto di emendamento allo Statuto di Roma che includa l'ecocidio redatto dal Panel indipendente di esperti. Il Gruppo di esperti ha proposto la seguente definizione tramite l'introduzione nello Statuto di Roma

Anche nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea si sono registrati alcuni casi riconducibili al contenzioso climatico, sui quali è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di giustizia dell'Unione Europea su iniziativa di privati<sup>59</sup>. Tali procedimenti sono stati promossi nel quadro della competenza sulla legittimità degli atti normativi dell'Unione Europea. Essi, tuttavia, si sono scontrati con gli stretti vincoli giuridici posti dal diritto dell'Unione in tema di legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche in questo contesto. Com'è noto, infatti, la possibilità di avviare un ricorso per lamentare l'illegittimità di un atto adottato dalle istituzioni europee che si pretenda viziato in base al diritto dell'Unione e chiederne il suo conseguente annullamento da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea è assai limitata per i c.d. ricorrenti non privilegiati, ossia per le persone fisiche e giuridiche, cui sono riconducibili le ONG ambientaliste interessate all'azione in ambito climatico. Negli ultimi anni infatti tali associazioni, facendo leva anche sul diritto a un ricorso effettivo stabilito dall'art. 47 della Carta dei diritti

---

di un nuovo art. 8ter: "For the purpose of this Statute, "ecocide" means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts". Il testo unitamente al commentario relativo alla prospettata disposizione è reperibile a questo indirizzo: <https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf>. Sul tema si rinvia a M. La Manna, *L'eterno ritorno del crimine di ecicidio: la proposta del Panel di esperti designato dalla Stop Ecocide Foundation*, in M. Frulli (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, cit., p. 471 ss.; S. Zink, *Ecocide as a New Core Crime in the Rome Statute? An Ultima Ratio Lens on Legal Policy in International Criminal Law*, in *Int. Crim. Law Rev.*, 2024, p. 128 ss.; K. Ambos, *Protecting the Environment through Criminal Law?*, in *EJIL:Talk!*, 29 giugno 2021, disponibile online su: [www.ejiltalk.org/protecting-the-environment-through-international-criminal-law/](http://www.ejiltalk.org/protecting-the-environment-through-international-criminal-law/); A. Greene, *Mens Rea and the Proposed Legal Definition of Ecocide*, in *Völkerrechtsblog*, 7 luglio 2021, disponibile online su <https://voelkerrechtsblog.org/mens-rea-and-the-proposed-legal-definition-of-ecocide/>; K. Heller, *Skeptical Thoughts on the Crime of Ecocide – That Isn't*, in *Opinio Juris*, 23 giugno 2021: <http://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/>; M. Karnavas, *Ecocide: Environ. Crime of Crimes or Ill-Conceived Concept?*, in *Opinio Juris*, 29 luglio 2021: <http://opiniojuris.org/2021/07/29/ecocide-Environ.-crime-of-crimes-or-ill-conceived-concept/>; M. Faina, *The protection of the environment under the ICC Rome Statute: does the wheel really need to be reinvented?*, in S. Zirulia, L. Sandrini, C. Pitea (eds), *What future for Environmental and Climate Litigation? Exploring the Added Aalue of a Multidisciplinary Approach from International, Private and Criminal Law Perspectives*, Milano University Press, Milano, 2024, p. 163 ss.

<sup>59</sup>In proposito si rinvia a L. Schiano di Pepe, *Il contenzioso climatico davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2025, p. 75 ss.

fondamentali dell'Unione Europea, si sono fatte carico di rappresentare non solo gli interessi individuali dei singoli ma anche gli interessi collettivi e diffusi del gruppo di riferimento, con riguardo anche alle generazioni future. In qualità di ricorrenti non privilegiati ma portatori di un interesse pubblico<sup>60</sup>, i rigorosi requisiti di legittimazione ad agire sanciti dall'art. 263, par. 4, del TFUE<sup>61</sup> – ossia che l'atto impugnato riguardi la persona ricorrente “direttamente” e “individualmente”, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza *Plaumann* con riguardo al secondo parametro –<sup>62</sup> si sono frapposti come un impedimento processuale insormontabile per i privati che intendono contestare gli atti legislativi dell'UE su questioni legate al clima<sup>63</sup>.

Sia nel caso *Carvalho* (noto anche come *The People's Climate case*)<sup>64</sup>, sia

---

<sup>60</sup>D. Boni, *Il ricorso di annullamento delle persone fisiche e giuridiche*, in B. Nascimbene, L. Daniele (a cura di), *Il ricorso di annullamento nel Trattato istitutivo della Comunità europea*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 106 ss.; T. Tridimas, S. Poli, *Locus Standi of Individuals under Article 230(4): The Return of Euridice?*, in A. Arnulf, P. Eeckhout, T. Tridimas (eds), *Continuity and Change in EU Law: Essays in Honour of Sir Francis Jacobs*, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 89 ss.

<sup>61</sup>Art. 263, par. 4, TFUE: “Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione”.

<sup>62</sup>Corte di giustizia, sentenza 15 luglio 1963, causa C-25/62 *Plaumann*, ECLI:EU:C:1963:17. Sull'applicazione del principio *Plaumann* in materia ambientale si rinvia a: M. Pagano, *Overcoming Plaumann in EU Environmental Litigation. An Analysis of ENGOS Legal Arguments in Actions for Annulment*, in *Diritto e Processo*, 2019, p. 311 ss.; F. Francioni, M. Gestri, N. Ronzitti, T. Scovazzi (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2008; E. Fasoli, *Legal Standing of NGOs in Environmental Disputes in Europe*, in N. Boschiero, C. Pitea, T. Scovazzi, C. Ragni (eds), *International Courts and the Development of International Law*, Springer, The Hague, 2013, p. 337 ss.; G. Contaldi, *L'accesso alla tutela in materia ambientale nel diritto dell'Unione europea*, in *Liber Amicorum Sergio Marchisio. Il diritto della comunità internazionale tra caratteristiche strutturali e tendenze innovative*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, p. 727 ss.; A.M. Romito, *La completezza dei rimedi giurisdizionali nell'ordinamento dell'UE ed il contenzioso sul cambiamento climatico*, in *Quaderni Aisdue*, 2014, fascicolo speciale Atti del V Convegno annuale AISDUE, p. 1 ss.

<sup>63</sup>Sull'evoluzione avvenuta in relazione all'accesso alla giustizia ambientale a livello UE da parte delle ONG, sia in qualità di soggetti terzi intervenienti che di ricorrenti si rinvia a S. Villani, *L'accesso alla giustizia ambientale da parte delle ong nel quadro giuridico dell'Unione europea alla luce della prassi recente*, in *Eurojus*, 2023, p. 149 ss.

<sup>64</sup>Cfr. Corte giust., ordinanza 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, *Carvalho*, ECLI:EU:C:2021:252 ove la Corte di giustizia, confermando l'ordinanza del Tribunale dell'8 maggio

nel caso *Sabo* (noto anche come *EU Biomass case*)<sup>65</sup>, la Corte di giustizia ha infatti dichiarato irricevibili i ricorsi, per ragioni procedurali, riscontrando il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e confermando così le precedenti pronunce, rese in primo grado, dal Tribunale.

In entrambi i casi, dopo aver constatato che gli atti oggetto del ricorso non potevano rientrare nella nozione di atto regolamentare “che non importa alcuna misura di esecuzione”, ai sensi dell’art. 263, par. 4, TFUE, in forza del quale, com’è noto, ai fini della legittimazione attiva, è richiesto solo che l’atto impugnato riguardi tali persone direttamente e non anche individualmente, il Tribunale prima e la Corte di giustizia dopo hanno rilevato la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. Questi ultimi, infatti, non avevano dimostrato che gli atti normativi europei impugnati li riguardassero anche “individualmente” come richiesto dalla formula *Plaumann*, secondo la quale, com’è noto, “il soggetto che non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari

---

2019 (causa T-330/18, *Carvalho*, ECLI:EU:T:2019:324), ha dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso per annullamento presentato da Armando Carvalho e altri trentacinque soggetti privati provenienti da vari Stati e un’associazione di diritto svedese, operanti nel settore dell’agricoltura e del turismo. Si rinvia in proposito a M. Montini, *La giustizia climatica nell’Unione europea: il caso Carvalho e le prospettive future*, in *OIDU*, 2023, p. 654 ss.; G. Agrati, *I limiti della formula Plaumann in tema di diritto ambientale: brevi note alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-565/19 P, Carvalho e a. c. Parlamento e Consiglio*, in *Eurojus*, 2021, reperibile su <https://rivista.eurojus.it/>; F. Vona, *La Corte di giustizia conferma l’irricevibilità del ricorso nel c.d. “People’s Climate Case”. La formula ‘Plaumann’ quale persistente ostacolo all’accesso alla giustizia in materia climatica*, in *OIDU*, 2021, p. 484 ss.; I. Hadjiyianni, *Judicial Protection and the Environment in the EU Legal Order: Missing Pieces for a Complete Puzzle of Legal Remedies*, in *C.M.L. Review*, 2021, p. 777 ss., F. Gallarati, *Caso Carvalho: la Corte di giustizia rimanda l’appuntamento con la giustizia climatica*, in *DPCE online*, 2021, p. 2603 ss.

<sup>65</sup> Corte giust., ordinanza 14 gennaio 2021, causa C-297/20 P, *Sabo*, ECLI:EU:C:2021:24 che ha confermato l’ordinanza del Tribunale (6 maggio 2020, causa T-141/19, *Sabo*, ECLI:EU:T:2020:179). In tale controversia un gruppo di individui e organizzazioni non governative (ONG) provenienti da Estonia, Irlanda, Francia, Romania, Slovacchia e Stati Uniti, avevano contestato l’inclusione della biomassa forestale come fonte di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, chiedendone il parziale annullamento. In particolare, i ricorrenti avevano lamentato che il disboscamento e gli effetti delle emissioni derivanti dalla biomassa della foresta di carbonio violassero l’art. 191 TFEU, nonché taluni diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari”.

La Corte, nel ribadire tale giurisprudenza consolidata, non ha ravvisato motivi per giustificare una deviazione dall’interpretazione del criterio sopra indicato alla luce delle peculiarità del *climate change*: “the fact that the effects of climate change may be different for one person than they are for another and that they depend on the personal circumstances specific to each person does not mean that the acts at issue distinguish each of the appellants individually. In other words, the fact that the appellants, owing to the alleged circumstances, are affected differently by climate change is not in itself sufficient to establish the standing of those appellants to bring an action for annulment of a measure of general application such as the acts at issue”<sup>66</sup>. In termini più generali, la Corte ha poi confermato la posizione adottata nella propria giurisprudenza secondo la quale “the protection conferred by Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union does not require that an individual should have an unconditional entitlement to bring an action for annulment of an EU legislative act directly before the Courts of the European Union”<sup>67</sup>. Secondo la Corte di giustizia, un asserito pregiudizio all’osservanza dei diritti fondamentali dei ricorrenti non può in ogni caso condurre alla disapplicazione delle norme sulla ricevibilità dei ricorsi per annullamento stabilite all’art. 263, par. 4, TFUE<sup>68</sup>.

#### 4.1. Le azioni verticali: la c.d. *public climate change litigation*

La principale classificazione operante nel quadro del contenzioso climatico in senso stretto può essere rinvenuta, come visto, nella dicotomia tra le azioni promosse dai privati nei confronti di soggetti pubblici (*public climate change litigation* o *c.d. suits against governments*), da un lato, e le azioni promosse dai privati nei confronti di altri soggetti privati, ossia imprese (*private climate change litigation* o *suits against companies*), dall’altro.

Nel corso dell’ultimo decennio il mutamento antropogenico delle condizioni climatiche del pianeta ha dato luogo a una linea di contenzioso

---

<sup>66</sup> Corte giust., *Carvalho*, cit., punto 40. Il testo dell’ordinanza della Corte è disponibile solo in lingua inglese e francese.

<sup>67</sup> Corte giust., *Carvalho*, cit., punto 77; Corte giust., *Sabo*, cit., punto 16. Anche il testo dell’ordinanza nel caso *Sabo* è disponibile solo in lingua inglese e francese.

<sup>68</sup> Corte giust., *Sabo*, cit., punto 29.

strategico, a livello tanto internazionale che nazionale, ormai tendenzialmente solida e definita, tesa, in una logica verticale, a indurre giurisdizionalmente gli Stati ad adottare misure di mitigazione più efficaci, in conformità con gli obblighi assunti dagli stessi sul piano internazionale in tema sia di cambiamento climatico sia di protezione dei diritti umani. Il fenomeno assume i contorni di una “*bottom-up*” strategy, che si abbina in via complementare alle iniziative “*top-down*” dei legislatori nazionali e internazionali tese al contenimento e alla riduzione delle emissioni climalteranti<sup>69</sup>.

In tale direzione vengono, in primo luogo, in rilievo le azioni avviate da privati (associazioni di privati e/o singoli individui) contro enti statali dinanzi a giudici nazionali (civili o amministrativi), al fine di invocare la relativa responsabilità internazionale per la pretesa violazione degli obblighi stabiliti dal diritto internazionale climatico<sup>70</sup>, in particolare del Trattato di Parigi, come, ad esempio, l’obbligo di mantenimento della temperatura terrestre globale al di sotto dell’aumento dei 2°C sopra i livelli preindustriali<sup>71</sup>. Si tratta generalmente di domande dirette a chiedere ai governi nazionali di porre in essere azioni concrete per la conservazione della stratosfera, per la riduzione della quantità di anidride carbonica e delle emissioni climalteranti e, in definitiva, per il contenimento dell’aumento della temperatura terrestre entro un livello considerato scientificamente accettabile. Tale contenzioso fa leva sull’inefficacia delle azioni realizzate a livello statale o sulle perduranti omissioni degli Stati nelle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia del clima stabiliti dal diritto internazionale.

Come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, tali azioni possono configurarsi anche come iniziative tese a contestare le ricadute in tema di protezione dei diritti umani delle inadeguate condotte statali rispetto alla crisi climatica. A tale proposito, quando la domanda nei confronti dello Stato è

---

<sup>69</sup> Per queste espressioni v. E. D’Alessandro, *Potential Long-Term Impact of Vertical Climate actions*, in E. D’Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 161 ss.

<sup>70</sup> E. Colombo, *Judging Without Waymarkers? The Engagement of Domestic Courts with International Climate Change Law*, in S. Maljean-Dubois, J. Peel (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 517 ss., la quale evidenzia come i giudici nazionali manchino di indicazioni su come applicare il diritto internazionale a causa dell’eccezionalità del cambiamento climatico (“judging without waymarkers”).

<sup>71</sup> Cfr. art. 2 dell’Accordo di Parigi.

posta dinanzi a un giudice nazionale, la prospettiva della lesione dei diritti fondamentali della persona può assumere innanzitutto i contorni della contestata violazione di norme internazionali di natura convenzionale poste a tutela degli individui. Tuttavia, un tale profilo di responsabilità internazionale degli Stati viene sovente lamentato anche congiuntamente alla lesione di norme nazionali di rango costituzionale, parimenti tese a salvaguardare i diritti fondamentali della persona<sup>72</sup>, e viene non di rado connesso, in chiave interpretativa, alla violazione di ulteriori norme interne, poste a fondamento della responsabilità da fatto illecito o del c.d. *duty of care*<sup>73</sup>.

In secondo luogo, come si vedrà nei prossimi paragrafi, le iniziative climatiche verticali possono essere altresì promosse dinanzi agli organi giurisdizionali internazionali deputati al controllo dei regimi internazionali di protezione dei diritti umani, quale la Corte europea dei diritti umani.

Se consideriamo le azioni climatiche verticali avviate dinanzi ai giudici nazionali, occorre inoltre evidenziare che, per effetto della norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione, tale domanda non può essere indirizzata anche a Stati diversi da quello del foro, che si siano mostrati parimenti incapaci di adottare adeguate misure di mitigazione contro il cambiamento climatico. Le politiche nazionali in ambito climatico, infatti, rientrano nella sfera riservata dei poteri sovrani dello Stato, per la quale, com'è noto, il diritto internazionale impone un'immunità di carattere assoluto.

Nell'ambito della categoria delle azioni climatiche verticali rientrano altresì le azioni promosse da privati contro gli organi statali che contestano le decisioni di concedere licenze, permessi e autorizzazioni per progetti che implicano un elevato livello di emissioni climalteranti, ciò che si verifica in

---

<sup>72</sup> Si rinvia sul tema a G. Pane, *Litigating the Climate between National and International Human Rights Regimes: Judicial Complementarity*, in *Int'l Comm. L. Rev.*, 2024, p. 531 ss.

<sup>73</sup> Si vedano, ad esempio, in proposito i casi *Urgenda c. Paesi Bassi* e *Notre Affaire à Tous e altri c. Francia*, analizzati nel prossimo paragrafo. Entrambe le azioni si basavano sulle disposizioni pertinenti del c.c. del foro (rispettivamente l'art. 162 del c.c. olandese e l'art. 1249 del c.c. francese) e contestavano l'adeguatezza delle azioni dei convenuti nella lotta contro il cambiamento climatico, lamentando che gli Stati convenuti non avessero adempiuto al loro dovere di diligenza nei confronti dei cittadini. A tale riguardo è stato precisato che “[A]lthough [treaty] provisions regarding human rights are primarily directed at the government, this does not alter the fact that they can have an impact on private law relationships by giving substance to open standards, such as the social standard of care”: così sentenza Corte distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell*, par. 7.24.

particolare nel settore energetico. Questi casi includono tipicamente azioni tese a contestare i processi di approvazione di nuovi progetti che impegnano l'uso di elevate quantità di combustibili fossili, come quelli relativi alle miniere di carbone<sup>74</sup> o all'allargamento dei siti aeroportuali<sup>75</sup>.

Come è stato opportunamente osservato, il contenzioso verticale in ambito climatico costituisce un "*Long-Lasting Private Enforcement Mechanism*"<sup>76</sup>, ossia uno strumento privatistico di lungo periodo idoneo a garantire la corretta attuazione delle politiche climatiche. Esso presenta infatti alcuni vantaggi: "vertical climate change litigation has the potential to complement international, European, and potentially national climate change legislation by offering a flexible and timely compensatory recourse in the face of potential governmental inaction and inefficacy. An added benefit of private enforcement lies in its reliance on the judicial system, which is less susceptible to lobbying influences than the political arena"<sup>77</sup>.

Non vi è dubbio, tuttavia, che esso solleva diverse questioni sul piano del diritto processuale applicabile, quale la legittimazione ad agire (*locus standi*) degli attori, con riguardo al trattamento delle azioni collettive e degli interessi, individuali e collettivi, protetti<sup>78</sup>, l'ammissibilità della domanda, la competenza giurisdizionale del foro adito e la questione del

---

<sup>74</sup> Cfr., ad esempio, il caso *Sharma and others v. Minister for the Environment*, disponibile su <https://climatecasechart.com/non-us-case/raj-seppings-v-ley/>. In tale vicenda otto giovani avevano promosso nel 2020 un'azione dinanzi alla Corte federale australiana chiedendo un'ingiunzione per impedire al governo australiano, convenuto in giudizio, di approvare l'ampliamento della miniera di carbone di Whitehaven Vickery, in Australia. Gli attori hanno sostenuto che il governo nazionale avesse un *duty of care* nei confronti delle nuove generazioni, per i danni al clima che lo scavo e la combustione del carbone avrebbero determinato attraverso l'approvazione del progetto di ampliamento della miniera.

<sup>75</sup> Cfr., ad esempio, il caso *Friends of the Earth and Others v. Secretary of State for Transport*, reperibile su <https://climatecasechart.com/non-us-case/plan-b-earth-v-secretary-of-state-for-transport/> ove si chiedeva alle autorità giudiziarie inglesi di verificare se la Airport National Policy Statement ("ANPS"), la politica del governo che forniva un sostegno all'espansione dell'aeroporto di Heathrow, adottata ai sensi del Planning Act 2008, avesse tenuto in adeguata considerazione gli impegni del Regno Unito in materia di cambiamenti climatici stabiliti dall'Accordo di Parigi.

<sup>76</sup> E. D'Alessandro, *Potential Long-Term Impact of Vertical Climate actions*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 166.

<sup>77</sup> E. D'Alessandro, *Potential Long-Term Impact of Vertical Climate actions*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 167.

<sup>78</sup> Cfr. sul punto D. Castagno, *Claimants' Standing in Climate Disputes: Rules of Proceedings and "Political" Decisions*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 171 ss.

finanziamento delle domande attoree<sup>79</sup>. A ciò si aggiungono le difficoltà legate al difficile accertamento del nesso di causalità tra le condotte contestate e il cambiamento climatico, nonché le strettoie processuali connesse alle modalità inerenti all'assunzione della prova, la quale in questi giudizi richiede, come visto, complesse valutazioni tecniche fondate sulla raccolta e sull'analisi di dati scientifici.

Il contenzioso climatico verticale si è sviluppato in Europa a partire dal noto caso *Urgenda*<sup>80</sup>, ove un gruppo ambientalista olandese, la Fondazione Urgenda, e circa novecento cittadini olandesi, nel 2013, hanno convenuto in giudizio il governo dei Paesi Bassi dinanzi al Tribunale distrettuale dell'Aia, contestando la mancata riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli attori, in particolare, hanno lamentato che le emissioni climalteranti prodotte dallo Stato olandese avessero violato l'obbligo di "duty of care" gravante sullo Stato e teso a evitare le conseguenze negative del *climate change*. Tale dovere veniva ricavato dal diritto civile olandese (Libro 6, articolo 162 del c.c. olandese sulla responsabilità da fatto illecito)<sup>81</sup>, nonché dagli articoli

---

<sup>79</sup> Cfr. in proposito: E. Eba, *Third-Party Funding: A Cornucopia for Strategic Climate Change Disputes?*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 187 ss.

<sup>80</sup> *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, reperibile su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/>. Sulla vicenda *Urgenda* la letteratura è assai vasta. Ci limitiamo a rinviare a: A. Nollkaemper, L. Burgers, *A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the Urgenda Case*, in *EJIL:Talk!*, 6 January 2020; M. Montini, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *OIDU*, 2020, p. 506 ss.; C. Bakker, *Climate Change Litigation in the Netherlands: The Urgenda Case and Beyond*, in I. Alogna, C. Bakker, J.-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 199 ss.; C.W. Backes., G.A. van der Veen, *Urgenda: the Final Judgment of the Dutch Supreme Court*, in *J. Eur. Environ. Plan. Law.*, 2020, p. 307 ss.; P. De Vilchez Moragues., *Broadening the Scope: The Urgenda Case, the Oslo Principles and the Role of National Courts in Advancing Environmental Protection Concerning Climate Change*, in *Span. Yearb. Int. Law*, 2016, p. 71 ss.

<sup>81</sup> Il testo in lingua inglese dell'art. 162, libro 6, del c.c. olandese, recita: "Article 6:162 Definition of a 'tortious act'– 1. A person who commits a tortious act (unlawful act) against another person that can be attributed to him, must repair the damage that this other person has suffered as a result thereof. – 2. As a tortious act is regarded a violation of someone else's right (entitlement) and an act or omission in violation of a duty imposed by law or of what according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct, always as far as there was no justification for this behaviour. – 3. A tortious act can be attributed to the tortfeasor [the person committing the tortious act] if it results from his fault or from a cause for which he is accountable by virtue of law or generally accepted principles (common opinion)".

2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti umani<sup>82</sup>.

I giudici olandesi di primo e di secondo grado hanno accolto la domanda attorea<sup>83</sup>, condannando il governo olandese ad adottare le misure opportune per ridurre entro la fine del 2020 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 25% rispetto al 1990. La decisione è stata poi confermata dalla Corte suprema olandese il 21 dicembre 2019<sup>84</sup>, segnando una pietra miliare nello sviluppo del contenzioso climatico a livello mondiale.

Un esito analogo a quello olandese si è avuto qualche anno più tardi in Belgio, nel quadro della controversia *VZW Klimaatzaak c. Belgio*<sup>85</sup> (nota come *Klimaatzaak*). L'azione era stata avviata, dinanzi alle autorità giudiziarie belghe, dall'organizzazione Asbl Klimaatzaak insieme a un gruppo di cittadini, nei confronti dello Stato belga, della Regione Vallonia, della Regione Fiamminga e della Regione Bruxelles-Capitale. Gli attori avevano

---

<sup>82</sup> P. Minnerop, *Integrating the "Duty of Care" under the European Convention on Human Rights and the Science and Law of Climate Change: The Decision of The Hague Court of Appeal in the Urgenda Case*, in *J.E.N.R.L.*, 2019, p. 149 ss.; T. Scovazzi, *L'interpretazione e l'applicazione ambientalista della Convenzione europea dei diritti umani, con particolare riguardo al caso Urgenda*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, p. 619 ss.; F. Passarini, *Ambiente, CEDU e cambiamento climatico, nella decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso Urgenda*, in *Dir. um. dir. int.*, 2020, p. 377 ss.

<sup>83</sup> Cfr. Tribunale distrettuale dell'Aja, sentenza 25 giugno 2015 ([https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150624\\_2015-HAZA-C0900456689\\_decision-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150624_2015-HAZA-C0900456689_decision-1.pdf)) e Corte d'appello de L'Aia, sezione civile, sentenza 9 ottobre 2018: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181009\\_2015-HAZA-C0900456689\\_decision-4.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181009_2015-HAZA-C0900456689_decision-4.pdf).

<sup>84</sup> Hoge Raad, sentenza 20 dicembre 2019, causa 19/00135, *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands* consultabile in inglese al sito: <https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgenda-v-Netherlands-20-12-2019.pdf>. In proposito si vedano: B. Mayer, *The Contribution of Urgenda to the Mitigation of Climate Change*, in *J. Environ. Law*, 2023, p. 167 ss.; M. Meguro, *State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, in *Am. J. Int. Law*, 2020, p. 729 ss.; J. Spier, *'The "Strongest" Climate Ruling Yet': The Dutch Supreme Court's Urgenda Judgment*, in *NILR*, 2020, p. 319 ss.

<sup>85</sup> In proposito si rinvia a <https://climatecasechart.com/non-us-case/vzw-klimaatzaak-kingdom-of-belgium-et-al/>. Si veda anche il sito ufficiale dedicato alla controversia: <https://www.klimaatzaak.eu/en>. Sulle sentenze rese nel caso si rinvia a M. Petel; N. Vander Putten, *The Belgian Climate Case: Navigating the Tensions Between Climate Justice and Separation of Powers*, in *VerfBlog*, 12 maggio 2023, <https://verfassungsblog.de/the-belgian-climate-case/>; A. Briegleb; A. De Spiegeleir, *From Urgenda to Klimaatzaak: A New Chapter in Climate Litigation*, in *VerfBlog*, 12 maggio 2023, <https://verfassungsblog.de/from-urgenda-to-klimaatzaak/>.

lamentato che la normativa belga sulle emissioni imponeva ai convenuti di perseguire obiettivi di mitigazione climatica più ambiziosi di quelli che erano stati raggiunti a livello nazionale. Gli attori avevano quindi chiesto al tribunale un’ingiunzione per imporre ai convenuti di ridurre le emissioni. Il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha dichiarato che il governo belga e le tre regioni avevano violato congiuntamente e individualmente, il dovere di diligenza, discendente dall’art. 1382 del c.c. belga, dettato in tema di responsabilità da fatto illecito, per non aver attuato una buona governance climatica, ma non ha fissato anche obiettivi specifici di riduzione, giudicando che tale potere non rientrasse nella competenza dell’autorità giudiziaria, in forza del principio della separazione dei poteri. La Corte d’appello di Bruxelles<sup>86</sup> ha confermato parzialmente la sentenza di primo grado, constatando l’avvenuta violazione del dovere di diligenza da parte del governo federale e della Regione Fiamminga e della Regione Bruxelles-Capitale, ma non anche della Regione Vallonia, riconoscendo a quest’ultima di aver compiuto adeguati sforzi di mitigazione. Il giudice di secondo grado, tuttavia, ha imposto obiettivi minimi di riduzione delle emissioni di gas serra da raggiungere entro il 2030 nella percentuale del 55% rispetto ai livelli del 1990, seguendo così le orme del caso olandese *Urgenda*. Anche in questa controversia la conclusione dell’autorità giudiziaria ha riscontrato la violazione di taluni diritti umani (articoli 2 e 8 della CEDU) e delle norme sulla responsabilità civile stabilite dagli articoli 1382 e 1383 del c.c. belga. Sulla vicenda si attende la pronuncia della Corte di Cassazione locale.

In Francia, quattro associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti umani (Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France e Oxfam France) hanno avviato, nel marzo 2019, un’azione contro lo Stato francese dinanzi al Tribunale amministrativo di Parigi (*Notre Affaire à Tous et alii c. Francia*, noto anche come “*L’affaire du siècle*” dal nome della campagna climatica che supporta l’azione<sup>87</sup>), contestando la responsabilità climatica dello Stato per il danno ecologico – inteso, secondo il diritto interno<sup>88</sup>, come “une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement” – derivante dal cambiamento climatico.

---

<sup>86</sup> Il testo della sentenza in inglese è reperibile a questo indirizzo: [https://prismic-io.s3.amazonaws.com/affaireclimat/aff2e124-f79d-4d5a-916a-e7919342f880\\_SP52019923113012320+en.pdf](https://prismic-io.s3.amazonaws.com/affaireclimat/aff2e124-f79d-4d5a-916a-e7919342f880_SP52019923113012320+en.pdf).

<sup>87</sup> Cfr. <https://notreaffaireatous.org/actions/laffaire-du-siecle/>.

<sup>88</sup> Art. 1386-20 code civil.

Con tale domanda gli attori hanno chiesto al giudice amministrativo di ingiungere allo Stato francese di adottare misure adeguate a raggiungere gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, sviluppare le energie rinnovabili e adattare il territorio nazionale agli effetti del cambiamento climatico. Il Tribunale amministrativo di Parigi<sup>89</sup> ha ravvisato che l'inerzia statale aveva causato pregiudizi ecologici dovuti al cambiamento climatico e ha riconosciuto ai ricorrenti un risarcimento simbolico per i danni morali cagionati. Qualche mese dopo, il tribunale amministrativo di Parigi ha ingiunto allo Stato francese di intraprendere azioni immediate e concrete per rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni di carbonio e riparare il danno ecologico entro il 31 dicembre 2022. Sulla vicenda è allo stato attesa la pronuncia del Consiglio di Stato francese, dinanzi al quale le quattro associazioni attrici hanno di recente presentato ricorso avverso la sentenza, del dicembre 2023, con cui il Tribunale amministrativo di Parigi aveva riconosciuto che lo Stato francese si era conformato agli obblighi di mitigazione e riparazione stabiliti giudizialmente. L'impugnazione è stata promossa anche alla luce della recente pronuncia, del 10 maggio 2023, resa dallo stesso Consiglio di Stato francese nell'ambito del caso *Commune de Grande-Synthe c. Francia*<sup>90</sup>.

Un ulteriore esempio di causa verticale riguarda la Germania, ove, tra i vari procedimenti climatici in corso, riveste un ruolo fondamentale la decisione resa dal *Bundesverfassungsgericht* (Corte Costituzionale) nella causa *Neubauer et al. C. Germania*<sup>91</sup>. Tale vicenda aveva preso avvio dall'iniziativa di alcuni giovani tedeschi e talune organizzazioni non governative, che

---

<sup>89</sup> Tribunal administratif de Paris, sentenza del 3 febbraio 2021, N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, *Affaire du siècle*, consultabile online al sito: <http://paris.tribunaladministratif.fr/content/download/179360/1759761/version/1/file/1904967190496819049721904976.pdf>; inoltre, con la decisione resa sul medesimo caso in data 14 ottobre 2021, il Tribunale amministrativo ha affermato che lo Stato deve risarcire i danni provocati con il proprio inadempimento (consultabile online al sito: <http://paris.tribunaladministratif.fr/content/download/184990/1788790/version/1/file/1904967BIS.pdf>). In dottrina v. D. Mazeaud, *L'affaire du siècle: un petit pas vers le solidarisme climatique*, in *La Semaine Juridique*, 2021, p. 139 ss.; M. Torre-Schaub, *Climate Change Litigation in France: New Perspectives and Trends*, in I. Alogna, C. Bakker, J-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 124 ss.

<sup>90</sup> Il testo della sentenza è disponibile a questo indirizzo: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230510\\_Not-Yet-Available\\_decision.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230510_Not-Yet-Available_decision.pdf). Sulla vicenda *Commune de Grande-Synthe c. Francia* si rinvia a: <https://climatecasechart.com/non-us-case/commune-de-grande-synthe-v-france/>.

<sup>91</sup> *Neubauer, et al. v. Germany*, reperibile su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/neubauer-et-al-v-germany/>.

avevano promosso un giudizio diretto di legittimità costituzionale dinanzi al Giudice delle leggi tedesco, al fine di contestare l'incostituzionalità del c.d. *Klimatpaket*, la Legge federale sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2019 (*Bundes Klimaschutzgesetz – KSG*), che disciplina gli obiettivi climatici nazionali e definisce i limiti di emissione annuali di gas serra fino al 2030. I ricorrenti avevano lamentato che l'obiettivo del KSG di ridurre i gas serra del 55% fino al 2030 rispetto ai livelli del 1990 era insufficiente e che tale situazione violava taluni diritti umani garantiti dalla Costituzione tedesca. Con ordinanza del 29 aprile 2021, la Corte Costituzionale Federale ha dichiarato il KSG parzialmente incompatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla carta costituzionale tedesca, per non aver stabilito disposizioni sufficienti per la riduzione delle emissioni oltre il 2030<sup>92</sup>. La Corte ha riscontrato, in particolare, che l'art. 20a della Legge fondamentale tedesca sulla protezione dei fondamenti naturali della vita<sup>93</sup>, non solo obbliga il legislatore a proteggere il clima, indirizzandolo verso la neutralità climatica, ma riguarda anche il modo in cui gli oneri ambientali sono ripartiti tra le diverse generazioni, valorizzando così l'interesse delle future generazioni. Per la prima volta così una Corte Costituzionale nazionale ha affermato l'esistenza di un vero e proprio "diritto delle future generazioni" rispetto alle misure che lo Stato è chiamato ad adottare al fine di proteggere le generazioni che verranno dagli effetti avversi del *climate change*.

Un esito radicalmente opposto a quello dei casi europei finora richiamati si è avuto, più di recente, in Italia, dove, con atto di citazione del 4 giugno 2021, un'associazione impegnata nella giustizia ambientale e nella difesa dei diritti umani e singoli individui hanno promosso dinanzi al Tribunale civile di Roma la prima azione climatica di tipo verticale nei confronti dello Stato italiano. Anche a fronte della particolare vulnerabilità climatica del paese interessato, la domanda intendeva denunciare l'insufficiente impegno dello Stato italiano nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni climalteranti, in linea con gli obblighi di protezione gravanti sullo Stato<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Per il testo sia in tedesco che in inglese dell'ordinanza si rinvia a: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324\\_1bvr265618en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html).

<sup>93</sup> Artikel 20a Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung".

<sup>94</sup> Varie sono le fonti degli obblighi climatici gravanti sullo Stato italiano invocate dagli

(giudizio noto con il nome di “Il giudizio universale” dal nome della campagna che lo ha sostenuto)<sup>95</sup>. La domanda giudiziale era tesa, in particolare, a ottenere la condanna dello Stato, ai sensi degli artt. 2043 e 2058 del c.c. italiano, dettati in tema di responsabilità civile, “all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO<sub>2</sub>, nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell’altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda”.

Con sentenza del 26 febbraio 2024, il Tribunale civile di Roma ha dichiarato l’azione inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, senza così entrare nel merito della controversia e rinviando la questione alla cognizione del giudice amministrativo<sup>96</sup>. La decisione è stata successivamente

---

attori: rispettivamente, la Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 199 (UNFCCC); l’Accordo di Parigi del 2015; il diritto europeo, primario e secondario, che include e integra lo UNFCCC e l’Accordo di Parigi; ulteriori fonti connesse o integrative, come i Report del “Panel intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC)” e le decisioni e dichiarazioni di organi e organismi di cui l’Italia è componente. Le obbligazioni statali sono rinvenute altresì nella Costituzione (artt. 2, 3, 2° comma, 9, 10, 1° comma, 11, 32, 33, 1° e 7° comma, e 117, 1° comma) e nella Convenzione Europea sui diritti umani (CEDU): artt. 2, 8, 14) v. atto di citazione, p. 14, disponibile all’indirizzo: <https://giudiziouniversale.eu/wp-content/uploads/2023/07/Atto-di-citazione-A-Sud-VS-Stato-Italiano-2021.pdf>.

<sup>95</sup> Si rinvia al sito della campagna medesima: <https://giudiziouniversale.eu>. nonché alla pagina dedicata alla causa ad essa connessa: <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>. Cfr. in merito all’oggetto della controversia i risultati del report elaborato dall’associazione ambientalista “A Sud”, una degli attori del giudizio in esame, pubblicato nell’ambito della campagna Giudizio Universale, che fa il punto sulla distanza tra le azioni di mitigazione in campo e gli obblighi internazionali assunti dall’Italia. Il documento è reperibile al seguente indirizzo: <https://asud.net/risorsa/inerzia-al-potere-obblighi-climatici-italia/>.

<sup>96</sup> Sentenza del Tribunale di Roma, 26 febbraio 2024, sezione seconda, n. 3552 reperibile a questo indirizzo: <https://www.ambientediritto.it/wp-content/uploads/2024/03/Sentenza-causa-climatica-giudizio-universale-Tribunale-Ordinario-di-Roma-Seconda-sezione-civile-Causa-n.39415-2021.pdf>. Sulla sentenza si vedano i commenti R. Luporini, *The “Last Judgment”: Early Reflections on Upcoming Climate Litigation in Italy*, in *QIL*, 2021, p. 27 ss.; A. Rossi, *La pronuncia “Giudizio universale” e profili critici di accesso alla giustizia*, in *OIDU*, 2024, p. 934 ss.; G.V. Giabardo, *Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia*, in *Giustizia insieme*: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-civile/3125-climate-change-litigation-carlo-vittorio-giabardo>; L. Saltalamacchia, *Giudizio Universale: Insights from a Pending Leading Case*, in E. D’Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 15 ss.; G. Ghinelli, *Justiciability and Climate Litigation in Italy*, in E. D’Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 23 ss.; G. Scarselli, *Giurisdizione e contenzioso climatico*, <https://www.giustiziainsieme.it/it/>

impugnata e, mentre si scrive, è pendente il giudizio di appello. Nel giungere alla suddetta conclusione, il giudice adito ha evidenziato che le condotte censurate dagli attori costituiscono “comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico”<sup>97</sup>; essi, pertanto, “rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell’odierno giudizio”. Una pronuncia di merito su una simile domanda, per il Tribunale di Roma, avrebbe pertanto violato “un principio cardine dell’ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri”<sup>98</sup>.

#### **4.1.1. Il contenzioso strategico sui diritti umani nel contesto del cambiamento climatico: c.d. *rights-based climate litigation***

Nell’ambito del contenzioso verticale sul clima la dimensione della lesione dei diritti umani è sempre più rilevante: tale componente viene altresì invocata come fonte indiretta di interpretazione e integrazione delle norme materiali poste a fondamento delle azioni climatiche promosse nei confronti degli operatori economici privati.

Il cambiamento climatico è in effetti idoneo a pregiudicare un ampio spettro di diritti umani, essenziali al benessere e alla stessa sopravvivenza dell’essere umano: basti pensare al diritto alla vita, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto alla salute, o al diritto all’acqua e al cibo. Come è stato, infatti, rilevato dallo Human Rights Council delle Nazioni Unite nel 2019: “...climate change has already had an adverse impact on the full and effective enjoyment of the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments”<sup>99</sup>. Lo stesso preambolo del Trattato di Parigi sottolinea il nesso inscindibile tra

---

ambiente-e-sicurezza/3318-contenzioso-climatico-e-giurisdizione-giuliano-scarselli per i profili processuacivilistici legati alla giurisdizione del giudice ordinario in relazione a questa azione, alla determinatezza della domanda e alla legittimazione attiva degli attori con riguardo alle generazioni future.

<sup>97</sup> Sentenza cit., p. 12.

<sup>98</sup> Sentenza cit., p. 12.

<sup>99</sup> Risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 12 luglio 2019, A/HRC/RES/41/21, reperibile su <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/223/65/pdf/g1922365.pdf>.

cambiamento climatico e tutela dei diritti umani<sup>100</sup>. Se è vero che, in generale, la protezione dell'ambiente e i diritti umani sono tra loro “inherently interdependent”<sup>101</sup>, la rilevanza del cambiamento climatico in questo ambito del diritto è ancora più profonda poiché lo stesso *climate change* rappresenta “the greatest human rights issue of our time”<sup>102</sup>: laddove, infatti, le misure di mitigazione degli effetti avversi del fenomeno non siano tempestive ed efficaci, le violazioni dei diritti fondamentali diventano inevitabili e possono potenzialmente manifestarsi, in modo diffuso, in tutto il pianeta.

L'esigenza di rispettare i diritti fondamentali della persona nello scenario dell'attuale crisi climatica è richiesta poi non solo dal presente ma anche dal futuro, posto che proprio sulle prossime generazioni graverà il peso maggiore delle carenze climatiche attuali.

Com'è noto, il 28 luglio 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile (*right to a clean, healthy and sustainable environment*) e ha evidenziato come il *climate change*, insieme all'uso e alla gestione non sostenibili delle risorse naturali,

---

<sup>100</sup> “...Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity”.

<sup>101</sup> UN Human Rights Council, *Preliminary Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment* (24 December 2012), UN Doc A/HRC/22/43, par. 10. Sul legame tra clima e diritti umani si vedano anche i due rapporti di J. Knox, *Special Rapporteur on the Environment and Human Rights at the United Nations Human Rights Council* (UNHRC) del 2016 (*Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment: Climate Change*, UN Doc A/HRC/31/52 (2016)) e del 2018 (*Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment: Framework Principles*, UN Doc A/HRC/37/59 (2018)). Si veda anche il Report of the Special Rapporteur on *The Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Climate Change*, Ian Fry, A/78/255, del 28 luglio 2023, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/223/50/pdf/n2322350.pdf>. Si veda altresì: “Scene-setting report”, Report of the Special Rapporteur Elisa Morgera on *the promotion and protection of human rights in the context of climate change*, del 24 luglio 2024, A/HRC/56/46, disponibile al seguente indirizzo: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/101/67/pdf/g2410167.pdf>.

<sup>102</sup> Setzer, J., C. Higham, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2021 Snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy. London School of Economics and Political Science, London (2021).

l'inquinamento dell'atmosfera, della terra e dei mari, l'utilizzo spregiudicato di sostanze chimiche e i loro rifiuti, con la risultante compromissione della biodiversità interferisca “with the enjoyment of a clean, healthy and sustainable environment and that environmental damage has negative implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of all human rights”<sup>103</sup>.

Negli ultimi anni si è sviluppata una prassi variegata tesa a contestare gli impatti negativi sugli individui derivanti dalla crisi climatica in atto sul piano della tutela dei diritti fondamentali della persona (*rights-based climate litigation*)<sup>104</sup>, sia dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali<sup>105</sup>, sia dinanzi ai diversi

---

<sup>103</sup> Risoluzione 76/300 del 28 luglio 2022, A/RES/76/300. Sul tema si rinvia D. Pauciulo, *Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite*, in *Riv. dir. int.*, 2022, p. 1118 ss.

<sup>104</sup> La dottrina sul punto è sconfinata. Cfr. *ex multis*: T. Gross, *Climate Change and Duties to Protect with regard to Fundamental Rights*, in W. Kahl, M-P. Weller (eds), *Climate Change Litigation. A Handbook*, cit., p. 81 ss.; J. Peel, H. Osofsky, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnat'l Environ. Law*, 2018, p. 40 ss.; A. Savaresi, J. Setzer, *Rights-based Litigation in the Climate Emergency: Mapping the Landscape and New Knowledge Frontiers*, in *J. Hum. Rights Environ.*, p. 1 ss.; R. Luporini, *What Future for Litigation on Climate Change Adaptation? The Potential of a Human Rights Approach*, in S. Zirulia, L. Sandrini, C. Pitea (eds), *What future for Environmental and climate litigation? Exploring the added value of a multidisciplinary approach from international, private and criminal law perspectives*, cit., p. 53 ss.; L. Nordlander, *Human Rights and Climate Change: The Law on Loss and Damage*, Routledge, Oxford, 2024; M. Montini, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *OIDU*, 2020, p. 506 ss.; R. Pavoni, M. Ao, *Climate Change and Human Rights: Issues of Attribution and Jurisdiction*, in U. Tandon (ed.), *Climate Change: Law, Policy and Governance*, Eastern Book Company, Lucknow/Uttar Pradesh, 2016, p. 193 ss.; R. Luporini, A. Savaresi, *International Human Rights Bodies and Climate Litigation: Don't look up?*, in *Rev. Eur. Comp. Int. Environ. Law*, 2023, p. 267 ss.; A. Savaresi, J. Auz, *Climate Change Litigation and Human Rights: Pushing the Boundaries*, in *Climate Law*, 2019, p. 244 ss.; A. Savaresi, J. Setzer, *Rights-Based Litigation in the Climate Emergency: Mapping the Landscape and New Knowledge Frontiers*, in *J.H.R.E.* 2022, p. 7 ss.; L. Krämer, (2019). *Climate Change, Human Rights and Access to Justice*, in *J. Eur. Environ. Plan. Law*, 2019, p. 21 ss.; A. Savaresi, J. Auz, *Climate Change Litigation and Human Rights: Pushing the Boundaries*, in *Climate Law*, 2019, p. 244 ss.; C.A. Rodríguez Garavito (ed.), *Litigating the Climate Emergency: How Human Rights, Courts and Legal Mobilization can Bolster Climate Action*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023. Si veda sul ruolo dei diritti umani nel contenzioso climatico anche il *Thematic report the use of human rights in climate change litigation in Europe* “Using human rights as a weapon to hold governments and corporations accountable on climate change”, elaborato da CAN (Climate Action Network) Europe, nel marzo 2023 e reperibile al seguente indirizzo: <https://caneurope.org/content/uploads/2023/03/REPORT-Using-human-rights-as-a-weapon-to-hold-governments-and-corporations-accountable-on-climate-change.pdf>.

<sup>105</sup> P. Pustorino, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza*

organi di controllo dei sistemi di protezione esistenti: non solo le principali autorità giudiziarie internazionali a carattere regionale, quali la Corte interamericana dei diritti umani<sup>106</sup> e, come si vedrà nel prossimo paragrafo, la Corte europea dei diritti umani<sup>107</sup>, ma anche i comitati di controllo delle Nazioni Unite incaricati di monitorare l'osservanza delle pertinenti norme internazionali convenzionali, quale il Comitato sui diritti umani (diritti civili e politici) e il Comitato sui diritti dell'infanzia.

La valorizzazione delle violazioni dei diritti umani nei contenziosi sul cambiamento climatico è una tendenza in crescita, anche se relativamente recente e può riguardare trasversalmente i vari tipi di contenzioso climatico. Tuttavia, la prassi maggiormente segnata da questo sviluppo è certamente quella del contenzioso climatico verticale, ciò che giustifica la collocazione di questo importante segmento giudiziario nell'ambito della sezione dedicata ai giudizi promossi contro gli enti statali.

Il *Sabin Centre for Climate Change Law* registra, nel momento in cui si scrive, 160 casi di contenzioso climatico legati alla tutela dei diritti umani<sup>108</sup>: in queste cause i ricorrenti sono, infatti, tipicamente individui e/o organizzazioni della società civile specializzate nella tutela ambientale, mentre i convenuti sono per lo più governi nazionali. Non è questa la sede per trattare nel dettaglio questa prassi, su cui ormai anche la letteratura è sconfinata. Ai fini di questa ricerca pare solo opportuno tratteggiare alcuni elementi caratterizzanti, richiamando i principali sviluppi manifestatisi nel contesto dei comitati di controllo delle Nazioni Unite e del sistema interamericano di protezione dei diritti umani, rinviando al prossimo paragrafo l'analisi della

---

nazionale, in *OIDU*, 2021, p. 600 ss.; A. Savaresi, M. Wewerinke-Singh, *Friends of the Earth (Netherlands) Royal Dutch Shell: Human Rights and the Obligations of Corporations in the Hague District Court Decision* (31 maggio 2021) <https://gnhre.org/2021/05/31/friends-of-the-earth-netherlands-v-royal-dutch-shell-human-rights-and-the-obligations-of-corporations-in-the-hague-district-court-decision>.; P. De Vilchez Moragues, *Climate in Court: Defining State Obligations on Global Warming Through Domestic Climate Litigation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2022.

<sup>106</sup> J. Auz, *Climate Crisis and the Testing of International Human Rights Remedies: Forecasting the Inter-American Court of Human Rights*, in J. Peel, S. Maljean-Dubois (eds), *Climate Change and the Testing of International Law*, cit., p. 367 ss.; J. Auz, *So, this is Permanence: The InterAmerican Human Rights System as a Liminal Space for Climate Justice*, in *Melbourne J. Int. Law*, 2021, p. 187 ss.

<sup>107</sup> L. Burgorgue-Larsen, *Deciphering the Judicial Policy of the European Court of Human Rights with Regard to Climate Change*, in *Riv. dir. int.*, 2025, p. 25 ss.

<sup>108</sup> <https://climatecasechart.com/non-us-case-category/human-rights/>.

posizione assunta dalla Corte europea dei diritti umani in tema di cambiamento climatico.

In generale, la pretesa lesione di uno o più diritti fondamentali della persona, connessa agli effetti negativi del cambiamento climatico, viene evocata o in via esclusiva o congiuntamente ad altri parametri normativi per meglio supportare la domanda di responsabilità degli Stati convenuti, nonché per fondare un obbligo statale di adozione di misure di mitigazione in ambito climatico<sup>109</sup> o per interpretare le norme interne da cui ricavare obblighi di responsabilità per gli Stati in ambito climatico (*duty of care*)<sup>110</sup>.

In tale scenario sorge, in primo luogo, la questione preliminare di capire a chi spetti il diritto di agire in difesa del clima globale dinanzi all'autorità giudiziaria, internazionale o nazionale, adita: in particolare, se le associazioni ambientaliste abbiano o meno la capacità di rappresentare gli interessi diffusi degli individui alla tutela del clima. Si pone altresì il problema di chiarire se lo strumentario di diritti umani esistenti offra un grado di protezione sufficiente agli individui rispetto al cambiamento climatico.

Nel quadro della prassi dei procedimenti promossi dinanzi agli organi di controllo dei sistemi convenzionali internazionali sui diritti umani, si segnala il procedimento avviato dinanzi al Comitato dei diritti per l'infanzia nel caso *Sacchi e altri c. Argentina*<sup>111</sup>. Il 23 settembre 2019, 16 giovani, tra cui la nota

---

<sup>109</sup> Cfr. B. Mayer, *Climate Change Mitigation as an Obligation Under Human Rights Treaties?*, in *Am. J. Int. Law*, 2021, p. 409 ss. il quale, mettendo in dubbio tale funzione interpretativa, rileva che l'obbligo di uno Stato di proteggere i diritti umani implica l'obbligo di cooperare alla mitigazione del cambiamento climatico solo se e nella misura in cui la mitigazione del cambiamento climatico protegga effettivamente il godimento dei diritti sanciti dal trattato sui diritti umani da parte degli individui all'interno del territorio dello Stato o sotto la sua giurisdizione.

<sup>110</sup> Si veda, ad esempio, il ruolo svolto dai diritti della CEDU evocati nel quadro dei giudizi *Urgenda* e *Klimaatzaak* richiamati nel precedente paragrafo. Si rinvia sul tema a G. Pane, *Climate Litigation Between International Law and Domestic Remedies: The Virtuous Example of Collective Claims*, in S. Zirulia, L. Sandrini, C. Pitea (eds), *What future for Environmental and climate litigation? Exploring the added value of a multidisciplinary approach from international, private and criminal law perspectives*, cit., p. 31 ss.; G. Pane, *Pro e contro dei rimedi domestici: prospettive di sinergia europea nel contenzioso climatico collettivo*, in *OIDU*, 2023, p. 375 ss.

<sup>111</sup> Cfr. il procedimento *Sacchi e altri c. Argentina e altri*. I documenti rilevanti del procedimento sono reperibili a questo indirizzo unitamente alla decisione di inammissibilità della domanda resa il 22 settembre 2021 dal Comitato: [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1351&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1351&Lang=en). Sul tema si rinvia a L. Magi, *Cambiamento climatico e minori: prospettive innovative e limiti delle*

attivista Greta Thunberg, provenienti da 12 Stati e dai cinque continenti, avevano presentato dinanzi al Comitato per i diritti dei fanciulli delle Nazioni Unite, una comunicazione nei confronti di 5 Stati (Argentina, Brasile, Francia, Germania, e Turchia), ai sensi dell'art. 5 del Terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza<sup>112</sup>. Con tale comunicazione i giovani avevano lamentato che l'inazione climatica dei Paesi menzionati avesse determinato la violazione di alcuni diritti garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Comitato ha giudicato il procedimento irricevibile per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, come invece richiesto dall'art. 7 (lett. e)) del Terzo Protocollo facoltativo<sup>113</sup>: gli autori della comunicazione non avevano infatti fornito informazioni che giustificassero l'inefficacia o l'indisponibilità dei ricorsi interni, né avevano preventivamente avviato alcun procedimento interno negli Stati parti contro cui avevano indirizzato la comunicazione.

Nel contesto invece delle iniziative intraprese sotto l'egida del Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>114</sup>, merita di essere richiamato il noto

---

*decisioni del Comitato per i diritti del fanciullo nel caso Sacchi e altri*, in *Dir. umani dir. int.*, 2022, p. 157 ss.; M. La Manna, *Cambiamento climatico e diritti umani delle generazioni presenti e future: Greta Thunberg (e altri) dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo*, in *Dir. umani dir. int.*, 2020, p. 217 ss.; M. La Manna, *Il comitato sui diritti del fanciullo si pronuncia in merito al cambiamento climatico: punti di forza e criticità della decisione Sacchi e altri c. Argentina e altri*, in *Quaderni di SidiBlog*, 2021, p. 33 ss.; I. Gubbay, C. Wenzler, *Intergenerational Climate Change Litigation: The First Climate Communication to the UN Committee on the Rights of the Child*, in I. Alogna, C. Bakker, J.-P. Gauci (a cura di), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 343 ss.

<sup>112</sup> Il Terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino (CRC) è stato adottato dall'Assemblea generale con risoluzione 66/138 del 19 dicembre 2011. Esso, com'è noto, consente di presentare un reclamo al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in caso di violazione dei diritti contenuti nella CRC e nei protocolli opzionali. Poiché solo circa un quarto dei membri delle Nazioni Unite ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione su una procedura di comunicazione, la scelta dei ricorrenti è stata limitata e ha alla fine coinvolto i cinque Stati sopra menzionati.

<sup>113</sup> Cfr. Article 7, "Admissibility": "The Committee shall consider a communication inadmissible when: .... (e) All available domestic remedies have not been exhausted. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief".

<sup>114</sup> UN Human Rights Committee, *Portillo Cáceres and Others v Paraguay* (25 July 2019) UN Doc ccpr/ C/ 126/ D/ 2751/ 2016 (*Portillo* case). UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v New Zealand* (7 January 2020) UN Doc ccpr/ C/ 127/ D/ 2728/ 2016 (*Kiribati refugee* case).

caso *Torres Strait Islanders*<sup>115</sup>, che ha segnato la prima iniziativa climatica indirizzata a un comitato di controllo delle Nazioni Unite. In tale vicenda un gruppo di abitanti indigeni delle isole dello Stretto di Torres, al largo della punta settentrionale del Queensland, in Australia, posta tra la terraferma australiana e la Papua Nuova Guinea, aveva presentato una petizione contro il governo australiano al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, sostenendo che i cambiamenti climatici determinavano conseguenze dannose dirette sui loro mezzi di sostentamento, sulla loro cultura e sul loro stile di vita tradizionale. La petizione sosteneva che l'Australia aveva violato i diritti umani fondamentali dei richiedenti, sanciti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), a causa dell'incapacità del governo nazionale di affrontare il cambiamento climatico. Il 23 settembre 2022, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha rilevato che la mancata adozione da parte dell'Australia di misure tempestive e adeguate per proteggere gli indigeni delle isole dagli impatti negativi del *climate change* avesse determinato la violazione dell'art. 17 (diritto alla vita privata e familiare) e dell'art. 27 (protezione delle minoranze) del Patto. Ha così raccomandato allo Stato convenuto di corrispondere ai ricorrenti un adeguato risarcimento per il danno subito e di attuare misure efficaci per garantire la salvaguardia delle comunità indigene interessate.

Nell'ambito del sistema interamericano dei diritti umani il tema del cambiamento climatico è stato, invece, sollevato per la prima volta con il caso *Inuit*<sup>116</sup>, promosso nel 2005 da un gruppo di individui della comunità Inuit, residente nelle regioni artiche degli Stati Uniti d'America e del Canada, nei

---

<sup>115</sup> *Torres Strait Islanders v Australia*, Communication 3624/ 2019 (submitted May 2019) before the UN Human Rights Committee (*Torres Strait Islanders* case). <https://climatecasechart.com/non-us-case/petition-of-torres-strait-islanders-to-the-united-nations-human-rights-committee-alleging-violations-stemming-from-australias-inaction-on-climate-change/>. In proposito cfr. C. Ceretelli, *Tutela dei diritti umani e lotta al cambiamento climatico: il caso Torres Strait Islanders dinanzi al Comitato dei diritti umani*, in *Dir. umani dir. int.*, 2023, p. 765 ss.

<sup>116</sup> *Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States*, Petition No P-1413-05 (7 December 2005). Cfr. <https://climatecasechart.com/non-us-case/petition-to-the-inter-american-commission-on-human-rights-seeking-relief-from-violations-resulting-from-global-warming-caused-by-acts-and-omissions-of-the-united-states/>. Sul tema si rinvia a M. Feria-Tinta, *Climate Change as a Human Rights Issue: Litigating Climate Change in the Inter-American System of Human Rights and the United Nations Human Rights Committee*, in I. Alogna, C. Bakker, J-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 310 ss.

confronti degli Stati Uniti, al fine di lamentare la violazione dei diritti umani loro riconosciuti dal regime di protezione interamericano, per effetto del riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli Stati Uniti. A seguito dell'emissione del parere consultivo 23/2017 della Corte interamericana dei diritti dell'uomo, che ha riconosciuto il diritto a un ambiente sano ai sensi della Convenzione americana dei diritti<sup>117</sup>, è stato poi avviato il caso *Lakha Honbat*<sup>118</sup>, definito nel 2020 dalla Corte interamericana dei diritti umani. Con tale sentenza quest'ultima ha accertato la violazione da parte dell'Argentina del diritto autonomo a un ambiente sano, alla proprietà della comunità indigena, all'identità culturale, al cibo e all'acqua, con riguardo all'art. 26 della Convenzione interamericana dedicato allo sviluppo progressivo. Essa ha inoltre ordinato misure specifiche di riparazione per la loro restituzione, tra cui azioni per l'accesso a cibo e acqua adeguati, per il recupero delle risorse forestali e della cultura indigena.

#### 4.1.2. *Segue: la recente posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi Verein KlimaSeniorinnen, Duarte Agostinho e Carême*

Più di recente, gli sviluppi più significativi in questa materia discendono dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani<sup>119</sup>. Com'è noto,

---

<sup>117</sup> The Environment and Human Rights (State obligations in relation to the environment in the context of the protection and guarantee of the rights to life and to personal integrity – interpretation and scope of Articles 4(1) and 5(1) of the American Convention on Human Rights), Advisory Opinion oc-23/17, Inter-American Court of Human Rights Series A No 23 (15 November 2017) (Advisory Opinion 23). Cfr. <https://climatecasechart.com/non-us-case/request-advisory-opinion-inter-american-court-human-rights-concerning-interpretation-article-11-41-51-american-convention-human-rights/>. Il parere ha riconosciuto il diritto a un ambiente sano come un diritto umano. In tema si veda C. Campbell-Durufflé, S. Atapattu, *The Inter-American Court's Environment and Human Rights Advisory Opinion: Implications for International Climate Law*, in *Climate Law*, 2018, p. 321 ss.; P. Siwior, *The Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion OC-23/17 on the Relationship between Human Rights and the Environment*, in *Rev. Eur. Comp. Law*, 2021, p. 177 ss.

<sup>118</sup> *Indigenous Communities of the Lhaka Honbat (Our Land) Association v Argentina* (Merits, Reparations and Costs) Inter-American Court of Human Rights Series C No 400 (6 February 2020) (*Lhaka Honbat case*).

<sup>119</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, grande camera, sentenza 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera* (ricorso n. 53600/20); grande camera, decisione 9 aprile 2024, *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32 Stati* (ricorso n. 39371/20); grande camera, decisione 9 aprile 2024, *Carême c. Francia* (ricorso n. 7189/21). Si vedano altresì i seguenti casi: *Uricchio c. Italia e altri 31 Stati* (ricorso n. 14615/21); *De Conto c. Italy e altri 32 Stati* (ricorso n. 14620/21); *Müllner c. Austria* (ricorso n. 18859/21); *Greenpeace*

la Convenzione europea sui diritti umani (Cedu) non è specificatamente indirizzata alla protezione di un ambiente sano. Tuttavia, nel corso del tempo, la Corte di Strasburgo si è ripetutamente pronunciata su casi afferenti all'ambiente, sviluppando così un sistema di tutela ambientale indiretto, ricamato attraverso il filo dei diritti civili e politici degli individui<sup>120</sup>. Come è stato rilevato, infatti, la giurisprudenza di Strasburgo in ambito ambientale si fonda sul paradigma giuridico di un forte antropocentrismo<sup>121</sup>: solo gli esseri umani sono titolari di posizioni giuridiche attive. Pertanto, per determinare se un danno ambientale abbia o meno pregiudicato uno dei diritti tutelati dalla Convenzione, occorre dimostrare l'esistenza di un effetto dannoso su una persona causato dal deterioramento ambientale. Ciò pone la questione di carattere generale se il sistema di protezione offerto dalla Cedu sia effettivamente sufficiente a garantire la tutela dei diritti umani nel contesto delle nuove sfide ecologiche a partire da quella climatica<sup>122</sup>.

Ponendosi nel solco di tale sviluppo, l'evoluzione in materia climatica del sistema europeo di garanzia dei diritti umani è stata ricercata, in particolare, attraverso il ricorso all'art. 2 (diritto alla vita) e all'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Cedu<sup>123</sup>.

---

*Nordic e altri c. Norvegia* (n. 34068/21); *Soubeste e altri quattro ricorsi c. Austria and 11 altri Stati* (ricorsi n. 31925/22, 31932/22, 31938/22, 31943/22 and 31947/22); *Human Being e altri c. Regno Unito* (ricorso n. 36959/22); *Plan B. Earth e altri c. Regno Unito* (ricorso n. 35057/22); *Asociacion Instituto Metabody c. Spagna* (ricorso n. 32068/23).

<sup>120</sup> Sul tema si rinvia *ex multis* a P. Baumann, *The right to a healthy environment and the ECHR*, in L.D.G.J., 2021; O. Pedersen, *ECtHR and Environmental rights*, in J.R. May, E. Daly (eds), *Human rights and the environment: legality, indivisibility, dignity and geography*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019, pp. 463-471; K. Morrow, *The ECHR, Environment-Based Human Rights Claims and the Search for Standards*, in S.J. Turner, D. Shelton (eds), *Environmental Rights. The Development of Standards*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 41-59; Y. Winisdoerffer, *La jurisprudence de la CrEDH et l'environnement*, in *Rev. jur. Environ.*, 2003; N. Kobylarz, *Balancing its way out of strong anthropocentrism: Integration of "ecological minimum standards" in the ECtHR "fair balance" review*, in J.H.R.E., 2022, p. 16 ss.

<sup>121</sup> Resolution 2396 (2021) of the CoE Parliamentary Assembly, § 6; E. Lambert, *Environment and Human Rights. Introductory Report to the High-Level Conference on Environ. Protection and Human Rights*, Strasbourg, 27 February 2020, pp. 12-15.

<sup>122</sup> Cfr. sul punto: N. Kobylarz, *Minimum ecological standards for the evolution of the Strasbourg system towards ecological human rights*, in S. Zirulia, L. Sandrini, C. Pitea (eds), *What future for Environmental and Climate Litigation?*, cit., p. 13 ss.

<sup>123</sup> Sulla giurisprudenza della Corte europea in materia di cambiamento climatico la dottrina è estremamente vasta. Ci limitiamo a rinviare *ex multis* a: L. Acconciamesa, *Il*

Varie sono le questioni giuridiche, nuove e peculiari, emerse in questo contenzioso e che in questa sede è possibile soltanto richiamare. In primo luogo, sorge l'esigenza di delimitare la nozione di "vittima", ai fini della legittimazione ad agire dinanzi alla Corte ai sensi dell'art. 34 della Cedu; rispetto a tale aspetto, come si vedrà, è stato chiarito che il ricorrente deve essere vittima diretta ("persons who claim to be presently affected")<sup>124</sup> o potenziale ("persons who argue that they may be affected at some future point in time") della violazione<sup>125</sup>, non essendo ammessa in questo contesto l'*actio popularis* per categorie astratte e generali di soggetti. In secondo luogo, alla luce della natura globale del fenomeno climatico in rilievo, si pone la questione della delimitazione della stessa giurisdizione della Corte, ai sensi dell'art. 1 della Cedu, con riguardo all'extraterritorialità delle condotte statali contestate<sup>126</sup>. Infine, la lamentata violazione della Convenzione

---

*contenzioso climatico davanti alla Corte europea dei diritti umani, tra aspettative, rischi e realtà*, in *Dir. umani dir. int.*, 2024, p. 369 ss.; B. Mayer, *Climate Change Mitigation as an Obligation under Human Rights Treaties?*, in *Am. J. Int. Law*, 2021, p. 409 ss.; CAN Climate action network Europe del marzo 2023, *Thematic report: The use of Human Rights in Climate Change Litigation in Europe, Using Human Rights as a Weapon to Hold Governments and Corporations Accountable on Climate Change*; C. Heri, *Climate Change before the European Court of Human Rights: Capturing Risk, Ill-Treatment and Vulnerability*, in *Eur. J. Int. Law*, 2022, p. 925 ss.; F. De Vittor, *Cambiamento climatico e ricorsi alla Corte europea dei diritti umani: quali premesse per una giurisdizione intertemporale?*, in M. Frulli (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, cit., p. 255 ss.; C. Voigt, *Climate Change as a Challenge for Global Governance, Courts and Human Rights*, in W. Kahl, M.P. Weller (a cura di), *Climate Change Litigation*, cit., p. 3 ss.; A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.

<sup>124</sup> Sent. *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., par. 469. Secondo la Corte essere direttamente coinvolta ai fini Cedu significa essere "personally and actually affected by the alleged violation" (Sent. *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., par. 465).

<sup>125</sup> Sent. *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., par. 479 e par. 463 "In general, the word "victim" under Article 34 denotes the following categories of persons ...: those directly affected by the alleged violation of the Convention (the direct victims); those indirectly affected by the alleged violation of the Convention (the indirect victims); and those potentially affected by the alleged violation of the Convention (the potential victims). In *Mansur Yalçın and Others v. Turkey* (no. 21163/11, § 40 in fine, 16 September 2014) the Court noted that, in any event, whether the victim is direct, indirect or potential, there must be a link between the applicant and the harm which he or she claims to have sustained as a result of the alleged violation. The Court reiterates that the issue of victim status should be distinguished from the issue of locus standi. The latter relates to the questions of representation of the (direct) victims' complaints before the Court. It may therefore also be referred to as "representation ...)".

<sup>126</sup> V. Bellinx, *Addressing Climate Change through International Human Rights Law*

per la responsabilità climatica dello Stato convenuto pone in rilievo il profilo controverso dell'accertamento della responsabilità condivisa o *pro quota* degli Stati in ambito climatico e del relativo nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta statale censurata e la lesione delle disposizioni convenzionali invocate. A ciò si aggiunge la difficoltà di stabilire un delicato bilanciamento tra la tutela degli interessi ecologici connessi alla protezione del sistema climatico globale, da un lato, e gli interessi economici e/o di tutela individuale ad essi contrapposti, dall'altro.

Per la prima volta, con la sentenza *Verein KlimaSeniorinnen e altri c. Svizzera*<sup>127</sup>, la Corte europea dei diritti umani ha accertato la responsabilità climatica dello Stato convenuto, giudicando che inadeguate attività statali di mitigazione del clima comportano la violazione di taluni diritti umani garantiti dalla Convenzione. Nella controversia di specie, quattro donne, cittadine svizzere, e un'associazione svizzera, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, costituita da donne anziane preoccupate per le conseguenze del riscaldamento globale sulle loro condizioni di vita e di salute, avevano promosso un ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo nei confronti della Svizzera, lamentando che la mancata adozione da parte del governo nazionale di appropriate misure di mitigazione del clima avesse violato i loro diritti alla vita e al rispetto della vita privata e familiare. La grande camera ha riscontrato, a maggioranza dei suoi membri, la violazione dell'art. 8 della Convenzione (ma non anche dell'art. 2 sul diritto alla vita<sup>128</sup>, che, secondo la Corte, non trovava

---

*From (Extra) Territoriality to Common Concern of Humankind*, in *Transnat'l Environ. Law*, 2022, p. 69 ss.

<sup>127</sup> Sent. *Verein KlimaSeniorinnen*, cit. Sulla sentenza si rinvia a G. Cattilaz, *The Klima Seniorinnen Case, the ECtHR and the Question of Access to Court in Climate Change Cases*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (a cura di), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 79 ss. R. Pisillo Mazzeschi, *Diritti umani e cambiamento climatico: brevi note sulla sentenza KlimaSeniorinnen della Corte di Strasburgo*, in *Dir. um. dir. int.*, 2024, p. 383 ss.; G.E. Vita, *Cambiamento climatico e diritti umani. Note alla sentenza della Corte Europea dei diritti umani Verein KlimaSeniorinnen e altri c. Svizzera*, in *La comunità int.*, 2024, p. 541 ss.; M. Bönnemann, M.A. Tigre (eds), *The Transformation of European Climate Litigation*, *Verfassungsbooks*, Berlin, 2024, che offre una valutazione completa delle sentenze *KlimaSeniorinnen*, *Duarte Agostinho* e *Carême*, esplorando le principali innovazioni, le opportunità mancate e le strade non ancora battute nel contenzioso europeo sul clima.

<sup>128</sup> Sent. *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., par. 513: "In order for Article 2 to apply to complaints of State action and/or inaction in the context of climate change, it needs to be determined that there is a "real and imminent" risk to life. However, such risk to life in the climate-change context must be understood in the light of the fact that there is a grave risk of

applicazione nel caso di specie) e, all'unanimità, dell'art. 6, par. 1, (diritto a un equo processo) della Convenzione. La Corte ha rilevato, in particolare, che l'art. 8 Cedu comprende il diritto a un'effettiva protezione da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita. Tuttavia, ha ritenuto che le quattro ricorrenti singolarmente intese non assurgessero al ruolo di "vittima", richiesto dall'art. 34 della Convenzione come indispensabile ai fini della presentazione di un ricorso individuale, e ha così dichiarato irricevibili i relativi ricorsi. Al contrario, l'associazione ricorrente godeva per la Corte del *locus standi* necessario a promuovere un ricorso sulla responsabilità dello Stato convenuto per conto di quegli individui che potevano presumibilmente affermare di essere soggetti a specifiche minacce o agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. La grande camera ha ravvisato che lo Stato svizzero non avesse adempiuto ai suoi "obblighi positivi"<sup>129</sup>, ai sensi della Convenzione sui cambiamenti climatici, non avendo agito in tempo e in maniera appropriata per ideare, sviluppare e attuare la normativa climatica e le misure pertinenti.

La Corte ha inoltre chiarito che in tema di responsabilità climatica degli Stati e di accertamento della causalità climatica<sup>130</sup> è irrilevante il c.d. *drop-*

---

inevitability and irreversibility of the adverse effects of climate change, the occurrences of which are most likely to increase in frequency and gravity. Thus, the 'real and imminent' test may be understood as referring to a serious, genuine and sufficiently ascertainable threat to life, containing an element of material and temporal proximity of the threat to the harm complained of by the applicant. This would also imply that where the victim status of an individual applicant has been established in accordance with the criteria set out in paragraphs 487 to 488 above, it would be possible to assume that a serious risk of a significant decline in a person's life expectancy owing to climate change ought also to trigger the applicability of Article 2".

<sup>129</sup> Sent. *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., parr. 541 ss.

<sup>130</sup> Sent. *Verein KlimaSeniorinnen. Svizzera*, cit., par. 425: "The first dimension of the question of causation relates to the link between GHG emissions – and the resulting accumulation of GHG in the global atmosphere – and the various phenomena of climate change. This is a matter of scientific knowledge and assessment. The second relates to the link between the various adverse effects of the consequences of climate change, and the risks of such effects on the enjoyment of human rights at present and in the future. In general terms, this issue pertains to the legal question of how the scope of human rights protection is to be understood as regards the impacts arising for human beings from an existing degradation, or risk of degradation, in their living conditions. The third concerns the link, at the individual level, between a harm, or risk of harm, allegedly affecting specific persons or groups of persons, and the acts or omissions of State authorities against which a human rights-based complaint is directed. The fourth relates to the attributability of responsibility regarding the adverse

*in the ocean argument*, ribadendo al contrario che la natura collettiva delle cause connesse al cambiamento climatico implica una responsabilità condivisa e non esonera gli Stati dalla loro responsabilità sul piano individuale<sup>131</sup>: quest'ultima corrisponde proporzionalmente alla quota (*share*) di emissioni di gas a effetto serra attribuibili a livello mondiale (*share of the global burden*<sup>132</sup>).

Nello stesso giorno in cui è stata resa la sentenza *Verein Klimaseniorinnen* la grande camera della Corte europea dei diritti umani ha emesso due decisioni di irricevibilità, per motivi procedurali diversi, con riguardo a due diversi ricorsi promossi in ambito climatico. In *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32 Stati*<sup>133</sup>, la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda, ai sensi dell'art. 35, parr. 3 e 4, della Convenzione, non avendo i ricorrenti preventivamente esaurito i rimedi di diritto interni. I ricorrenti, cittadini portoghesi di età compresa tra i 10 e i 23 anni, avevano lamentato che le emissioni di gas a effetto serra di 33 Stati membri del Consiglio d'Europa avessero contribuito al fenomeno del riscaldamento globale, determinando, tra le altre cose, ondate di caldo estremo, idonee a compromettere le condizioni di vita e di salute dei ricorrenti. Gli Stati convenuti avrebbero così violato gli obblighi positivi derivanti dagli articoli 2 e 8 della Convenzione, letti alla luce degli impegni assunti dagli Stati con l'Accordo di Parigi. Essi

---

effects arising from climate change claimed by individuals or groups against a particular State, given that multiple actors contribute to the aggregate amounts and effects of GHG emissions". Sul punto si vedano i paragrafi da 427 a 444 della sentenza.

<sup>131</sup> Sent. *Verein KlimaSeniorinnen c. Svizzera*, cit., par. 442: "while climate change is undoubtedly a global phenomenon which should be addressed at the global level by the community of States, the global climate regime established under the UNFCCC rests on the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities of States (...). It follows, therefore, that each State has its own share of responsibilities to take measures to tackle climate change and that the taking of those measures is determined by the State's own capabilities rather than by any specific action (or omission) of any other State (see Duarte Agostinho and Others, cited above, §§ 202-03). The Court considers that a respondent State should not evade its responsibility by pointing to the responsibility of other States, whether Contracting Parties to the Convention or not".

<sup>132</sup> Cfr. G. Liston, *Enhancing the efficacy of climate change litigation: how to resolve the 'fair share question' in the context of international human rights law*, in *Cambridge Int. Law J.*, 2020, p. 241 ss.

<sup>133</sup> Sent. cit. In proposito si rinvia a: P. Clark, G. Liston, I. Kalpouzou, *Climate Change and the European Court of Human Rights: the Portuguese Youth Case*, in *Blog Eur. J. Int. Law*, 2020, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/climate-change-and-the-european-court-of-human-rights-the-portuguese-youth-case/>; A. Ollino, *Qualche riflessione sul caso Duarte Agostinho e sulla nozione di giurisdizione come "Controllo sull'esercizio dei diritti umani"*, in *Dir. umani dir. int.*, 2024, p. 401 ss.

avevano altresì denunciato una violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 2 e/o l'art. 8 Cedu, sostenendo che il riscaldamento globale colpisce in modo particolare la loro generazione e che, data la loro età, l'interferenza con i loro diritti è maggiore di quella delle generazioni più anziane.

Parimenti in *Carême c. Francia*, la grande camera ha dichiarato irricevibile, all'unanimità, la domanda, poiché il ricorrente non rispondeva ai requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 34 della Cedu, ai fini della legittimazione attiva del ricorrente. Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato da un cittadino francese, ex sindaco del comune francese di Grande-Synthe, il quale aveva contestato alla Francia di non aver adottato misure sufficienti per prevenire il cambiamento climatico, determinando così la violazione del suo diritto alla vita nonché di quello al rispetto della vita privata e familiare.

#### 4.2. Le azioni orizzontali: la c.d. *private climate change litigation*

Negli ultimi anni è sorto in ambito climatico un diverso filone giurisprudenziale, di tipo orizzontale, teso ad affermare la responsabilità degli attori non statali maggiormente coinvolti nelle cause dell'attuale emergenza climatica, ossia le grandi imprese, cui sono imputabili le maggiori quantità di emissioni di gas ad effetto serra a livello globale (c.d. *climate change litigation* orizzontale o *suits against corporations*). Tale fenomeno può investire, in verità, anche le istituzioni finanziarie<sup>134</sup>: sia direttamente, per il supporto economico che esse offrono allo svolgimento delle attività imprenditoriali che contribuiscono alla crisi climatica, sia indirettamente, per la rilevanza del contenzioso in parola come fonte di rischio per il settore finanziario<sup>135</sup>.

---

<sup>134</sup> Cfr. ad esempio, il caso *Milieudefensie c. ING Bank*, promosso il 19 gennaio 2024 dall'associazione ambientalista ONG Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands) nei confronti della banca olandese ING per violazione del *duty of care* stabilito dall'art. 162, libro sesto, del c.c. olandese. L'attrice sostiene in particolare che ING, banca di importanza sistemica globale (*Global Systemically Important Bank*, GSIB), fosse a conoscenza dei pericoli del cambiamento climatico fin dal 2007 e che era stata avvertita da Milieudefensie per oltre 15 anni sulle carenze della sua politica climatica. Tutte le informazioni sul caso sono reperibili su <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-v-ing-bank/>.

<sup>135</sup> Cfr. in proposito "*Come Hell or High Water*": *Addressing the Risks of Climate and Environment-Related Litigation for the Banking Sector*, Keynote speech by Frank Elderson, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the ECB Legal Conference, Frankfurt am Main, 4 settembre 2023 reperibile su [https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230904\\_1~9d14ab8648.en.html](https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230904_1~9d14ab8648.en.html).

Dopo una prima fase segnata dall'esperienza pionieristica del contenzioso climatico tra privati promosso dinanzi ai giudici statunitensi<sup>136</sup>, negli ultimi anni tale tendenza giurisprudenziale si è diffusa anche a livello mondiale.

Le iniziative processuali in parola sono solitamente promosse da singoli individui e/o da gruppi di attivisti climatici (associazioni ambientaliste o attori collettivi eterogenei) avverso le più importanti società produttrici di carboni fossili e di energia a livello internazionale (*Carbon Majors-fossil fuels emitters*), nonché nei confronti di case automobilistiche, compagnie aeree, aziende alimentari e produttori di calcestruzzo e plastica. Tale sviluppo è strettamente correlato all'integrazione di considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle strategie a lungo termine delle imprese, aspetto quest'ultimo che rappresenta ormai, com'è noto, un fattore cruciale nelle analisi degli investimenti e nei processi decisionali delle società.

Il contenzioso privatistico dà luogo a una forma innovativa di *private enforcement* di interessi pubblici/collettivi, finalizzata a ottenere dagli organi giudiziari nazionali aditi, e attraverso parametri giuridici diversi (responsabilità civile di diritto interno, norme sulla proprietà privata, tutela dei diritti fondamentali sanciti a livello costituzionale o internazionale, normative

---

<sup>136</sup> Cfr. M.B. Gerrard, *Climate Change Litigation in the United States: High Volume of Cases, Mostly About Statutes*, in I. Alogna, C. Bakker and J-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 33 ss. Per una ricognizione in chiave comparatistica della ricca prassi giurisprudenziale statunitense in tema di cambiamento climatico si vedano a B. Pozzo, *La Climate Change Litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 271 ss.; F. Sindico, M.M. Mbengue (eds), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Springer, Cham, 2021; L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Giappichelli, Torino, 2024, spec. p. 20 ss. La prassi orizzontale statunitense affonda le sue radici nei casi *Connecticut v. AEP* (406 F. Supp. 2d, 268), *Comer v. Murphy Oil* (585 F.3d, 859) e *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp*, In particolare, in *Comer*, alcuni cittadini residenti in Mississippi avevano chiesto nel 2005 un risarcimento danni a varie aziende produttrici di combustibili fossili per il loro contributo al cambiamento climatico, a seguito degli effetti devastanti prodotti dall'uragano Katrina. Il giudice statunitense adito respinse la domanda poiché gli attori non erano riusciti a dimostrare un nesso causale tra il presunto danno e le emissioni di gas serra delle società convenute. In tale contesto emerse anche il tema della giustiziabilità della questione per la sua natura "politica". Tale elemento preclusivo è sorto anche nel caso degli abitanti di *Kivalina*, appartenenti a una comunità indigena dell'Alaska, che nel 2008 avevano proposto un'azione risarcitoria nei confronti delle principali imprese di idrocarburi e energia per il loro contributo al cambiamento climatico e, in particolare, al conseguente innalzamento del livello del mare, che minacciava l'abitabilità del loro villaggio. Per una mappatura completa della prassi statunitense sul punto si rinvia a <https://climatecasechart.com/us-climate-change-litigation/>.

nazionali sui doveri di diligenza delle imprese, obblighi internazionali derivanti dal diritto internazionale climatico ...) sia la tutela del clima terrestre sia il ristoro degli interessi degli individui o dei gruppi di individui compromessi dagli effetti avversi del surriscaldamento terrestre.

Infatti, come il contenzioso climatico verticale, anche quello di tipo orizzontale ha una dimensione eminentemente strategica, essendo teso non solo a comporre un conflitto tra le parti della controversia, ma, più in generale, a indurre l'impresa convenuta ad adottare una linea aziendale ecosostenibile tesa a contrastare gli effetti avversi del cambiamento climatico. In questo senso, il giudizio civile di responsabilità delle imprese costituisce "un'arma al servizio di un disegno riformatore"<sup>137</sup> e il valore politico della causa prescinde dall'esito finale del procedimento.

Le domande in questione, aventi natura extracontrattuale (*tort-based claims*), hanno un oggetto piuttosto vario, che può essere essenzialmente ricondotto a tre finalità.

Talora esse mirano a ottenere il risarcimento dei danni (economici e non-economici<sup>138</sup>), presenti o futuri, cagionati ai singoli e a gruppi di persone dai fenomeni atmosferici derivanti dal riscaldamento terrestre (c.d. *compensation claims for climate-related damages* o *polluter pays claims*). Tale richiesta di riparazione viene solitamente formulata in termini di "responsabilità *pro quota*": essa viene cioè commisurata alla quantità di emissioni prodotta dall'impresa convenuta su scala mondiale (*share of global greenhouse gas emissions*).

In altri casi, tali azioni mirano a ottenere risarcimenti in forma specifica per danno da cambiamento climatico, essendo dirette ad assicurare, congiuntamente alla richiesta di risarcimento danni o autonomamente, un impegno dell'impresa convenuta a realizzare una sensibile riduzione della quantità di emissioni climalteranti nell'atmosfera entro un certo periodo di tempo (c.d. *mitigation measures*). In tale evenienza la domanda giudiziale è tesa così ad accordare all'attore tutele rimediali di tipo inibitorio.

Infine, le azioni climatiche orizzontali in esame possono mirare a ottenere

---

<sup>137</sup> P. Franzina, *Il contenzioso civile transnazionale sulla corporate accountability*, in M. Frulli (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Napoli, 2023, p. 199 ss., e in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2022, p. 831 ss.

<sup>138</sup> Il danno non economico in questo settore designa perdite di valore di natura non commerciale ma tuttavia significative per le persone interessate, come, ad esempio, la perdita di biodiversità o di un territorio a causa dell'innalzamento del livello del mare derivante dal *climate change*.

un risarcimento per equivalente, ossia un provvedimento giudiziario teso a imporre all'impresa convenuta a contribuire finanziariamente alla realizzazione di misure di protezione dei beni e delle persone minacciate dai futuri effetti avversi del *climate change*, per un importo proporzionale alla quota di responsabilità climatica gravante sull'impresa (c.d. *adaptation claims*).

Come si vedrà, i *petita* sostanziali appena menzionati possono anche essere combinati tra loro, formando l'oggetto di un'unica domanda.

I giudizi climatici di tipo orizzontale derivano generalmente da iniziative processuali ben organizzate e ben supportate soprattutto a livello mediatico. Anche quando sono promosse formalmente da singoli individui esse sono sostenute da associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente e dei diritti umani, anche attraverso campagne mediatiche di supporto, capaci di alimentare un'ampia discussione pubblica sull'impresa convenuta e su quelle operanti nello stesso settore per i rischi climatici legati alle loro attività. Questo aspetto riveste un ruolo centrale anche sotto il profilo della copertura dei costi giudiziari, posto che l'onere finanziario è solitamente sostenuto dall'associazione collettiva interessata sulla base spesso di iniziative di *crowdfunding* o di *third-party funding*<sup>139</sup>.

Giudizi climatici di questo tipo sono idonei da soli a fare pressione sulle imprese affinché adottino *business models* sostenibili e responsabili. Il rischio di un'azione giudiziaria si associa anche alla prospettiva di un danno finanziario<sup>140</sup>, atteso che gli investitori potrebbero essere scoraggiati o il valore della società essere compromesso dalla sola pendenza di un giudizio e dal danno reputazionale che da esso e da successive sentenze di accertamento della responsabilità potrebbe derivare.

Questa linea di attivismo giurisdizionale risulta ancora piuttosto incerta negli esiti. Sono infatti vari gli ostacoli che possono minare la fruttuosità pratica delle azioni orizzontali, il cui esito dipende, in larga misura, dal grado di duttilità delle norme processuali applicate (quale, ad esempio, quelle volte a disciplinare nel foro la legittimazione ad agire per la tutela del bene

---

<sup>139</sup> Cfr. sul punto: J. Peel, R. Markey-Towler, *Recipe for Success? Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases*, in *German Law J.*, 2021, p. 1484 ss.; C. Hodgson, *The Money Behind the Coming Wave of Climate Litigation*, in *Financial Times*, 5 giugno 2023.; E. Ebau, *Third-Party Funding: A Cornucopia for Strategic Climate Change Disputes?*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 187 ss.

<sup>140</sup> Si veda sul punto il recente studio: <https://zerocarbon-analytics.org/wp-content/uploads/2025/03/ZCA-Companies-face-growing-risks-from-climate-damage-court-cases-2.pdf>.

pubblico e collettivo protetto – il clima – attraverso azioni collettive) e dal contenuto delle norme privatistiche materialmente invocate nel caso di specie<sup>141</sup>. Lo strumentario rimediabile offerto dal diritto nazionale nei rapporti tra privati è solitamente rinvenuto nelle regole sulla responsabilità civile, in assenza di relazioni di mercato tra le parti coinvolte nel giudizio, nella regola sul *duty of care*, ricavata sia sulla base sia di norme civilistiche interne sia di parametri normativi tratti dal sistema convenzionale di tutela dei diritti umani, e, infine, talora, nelle regole civilistiche nazionali dettate in materia di proprietà.

A seconda del *petitum* sostanziale della domanda, il diritto materiale invocato può essere teso a far ottenere un risarcimento del danno sulla base delle norme dettate in tema di responsabilità da fatto illecito oppure può essere rivolto a invocare l'esistenza di un *duty of care* delle imprese. In quest'ultimo scenario l'impresa è chiamata a fare la sua parte per ridurre le proprie emissioni alla luce del contributo individuale della stessa alle emissioni globali climalteranti (logica del c.d. *fair share*). Con riguardo alla prima ipotesi qui in esame, l'esigenza di affermare la responsabilità civile delle grandi imprese che emettono ingenti quantità di gas a effetto serra nell'atmosfera si scontra con la difficoltà, in primo luogo, di soddisfare in questa materia gli elementi strutturali del rimedio civilistico invocato. Tali aspetti riguardano in particolare, la questione dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta lesiva e il danno climatico, nonché le modalità di quantificazione del danno derivante dal *climate change*<sup>142</sup>. Nello svolgimento di tale valutazione possono poi insorgere complessità in ambito probatorio<sup>143</sup>, a partire dall'ammissibilità dei mezzi di prova impiegati. Con riguardo alla seconda ipotesi, le cause in questione tendono a radicarsi sugli argomenti e sulle

---

<sup>141</sup> Cfr. per una ricognizione complessiva dei profili materiali connessi alla responsabilità extracontrattuale invocata in questi giudizi: L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, cit. Il danno non economico in questo settore designa perdite di valore di natura non commerciale ma tuttavia significative per le persone interessate, come, ad esempio, la perdita di biodiversità o di un territorio a causa dell'innalzamento del livello del mare derivante dal *climate change*.

<sup>142</sup> D.A. Kysar, M. Hinteregger, *Civil liability and the challenges of climate change: a functional analysis*, in *J. Eur. Tort Law*, 2017, p. 238 ss.; R. Verheyen, *Loss and damage due to climate change: attribution and causation-where climate science and law meet*, in *Int. J. Global Warming*, 2015, p. 158 ss.

<sup>143</sup> R.F. Stuart-Smith, F.E. Otto, A.I. Saad, G. Lisi, P. Minnerop, K.C. Laup, T. Wetzer, *The Evidentiary Gap in Climate Litigation*, in *Nature Climate Change*, 2021, p. 651 ss.

conclusioni dei giudizi verticali sviluppati nel contesto della *human rights-based climate litigation*, in precedenza evocata, ed incontrano analoghe asperità giuridiche.

Come si vedrà a breve, nelle cause climatiche orizzontali che presentino anche profili di estraneità rispetto al foro, si aggiungono le difficoltà connesse alla risoluzione, in via preliminare, delle questioni di carattere internazionale-privatistico, relative alla determinazione del giudice competente a conoscere della controversia e all'individuazione del diritto sostanziale applicabile alla domanda.

Un'ulteriore differenza rispetto al contenzioso verticale può essere inoltre misurata sul piano dell'efficacia dell'iniziativa processuale a perseguire gli obiettivi predicati dall'azione o più ampiamente e indirettamente auspicati dalla stessa. Da questo punto di vista, il raggiungimento degli obiettivi materiali perseguiti dal contenzioso orizzontale può risultare talora frustrato, o per lo meno ostacolato, dalla ridotta efficacia deterrente che le azioni civili in rilievo possono avere nei riguardi delle grandi imprese emittenti su scala globale, una volta ricondotto il rischio di una siffatta iniziativa processuale nel quadro dell'analisi economica dei costi e dei benefici dell'impresa. L'esito di tale bilanciamento varia naturalmente in base alla capacità economica dell'ente privato, che potrà consentire, a seconda dei casi, alla stessa di assorbirne i costi o di trasferirli sul mercato con un incremento dei prezzi. Certamente, affinché l'internalizzazione di esternalità di tipo ambientale, come i rischi connessi a possibili azioni giudiziarie di carattere climatico, abbia una portata realmente dissuasiva per l'impresa, occorre che i costi derivanti dall'azione subita raggiungano un livello significativo per la società. D'altro canto, il conseguimento in futuro di esiti giudiziari favorevoli per gli attori e il progressivo consolidamento degli argomenti giuridici a sostegno delle azioni in esame determinerebbero un rischio di "*litigation floodgates*"<sup>144</sup>, con cause indefinite e imprevedibili, tale da determinare un effetto deterrente per l'impresa, indipendentemente dall'ammontare concreto dei costi derivanti da ogni singolo procedimento.

Nonostante le difficoltà evocate, meritano comunque attenzione le cause avviate nei confronti delle imprese in ambito climatico a livello globale. Tale tendenza, tuttavia, raccoglie azioni di diversa natura, che, sebbene

---

<sup>144</sup> Si rinvia, per questa espressione e in generale sul tema dell'efficacia deterrente delle azioni climatiche orizzontali, a E. Álvarez-Armas, *SDG 13: Climate Action*, in R. Michaels, V. Ruiz Abou-Nigm, H. van Loon (eds), *The Private Side of Transforming our World*, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago, 2021, p. 409 ss., spec. p. 431.

incentrate su espliciti profili climatici, hanno impatti e finalità diverse.

Se si considerano i dati raccolti nel Database sulla *Climate Change Litigation* della Columbia University, possiamo distinguere tra azioni tese a invocare la responsabilità civile dell'impresa convenuta attraverso la richiesta di un risarcimento del danno climatico e/o attraverso la domanda di riduzione delle emissioni climalteranti emesse dalla società. A tali azioni, sulle quali si concentra la presente ricerca, si aggiungono altre tipologie di domande di impronta sempre civilistica ma variamente caratterizzate. In tale gruppo eterogeneo di iniziative processuali figurano quelle che mirano a far valere la responsabilità delle imprese con riguardo ai c.d. *carbon credits*<sup>145</sup>, al fine, ad esempio, di verificare se l'impresa abbia avviato progetti illeciti di crediti di carbonio in aree estrattive, nonché procedimenti che hanno ad oggetto le c.d. *climate disclosures* delle imprese, ossia i documenti con cui le imprese, le banche e le istituzioni come, ad esempio, la Banca Centrale Europea, comunicano la propria impronta di carbonio, ossia la quantità di CO<sub>2</sub> prodotta dalle loro attività, nonché la loro esposizione ai rischi climatici. Ad essi si aggiungono le cause aventi ad oggetto la valutazione dell'impatto ambientale e le autorizzazioni ad emettere gas climalteranti, quelle sui finanziamenti e sugli investimenti, sulla giusta transizione, nonché, infine, quelle afferenti al c.d. *greenwashing*<sup>146</sup>, tese in particolare a lamentare episodi di pubblicità ingannevole<sup>147</sup>.

---

<sup>145</sup> I c.d. *carbon credits* sono certificati corrispondenti a una tonnellata di CO<sub>2</sub> non emessa o assorbita, che possono essere acquistati dalle imprese o dalle istituzioni per contribuire economicamente alla realizzazione di progetti compensativi di tutela ambientale. Gli enti privati che non riescono o che non possono ridurre o eliminare le proprie emissioni climalteranti, acquisendo tali titoli da enti esterni certificati, possono finanziare progetti internazionali o nazionali connessi alla forestazione o all'efficienza energetica o alla produzione di energia pulita con la finalità di realizzare attività umane compensative delle quantità di anidride carbonica emesse nell'atmosfera. Gran parte dei progetti, sostenuti attraverso i crediti di carbonio, vengono attivati nei Paesi in via di sviluppo, al fine di promuovere la decarbonizzazione a livello mondiale e limitare il divario tra i Paesi ricchi e quelli più poveri.

<sup>146</sup> In base alla definizione accolta dalle European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs) nel quadro dei *progress Reports on greenwashing in the financial sector* pubblicati il 1° giugno 2023, il termine *greenwashing* allude a una pratica “where sustainability-related statements, declarations, actions, or communications do not clearly and fairly reflect the underlying sustainability profile of an entity, a financial product, or financial services. This practice may be misleading to consumers, investors, or other market participants”. Si veda sul punto: European Banking Authority, *ESAs present common understanding of greenwashing and warn on related risks*, 1° giugno 2023.

<sup>147</sup> In tali cause si contesta all'impresa convenuta la natura ingannevole delle affermazioni pubblicitarie della stessa sulla “neutralità climatica” delle sue attività in violazione

Con riguardo alle domande di natura civilistica volte a ottenere una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, merita di essere citata la recentissima causa *Youth Climate Case Japan for Tomorrow*<sup>148</sup> promossa il 6 agosto 2024 da 16 giovani giapponesi dinanzi al tribunale distrettuale di Nagoya contro dieci società di energia termoelettrica giapponesi, tra cui JERA Corporation, e tesa a ottenere un'ingiunzione per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Le convenute rappresentano i maggiori produttori di energia termica del Giappone, responsabili di 333 milioni di tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> (nel 2019), equivalenti al 33% delle emissioni di CO<sub>2</sub> derivate dall'energia dell'intero Giappone. L'azione è fondata sull'art. 709 del c.c. giapponese sulla responsabilità da fatto illecito.

Un ulteriore esempio di contenzioso domestico teso alla riduzione delle emissioni climalteranti è il caso c.d. *Total Climat*, ossia l'azione promossa in Francia nel 2020 dalle ONG francesi Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zea e Les Eco Maires, insieme a più di una dozzina di enti locali, davanti al Tribunale di Nanterre contro la compagnia petrolifera francese Total<sup>149</sup>. Le attrici hanno contestato alla convenuta di non aver predisposto e attuato un piano di vigilanza<sup>150</sup>, in conformità alla legge francese sulla diligenza delle imprese del 2017 (c.d. *loi de vigilance*)<sup>151</sup>, e hanno

---

della normativa nazionale a contrasto della concorrenza sleale e a danno dei consumatori. Tali condotte sono spesso contestate alle compagnie aeree; molte sono le azioni di questo tipo avviate in Germania, quali la recente causa *Deutsche Umwelthilfe c. Apple Distribution International Ltd* pendente dal 2024 dinanzi al Tribunale regionale di Francoforte e *Higher Regional Court of Frankfurt am Main's decision on climate neutral claims regarding detergents* decisa già dallo stesso tribunale. Per una mappatura completa del fenomeno si rinvia a: <https://climatecasechart.com/non-us-case-category/corporations/>.

<sup>148</sup> Tutte le informazioni sul caso sono reperibili su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/youth-climate-case-japan-for-tomorrow/>.

<sup>149</sup> *Notre Affaire à Tous and Others v. Total*: <https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-total/>. Le informazioni sullo sviluppo del procedimento sono reperibili anche sul sito ufficiale dedicato all'iniziativa: <https://notreaffaireatous.org/total-climat/> – In proposito v. M. Hauterau-Boutonnet, *Première assignation d'une entreprise pour non-respect de son devoir de vigilance en matière climatique: quel rôle préventif pour le juge?*, in *Recueil Dalloz*, 2020, p. 609 ss.

<sup>150</sup> Il piano di vigilanza richiesto dalla normativa francese deve identificare e mitigare i rischi per i diritti umani, le libertà fondamentali, l'ambiente e la salute pubblica che potrebbero derivare direttamente o indirettamente dalle attività dell'azienda e delle società che essa controlla.

<sup>151</sup> Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

chiesto una drastica riduzione delle emissioni climalteranti.

Più di recente, sempre sul piano puramente domestico, è stata avviata una causa dinanzi al Tribunale di Roma contro l'azienda di combustibili fossili ENI S.p.A per il suo preteso contributo al riscaldamento globale<sup>152</sup>. La domanda è stata presentata da 12 cittadini italiani e due ONG (Greenpeace Italy e ReCommon). Secondo gli attori, le emissioni in atmosfera di gas serra, provenienti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI avrebbero violato gli artt. 2 e 8 della Cedu, i corrispondenti artt. 2 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché gli artt. 2043 (o in alternativa art. 2050 o 2051 c.c.) e art. 2059, in tema di responsabilità da fatto illecito, determinando il conseguente obbligo in capo all'impresa di risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori per l'effetto delle conseguenze del cambiamento climatico che la società avrebbe concorso a cagionare. La causa coinvolge anche i due azionisti di maggioranza di ENI, ovvero il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e si fonda sulla decisione *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, che, come si vedrà, rappresenta il riferimento giudiziario attorno al quale si sono sviluppate le cause orizzontali in rilievo. Nel corso del procedimento, i convenuti hanno tuttavia invocato il difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale, citando a tal fine la recente decisione emessa nella causa climatica verticale del c.d. "Giudizio Universale", ove, come visto, il Tribunale di Roma ha dichiarato l'irricevibilità dell'azione di responsabilità climatica promossa nei confronti dello Stato italiano, per difetto assoluto di giurisdizione. Le parti attrici, il 10 giugno 2024, hanno quindi promosso regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. e su tale aspetto è attesa la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

## **5. La dimensione transfrontaliera delle azioni climatiche orizzontali rilevanti: le azioni transfrontaliere in senso soggettivo e/o in senso oggettivo**

Come chiarito all'inizio della ricerca, questo libro si limita a esaminare le azioni climatiche orizzontali di natura extracontrattuale aventi una dimensione

---

<sup>152</sup> *Greenpeace Italy et. Al. v. ENI S.p.A., the Italian Ministry of Economy and Finance and Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.*: <https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-italy-et-al-v-eni-spa-the-italian-ministry-of-economy-and-finance-and-cassa-depositi-e-prestiti-spa/>.

transfrontaliera, ossia le cause fondate sulla responsabilità da fatto illecito che presentano uno o più elementi di estraneità rispetto al foro: c.d. *cross-border tort-based climate litigation*. Il collegamento con diversi ordinamenti giuridici può essere sia di natura soggettiva, ossia legato alle caratteristiche delle parti in giudizio, sia di natura oggettiva, in quanto connesso agli aspetti materiali e spaziali della fattispecie.

Quando viene invocata la responsabilità di un'impresa di grandi dimensioni e di natura transnazionale, la fattispecie è spesso caratterizzata dalla dispersione geografica degli elementi della lite. Tuttavia, il contenzioso climatico orizzontale presenta peculiarità che lo rendono unico nel panorama del contenzioso (transfrontaliero) in tema di *corporate accountability*.

La dimensione transnazionale del contenzioso climatico orizzontale è infatti apparentemente connaturata alla stessa fenomenologia del fatto che l'azione denuncia: l'aumento della temperatura terrestre derivante dall'eccessiva concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera è idoneo a determinare un danno da cambiamento climatico di natura globale, le cui ricadute nocive possono manifestarsi ovunque e su chiunque, a distanza oltretutto di tempo dal momento in cui è avvenuto il fatto rilevante (l'emissione) che ha contribuito, insieme ad altri fattori, sia naturali sia umani, al surriscaldamento terrestre.

La natura intrinsecamente globale del *climate change* e delle conseguenze che i fenomeni atmosferici estremi e a lenta insorgenza hanno sulla vita e sulla salute delle persone, sui loro beni e sulle loro attività non implicano, tuttavia, da soli che il diritto internazionale privato venga automaticamente in rilievo in qualsiasi azione privatistica promossa in ambito climatico. Al contrario, affinché sorga l'esigenza, preliminare alla definizione del merito, di definire le tradizionali questioni internazionalprivatistiche – relative, in particolare, a quale sia il giudice competente a conoscere della domanda e a quale sia il diritto materiale applicabile alla stessa – occorre che sia presente un concreto fattore transfrontaliero<sup>153</sup>.

Tale elemento internazionale, essenziale ai fini della trasformazione di una fattispecie domestica in una fattispecie transfrontaliera, rilevante in questo libro, può discendere da due prospettive, che possono anche combinarsi tra loro, e che sono in ogni caso connesse a parametri oggettivamente rilevabili.

---

<sup>153</sup> Cfr. in tal senso: E.M. Kieninger, *Conflicts of jurisdiction and the applicable law in domestic courts' proceedings*, in W. Kahl, M.P. Weller, *Climate Change Litigation*, cit., p. 119 ss., spec. 121.

Da un lato, la dimensione transfrontaliera può derivare dal fatto che l'azione (ossia l'emissione di gas climalteranti prodotta dagli impianti della società transnazionale convenuta), che ha determinato il danno climatico, sia stata realizzata in un luogo diverso da quello in cui quest'ultimo si è, in modo del tutto imprevedibile, verificato (*azione transfrontaliera di tipo oggettivo*). Dall'altro, tale esito può essere l'effetto della circostanza che attore e convenuto siano localizzati (ossia domiciliati o residenti abitualmente) in Stati diversi (*azione transfrontaliera di tipo soggettivo*). In quest'ultimo scenario di tipo personale, il carattere transfrontaliero della vicenda può derivare dalla dimensione e dalla struttura societaria dell'impresa convenuta, che può verosimilmente coinvolgere uno Stato diverso da quello di localizzazione (ad esempio, residenza) degli attori o addirittura investire più Stati (se, ad esempio, il centro principale dell'attività economica non coincide con quello della sede statutaria della società).

Sempre sul piano della dimensione transfrontaliera di tipo soggettivo, la natura internazionale della fattispecie è particolarmente chiara allorché l'iniziativa giudiziaria provenga da individui residenti in territori del *Global South*, particolarmente pregiudicati dagli effetti avversi del *climate change*, ma sia rivolta a colossi imprenditoriali del c.d. *Global North*, ai quali, secondo la scienza, sono imputabili le maggiori responsabilità climatiche a livello globale (*North-South divide*).

Quest'ultima evenienza trova chiara espressione nei giudizi *Lliuya c. RWE e Asmania et alii c. Holcim* (d'ora in avanti: *Asmania*). Visto che al primo sarà dedicata una parte dei prossimi paragrafi, preme in questa sede trattare del secondo.

Nella vicenda *Asmania*<sup>154</sup>, quattro abitanti dell'isola indonesiana di Pari, sostenuti da tre ONG – HEKS/EPER (Svizzera), il Centro europeo per i diritti costituzionali ed europei (ECCHR) e WALHI (Indonesia) – il 30

---

<sup>154</sup> *Asmania et al. vs Holcim*, <https://climatecasechart.com/non-us-case/four-islanders-of-pari-v-holcim/>. Gli atti processuali non sono pubblici. Informazioni generiche sull'azione e sulla campagna mediatica che l'accompagna sono reperibili sul sito dedicato: <https://callforclimatejustice.org/en/>. Ringrazio sinceramente Nina Burri (HEKS) per la disponibilità a rispondere ai miei quesiti sulla controversia. In proposito, si rinvia a L.A. Duarte Reyes, N. Burri, *Transnational corporate liability in the era of loss and damages: the case of Asmania et Al. v. Holcim*, in S. Zirulia, L. Sandrini, C. Pitea (eds), *What future for Environmental and Climate Litigation?*, cit., p. 97 ss.; M. Mantovani, *Private International Law and Climate Change: the "Four Islanders of Pari" Case*, reperibile su EAPIL Blog; <https://eapil.org/2023/01/10/private-international-law-and-climate-change-the-four-islanders-of-pari-case/>.

gennaio 2023 hanno citato in giudizio, dinanzi al Tribunale del cantone di Zugo, la società Holcim AG, invocando l'applicazione del diritto materiale svizzero in tema di responsabilità da fatto illecito<sup>155</sup>. L'impresa convenuta è domiciliata nel cantone di Zugo, Svizzera, e costituisce un colosso mondiale nella produzione del cemento nonché uno dei 50 maggiori emettitori di CO<sub>2</sub> a livello globale.

I quattro attori sono pescatori appartenenti alla comunità dell'isola di Pari, una piccolissima isola dell'Oceano Pacifico occidentale indonesiano<sup>156</sup>, la cui vita è seriamente minacciata dal progressivo innalzamento del livello del mare, derivante dal *climate change*. Nello specifico gli attori hanno chiesto alla società convenuta sia un risarcimento per i danni legati al cambiamento climatico su Pari in una misura proporzionale alla quota di emissioni globali della società, corrispondente allo 0,42% di tutte le emissioni industriali di CO<sub>2</sub> realizzate a partire dall'epoca preindustriale<sup>157</sup>, nonché un contributo finanziario per la realizzazione delle misure di adattamento e di messa in sicurezza dell'isola; sia la riduzione delle sue emissioni di CO<sub>2</sub> del 43% entro il 2030 e del 69% entro il 2040, rispetto ai livelli del 2019.

Nella causa *Asmania*, pertanto, l'elemento internazionalprivatistico è di tutta evidenza, presentando il caso sia fattori di carattere soggettivo – le parti sono infatti stabilite in Stati diversi (rispettivamente l'Indonesia e la

---

<sup>155</sup> La legge sostanziale svizzera è determinata in forza della norma di conflitto svizzera applicabile al caso di specie, infatti, ossia l'art. 133, par. 2, prima parte, della legge federale svizzera di diritto internazionale privato, la quale, richiama la legge dello Stato dove l'illecito è stato commesso ("l'État dans lequel l'acte illicite a été commis/das Recht des States...in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist"). La legge del fatto generatore di responsabilità richiamata è stata individuata dagli attori in quella svizzera, posto che le attività di produzione della società Holcim avvengono in Svizzera, così come la gestione della politica climatica del gruppo e la gestione delle emissioni prodotte dalle società controllate nel mondo. Nel caso di specie, l'art. 133, par. 2, seconda parte, della legge federale svizzera non era applicabile: la norma prefigura infatti l'applicabilità della legge del luogo del danno solo se quest'ultimo era prevedibile dal convenuto: "Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait".

<sup>156</sup> IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, B.4.5.

<sup>157</sup> Cfr. lo studio dello scienziato Richard Heede: R. Heede, *Carbon History of Holcim Ltd. Carbon dioxide emissions 1950-2021*, *Climate Accountability Institute*, 7 luglio 2022, reperibile al seguente indirizzo: <https://callforclimatejustice.org/wp-content/uploads/Heede-Report.pdf>.

Svizzera) – sia fattori di carattere oggettivo – il danno climatico subito dagli attori è occorso in un luogo diverso da quello di localizzazione degli impianti emittenti gas ad effetto serra dell'impresa convenuta, i quali sono disseminati in tutto il mondo, non solo in Svizzera.

Talvolta può essere tuttavia meno immediato rintracciare una chiara coloritura transfrontaliera della fattispecie in domande climatiche orizzontali, ulteriore e distinta dalla natura globale, ontologicamente intrinseca, degli impatti del cambiamento climatico e dal carattere altrettanto globale dell'incidenza delle specifiche emissioni di gas a effetto serra prodotte in un certo luogo o in più luoghi da una data impresa.

Come si vedrà nei prossimi paragrafi, un tale dubbio interpretativo può sorgere in cause come *Milieudefensie et alii c. Shell*, ove attori e società convenuta sono domiciliati/localizzati nello stesso Stato membro (i Paesi Bassi), così che essa può apparire *prima facie* come una controversia sul clima di carattere domestico, cioè puramente interna ad uno Stato membro. Tuttavia, anche in tale fattispecie vi sono elementi di estraneità, di natura oggettiva, connessi al luogo di costituzione della società convenuta, principale *holding* del gruppo Shell, costituita secondo il diritto inglese, nonché al luogo degli impianti di emissione, disseminati in Stati diversi e riconducibili alle diverse controllate e ai *business partners* della catena di valore della società madre convenuta. La richiesta di riduzione delle emissioni climalteranti avanzata dalle attrici comprende infatti anche le emissioni di ambito 3<sup>158</sup>.

Vero è che l'individuazione dell'elemento internazionale indispensabile all'attivazione delle norme di diritto internazionale privato dell'Unione Europea è caratterizzata da una certa opacità. Manca un approccio uniforme nelle definizioni dell'elemento di estraneità di volta in volta adottate dai singoli strumenti europei<sup>159</sup>; talora inoltre il processo di definizione della nozione di controversia transfrontaliera rilevante è improntato a una certa dose di generosità, esponendosi così al rischio di un'indebita estensione del campo di applicazione delle norme uniformi in rilievo a fattispecie domestiche, nonché a possibili obiezioni in termini di applicazione extraterritoriale del regime uniforme.

---

<sup>158</sup> M.P. Weller, M.L. Tran, *Climate Litigation against companies*, in *Climate Action*, 2022, p. 1 ss., spec. p. 5.

<sup>159</sup> Sul tema si rinvia a O. Lopes Pegna, *La nozione di controversia "transfrontaliera" nel processo di armonizzazione delle norme di procedura civile degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2018, p. 922 ss.

Se consideriamo la delimitazione de campo di applicazione dei titoli di giurisdizione dettati dal regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-*bis*), rilevante ai fini della fattispecie climatica in esame, la sentenza *Owusu* ha chiarito che un “elemento internazionale” è indispensabile ai fini dell’applicabilità della disciplina regolamentare in tema di competenza giurisdizionale<sup>160</sup>. Tuttavia, com’è noto, tale regolamento non contiene alcuna definizione dell’elemento di estraneità richiesto. La Corte di giustizia, in *Owusu*, ha precisato che il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non è limitato alle sole controversie intra-europee, per quanto attiene all’applicazione dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (oggi dell’art. 4 del regolamento Bruxelles I-*bis*), ossia al coinvolgimento di più Stati membri, in ragione del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti. Il coinvolgimento di uno Stato membro e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto, nel primo Stato, e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti idoneo, secondo tale giurisprudenza, ad attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame.

Ora, l’esistenza di tale elemento internazionale resta controversa in casi ove le parti della controversia siano domiciliate nello stesso Stato membro, il danno climatico invocato incida direttamente sulle persone che attivano il procedimento e il solo fattore transfrontaliero sia rinvenuto nella fenomenologia del cambiamento climatico e nel carattere globale degli effetti avversi che esso produce.

Il fenomeno in effetti è nuovo nello scenario applicativo del regolamento Bruxelles I-*bis* e potrebbe richiedere un intervento chiarificatore della Corte di giustizia. Quest’ultima, peraltro, ha interpretato in senso estensivo il requisito “internazionale” richiesto dal regolamento<sup>161</sup>, manifestando ultimamente

---

<sup>160</sup> Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu*, ECLI:EU:C:2005:120. Sulla sentenza si rinvia *ex multis* a: L. Idot, *Arrêt de principe sur la portée territoriale de la Convention. La Convention s’applique dans les rapports entre un Etat contractant et un Etat tiers et exclut le jeu de la règle du forum non conveniens*, in *Europe*, 200, p. 29 ss.; M.L. Niboyet, *L’incompatibilité de l’exception du forum non conveniens avec la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, même dans les relations avec un Etat tiers (l’affaire Owusu)*, in *Gazette du Palais*, 2005, p. 33 ss.; G. Cuniberti, M. Winkler, *Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: il caso Owusu dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Dir. comm. int.*, 2006, p. 3 ss.

<sup>161</sup> La tendenza a interpretare in modo ampio il requisito dell’elemento internazionale ai fini dell’applicabilità del regolamento Bruxelles I si rinviene in Corte di giustizia, sentenze

una certa generosità interpretativa sull'applicabilità dei titoli di giurisdizione uniformi dello strumento rispetto a situazioni prepotentemente domestiche. Questa tendenza è stata, di recente, espressa dalla sentenza *FTI Touristik*<sup>162</sup>, ove la Corte di giustizia dell'Unione si è spinta ad affermare che la mera destinazione estera di un contratto di viaggio tutto compreso stipulato dai consumatori è sufficiente a stabilire un elemento internazionale ai sensi del regolamento Bruxelles I-*bis*, anche se entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro, consentendo così l'applicazione del foro del consumatore di cui all'art. 18 dello strumento<sup>163</sup>. In tale sentenza la Corte ha ricordato che, alla luce della propria prassi, l'esistenza dell'elemento internazionale non è riservata solo ai casi in cui le parti della controversia siano domiciliate in Stati membri diversi<sup>164</sup>. Pertanto, secondo la Corte, “una controversia relativa a obblighi contrattuali che devono essere adempiuti in uno Stato terzo o in uno Stato membro diverso da quello in cui le due parti sono domiciliate è tale da sollevare questioni in ordine alla determinazione della competenza giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e pertanto soddisfa la condizione dell'elemento di estraneità necessaria affinché la controversia rientri nell'ambito di applicazione del regolamento 1215/2012”<sup>165</sup>. In

---

17 novembre 2011, causa 327/10, *Hypoteční banka*, ECLI:EU:C:2011:745, punto 35 e 14 novembre 2013, causa C-478/12, *Maletic*, ECLI:EU:C:2013:735, punto 32.

<sup>162</sup> Corte di giustizia, sentenza 29 luglio 2024, causa C-774/22, *FTI Touristik*, ECLI:EU:C:2024:646.

<sup>163</sup> Sent. *FTI Touristik*, cit., par. 40. Per quanto riguarda le controversie tra consumatori e professionisti, tale interpretazione è peraltro corroborata dall'art. 18, par. 1, del regolamento 1215/2012, il quale dispone che la norma prevista da tale disposizione a favore del consumatore si applichi “indipendentemente dal domicilio dell'altra parte”, in modo che i consumatori siano in grado di avvalersene nei confronti di professionisti domiciliati non solo in altri Stati membri, o in Stati terzi, ma anche nello stesso Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio. Inoltre, come risulta dalla formulazione dell'art. 19, punto 3, del regolamento 1215/2012, il legislatore dell'Unione ha previsto espressamente l'ipotesi in cui la convenzione sia stata “stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto”.

<sup>164</sup> Sent. *FTI Touristik*, cit., par. 29.

<sup>165</sup> Sent. *FTI Touristik*, cit., par. 30. “L'interpretazione della nozione di «estraneità», quale risulta dal punto 30 della presente sentenza, non può essere messa in discussione dal riferimento operato, *ad abundantiam*, dalla precedente giurisprudenza della Corte alla nozione di “controversia transfrontaliera” definita all'art. 3, par. 1, del regolamento 1896/2006 come una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito” (par. 35).

precedenza, la Corte di giustizia era giunta persino ad accogliere una lettura estensiva del requisito “internazionale”, richiesto ai fini dell’applicabilità materiale del regolamento, completamente sganciata da parametri oggettivi della fattispecie. Nella sentenza *Inkreal*<sup>166</sup>, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha infatti stabilito che una clausola attributiva di competenza mediante la quale le parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato membro convengono che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche se quest’ultimo non presenta nessun altro collegamento con lo Stato scelto, è sufficiente da sola a integrare il fattore di internazionalità richiesto, ai fini dell’invocabilità dell’art. 25 di Bruxelles I-*bis*. Tale soluzione tuttavia è ritenuta da taluni in contrasto con i limiti del principio di attribuzione delle competenze normative dell’Unione, poiché fuoriuscirebbe dalla cornice materiale dell’art. 81 TFUE, che delimita, com’è noto, la competenza dell’Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, essendo al contrario necessario che sussista un legame transfrontaliero genuino nella fattispecie ai fini dell’applicazione del regolamento<sup>167</sup>.

## 6. La delimitazione della ricerca al contenzioso privatistico transfrontaliero ricadente nel campo di applicazione del diritto internazionale privato dell’Unione Europea

Nel quadro delle azioni climatiche orizzontali di natura transfrontaliera, questo libro circoscrive il proprio campo di osservazione alle cause ricadenti nel campo di applicazione del diritto internazionale privato dell’Unione Europea (*EU Private International Law-based climate change litigation*). Assumendo come casi-studio le tre vicende processuali che finora hanno caratterizzato il contenzioso in rilievo di fronte alle autorità giudiziarie degli Stati membri, la ricerca mira ad analizzare tutti gli aspetti derivanti dall’applicazione dell’attuale regime internazionalprivatistico dell’Unione Europea in tema di responsabilità da fatto illecito al contesto climatico. Il lavoro intende non solo offrire un quadro d’insieme dell’attuale strumentario

---

<sup>166</sup> Corte di giustizia, sentenza 8 febbraio 2024, causa C-566/22, *Inkreal*, ECLI:EU:C:2024:123.

<sup>167</sup> F. Vlček, *The existence of a genuine international element as a pre-requisite for the application of the Brussels Ia Regulation: a matter of EU competence?*, in *J. Priv. Int. Law*, 2025, p. 91 ss.

internazionalprivatistico esistente a livello europeo, invocabile ai fini del contenzioso climatico orizzontale in esame, ma mira altresì a formulare possibili traiettorie di sviluppo normativo, specificamente elaborate per le sfide del cambiamento climatico. Tale indagine include anche le domande di riconoscimento/esecuzione, proposte dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri, di decisioni climatiche rese all'esito di procedimenti di tipo orizzontale e che solo in parte ricadono nel campo di applicazione delle norme uniformi dedicate alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

Sono attualmente tre le controversie di natura transfrontaliera in tema di contenzioso climatico orizzontale che sollevano questioni di responsabilità extracontrattuale, rilevanti ai fini delle norme europee uniformi di diritto internazionale privato. Esse illustrano i possibili scenari in cui i giudici nazionali possono essere chiamati a pronunciarsi con riguardo a casi transfrontalieri in cui venga fatta valere la responsabilità climatica delle imprese.

Possono infatti aversi, in primo luogo, azioni dirette ad affrontare le cause del cambiamento climatico, attraverso la richiesta di riduzione di emissioni climalteranti. In secondo luogo, possono emergere cause che mirano a gestire le conseguenze (effettive o potenziali) del cambiamento climatico, ossia i danni che ne derivano o che potrebbero in futuro derivare, stabilendo le responsabilità di natura extracontrattuale della società convenuta e condannando quest'ultima al relativo risarcimento del danno. Infine, possono essere promosse azioni che perseguono contemporaneamente una combinazione dei due suddetti approcci.

### 6.1. *Segue: i casi-studio Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell, Lliuya c. RWE e Falys c. TotalEnergies*

Il primo caso di contenzioso climatico orizzontale nel continente europeo è rappresentato dalla causa *Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell* (d'ora in avanti: *Shell*). Tale iniziativa ha affrontato il tema della responsabilità climatica delle grandi imprese emettitori di gas ad effetto serra muovendo dai danni climatici occorsi ai gruppi ricorrenti per effetto del *climate change*, ma chiedendo per l'effetto soltanto un'ingiunzione giudiziale a carico dell'impresa, consistente nella riduzione delle emissioni ad essa imputabili (tutte quelle riconducibili al gruppo societario di cui la convenuta è *holding*, ossia di ambito 1, 2 e 3<sup>168</sup>) senza una condanna a titolo risarcitorio.

---

<sup>168</sup> In base al *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*, (noto come *Greenhouse Gas Protocol*), ossia lo standard internazionale per la contabilizzazione e la

Con atto di citazione del 5 aprile 2019 l'associazione olandese per le questioni ambientali Milieudefensie e altre ONG operanti nei Paesi Bassi (Greenpeace Nederland, Fossielvrij NL, Waddenvereniging, Both Ends, Jongeren Milieu Actief e ActionAid), unitamente a 17.395 individui, cittadini olandesi, hanno avviato una causa nei confronti di Royal Dutch Shell plc (RDS), società madre del gruppo Shell<sup>169</sup>, dinanzi alla Corte distrettuale dell'Aja. La convenuta è una società di diritto inglese (*public limited company*) con sede legale (*registered office*) a Londra e sede operativa principale all'Aia, nei Paesi Bassi. Da tale Stato Shell gestisce, in qualità di società madre, il gruppo Shell e le sue controllate, assumendo le decisioni strategiche aziendali, inclusa la *policy* climatica.

L'azione, come accennato, è esclusivamente tesa a ottenere un provvedimento giurisdizionale volto a obbligare RDS a ridurre, complessivamente, le proprie emissioni di CO<sub>2</sub>. Estendendo l'argomentazione sviluppata nel caso *Urgenda* alle società private, le attrici hanno sostenuto che RDS aveva l'obbligo di ridurre il volume delle proprie emissioni di CO<sub>2</sub>, poiché la sua politica climatica non era conforme agli obblighi di riduzione stabiliti dall'Accordo di Parigi. Ciò comportava la violazione dell'art. 162 c.c. olandese in tema di responsabilità da fatto illecito e degli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti umani.

Con sentenza del 26 maggio 2021<sup>170</sup>, la Corte distrettuale dell'Aja ha ritenuto la Royal Dutch Shell responsabile sul piano climatico per il volume

---

segnalazione delle emissioni di gas ad effetto serra, le emissioni climalteranti delle imprese sono suddivise in tre categorie: ambito 1, ossia le emissioni dirette, controllate dall'organizzazione; ambito 2, le emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, vapore o calore; ambito 3, le emissioni indirette provenienti dalla catena del valore dell'impresa.

<sup>169</sup> Il gruppo Shell è inoltre composto da società madri intermedie, società operative e società di servizi. RDS è, in qualità di società madre, l'azionista diretto o indiretto di oltre 1.100 società distinte con sede in tutto il mondo.

<sup>170</sup> Rechtbank Den Haag, sentenza 26 maggio 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337, disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210526\\_8918\\_judgment-2.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf). Cfr. sulla sentenza: A. Hösl, *Milieudefensie et al. v. Shell: A Tipping Point in Climate Change Litigation against Corporations?*, in *Climate Law*, 2021, p. 195 ss.; C. Macchi., J. Van Zeben, *Business and Human Rights Implications of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell*, in *Rev. Eur. Comp. Int. Environ. Law*, 2021, p. 409 ss.; B Mayer., *The Duty of Care of Fossil-Fuel Producers for Climate Change Mitigation: Milieudefensie v. Royal Dutch Shell District Court of The Hague (The Netherlands)*, in *Transnat'l Environ. Law*, 2022, p. 407 ss.; B. Mayer, *Milieudefensie v Shell: Do Oil Corporations Hold a Duty to Mitigate Climate Change?*, in *EJIL:Talk!*, 3 giugno 2021. In proposito si veda anche lo studio "How we

annuale aggregato delle emissioni di CO<sub>2</sub> immesse nell'atmosfera (di ambito 1, 2, e 3) dovute alle sue operazioni commerciali e ai prodotti energetici venduti dalla stessa e dalle controllate del gruppo. Costituendo tale condotta un illecito nei confronti degli attori, il giudice olandese di primo grado ha condannato la convenuta a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dell'intero portfolio energetico del gruppo Shell del 45% entro la fine del 2030, rispetto ai livelli del 2019.

La decisione ha segnato un cambio di paradigma nella lotta al cambiamento climatico sancendo la possibilità di un nuovo approccio litigioso strategico in questo settore dopo *Urgenda*. Per la prima volta, infatti, un giudice nazionale ha imposto uno specifico obbligo di mitigazione a carico di un'impresa privata, fondato sulla violazione di un "dovere di diligenza non scritto" ma ricavato sia da norme interne (le regole del c.c. olandese in tema di responsabilità da fatto illecito) sia dagli articoli 2 e 8 Cedu. Nella sua decisione, la Corte ha altresì preso in considerazione taluni strumenti di *soft law* come i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani<sup>171</sup> e le Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali<sup>172</sup>, valorizzandoli come parametri interpretativi dello standard di diligenza non scritto.

Di recente, la sentenza è stata clamorosamente annullata con sentenza del 12 novembre 2024 dalla Corte d'appello dell'Aja, che ha invece accolto

---

*defeated Shell*" elaborato da Milieudéfensie e Friends of the Earth Netherlands e disponibile al presente indirizzo <https://www.foei.org/publication/how-we-defeated-shell-a-do-it-yourself-manual-for-climate-litigation/>, nonché la traduzione italiana dello stesso curata da L. Serafinelli, *How We Defeated Shell. Milieudéfensie et al. c. Royal Dutch Shell Uno sguardo dietro le quinte*, Scienze giuridiche, Roma, 2024.

<sup>171</sup> Cfr. Consiglio dei diritti umani, Resolution 17/4. Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, UN Doc. A/HRC/RES/17/4, del 6 luglio 2011. In argomento per tutti si veda: F. Marrella, *I Principi Guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani del 2021 e l'accesso ai rimedi tramite gli strumenti di diritto internazionale privato europeo: una valutazione critica*, in M. Castellaneta, F. Vessia (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 315 ss.

<sup>172</sup> Le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali sono state elaborate tra il 1976 e il 1979 e rinnovate da ultimo nel 2023. Esse sono consultabili all'indirizzo <http://www.oec.d.org>. Cfr. in proposito: E. Aristova, C. Higham, I. Higham, J. Setzer, *Corporate Climate Change: Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in *Int. Comp. Law Quarterly*, 2024, p. 505 ss.; F. Pagani, *La revisione delle linee guida per le multinazionali dell'Ocse*, in *Dir. comm. int.*, 2000, p. 967 ss.

l'appello della Shell<sup>173</sup>. La Corte ha in particolare stabilito che, rispetto alla domanda di riduzione delle emissioni di ambito 1 e 2, non occorre emettere alcuna ingiunzione, avendo Shell raggiunto l'obiettivo di riduzione del 45% rispetto al 2019 entro la fine del 2023 ed essendosi impegnata a continuare tali sforzi per il futuro. Non vi è quindi alcuna minaccia di violazione di un obbligo giuridico<sup>174</sup>. Rispetto, invece, alle emissioni di ambito 3, la Corte ha concluso che “[w]hile it follows from the foregoing that Shell may have obligations to reduce its scope 3 emissions, this cannot lead to the award of Milieudefensie et al.’s claims on this point. The court of appeal has come to the conclusion that Shell cannot be bound by a 45% reduction standard (or any other percentage) agreed by climate science because this percentage does not apply to every country and every business sector individually. ... based on the available climate science, it cannot be said that a 45% reduction obligation (or any other percentage) applies to Shell in respect of scope 3. In addition, it could not be established that an obligation on Shell to reduce its scope 3 emissions by a certain percentage is effective, so that, at any rate, Milieudefensie et al. have no interest in their scope 3 claim”<sup>175</sup>.

Il secondo procedimento rilevante nella prospettiva del diritto internazionale privato dell'Unione Europea è stato avviato il 24 novembre 2015 dal Sig. Saul Luciano Lliuya, agricoltore e guida di montagna peruviano. Quest'ultimo ha citato in giudizio dinanzi al tribunale di Essen, in Germania, la società tedesca RWE, che costituisce il più grande produttore tedesco di energia elettrica nonché il più grande emettitore di anidride carbonica d'Europa (*Lliuya c. RWE*; d'ora in avanti: *Lliuya*). Si tratta di un'azione civile individuale, sostenuta dall'ONG Germanwatch<sup>176</sup>.

---

<sup>173</sup> Corte d'appello dell'Aja, sentenza 12 novembre 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100 reperibile nella traduzione in lingua inglese al seguente indirizzo: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20241112\\_8918\\_judgment.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20241112_8918_judgment.pdf). Per i primi commenti alla sentenza si rinvia a A. NollKaemper, *Lessons of a Landmark Lost. The Judgment of the Hague Court of Appeal in Shell v Milieudefensie*, in *Verfassungsblog*, 2024, reperibile su <https://verfassungsblog.de/shell-milieudefensie-climate-litigation/>; G. Van Calster, *Deuce. The Hague Court of Appeal in Milieudefensie v Shell on imposing emission reduction obligations on private corporations*, r<https://gavclaw.com/2024/11/14/deuce-the-hague-court-of-appeal-in-milieudefensie-v-shell-on-imposing-emission-reduction-obligations-on-private-corporations-guest-blog-by-quinten-jacobs/>.

<sup>174</sup> Sentenza, cit., par. 7.63-7.66.

<sup>175</sup> Sentenza, cit., par. 7.111.

<sup>176</sup> Alla causa è dedicato il seguente sito curato da Germanwatch: <https://www.germanwatch.org/en/rwe>.

Il Sig. Lliuya è proprietario di un immobile adibito a privata abitazione nella città di Huaraz, situata nel percorso alluvionale del lago glaciale Palcacocha, nella cordigliera delle Ande peruviane. Negli ultimi decenni, a causa del surriscaldamento globale il ghiacciaio sovrastante il lago si sta progressivamente sciogliendo, ad un ritmo sempre più accelerato; e le sue acque, riversandosi nel bacino del lago Palcacocha ne hanno incrementato il volume. Tale evenienza, insieme all'aumentato rischio di valanghe glaciali connesso all'arretramento del ghiacciaio, rischia di provocare l'esonazione del lago oltre la diga di protezione, creando un'onda di piena che minaccia di travolgere la cittadina sottostante nonché la proprietà dell'attore.

Il convenuto è la società madre e proprietaria del gruppo RWE e di diverse aziende che a loro volta gestiscono strutture di emissione di gas a effetto serra (derivanti dalla produzione di energia per effetto della combustione di carbone fossile) e conseguentemente sono materialmente responsabili delle emissioni dei gas a effetto serra in Europa. La società convenuta, di per sé, non gestisce direttamente le strutture. Tuttavia, le emissioni delle sue controllate sono attribuibili alla stessa: la costruzione e il funzionamento degli impianti di emissione dipendono da decisioni della società madre e non delle controllate. In particolare, secondo i dati riportati nell'atto di citazione, 71 impianti sono riconducibili alla società convenuta attraverso le sue *subsidiaries* e i due terzi delle emissioni di gas a effetto serra rilevanti sono rilasciati da impianti stabiliti in Germania<sup>177</sup>.

L'azione è unica nel suo genere perché per la prima volta è stato chiesto ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione Europea di pronunciarsi sulle ricadute negative del cambiamento climatico rispetto alla vita di un singolo. Con la sua azione il Sig. Lliuya ha infatti chiesto al giudice tedesco di dichiarare la società RWE responsabile – proporzionalmente al livello di emissioni prodotte a livello mondiale (*share of global greenhouse gas emissions*) – del surriscaldamento globale in atto e dei pericoli che esso rischia di provocare alla sua proprietà, e per l'effetto di condannarla al pagamento, sempre *pro quota*, della somma necessaria per realizzare le strutture atte a mettere in sicurezza la proprietà del sig. Lliuya (misure di prevenzione).

---

<sup>177</sup> Tali dati sono riportati nell'atto di citazione della causa, reperibile in traduzione in lingua inglese, insieme a tutti gli altri documenti processuali della vicenda su <https://rwe.climatecase.org/en>.

In primo grado il Landgericht di Essen ha rigettato la domanda<sup>178</sup>, giudicandola indeterminata, non avendo l'attore quantificato lo *share of global greenhouse gas emissions* di RWE, nonché carente sotto il profilo del nesso di causalità tra il comportamento della società convenuta e il danno sostenuto dall'attore. Avverso tale decisione il sig. Lliuya ha proposto appello dinanzi all'Oberlandesgericht di Hamm, il quale, con provvedimento del 30 novembre 2017<sup>179</sup>, ha ritenuto la domanda ammissibile e sufficientemente specifica e ha disposto il passaggio alla fase istruttoria: l'udienza di discussione delle risultanze probatorie si è tenuta il 17 e il 19 marzo 2025 e si è incentrata sulla valutazione del rischio di esondazione del lago Palcacocha, preliminare alla valutazione della seconda questione giuridica, ossia del contributo delle condotte contestate dell'impresa alla concretizzazione di tale pericolo. Con sentenza del 28 maggio 2025 la Corte d'appello regionale ha rigettato nel merito la domanda, non ritenendo provato il rischio di un danno concreto alla proprietà dell'attore; essa, tuttavia, ha affermato la possibilità che le *Carbon Majors*, come RWE, possano essere dichiarate responsabili per le loro condotte climalteranti sulla base del diritto tedesco invocato<sup>180</sup>.

La particolarità di questa azione transfrontaliera risiede nel tipo di rimedio civilistico adottato sul piano interno al fine di fondare la responsabilità climatica dell'impresa. L'attore infatti ha invocato la norma del diritto tedesco che tutela il diritto di proprietà su beni mobili o immobili nei confronti di qualsiasi illecita interferenza da parte di un molestatore, rintracciando così l'antigiuridicità della condotta nella lesione del diritto di proprietà per superamento del livello normale delle immissioni tollerabili (art. 1004 BGB<sup>181</sup>). In

---

<sup>178</sup> Landgericht Essen, sentenza 15 dicembre 2016, 2 O 285/15, in tedesco o in inglese ai seguenti link: <https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/static/19023.pdf>; <https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/announcement/20823.pdf>.

<sup>179</sup> Il testo della decisione è reperibile al seguente indirizzo: <https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/static/20732.pdf>.

<sup>180</sup> Oberlandesgericht 5 U 15/17 OLG Hamm. La sentenza è definitiva, non essendo ammessi ulteriori mezzi di ricorso in base al diritto processuale civile tedesco. Nel momento in cui si scrive il testo della sentenza non è ancora stato pubblicato. Dal comunicato della Corte si ricava tuttavia che il giudice non solo ha ritenuto giustiziabile la domanda ma ha anche ritenuto una causalità diretta tra le emissioni climalteranti delle grandi società emittenti gas a effetto serra a livello mondiale e il cambiamento climatico.

<sup>181</sup> Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch: "(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der

tale vicenda l'interferenza contestata era costituita dal mutamento dello stato di aggregazione del ghiacciaio per effetto del *global warming*, al quale a loro volta hanno contribuito le emissioni di RWE.

Più di recente, è stata proposta una nuova azione di natura extracontrattuale a carattere transfrontaliero in Europa, dinanzi all'autorità giudiziaria belga, nota come *The farmer case (Falys c. TotalEnergies*; d'ora in avanti: *Falys*)<sup>182</sup>. Come nel caso *Lliuya*, l'azione è formalmente individuale ma è sostenuta da tre ONG attive nella difesa dei diritti umani e nella giustizia climatica: Ligue des droits humains, FIAN Belgium and Greenpeace<sup>183</sup>.

L'attore è il sig. Hugues Falys, agricoltore e pioniere della transizione agroecologica, il quale è titolare di un'azienda agricola presso Bois-de-Les-sines, nella provincia dell'Hainaut della regione Vallonia, adibita in parte alla coltivazione agricola, in parte all'allevamento di bestiame bovino. Nel corso dell'ultimo decennio l'impresa agricola dell'attore è stata danneggiata in più occasioni da eventi climatici estremi, quali ondate di calore, periodi di siccità e precipitazioni estreme, riportando perdite economiche ingenti, legate alla produzione delle culture, che hanno costretto il ricorrente anche a una sensibile riduzione del bestiame<sup>184</sup>.

Con atto di citazione del 13 marzo 2024, il sig. Falys ha promosso un'azione civile dinanzi al tribunale commerciale di Tournai nei confronti della TotalEnergies, società europea di diritto francese con sede a Parigi<sup>185</sup>. Il gruppo TotalEnergies è una multinazionale del petrolio e del gas, operante

---

Eigentümer auf Unterlassung klagen. (2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist". La norma menzionata è solitamente applicata nei rapporti di vicinato e impone un obbligo di rimuovere le interferenze, ossia fonda un'ingiunzione proibitiva. Prima della decisione del 28 maggio 2025 sopra richiamata era contestato che la protezione della norma potesse valere anche quando la proprietà fosse localizzata in uno Stato straniero, come nel caso di specie.

<sup>182</sup> *Hugues Falys, FIAN, Greenpeace, Ligue des droits humains v. TotalEnergies*, <https://climatecasechart.com/non-us-case/hugues-falys-fian-greenpeace-ligue-des-droits-humains-v-totalenergies-the-farmer-case/>. Si veda anche il sito della causa: <https://www.thefarmcase.be>.

<sup>183</sup> L'azione è altresì supportata da *Climate Coalition* (una coalizione di centinaia di ONG, sindacati e movimenti di cittadini provenienti da tutto il Belgio) e FIDH (*International Federation for Human Rights*).

<sup>184</sup> Il bestiame viene allevato secondo un programma di allevamento estensivo autosufficiente: Falys, infatti, nutre le sue mucche esclusivamente con l'erba dei suoi prati e con le leguminose prodotte nella sua azienda.

<sup>185</sup> L'udienza introduttiva si è svolta il 16 aprile 2024. La sentenza è attesa tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

in circa 130 Stati e costituisce un colosso mondiale di petrolio e gas. Tale società rientra tra le 25 maggiori *Carbon Majors* a livello mondiale, responsabili dell'emissione di enormi quantità di gas a effetto serra<sup>186</sup>. Essa costituisce anche il principale raffinatore e distributore di petrolio e gas in Belgio.

L'azione legale di Falys rappresenta il primo caso climatico intentato in Belgio contro una multinazionale. La domanda mira non solo a ottenere il risarcimento dei danni passati e futuri patiti e patienti dall'attore per gli effetti avversi del cambiamento climatico, ma anche a garantire il rispetto da parte di TotalEnergies degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. La domanda chiede infatti alla società convenuta di attuare un piano di transizione, basato sulle migliori conoscenze scientifiche attuali, fondato su tre obiettivi: l'interruzione di nuovi investimenti in progetti di combustibili fossili; una riduzione delle emissioni di gas serra legate alla produzione e alla fornitura di combustibili fossili di almeno il 60% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2023; nonché una riduzione della produzione di petrolio e gas del 47% entro il 2023, del 75% entro il 2040 e del 90%, per il petrolio, e dell'85%, per il gas, entro il 2050 rispetto al 2020.

## **7. La collocazione della materia nel punto di intersezione tra due tendenze di sviluppo del diritto internazionale privato moderno e l'esigenza di un approccio più eco-centrico nel sistema di conflitto uniforme legato al clima**

Il trattamento internazionalprivatistico del contenzioso climatico di natura transfrontaliera si situa nel punto di intersezione tra due tendenze di sviluppo del diritto internazionale privato moderno: il suo decentramento dalla logica strettamente statale derivante dalla "globalizzazione"<sup>187</sup> dei

---

<sup>186</sup> Si vedano in proposito le risultanze dello studio scientifico di M. Grasso, R. Heede, *Time to pay the piper: Fossil fuel companies' reparations for climate damages*, in *One Earth*, 2023, p. 459 ss.

<sup>187</sup> H. Muir Watt, *La globalisation et le droit international privé*, in B. Ancel, M. Audit, P. Lagarde (a cura di), *Mélanges en l'honneur du Professeur Pierre Mayer*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Issy-les-Moulineaux, 2015, p. 591 ss.; D.P. Fernández Arroyo, *The Progressive Evolution of Private International Law: from State Centralisation to Denationalisation and Beyond*, in A. Parise, V.E. Popov (eds), *Globalisation and Private International Law. Proceedings of the 2017 annual symposium of the International Association of Legal Science (IALS) hosted by the Russian Academy of Legal Sciences (RALS)*, Publishing Group Jurist, Moscow, 2019, p. 61 ss.; P. de Vareilles-Sommières, *Localisation et globalization en*

fenomeni naturali e delle relazioni economiche e sociali e la sua progressiva “materializzazione”.

La prospettiva della “despazializzazione” costituisce un’evoluzione derivante dal progressivo scollamento delle relazioni umane e naturali dal concetto tradizionale di territorio, inteso classicamente come spazio geografico definito e definibile nel quale ricondurre una data fattispecie di natura transfrontaliera (in ragione dei legami stretti tra quest’ultima e il luogo selezionato) ai fini dell’allocazione del potere di *jus dicere* rispetto ad essa o dell’individuazione del diritto applicabile alla sua sostanza (metodo tradizionale del conflitto di leggi)<sup>188</sup>. Il *global warming* è stato definito infatti come un *hyperobject* che decostruisce lo spazio inteso come concetto di natura antropomorfa<sup>189</sup>.

La questione è in verità più ampia e investe il quesito epistemologico su come riconcettualizzare l’idea di spazio ai fini delle ricadute internazional-privatistiche, alla luce dell’evoluzione subita dal concetto di territorio, inteso come forma di delimitazione politica, per effetto dei processi di globalizzazione. La proiezione globale di certi fenomeni umani, legati all’evoluzione della tecnologia delle comunicazioni (Internet e il cyberspazio), alla mobilità crescente delle persone, anche in forma di flussi migratori, e, per quanto qui di rilievo, alla dimensione planetaria del cambiamento climatico, induce a riconcettualizzare il luogo fenomenico rilevante dal punto di vista giuridico. Nella prospettiva climatica, tale spazio si traduce in un ovunque, dall’effetto caleidoscopico, potenzialmente inafferrabile ed imprevedibile, anziché in un luogo definito e definibile. In tale senso, il territorio diviene disarticolato e plurale. C’è tuttavia una contraddizione di fondo che deve essere valutata in questa ricognizione, ossia che “We’ live in a moment of global space. Even as we still live within borders”<sup>190</sup>. A nostro avviso, proprio questa doppia

---

*droit international privé. Esprit de Savigny es-tu là?*, in AA.VV. (a cura di), *Mélanges en l’honneur du professeur Bertrand Ancel*, LGDJ, Paris, 2018, p. 1555 ss.; P.D. Trooboff, *Globalization, Personal Jurisdiction and the Internet. Responding to the Challenge of adapting settled Principles and Precedents*, in *Recueil des cours*, vol. 415, 2021, p. 9 ss.; J.H.A. van Loon, *The Global Horizon of Private International Law*, in *Recueil des cours*, vol. 380, 2015, spec. 99 ss.

<sup>188</sup> Sul metodo tradizionale del conflitto di leggi fondato sulla localizzazione dei rapporti giuridici di matrice Savignyana cfr. per tutti: P. Picone, *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé*, in *Recueil des cours*, 2000, p. 35 ss.

<sup>189</sup> Così. T. Morton, *Dark Ecology. For a Logic of Future Coexistence*, Columbia University Press, New York, 2016, p. 10.

<sup>190</sup> C.S. Maier, *Once Within Borders. Territories of Power. Wealth, and belonging since 1500*, Cambridge University Press, Cambridge/Massachusetts/London, 2026, p. 295 ss.

anima del rapporto relazione essere umano/territorio, da intendersi come luogo politico di impronta statale, aiuta a reimpostare anche la questione del trattamento internazionalprivatistico del cambiamento climatico<sup>191</sup>. Le norme di diritto internazionale privato dell'Unione Europea, di cui ci occupiamo, sono infatti chiamate a tenere insieme questa doppia dimensione, che è contemporaneamente di assenza di confini e di perimetrazione dello spazio attraverso i confini.

In questa prospettiva si inserisce la seconda tendenza di sviluppo del diritto internazionale privato moderno ossia la sua accentuata materializzazione<sup>192</sup>. Ciò, com'è noto, allude al processo di penetrazione degli obiettivi e dei valori veicolati dal diritto materiale nel tessuto giuridico della norma di diritto internazionale privato con l'effetto di condizionarne e indirizzarne il funzionamento. L'orientamento teso a dare conto, nella norma di diritto internazionale privato, di istanze di protezione speciali di tipo materiale trova già espressione nella norma di conflitto europea esistente in materia ambientale (art. 7 del regolamento Roma II). *A fortiori*, ai fini della disciplina internazionalprivatistica del cambiamento climatico, l'incorporazione di risultati materiali (ossia la tutela del clima per la preservazione del pianeta e del suo benessere), impone, a nostro avviso, un cambiamento di paradigma della regola conflittuale generale, dettata in ambito ambientale, ispirato ad una specializzazione di tipo materiale.

Nell'intreccio delle richiamate prospettive sistemiche, il *climate change* presenta anche un'ulteriore complicazione, legata ad una prospettiva di "de-temporalizzazione" della fattispecie transfrontaliera. Tale scollamento temporale risiede, come visto, nella circostanza che il cambiamento climatico antropogenico, per la sua fenomenologia e per i suoi effetti apprezzabili in chiave intergenerazionale, unisce di fatto il passato al futuro. Se è vero che le ricadute negative dell'innalzamento eccessivo e senza precedenti della temperatura terrestre sono già manifeste nel presente, esse sono destinate a

---

<sup>191</sup> Ciò trova espressione nell'ambito dei prossimi due capitoli nelle parti tese, da un lato, a evidenziare le difficoltà di adattamento del *locus commissi delicti* al contesto climatico, sia ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale sia dell'individuazione della legge applicabile, e, dall'altro, a manifestare l'esigenza, espressa nel terzo capitolo, di un superamento del criterio di collegamento del *locus commissi delicti* in favore di una nuova soluzione di conflitto uniforme *ad hoc*, in una prospettiva *de lege ferenda*.

<sup>192</sup> J.D. González Campos, *Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé*, in *Recueil des cours*, vol. 287, 2000, p. 9 ss.; T. Lequette, *Les mutations du droit international privé: vers un changement de paradigme?*, in *Recueil des cours*, vol. 387, 2018.

incidere pesantemente sulla vita delle generazioni future, con scenari potenzialmente apocalittici in assenza di sensibili cambiamenti di rotta degli attori coinvolti. Vi è inoltre un legame invisibile tra gli accadimenti del passato recente (connesso alle consistenti immissioni di volumi di anidride carbonica nell'atmosfera a partire dall'inizio dell'età industriale) e quelli del presente (ove si manifestano le conseguenze avverse), senza che sia possibile con certezza stabilire un momento iniziale delle cause del fenomeno. Nella prospettiva di dover identificare una responsabilità di natura civilistica degli attori privati maggiormente coinvolti nelle attività inquinanti rilevanti non è quindi di fatto possibile individuare nemmeno il momento a partire dal quale le emissioni prodotte dalla società convenuta in giudizio integrano una condotta illecita rilevante. Al contrario, è tuttavia, chiaro che sul piano causale tutte le emissioni climalteranti imputabili a una data impresa rilevano come contributi dell'esito finale. Tale prospettiva temporale può determinare, come vedremo, difficoltà, sul piano dell'individuazione delle norme di conflitto uniformi applicabili nel contesto dell'Unione Europea.

Il contenzioso climatico di rilevanza internazional-privatistica esprime altresì la nascente sensibilità verso l'esigenza di integrare logiche eco-centriche nel campo del diritto internazionale privato, il quale, per sua natura, è fondato su una radicata visione antropocentrica e antropomorfa indirizzata agli esseri umani e alle entità societarie di derivazione umana. Una rilettura in chiave ecocentrica del sistema di conflitto uniforme è di recente invocata dalla dottrina<sup>193</sup> e assume una particolare valenza nei riguardi delle istanze climatiche. Come si vedrà nei prossimi capitoli, alla luce delle sue peculiarità, proprio il *climate change* evidenzia come il perdurante approccio antropocentrico delle norme di diritto internazionale privato esistenti a livello europeo contribuisca a ostacolare il successo del contenzioso climatico in esame.

---

<sup>193</sup> Cfr. S. Dominelli, *A new legal status for the environment and animals, and private international law: tertium genus non datur? Some thoughts on (the need for) eco-centric approaches in conflict of laws*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2024, p. 1165 ss.; H. Muir-Watt, *Aspects économiques du droit international privé (réflexions sur l'impact de la globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions*, in *Recueil des Cours*, 2004, vol. 307, p. 25 ss.; H. Muir-Watt, *Private International Law as Global Governance: Beyond the Schism, From Closet to Planet*, in *Transnat'l Legal Theory*, 2011, p. 347 ss. Sulla capacità del diritto di fare spazio e accettare l'"alterità" in tutte le sue forme, ossia le culture straniere, le altre forme di vita (e non vita) o l'"ecosfera", cioè tutti gli ecosistemi e le loro interazioni, cfr. H. Muir Watt, *The Law's Ultimate Frontier: Towards an Ecological Jurisprudence – A Global Horizon in Private International Law*, Bloomsbury Publishing, Oxford-London-New York-New Delhi-Sydney, 2023.

## 8. Gli assi di tensione nella dialettica tra cambiamento climatico e diritto internazionale privato e la tassonomia dell'analisi proposta

Le istanze di protezione del clima appena evidenziate pongono in tensione alcuni profili del regime internazionalprivatistico esistente, sollecitando taluni cambiamenti di paradigma nel modo di qualificare e quindi congegnare le risposte del diritto internazionale privato in materia.

Sono in particolare due i profili che sfidano l'ordinario funzionamento delle norme internazionalprivatistiche esistenti e che sollecitano, a mio parere, una riflessione non tanto sulla capacità del diritto internazionale privato di adattarsi al cambiamento climatico, quanto piuttosto sull'esigenza di ripensare l'approccio conflittuale alla responsabilità da fatto illecito nel contesto del *climate change*. La riflessione che si impone a questo proposito, infatti, è nuova rispetto a quelle sviluppatesi sulle sfide finora sperimentate con riguardo alla localizzazione del *locus commissi delicti* ed è, a mio avviso, destinata all'elaborazione di nuove soluzioni di ingegneria giuridica.

Il primo asse di tensione nella dialettica tra contenzioso climatico e diritto internazionale privato concerne l'incidenza della dimensione soggettiva, attiva e passiva, del danno provocato da tale cambiamento, ossia il profilo di chi lo determina e di chi lo subisce, sul funzionamento delle norme tese a determinare l'allocazione del potere di *jus dicere* rispetto a un'azione climatica orizzontale di tipo transnazionale. Nella logica internazionalprivatistica adottata da questo libro, il contrasto appena evocato si esprime, da un lato, nelle conseguenze che azioni di natura collettiva, connesse al riconoscimento della legittimazione ad agire delle associazioni collettive ambientaliste (*legal standing*), possono avere sul regime europeo esistente. Dall'altro, tale asse di tensione si traduce nell'esigenza di valutare la possibilità di invocare i titoli di giurisdizione uniformi esistenti, al fine di convenire in giudizio grandi società inquinanti (in termini di emissioni di gas serra) dinanzi ai giudici degli Stati membri, con esiti differenziati a seconda della struttura societaria della convenuta e dell'eventuale esigenza di convenire in giudizio anche altre società. Tale esigenza si manifesta non solo quando le aziende coinvolte sono domiciliate nel territorio dell'Unione, ma anche quando esse hanno sede in uno Stato terzo, rispetto a danni climatici patiti negli Stati membri da singoli individui o da gruppi di individui interessati.

Il secondo asse di tensione concerne l'incidenza della dimensione oggettiva dell'evento dannoso contestato, per la sua natura eminentemente

extraterritoriale, sul modo di determinare la legge applicabile. La tensione su questo profilo è più evidente perché il cambiamento climatico, per le sue caratteristiche, scardina la struttura del criterio di collegamento del *locus commissi delicti*, sollevando il problema della localizzazione spaziale sia dell'attività imprenditoriale umana ascrivibile a fattore generatore della responsabilità climatica contestata, sia del danno da essa cagionato (e della sua difficoltà ad essere ricondotto alle caratteristiche del danno diretto e indiretto).

Tenendo a mente i suddetti profili di tensione, la presente indagine mira a enucleare il contributo che le esistenti norme europee di diritto internazionale privato, sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile, possono offrire nel quadro della lotta al cambiamento climatico (prospettiva *de jure condito*). L'obiettivo è quello di delineare una mappa utile a orientare l'operatore giuridico nella complessità delle cause civilistiche di responsabilità climatica promosse nei confronti di società per emissioni climalteranti realizzate dalle stesse o dalle loro controllate nell'Unione e/o in Stati terzi; nonché di suggerire una revisione degli strumenti europei che si dimostri adeguata a integrare la complessità del fenomeno climatico (prospettiva *de jure condendo*). L'indagine valuta anche gli effetti che al riguardo sarebbero potuti derivare da talune proposte di modifica del testo originario della proposta della direttiva (UE) 2024/1760 sulla *corporate due diligence*.

L'ultima parte della ricerca si concentra invece sulle regole e sui possibili ostacoli legati all'eventuale esigenza di far circolare decisioni sulla responsabilità climatica delle imprese nella prospettiva degli Stati membri dell'Unione Europea: in relazione sia alla circolazione intra-europea di decisioni rese da giudici di Stati membri sia alla circolazione di decisioni di Stati terzi da eseguire in Stati membri. In quest'ultima prospettiva, il libro si sofferma in particolare ad analizzare i regimi uniformi dettati dal regolamento Bruxelles I-bis (e dalla parallela Convenzione di Lugano), nonché dalla Convenzione dell'Aja sul riconoscimento delle decisioni straniere rese in materia civile del 2019.

## CAPITOLO II

# I RIFLESSI DELLA DIMENSIONE SOGGETTIVA DELLE AZIONI CLIMATICHE ORIZZONTALI SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. La rilevanza strategica della *lex fori* e le barriere all'accesso alla giustizia nell'ambito del contenzioso climatico orizzontale transfrontaliero. – 3. La limitata incidenza della proroga di giurisdizione nel contesto del giudizio climatico. – 4. L'azione climatica diretta contro un'impresa domiciliata in uno Stato membro (art. 4 del regolamento Bruxelles I-bis). – 5. L'azione climatica promossa dinanzi al giudice dello Stato membro del *locus commissi delicti* (art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis). – 6. L'azione climatica diretta contro più convenuti quando le imprese sono tutte domiciliate nell'Unione Europea: il foro speciale per connessione attributiva (art. 8 n. 1). – 7. L'azione climatica diretta contro un'impresa non domiciliata nell'Unione Europea: non applicabilità *ratione personae* del regolamento Bruxelles I-bis e prospettive di riforma. – 8. L'assenza di norme sulla giurisdizione nella direttiva (UE) 2024/1760 sulla *corporate due diligence*, le proposte dei lavori preparatori e la dimensione extraterritoriale della direttiva. – 9. L'adattabilità dei fori del regolamento Bruxelles I-bis rispetto alle specificità delle *climate cross-border collective actions*. – 9.1. Le proposte *de jure condendo* per la disciplina del regime giurisdizionale delle azioni collettive di natura transfrontaliera. – 10. La possibile esigenza di coordinamento rispetto ad azioni parallele (identiche o connesse) nella prospettiva sia intra-europea sia extra-europea. – 10.1. *Segue*: il coordinamento tra azioni collettive parallele in ambito climatico.

## 1. Introduzione

Il presente capitolo intende valutare l'adattabilità dei titoli di giurisdizione uniformi, tesi alla distribuzione del potere di *jus dicere* tra i giudici degli Stati membri, rispetto alle specificità del danno da cambiamento climatico. Nel perseguire tale obiettivo, esso tiene conto delle molteplici forme in cui può manifestarsi il giudizio climatico orizzontale in esame, sotto il profilo dei soggetti dell'azione. Da questo punto di vista, infatti, l'indagine si sviluppa con riguardo sia alla diversa natura delle vittime del danno climatico, considerate

nel loro ruolo proattivo di soggetti ai quali spetta l'esercizio dell'iniziativa processuale, sia alla diversa localizzazione della persona giuridica nei confronti della quale viene promossa l'azione in rilievo, nonché eventualmente della pluralità dei soggetti destinatari passivi della stessa.

Gli attori dei giudizi climatici in oggetto possono essere infatti di diversa natura, per effetto delle caratteristiche del *climate change* e della particolarità, senza precedenti, del processo causale degli effetti avversi del riscaldamento terrestre di natura antropogenica sulle persone e sull'ambiente<sup>1</sup>. A seconda che sia lamentato uno specifico danno da cambiamento climatico, effettivo o anche solo potenziale, incidente sulla sfera giuridica di singoli privati o che, al contrario, sia contestata nel suo complesso l'idoneità in senso causale delle attività climalteranti delle grandi imprese transnazionali a cagionare danni collettivi alle persone e all'ambiente, saranno singoli individui o associazioni senza scopo di lucro, impegnate nella salvaguardia e promozione di interessi collettivi, ad avviare i procedimenti civilistici in esame, nell'interesse delle presenti e delle future generazioni<sup>2</sup>. L'azione collettiva in ambito climatico consente di reagire in modo più conveniente a forme di *mass harm* per effetto del quale molteplici individui patiscono un pregiudizio analogo. In tale evenienza anche singoli individui potrebbero associarsi all'azione collettiva promossa dall'ente rappresentativo o da più enti rappresentativi. La complessità processuale delle cause in questione potrebbe inoltre dare luogo a un'azione individuale, la quale viene processualmente supportata da associazioni collettive che partecipano come intervenienti (volontari) nel processo. In generale, quindi, in questa materia, nella prospettiva di esaminare il profilo della giurisdizione internazionale, occorre tenere in considerazione il fatto che possono venire in rilievo due diversi modelli processuali: ossia, da un lato, azioni climatiche orizzontali di tipo individuale, come rappresentato dai casi *Lliuya* e *Falys*, e, dall'altro, azioni climatiche orizzontali di tipo collettivo, come in *Shell*. Nel valutare la compatibilità delle vigenti norme sull'allocazione della giurisdizione dettate dal diritto internazionale privato dell'Unione Europea, occorre pertanto valutare la duttilità delle regole esistenti ad applicarsi sia alle azioni climatiche individuali che a quelle collettive.

Le norme europee sulla giurisdizione, infatti, non sono state congegnate

---

<sup>1</sup> Su tali aspetti si rinvia a quanto già detto nel capitolo primo, par. 2.

<sup>2</sup> Sul coinvolgimento della società civile nel contenzioso teso a far valere la violazione di interessi collettivi di tipo ambientale oltre che di diritti umani si veda H. Samuels, *Public Interest Litigation and the Civil Society Factor*, in *Legal Studies*, 2018, p. 515 ss.

per disciplinare domande di natura collettiva ma semplicemente iniziative processuali di natura individuale, tant'è vero che esse non contengono nessuna disposizione specifica in materia<sup>3</sup>. D'altra parte, esse non offrono nemmeno elementi per escludere tali domande dal loro campo di applicazione materiale. Le azioni climatiche di natura extracontrattuale, di natura sia collettiva che individuale, rientrano infatti nella nozione di "materia civile e commerciale"<sup>4</sup>, quale definita dal regolamento (UE) 1215/2012 (c.d. *Bruxelles I-bis*)<sup>5</sup> – che reca norme uniformi sia sulla giurisdizione, sia sull'efficacia delle decisioni straniere in materia civile e commerciale – e dalla copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia, resa anche in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968<sup>6</sup>, che, com'è noto,

---

<sup>3</sup> L'unica disposizione che si occupa di una pluralità di soggetti nell'ambito delle norme sulla competenza giurisdizionale del regolamento 1215/2012 è l'art. 8 n. 1, che riguarda, tuttavia, l'ipotesi di un'azione promossa nei confronti di una pluralità di convenuti e non attiene alla diversa questione della pluralità di soggetti dal lato attivo (c.d. litisconsorzio attivo) e/o di azioni promosse collettivamente.

<sup>4</sup> Le azioni in rilievo, infatti, ricadono nel campo di applicazione materiale del regolamento, quale definito dall'art. 1 dello strumento, consistendo in azioni di natura civilistica, volte a lamentare la responsabilità di natura extracontrattuale dell'impresa convenuta sotto il profilo del suo contributo all'aggravamento della crisi climatica mondiale e senza incorrere in alcuna delle materie espressamente escluse dal campo di applicazione dello stesso. Anche sotto il profilo dell'applicabilità temporale, il regolamento non presenta difficoltà, applicandosi alle domande giudiziarie avviate a partire dal 10 gennaio 2015 (cfr. art. 81).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *G.U.U.E.*, 20 dicembre 2012 L/351 p. 1 ss. Su di esso si rinvia a: U. Magnus, P. Mankowski (eds), *Brussels I bis Regulation*, Otto Schmidt, Köln, 2023; V. Lazić, P. Mankowski, *The Brussels I-bis Regulation: Interpretation and Implementation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2023; P. Mankowski (a cura di), *Research Handbook on the Brussels I bis Regulation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020; S.M. Carbone, C.E. Tuo, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale: il regolamento UE n. 1215/2012*, Giappichelli, Torino, 2016; T.C. Hartley, *Civil Jurisdiction and Judgments in Europe*, Oxford University Press, Oxford, 2023; F. Salerno, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (Ue) n. 1215/2012 (rifusione)*, Cedam, Padova, 2015; V. Lazić, S. Stuij (eds), *Brussels I bis Regulation – Changes and Challenges of the Renewed Procedural Scheme*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2017; A. Dickinson, E. Lein, *Brussels I Regulation Recast*, Oxford University Press, Oxford, 2015; A. Malatesta, *La riforma del regolamento Bruxelles I: il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2016.

<sup>6</sup> Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Essa è stata sostituita dapprima dal regolamento (CE) 44/2001 (c.d. Bruxelles I) e poi dal regolamento (UE)

costituisce il precedente giuridico del regolamento.

Contemporaneamente alla suddetta indagine, si terrà altresì conto dell'eventuale insorgenza di un litisconsorzio passivo, nonché della localizzazione del domicilio del soggetto convenuto in giudizio, distinguendo le ipotesi in cui esso sia situato all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Tale distinzione, infatti, ha delle ricadute importanti ai fini dell'applicabilità del regolamento Bruxelles I-*bis*, posto che il sistema di allocazione della competenza giurisdizionale da esso dettato circoscrive, in via generale, con talune eccezioni<sup>7</sup>, il proprio ambito di applicazione personale alle sole situazioni in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione (c.d. ambito di applicazione *ratione personae*), rimettendo alle norme nazionali residue, inclusive di eventuali c.d. fori esorbitanti<sup>8</sup>, la competenza a disciplinare le situazioni in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo<sup>9</sup>. Questo stato di cose restringe quindi il raggio di applicazione del diritto dell'Unione Europea, sul profilo della giurisdizione, alle azioni climatiche in esame, aprendo, nei casi che non possono essere regolati dal diritto uniforme, a regimi giuridici diversificati, fondati o sul diritto internazionale privato nazionale dei singoli Stati membri o su convenzioni internazionali (bilaterali o multilaterali) in vigore in tali Paesi. A tale proposito, si valuterà il ruolo che in questa materia potrebbero avere le proposte tese a favorire l'estensione del regime normativo del regolamento Bruxelles I-*bis* anche a convenuti domiciliati al di fuori dell'Unione Europea, nonché volte a introdurre in tale strumento un nuovo foro idoneo a incanalare nella giurisdizione nazionale degli

---

1215/2012 (c.d. Bruxelles I-*bis*). Cfr. l'art. 1 del regolamento 44/2001, l'art. 1 del regolamento 1215/2012, l'art. 1 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (c.d. Convenzione di Lugano II), nonché, *ex multis*, le seguenti sentenze della Corte di giustizia: 14 ottobre 1976, causa 29/76, *LTU*, ECLI:EU:C:1976:137; 21 aprile 1993, causa C-172/91, *Sonntag*, ECLI:EU:C:1993:144; 15 maggio 2003, causa C-266/01, *TIARD*, ECLI:EU:C:2003:282; 15 febbraio 2007, causa C-292/05, *Lechouritou*, ECLI:EU:C:2007:102.

<sup>7</sup>Le norme giurisdizionali del regolamento che operano a prescindere dalla localizzazione del domicilio del convenuto in uno Stato membro sono: l'art. 18, par. 1 relativo all'azione del consumatore contro il professionista, l'art. 21, par. 2 relativo all'azione del lavoratore contro il datore di lavoro, l'art. 24 sulle competenze esclusive e l'art. 25 sugli accordi di scelta del foro.

<sup>8</sup>Con tale nozione, com'è noto, si allude ai titoli di giurisdizione che consentono ai giudici di tale Stato di pronunciarsi su situazioni che intrattengono con tale Paese legami molto tenui.

<sup>9</sup>Occorre tuttavia precisare che l'applicazione di norme nazionali residue per la determinazione della competenza giurisdizionale dà luogo, comunque, a giudizi i cui provvedimenti finali sono destinati a beneficiare del regime unionale di libera circolazione delle decisioni.

Stati membri anche situazioni connesse solo marginalmente con l'Unione Europea (c.d. *forum necessitatis*). Nell'esaminare le varie questioni attinenti al riparto di giurisdizione tra giudici degli Stati membri si tratteranno solo i profili del regime normativo uniforme che presentano specificità per il contenzioso climatico rispetto a quello transfrontaliero tradizionale.

## 2. La rilevanza strategica della *lex fori* e le barriere all'accesso alla giustizia nell'ambito del contenzioso climatico orizzontale transfrontaliero

L'opera di individuazione del giudice competente a conoscere di una domanda climatica orizzontale di carattere transfrontaliero costituisce un'attività cruciale nel quadro della strategia processuale dell'attore. Dal conferimento del potere di *jus dicere* discende infatti l'identificazione del diritto processuale applicabile al giudizio (*lex fori*), il quale può costituire uno dei fattori determinanti per avviare una lite pilota in un determinato Stato o può fortemente condizionare l'esito del procedimento. In particolare, il modo in cui è formulato il diritto processuale del foro può porsi in tensione, sotto vari profili, con il diritto all'accesso alla giustizia<sup>10</sup> degli attori e ciò può dunque alimentare situazioni di *forum shopping*.

In primo luogo, gli ostacoli procedurali che possono frapporsi all'attivazione di un meccanismo di *private enforcement* delle istanze climatiche riguardano innanzitutto il giudizio sulla sussistenza delle c.d. condizioni dell'azione processuale, che segnano l'ipotetica accoglibilità della domanda<sup>11</sup>, da effettuarsi sulla base della *lex fori*. A tale riguardo viene in rilievo l'apprezzamento che il giudice adito è chiamato a svolgere con riguardo all'esistenza del c.d. interesse ad agire, ossia del bisogno di tutela giurisdizionale che risulta dall'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi

---

<sup>10</sup> Da intendersi come la situazione in cui “vi sia un giudice che possa esercitare in modo effettivo la sua giurisdizione”. Così O. Lopes Pegna, *Accesso alla giustizia e giurisdizione nel contenzioso transfrontaliero*, Cacucci Editore, Bari, 2022, p. 118. Si vedano anche in ambito ambientale e climatico a questo riguardo: J.E. Bonine, *Removing Barriers to Justice in Environ. Litigation*, in *Rutgers Int. Law Human Rights J.*, 1, 2021, 102; A. Krężel, *Access to Justice and Strategic Climate Litigation in the EU: Curing the Incurable?*, in *Eur. Law J.*, 2024, p. 265 ss.

<sup>11</sup> C. Mandrioli, A. Carratta, *Diritto processuale civile Nozioni introduttive e disposizioni generali*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2016, p. 49 ss. Sulle verifiche legate alla condizione della c.d. possibilità giuridica dell'azione si rinvia al capitolo terzo, par. 1.

e dei fatti lesivi del diritto, e, soprattutto, della c.d. legittimazione ad agire, cioè dell'esigenza che il diritto azionato con la domanda sia affermato come diritto di colui che propone l'azione e contro colui nei cui confronti quest'ultima è avviata. A questo riguardo, nei giudizi di specie si pone con particolare evidenza la questione della legittimazione ad agire degli attori (*legal standing*), quando questi non agiscano a titolo individuale ma come gruppo o come membri di un gruppo. Può accadere infatti che le normative nazionali di carattere processuale siano sprovviste di strumenti giuridici idonei a dare espressione alle istanze climatiche di natura privatistica tese alla tutela di interessi collettivi e diffusi, con l'effetto che l'azione può risultare esposta a un giudizio di inammissibilità. Le norme processuali nazionali tendono infatti a riflettere la nozione di diritto soggettivo e le concezioni individualistiche del *locus standi*: esse possono pertanto precludere o limitare l'avvio di azioni collettive nell'ordinamento del foro.

Questo problema investe invero più ampiamente tutti i procedimenti di tipo climatico, attivati da gruppi di privati, in qualità di *class members*, e non si limita al giudizio orizzontale qui in esame<sup>12</sup>. Siffatte difficoltà processuali emergono anche nel contenzioso climatico sui diritti umani<sup>13</sup>: basti pensare, come visto<sup>14</sup>, ai nodi interpretativi legati alla definizione della nozione di vittima, ai fini della proposizione dei ricorsi individuali dinanzi alla Corte europea dei diritti umani<sup>15</sup>, come nel caso *Klimaseniorinnen*<sup>16</sup>, i quali sono

---

<sup>12</sup> Nell'esaminare questo fenomeno si intende in questa sede far riferimento, in senso ampio, al fenomeno delle domande collettive, senza limitarsi all'istituto della *class action*.

<sup>13</sup> Sul tema si veda D. Castagno, *Claimants' Standing in Climate Disputes: Rules of Proceedings and "Political" Decisions*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 171 ss.

<sup>14</sup> Si rinvia in proposito al capitolo primo, par. 4.1.2.

<sup>15</sup> L'art. 34 della Cedu stabilisce, ai fini dell'ammissibilità del ricorso individuale proposto dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che il ricorrente sia "una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli". Sul tema con riguardo alle azioni climatiche verticali si veda A. Mariconda, *Victim Status of Individuals in Climate Change Litigation before the ECtHR*, in *Italian Rev. Int. Comp. Law*, 2023, p. 260 ss.

<sup>16</sup> Cfr. capitolo primo, par. 4.1.2. La causa *Klimaseniorinnen* era stata promossa davanti al giudice svizzero dall'Associazione KlimaSeniorinnen Schweiz fondata nel 2016 da un gruppo di donne in età avanzata con lo specifico obiettivo di lottare per il clima ed era poi giunta dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La domanda a livello nazionale era stata presentata sulla base dell'art. 25a, par. 1, lett. a), della legge federale svizzera sulla procedura amministrativa svizzera, secondo il quale "chiunque ha un interesse degno di protezione può

volti a far valere le ricadute sul piano della tutela dei diritti umani, convenzionalmente protetti, della carente azione degli Stati contraenti nella lotta al cambiamento climatico, nonché alla connessa questione del *locus standi* delle associazioni ambientaliste in tale contesto<sup>17</sup>. Analogamente, anche nel contenzioso climatico verticale promosso dinanzi ai giudici nazionali sorge la questione di valutare l'idoneità delle azioni collettive esperite sulla base del diritto processuale del foro a tutelare interessi generali<sup>18</sup>, com'è emerso, ad esempio, nel giudizio olandese sul caso *Urgenda*<sup>19</sup> e in quello belga sul caso *Klimaatzaak*<sup>20</sup>.

---

esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: a) ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti”.

<sup>17</sup>L. Acconciamezza, *L'ammissibilità ratione personae dei ricorsi alla Corte europea di individui estremamente vulnerabili: uguaglianza sostanziale e tutela del diritto di accesso alla giustizia internazionale*, in *Dir. umani dir. int.*, 2021, p. 317 ss.; M. Scheinin, *Access to Justice before International Human Rights Bodies: Reflections of the Practice of the UN Human Rights Committee and the European Court of Human Rights*, in F. Francioni (ed.), *Access to Justice as a Human Right*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 135 ss.; N. Vajic, *Some Concluding Remarks on Ngos and the European Court of Human Rights*, in T. Treves et al. (eds), *Civil Society, International Courts and Compliance Bodies*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2004, pp. 103-104.; M. Willers, *Climate Change Litigation in European Regional Courts: Jumping Procedural Hurdles to Hold States to Account?*, in I. Alogna, C. Bakker, J.-P. Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., p. 294 ss.

<sup>18</sup>Cfr. S. Vincere, A. Henke, *Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, p. 137 ss., spec. p. 147, sull'inidoneità della c.d. inibitoria collettiva, inibitoria e risarcitoria, disciplinata dall'art. 840 *sexies decies* c.p.c. italiano a supportare azioni climatiche collettive di tipo verticale. Così anche E. Gabellini, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in *Jus*, 2024, p. 210 ss.

<sup>19</sup>Cfr. sulla causa *Urgenda*, capitolo primo, par. 4.1. In tale vicenda, l'associazione Urgenda Foundation aveva agito espressamente a nome proprio e come rappresentante di 886 privati che avevano autorizzato la stessa ad agire per loro conto. In base all'art. 305a del c.c. olandese, che consente azioni collettive, l'associazione Urgenda mirava a salvaguardare gli interessi sia delle presenti che delle generazioni future dai rischi derivanti dal cambiamento climatico antropogenico. Se pacifica era la capacità di Urgenda di rappresentare le generazioni presenti dei cittadini olandesi, controverso era invece se la stessa avesse titolo a proteggere gli interessi delle future generazioni di cittadini olandesi, nonché delle generazioni presenti e future di altri Stati. Sulla questione, la Corte distrettuale dell'Aja, nella sentenza di primo grado, del 24 giugno 2015 (The Hague District Court, 24 June 2015, ECLI:NL: RBDHA:2015:7196, para. 4.9, in [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), traduzione non ufficiale) ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione, nella misura in cui Urgenda agisse per conto delle generazioni presenti dei cittadini olandesi. Tale conclusione è stata confermata nei due successivi gradi di giudizio.

<sup>20</sup>Sulla causa si rinvia al capitolo primo, par. 4.1. L'azione era stata avviata da una organizzazione senza scopo di lucro, *Klimaatzaak*, che era stata costituita nel 2014 da 11 privati cittadini che intendevano promuovere un'azione contro lo Stato belga sul modello olandese

Nel quadro delle azioni climatiche orizzontali transfrontaliere qui in esame, tale aspetto è sorto nell'ambito della causa *Shell*, ove le azioni collettive di specie promosse da Milieudéfensie e altre associazioni operanti nei Paesi Bassi<sup>21</sup> erano tese a tutelare interessi pubblici “which cannot be individualized because they accrue to a much larger group of persons, which is undefined and unspecified”<sup>22</sup>. La Corte distrettuale dell'Aja ha, in primo luogo, affermato che l'interesse comune a prevenire gli effetti pericolosi del *climate change* attraverso la richiesta di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera può essere protetto da un'azione di classe<sup>23</sup>. Fatta eccezione per la domanda promossa da ActionAid<sup>24</sup>, le azioni collettive avviate contro Royal Dutch Shell sono state giudicate ammissibili dalla Corte distrettuale dell'Aja<sup>25</sup>, sulla base del diritto processuale olandese. Ai sensi, infatti, dell'art. 305a del c.c. olandese, una fondazione o un'associazione con piena

---

del caso *Urgenda*. Oltre all'associazione, avevano promosso l'azione anche 58.586 privati cittadini, i quali avevano lamentato di essere esposti ai danni materiali e alla loro salute e vita derivanti dalle conseguenze negative del cambiamento climatico. In base all'art. 17, par. 1, del codice di procedura civile belga, l'attore che promuove un'azione giudiziaria deve avere legittimazione ad agire e un interesse ad agire. L'interesse in particolare deve essere personale e diretto in forza dell'art. 18 del codice. Gli attori individuali erano legittimati all'azione in quanto perseguivano un interesse personale e concreto. La legittimazione ad agire dell'associazione invece era stata fondata su una decisione della Corte suprema belga che aveva autorizzato un'associazione ambientalista a promuovere un'azione volta a contestare la negligenza delle autorità pubbliche rispetto agli obblighi scaturenti dal diritto dell'ambiente e della Convenzione di Aarhus. Anche l'azione dell'associazione ambientalista è stata quindi ritenuta ammissibile.

<sup>21</sup> Greenpeace Nederland, Fossielvrij NL, Waddenvereniging, Both Ends, Jongeren Milieu Actief, Action Aid.

<sup>22</sup> Sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale dell'Aja, traduzione inglese, par. 4.2.2.

<sup>23</sup> Sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale dell'Aja, traduzione inglese, par. 4.2.2.

<sup>24</sup> La Corte distrettuale dell'Aja ha ritenuto che l'azione collettiva promossa dall'associazione ActionAid non fosse ammissibile, a differenza delle altre azioni promosse dalle associazioni ambientaliste (Greenpeace Nederland, Fossielvrij NL, Waddenvereniging, Both Ends, Jongeren Milieu Actief), poiché gli interessi protetti dall'azione non erano in linea con gli obiettivi perseguiti dall'associazione stessa. Quest'ultima non promuoveva sufficientemente gli interessi dei cittadini olandesi: le sue attività erano dedicate soprattutto alla tutela dei Paesi in via di sviluppo, in particolare africani. Cfr. sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale dell'Aja, traduzione inglese, par. 4.2.5.

<sup>25</sup> Sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale dell'Aja, traduzione inglese, par. 4.2.6.

capacità giuridica può avviare un'azione legale per la tutela di interessi simili ad altre persone. Il requisito posto dalla norma processuale olandese dell'"interesse simile" implica che gli interessi in gioco devono poter essere raggruppati attraverso l'azione collettiva al fine di garantire un'effettiva tutela dei soggetti<sup>26</sup>. Il giudice di primo grado olandese, tuttavia, nel ritenere ammissibili le suddette azioni, ha chiarito che la valutazione di ammissibilità era limitata alla sola situazione in cui l'azione collettiva sia volta a tutelare gli interessi delle persone residenti nei Paesi Bassi e degli abitanti della regione di Wadden e non quando essa serva a promuovere anche gli interessi della popolazione mondiale<sup>27</sup>: "*the interests of current and future generations of the world's population, as served principally with the class actions, is not suitable for bundling. Although the entire world population is served by curbing dangerous climate change, there are huge differences in the time and manner in which the global population at various locations will be affected by global warming caused by CO<sub>2</sub> emissions. Therefore, this principal interest does not meet the requirement of 'similar interest' under Book 3 Section 305a Dutch Civil Code*"<sup>28</sup>. Al contrario, la Corte ha rilevato che gli interessi delle generazioni presenti e future dei cittadini olandesi e degli abitanti dell'area di Wadden potevano essere raggruppati, come richiesto dall'art. 305a del c.c. olandese, sebbene vi siano differenze sul piano temporale, sulla portata e sull'intensità con cui tali individui sono soggetti agli effetti avversi del cambiamento climatico antropogenico. Tuttavia, tali differenze per la Corte sono meno rilevanti di quelle che verrebbero in rilievo rispetto alla popolazione mondiale nel suo complesso.

Con riguardo, invece, alla legittimazione attiva dei 17.379 attori individuali, la Corte distrettuale dell'Aja ha dichiarato inammissibili le relative azioni, affermando che essi non avevano un interesse individuale sufficientemente concreto rispetto a quelli perseguiti dall'azione collettiva. Accanto a quest'ultima potrebbero, infatti, porsi azioni individuali soltanto qualora esse "*have a sufficiently concrete individual interest. That is not the case here: the interest of the claims of individual claimants is the same as the common interest which the class actions seek to protect. Their interests are already*

---

<sup>26</sup> Sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale dell'Aja, traduzione inglese, par. 4.2.2.

<sup>27</sup> Sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale dell'Aja, traduzione inglese, par. 4.2.4.

<sup>28</sup> Sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale dell'Aja, traduzione inglese, par. 4.2.3.

*served by the class actions and they do not have an interest in a separate claim in addition to the class actions*"<sup>29</sup>.

La legge del foro risulta rilevante anche sotto altri profili. Da essa, infatti, dipendono non solo le modalità procedurali per l'assunzione delle prove nel giudizio, potendo l'esito del giudizio dipendere in generale anche dalla maggiore o minore pervasività dei poteri del giudice adito in sede di assunzione delle prove, ma anche la disciplina della copertura delle spese processuali.

Ora, ai fini del presente lavoro, tralasciando il profilo più strettamente processualcivilistico connesso alla fase istruttoria del giudizio (la quale può richiedere talora anche lo svolgimento di attività all'estero<sup>30</sup>, ossia nel luogo ove si lamenta essere occorso o dove si ritiene che sia altamente probabile che si verifichi il danno climatico, come in *Lliuya*<sup>31</sup>), pare opportuno concentrarsi sul secondo aspetto appena evocato, il quale rappresenta un ostacolo all'accesso alla giustizia degli attori.

La possibilità di avviare un'azione climatica di questo tipo dinanzi a un giudice di uno Stato membro può essere infatti compromessa dalla prospettiva delle elevate spese processuali. L'avvio di un tale giudizio, infatti, richiede l'individuazione di avvocati specializzati, che siano dotati di esperienza nel settore; esso inoltre implica la nomina di consulenti nel corso del giudizio, al fine di corroborare le risultanze scientifiche legate al *climate change* di natura antropogenica nonché di valutare gli eventuali rischi per le comunità umane e l'ambiente derivanti da fenomeni avversi cagionati dal surriscaldamento climatico. A ciò si aggiungono le spese per l'avvio del procedimento, nonché le regole processuali stabilite dal diritto interno in tema di allocazione delle spese processuali e il rischio che esse ricadano per intero sulla parte soccombente. Un tale scenario può scoraggiare soggetti privi di

---

<sup>29</sup> Sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale dell'Aja, traduzione inglese, par. 2.

<sup>30</sup> Nei rapporti intra-europei, cfr. regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (rifusione), in *G.U.U.E.* L 405 del 02 dicembre 2020, p. 1 ss.

<sup>31</sup> Tra il 17 e il 19 marzo 2025 si sono svolte in Germania le udienze sulle risultanze istruttorie derivanti dalla visita *in loco* in Perù, ad Huaraz, di esperti e giudici della Corte regionale di Hamm, avvenuta nel maggio 2022, e dalle relazioni peritali che ne sono seguite. Tale attività era stata organizzata per stabilire se vi fosse un grave rischio di danneggiamento della proprietà di Lliuya (e della città di Huaraz) legato allo scioglimento del lago Palcacocha, per effetto dello scioglimento del ghiacciaio sovrastante e se le emissioni climalteranti imputabili alla società RWE avessero contribuito a tale esito.

adeguate risorse economiche ad agire giudizialmente, soprattutto quando le vittime del danno da cambiamento climatico sono individui residenti in territori del c.d. *Global South*. A ciò si aggiunge anche la perdurante incertezza circa l'esito del procedimento.

Quando l'azione ha natura individuale, la sperequazione processuale tra attore e convenuto si manifesta in maniera più evidente. Non a caso, nei procedimenti transnazionali attualmente pendenti o già definiti in Europa, l'azione individuale è supportata da associazioni ambientaliste o a tutela di diritti umani. In *Lliuya*, ad esempio, *Germanwatch* ha supportato la causa principalmente sul piano della comunicazione e delle pubbliche relazioni, mentre *The Stiftung Zukunftsfähigkeit* ha coperto le spese legali, anche tramite il supporto di donazioni. In *Falys*, invece, tre associazioni senza scopo di lucro, impegnate nella lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze sull'uomo, quali *Ligue des droits humains*, *Greenpeace Belgium* e *FIAN Belgium* rivestono formalmente il ruolo di parti intervenienti nel giudizio. Il sostegno anche economico di tali associazioni si esprime altresì nell'organizzazione di campagne mediatiche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché nella creazione di siti web appositamente dedicati alla controversia, ove sono attivate forme pubbliche di raccolta di fondi (*crowdfunding*)<sup>32</sup>. Talora lo scoglio delle barriere economiche del giudizio può essere, in parte, superato dalla decisione degli avvocati o degli esperti giuridici coinvolti nel procedimento di fornire la loro attività di assistenza e consulenza *pro bono*.

Nel quadro delle azioni di natura individuale è stata altresì percorsa la strada di ricorrere all'istituto del gratuito patrocinio, sulla base del diritto processuale applicabile nel foro, come nel caso *Asmania et alii c. Holcim*. A tale proposito, il tribunale del Cantone di Zugo, nell'ottobre 2023, ha accolto la domanda di gratuito patrocinio degli attori, avanzata sulla base degli artt. 117 ss. del codice di procedura civile svizzero, considerando sussistenti i due requisiti sostanziali previsti dalla normativa: gli abitanti dell'isola di Pari sono stati infatti ritenuti privi di mezzi e la causa non è sembrata priva di possibilità di successo, come, al contrario, aveva sostenuto la società Holcim nell'opporvi alla richiesta. Occorre evidenziare che, parallelamente, la Swiss Church Aid HEKS/EPER, lo European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), e l'Indonesian environmental organization WALHI stanno

---

<sup>32</sup> Si veda in proposito E. Hamman, *Save the reef: Civic Crowdfunding and Public Interest Environ. Litigation*, in *QUT Law Review*, 2015, p. 159 ss.; E. Jackson, *Litigation Crowdfunding and Access to Environ. Justice*, reperibile su *Trinity Coll. Law Rev. online*.

supportando le domande attoree con la campagna “Call for Climate Justice”.

In questo contesto si pone altresì la questione di valutare il ruolo che forme di finanziamento su fondi provenienti da terzi, c.d. *third-party litigation funding* (acronimo: TPLF)<sup>33</sup>, potrebbero avere sul contenzioso climatico orizzontale. Tale meccanismo è stato definito come “the professional practice of an entity, which is not a party to the dispute, in funding all or part of the costs of domestic or cross-border proceedings. The funding is provided in exchange for a reimbursement of the “investment” and for remuneration that is (a) wholly or partially dependent on the outcome of the dispute (“percentage approach”) or (b) provided through a success fee (“multiple approach”)”<sup>34</sup>. L'attività di finanziamento è realizzata da entità private e possono beneficiarne sia persone fisiche che persone giuridiche, le quali hanno il vantaggio di non dover rimborsare i finanziatori (*funders*) in caso di soccombenza. Si tratta tuttavia di un fenomeno molto vario, rispetto al quale la maggior parte degli Stati membri non detta una disciplina specifica del fenomeno, come testimoniato da un recente studio curato dalla Commissione Europea sul tema<sup>35</sup>. Ciò crea incertezza per i finanziatori e gli studi legali che cercano supporto finanziario all'azione. Tali accordi spesso non sono neppure dichiarati nei procedimenti e questa assenza di trasparenza rende più difficile comprendere se nel caso di specie sia intervenuta o meno una tale assistenza<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup>E. Ebau, *Third-Party Funding: A Cornucopia for Strategic Climate Change Disputes?*, in E. D'Alessandro, D. Castagno (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 187 ss. sui rischi e sui benefici delle forme di finanziamento delle cause climatiche.

<sup>34</sup>E. D'Alessandro, C. Poncibò et al., *State of play of the EU private litigation funding landscape and the current EU rules applicable to private litigation funding*, in *EPRS Research Paper*, 43, 2020, disponibile su [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu).

<sup>35</sup>Cfr. European Commission DG Justice and Consumers, *Mapping Third Party Litigation Funding in the European Union* del 21 marzo 2025, reperibile al seguente indirizzo: [https://commission.europa.eu/document/download/65adb710-1a36-4550-a4c6-a606adbff061\\_en?filename=Final%20Report%20EC%20Mapping%20TPLF%20in%20the%20EU.pdf](https://commission.europa.eu/document/download/65adb710-1a36-4550-a4c6-a606adbff061_en?filename=Final%20Report%20EC%20Mapping%20TPLF%20in%20the%20EU.pdf). L'obiettivo dello studio è raccogliere e analizzare informazioni sui sistemi giuridici e sulle pratiche di finanziamento delle controversie da parte di terzi negli Stati membri dell'Unione Europea e in Paesi terzi selezionati (Svizzera, Regno Unito, Canada e Stati Uniti). I risultati dello studio saranno utilizzati dai servizi della Commissione per preparare le future decisioni politiche in materia di finanziamento delle controversie da parte di terzi, in particolare per dare seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sul finanziamento responsabile delle controversie.

<sup>36</sup>Il *third-party litigation funding*, del resto, non è esente da critiche: esso solleva criticità con riguardo al possibile conflitto di interessi che esso implica, alla sua eticità, al rischio di

In genere, le azioni collettive per il risarcimento dei danni, costituendo una forma di *mass litigation*, tendono a essere allettanti per il TPLF. Tuttavia, diversa è la situazione dei procedimenti climatici collettivi orizzontali, i quali, come visto, quando sono indirizzati a ottenere un risarcimento per i danni effettivi o potenziali derivanti dal *climate change* sono modulati sul principio della quota di responsabilità climatica dell'impresa, con l'effetto che l'ammontare finale della somma alla quale potrebbe esser condannata la *Carbon Major* convenuta può essere molto limitata, dunque economicamente poco interessante per il *funder*. D'altronde, il fine ultimo perseguito dalle azioni in discorso non è la massima monetizzazione del danno climatico, quanto piuttosto il mutamento della condotta climalterante dell'impresa convenuta e, di riflesso, delle altre *Carbon Majors* che potrebbero temere il danno reputazionale di essere citate in giudizio per carenze sul piano della protezione del clima. A ciò si aggiunge anche la lunghezza (spesso di anni, come nel caso *Lliuya*) dei procedimenti climatici in rilievo e la loro incertezza circa l'esito finale. Queste considerazioni inducono a ritenere che il suddetto strumento non sia adatto al giudizio climatico di tipo orizzontale. Un maggiore spazio applicativo potrebbe aversi invece nel quadro del contenzioso climatico sui diritti umani, nel contesto, in particolare, di un sistema convenzionale di protezione come quello della Cedu, ove la prospettiva di una condanna dello Stato contraente convenuto al pagamento di significative somme di denaro potrebbe essere attraente per i finanziatori privati<sup>37</sup>.

Sul piano dei limiti all'accesso alla giustizia, occorre infine rilevare come nei giudizi esaminati in questo libro non possa incidere l'istituto del c.d. *forum non conveniens*, il quale può venire in rilievo nel contesto della *corporate social accountability*, come, di recente, è successo in *Dyson*<sup>38</sup> e in *Campbell*<sup>39</sup>.

---

azioni meramente finalizzate a trarre profitti per i finanziatori o forme di rimborso e di remunerazione, per i finanziatori in caso di esito favorevole della controversia, talmente elevati da privare gli attori di una parte significativa del risarcimento dovuto.

<sup>37</sup> Si pensi al dispositivo della sentenza *Klimaseniorinnen*, ove la Corte europea dei diritti umani ha condannato la Svizzera al pagamento, in favore della associazione *Klimaseniorinnen*, della somma di 80.000 euro (più le spese processuali), a seguito dell'accertata violazione dell'art. 8 e art. 6, par. 1 della Cedu.

<sup>38</sup> The High Court of Justice, King's bench division, 19 ottobre 2023, *Kumar Limbu et alii v. Dyson*, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/10/Limbu-and-others-v-Dyson-Technology-19.10.23.pdf>.

<sup>39</sup> Inner House of the Court of Session, *Hugh Campbell KC v. Jamves Finlay (Kenya) Ltd*, 2 [2023] CSIH 39. In *Campbell*, la Inner House of the Court of Session, il più importante giudice di appello civile scozzese, ha sospeso un procedimento di *class action* promosso da

Esso, com'è noto, opera negli ordinamenti di *common law*, ove il diritto processuale civile interno consente al giudice del foro di declinare la competenza giurisdizionale laddove il giudice di un diverso Stato costituisca un foro più idoneo a decidere la controversia. Tuttavia, questo istituto non è applicabile a situazioni ricadenti, sotto il profilo della giurisdizione, nel campo di applicazione del diritto internazionale privato dell'Unione Europea. La dottrina del *forum non conveniens* è stata infatti ritenuta incompatibile con il sistema di distribuzione della competenza giurisdizionale del regolamento Bruxelles I-bis. Com'è noto, la sentenza *Owusu*<sup>40</sup> ha chiarito che tale istituto pregiudicherebbe la prevedibilità delle norme sulla competenza, dettate dal sistema della Convenzione di Bruxelles del 1968, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie (e oggi enunciate dal regime regolamentare sopra menzionato), in particolare di quella connessa al foro generale del domicilio del convenuto in uno Stato membro e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, che costituisce il fondamento del sistema giurisdizionale uniforme. Pertanto, nel contesto europeo, la questione del trasferimento della competenza a un giudice più adatto, in base all'istituto sopra richiamato, potrebbe porsi soltanto laddove un'azione climatica orizzontale dovesse essere promossa avverso una *Carbon Major* nel Regno Unito, Irlanda o Cipro, sulla base delle norme sulla giurisdizione interne a tali Stati.

### 3. La limitata incidenza della proroga di giurisdizione nel contesto del giudizio climatico

Ai fini della determinazione della giurisdizione nella materia civile e commerciale, disciplinata dal regolamento Bruxelles I-bis, in generale, l'autonomia privata ha natura prevalente sugli altri titoli di giurisdizione di natura

---

lavoratori di piantagioni di tè in Kenya contro la società James Finlay (Kenya) Ltd (JFK)), con sede in Aberdeen Scozia, in favore del giudice del Kenya, giudicato più adeguato a conoscere della controversia. Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione da parte della JFK, di cui sono diretti dipendenti, degli obblighi di diligenza riguardanti le loro condizioni di lavoro in Kenya. In proposito si rinvia a M. Poesen, *A Scots Perspective on Forum Non Conveniens in Business and Human Rights Litigation: Hugh Campbell KC v James Finlay (Kenya) Ltd*, in *J. Priv. Int. Law*, 2025, p. 135 ss.

<sup>40</sup>Corte di giustizia, 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu*, par. 41. Cfr. M. Bandera, *La sentenza Owusu, il forum non conveniens e i conflitti di giurisdizione tra Stati membri e Stati terzi*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, p. 1025 ss.; A. Briggs, *The Death of Harrods: Forum Non Conveniens and the European Court*, in *Law Quarterly Rev.*, 2005, p. 535 ss.

oggettiva dettati dallo strumento. Essa ha inoltre carattere generale, non essendone preclusa l'applicazione, in via di principio, alle obbligazioni non contrattuali, incluse quelle derivanti da fatto illecito, qui in rilievo, ed essendo invece previste limitazioni al suo esercizio solo rispetto a certe categorie di contratti per i quali il regolamento appresta dei regimi protettivi a carattere esaustivo<sup>41</sup>, o essendone precluso il ricorso con riguardo alle competenze esclusive<sup>42</sup>. Nondimeno, la valorizzazione della capacità autodeterminante delle persone ai fini del riparto della giurisdizione risulta decisiva laddove queste ultime siano già collegate da un rapporto giuridico di natura contrattuale e intendano, tramite l'accordo in parola, semplificare e accelerare la risoluzione giudiziaria di eventuali future controversie.

Di queste condizioni è sprovvisto un giudizio climatico orizzontale: è quindi irrealistico che le parti decidano di prorogare la giurisdizione in modo espresso.

A tale riguardo, l'art. 25 del regolamento Bruxelles I-*bis* consente alle parti del giudizio di concludere un accordo bilaterale sulla giurisdizione, teso a conferire all'autorità giudiziaria di uno Stato membro la competenza giurisdizionale, in via esclusiva o meno "a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico"<sup>43</sup>. L'efficacia dell'accordo di scelta del foro prescinde inoltre dal domicilio delle parti, che potrebbe essere quindi anche localizzato in uno Stato terzo, segnando così un'eccezione rispetto alla condizione di applicabilità *ratione personae* del regolamento.

Ora, l'imprevedibilità delle parti coinvolte e l'elevato tasso di litigiosità della controversia precludono una convergenza sulla giurisdizione, da realizzarsi nelle forme dell'art. 25 del regolamento<sup>44</sup>: la strategia difensiva della società convenuta può essere fondata anche sulla contestazione, in via preliminare, della giurisdizione internazionale (sotto il profilo soprattutto del modo in cui deve essere localizzato il *locus delicti*), oltre che su quella relativa al merito della domanda, alla luce anche dell'incidenza che, come visto, la *lex fori* può avere sul procedimento.

---

<sup>41</sup> Cfr. articoli 15 (contratti di assicurazione), 19 (contratti conclusi con i consumatori) e 23 (contratti individuali di lavoro) del regolamento Bruxelles I-*bis*.

<sup>42</sup> Cfr. art. 25, par. 4, del regolamento Bruxelles I-*bis*.

<sup>43</sup> Art. 25, par. 1, del regolamento Bruxelles I-*bis*.

<sup>44</sup> Sulla possibilità che tale accordo conferisca carattere transfrontaliero alla controversia, in base alla sentenza *Inkreal*, si rinvia in proposito al capitolo primo, par. 5.

Per le stesse ragioni, appare di scarso rilievo, in questa materia, l'istituto della proroga tacita di giurisdizione, oggetto dell'art. 26 del regolamento. Esso, com'è noto, regola l'ipotesi in cui l'eventuale difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito dall'attore, risultante dal sistema giurisdizionale uniforme, sia sanato dal contegno processuale della parte convenuta, la quale, comparando davanti all'autorità giudiziaria del foro, si limiti a difendersi nel merito, senza contestare la competenza giurisdizionale nel suo primo atto difensivo. Tale evenienza non è completamente da escludere nello scenario qui in rilievo, potendo ravvisarsi uno spazio, sia pure limitato e non confortato al momento dalla prassi, in cui la società convenuta possa ritenere comunque conveniente il giudice adito, rinunciando così a eccepire il difetto di giurisdizione.

#### **4. L'azione climatica diretta contro un'impresa domiciliata in uno Stato membro (art. 4 del regolamento Bruxelles I-bis)**

Nel quadro del regolamento Bruxelles I-bis, una domanda climatica di tipo orizzontale può essere proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, sulla base essenzialmente di due diversi titoli di giurisdizione uniformi, i quali sono accomunati dall'esigenza che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea<sup>45</sup>, ivi compresa la Danimarca<sup>46</sup>. Posto che il foro speciale dettato in tema di litisconsorzio passivo, come si vedrà, costituisce nella sostanza un'applicazione del foro generale e che il foro speciale della succursale di cui all'art. 7 n. 5 del regolamento sembra marginale nella materia in esame<sup>47</sup>, l'individuazione dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro competente a conoscere di una controversia climatica orizzontale si

---

<sup>45</sup> Cfr. art. 4 e art. 5 regolamento Bruxelles I-bis.

<sup>46</sup> Il regolamento Bruxelles I-bis si applica anche nei confronti della Danimarca – la quale gode, com'è noto, del sistema di *opt-out* rispetto a tutte le misure europee adottate nel quadro dell'area di libertà, sicurezza e giustizia – per effetto dell'art. 3 dell'accordo bilaterale concluso tra Danimarca e Unione Europea il 19 ottobre 2005.

<sup>47</sup> Il foro speciale dell'art. 7 n. 5 del regolamento, ossia il c.d. foro della succursale, che consentirebbe di convenire l'impresa madre, domiciliata in uno Stato membro, dinanzi al giudice di un diverso Stato membro, ove la sua succursale è situata, laddove la controversia riguardi attività lesive poste in essere da quest'ultima, riveste un ruolo marginale in materia di responsabilità climatica, posto che l'azione di responsabilità climatica di una *Carbon Major* presuppone l'esigenza di far valere, come visto, l'attività climalterante complessivamente imputabile alla stessa e non un singolo segmento di quest'ultima.

articola attorno ad un approccio di carattere dicotomico, rimesso alla libera scelta dell'attore (individuale o collettivo).

In primo luogo, quest'ultimo può radicare il giudizio, sulla base del titolo generale di giurisdizione enunciato dall'art. 4 del regolamento Bruxelles I-bis, che valorizza il giudice dello Stato membro ove il convenuto, ossia la società transnazionale, è domiciliato. Tale criterio esprime il principio *actor sequitur forum rei*<sup>48</sup>, secondo cui chi intende convenire in giudizio un soggetto deve citarlo dinanzi al giudice ad esso familiare. Quando l'azione è rivolta nei confronti di una persona giuridica, come nel caso di specie, la nozione di domicilio viene definita in via uniforme dall'art. 63 del regolamento, il quale stabilisce che tale luogo corrisponde o alla sede statutaria<sup>49</sup> o all'amministrazione centrale o al centro di attività principale dell'impresa. Trattandosi di azioni civili promosse avverso le c.d. *Carbon Majors* non è insolito che queste, per effetto della loro marcata dimensione transnazionale e la loro articolata struttura societaria presentino più sedi dislocate in Stati membri diversi. Il combinato disposto degli articoli 4 e 63 del regolamento consente quindi all'attore di una domanda climatica di potersi, astrattamente, avvalere di tre luoghi diversi ai fini dell'allocazione del potere di *jus dicere* tra i giudici degli Stati membri. L'attore potrebbe così scegliere il foro tra i tre potenzialmente rilevanti, incoraggiato in tal senso dagli eventuali benefici processuali derivanti dalla *lex fori*, a partire, come visto, dalla possibilità di avvalersi in tale ordinamento di strumenti di tutela collettiva applicabili anche in ambito extracontrattuale.

Il titolo generale di giurisdizione consente quindi la proposizione di un'azione diretta contro un'impresa madre domiciliata in uno Stato membro dell'Unione Europea per condotte lesive del clima imputabili direttamente alla stessa o derivanti dalle attività inquinanti poste in essere da società controllate stabilite in altri Stati membri o (anche) in Stati terzi, con impianti emittenti operanti in tali Paesi o da società comunque appartenenti alla sua catena di valore.

---

<sup>48</sup>J. Carrascosa González, *Foro del domicilio del demandado y Reglamento Bruselas 'I-bis' 1215/2012*. *Análisis crítico de la regla actor sequitur forum rei*, in *Cuad. derecho transnacional*, 2019, p. 112 ss.

<sup>49</sup>In forza dell'art. 63, par. 2, del regolamento, per Cipro e Irlanda la nozione di sede statutaria va intesa come il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", come il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, come il luogo in cui è avvenuta la "formation" (costituzione) della società.

La convenienza di questo titolo di giurisdizione nel giudizio climatico orizzontale è di tutta evidenza. Da un lato, esso risponde ad una logica di prevedibilità per entrambe le parti; dall'altro, consente di ancorare la giurisdizione ad una circostanza oggettiva certa e facilmente identificabile. Quest'ultima può anche risultare prossima ai fatti contestati, laddove, in particolare, la scelta dell'attore ricada sul luogo dell'amministrazione centrale della società, che coinciderà per lo più con il luogo ove viene definita la *corporate policy* dell'impresa, comprensiva altresì delle strategie di sostenibilità volte a contrastare il cambiamento climatico. Il foro del domicilio del convenuto inoltre realizza una concentrazione della giurisdizione in un unico foro competente, superando il rischio di una frammentazione del potere di *jus dicere* nonché le difficoltà interpretative connesse, come si vedrà a breve<sup>50</sup>, alla localizzazione del *locus commissi delicti* nelle sue diverse declinazioni.

La preferenza per questo titolo di giurisdizione emerge dalla stessa prassi rilevante, ove il domicilio del convenuto è solitamente invocato dall'attore (o dagli attori) al fine di radicare, dinanzi a un giudice di uno Stato membro, un giudizio climatico orizzontale di tipo transfrontaliero, sia esso di natura individuale o collettiva. Tale esito può essere rinvenuto infatti sia in *Lliuya*, sia in *Shell*, sia anche in *Asmania*, ove la domanda è stata promossa dinanzi al giudice svizzero, per effetto dell'art. 2 della Convenzione di Lugano del 30 novembre 2007 (c.d. Lugano II)<sup>51</sup>, che, quale norma parallela corrispondente all'art. 4 del regolamento in esame, enuncia il criterio generale del domicilio del convenuto con riguardo agli Stati appartenenti alla c.d. "Associazione Europea di Libero Scambio" (AELS o acronimo inglese EFTA, da *European Free Trade Association*), ossia Svizzera, Norvegia e Islanda<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Si rinvia in proposito al prossimo paragrafo.

<sup>51</sup> In forza dell'art. 2 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 l'azione è stata promossa dinanzi al Tribunale svizzero del cantone di Zugo, dove la società Holcim AG, convenuta in giudizio, è domiciliata. Gli attori hanno richiamato altresì l'art. 129 ss. (titolo speciale di giurisdizione in tema di fatto illecito) della legge federale svizzera di diritto internazionale privato, cui fa rinvio anche l'art. 33, par. 2, della stessa legge. L'art. 129, par. 1, fissa infatti la competenza giurisdizionale dei giudici svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

<sup>52</sup> La Convenzione di Lugano del 30 novembre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha sostituito la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e corrisponde nella numerazione, e quasi totalmente nella sostanza, al regolamento (CE) 44/2001 (Bruxelles I).

In *Lliuya*, infatti, la causa è stata avviata dinanzi al Tribunale di Essen, luogo in cui l'impresa convenuta, società madre e proprietaria del gruppo RWE e di diverse imprese che rilasciano grandi quantità di gas a effetto serra nell'atmosfera in Europa per effetto della produzione di energia elettrica<sup>53</sup>, è domiciliata<sup>54</sup>.

Lo stesso esito emerge nella causa di natura collettiva *Shell*<sup>55</sup>, ove l'azione è stata promossa dinanzi alla Corte distrettuale dell'Aja per effetto della localizzazione in tale Stato del centro di attività principale della società Royal Dutch Shell, società madre e *holding* del gruppo Shell, costituita sulla base del diritto inglese ma con *head office* situato all'Aja<sup>56</sup>. *Ad abundantiam*, nello sforzo di supportare la giurisdizione olandese, l'atto di citazione ha altresì richiamato l'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis*, recante il foro speciale in tema da fatto illecito, che si fonda sul luogo dell'evento dannoso (*locus commissi delicti*). Nel caso di specie, infatti, gli attori hanno evidenziato che anche

---

<sup>53</sup> Atto di citazione *Lliuya*, p. 2.

<sup>54</sup> Atto di citazione *Lliuya*, p. 20-21: "The regional court of Essen has jurisdiction over the legal dispute, according to § 63 (1) in conjunction with § 4 (1) of EU Regulation No. 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJEU L 351, p. 1) due to the general place of jurisdiction of the respondent company territorially and thereby internationally, and materially in accordance with § 1 Code of Civil Procedure (ZPO) in conjunction with § 23 No. 1 and § 71 paragraph 1 Judicature Act (GVG). The respondent, a company based in Germany, and the greenhouse gas emissions which are relevant in this case, are primarily emitted by plants in Germany".

<sup>55</sup> Atto di citazione *Shell*, [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-cas-documents/2019/20190405\\_8918\\_summons.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-cas-documents/2019/20190405_8918_summons.pdf), p. 23.

<sup>56</sup> Sentenza Corte distrettuale dell'Aja del 26 maggio 2021: "2.2.2. Since the 2005 restructuring of the Shell group, RDS has been the top holding company of the Shell group. The Shell group is further composed of intermediate parents, Operating Companies and Service Companies. RDS is the direct or indirect shareholder of over 1,100 separate companies established all over the world. The Shell group develops activities worldwide. The Shell group such as existed before the 2005 restructuring is hereinafter referred to as 'the then Shell group'. 2.2.3. The activities of RDS consists of holding shares in the intermediate parent companies, meeting its obligations with respect to shareholders based on its listings in New York, London and Amsterdam, and determining the group's general corporate policy. The Operating Companies conduct operational activities and are responsible for implementing the general policy of the Shell group as determined by RDS. These Shell entities have assets and/or infrastructure with which they produce and trade in oil, gas or other energy sources. They also have permits for the exploitation, production or extraction of oil. The Service Companies provide assistance and services to the other group companies for the performance of their activities".

il luogo del fatto generatore del danno (*locus actus*) era da rintracciarsi nei Paesi Bassi, visto che la politica aziendale della società convenuta è assunta in tale Stato.

Questa tendenza è del resto in linea con la prassi tesa a far valere, sul piano transfrontaliero, la responsabilità civile della società madre, responsabile del mancato o scorretto esercizio dei suoi doveri di diligenza sulle attività delle sue controllate, allorché le attività poste in essere da queste ultime all'estero abbiano condotto in tale luogo a gravi lesioni dell'ambiente<sup>57</sup>, come, ad esempio, evidenziato nel caso *Four Nigerian Farmers and Milieudefensie c. Shell* dinanzi al tribunale olandese<sup>58</sup>. Nel contesto della *corporate social accountability*, il conferimento della giurisdizione all'autorità giudiziaria del domicilio della *parent company* si giustifica alla luce della connessione esistente tra l'attività inquinante contestata e la sede della società madre, essendo in quest'ultimo Stato che si riverberano i vantaggi economici delle attività inquinanti esternalizzate all'estero e poste in essere da affiliate e/o controllate della stessa<sup>59</sup>. In questi casi, infatti, il ricorso al foro generale del domicilio del convenuto è vantaggioso perché consente di far valere la responsabilità extracontrattuale della *parent company* dinanzi a un giudice di uno Stato membro, anche quando l'attività lesiva occorsa in uno Stato terzo sia il frutto di una strategia aziendale di delocalizzazione. Occorre

---

<sup>57</sup>F. Marongiu Bonaiuti, *L'incidenza della disciplina della giurisdizione nelle azioni nei confronti delle società multinazionali per danni all'ambiente sul diritto di accesso alla giustizia*, in *OIDU*, 2023, p. 634 ss.; R. Bray, I. Pretelli, D. Wallis, *Access to Justice in the EU for victims of socio-Environmental damages occurring in non-EU countries*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2021/2022, p. 211 ss.

<sup>58</sup>Corte d'Appello dell'Aja (Gerechtshof), *Four Nigerian Farmers and Stichting Milieudefensie v. Royal Dutch Shell PLC and another*, [2021], del 29 gennaio 2021. L'azione, avviata nel 2008, era tesa ad affermare la responsabilità della *parent company* Royal Dutch Shell per i ripetuti e gravi sversamenti di petrolio derivanti dalle attività di una sua controllata in Nigeria a danno dell'ambiente e di varie comunità residenti nel delta del Niger. Analoga azione, promossa, invece, nel Regno Unito è quella decisa dalla United Kingdom Supreme Court, *Okpabi and others v. Royal Dutch Shell Plc and another*, sentenza del 12 febbraio 2021, [2021] UKSC 3. Sempre in tal senso: United Kingdom Supreme Court, *Vedanta Resources PLC v. Longowe and others*, [2019] UKSC 20, sentenza del 10 aprile 2019, relativa a condotte inquinanti poste in essere in Zambia da una controllata della *parent company* Vedanta Resources PLC. Un'altra azione simile promossa in Inghilterra per grave danneggiamento dell'ambiente occorso in Brasile a seguito di attività minerarie è stata decisa dalla Court of Appeal (Civil Division), *Municipio de Mariana v. BHP Group (UK) Ltd, BHP Group Ltd*, sentenza dell'8 luglio 2022, [2022] EWCA Civ 951.

<sup>59</sup>L. Garcia Alvarez, *Environ. Damages caused by transnational Groups: Access to Justice*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2016/2017, p. 259 ss., spec. 268.

tuttavia rilevare che se l'esigenza di neutralizzare sul piano della giurisdizione tale intento elusivo è alla base della scelta del foro generale nei richiamati giudizi di dissesto ambientale, al contrario, nel contenzioso climatico orizzontale è la natura del *climate change* e dei suoi effetti avversi a spronare gli attori a fare ricorso al criterio generale di giurisdizione sopra evocato. Nelle cause climatiche orizzontali non sussiste, infatti, il rischio di delocalizzazione dei processi di *corporate accountability*, per le caratteristiche del cambiamento climatico, la natura globale del fenomeno nonché l'imprevedibilità del danno che ne discende.

## 5. L'azione climatica promossa dinanzi al giudice dello Stato membro del *locus commissi delicti* (art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis)

In via alternativa rispetto alla prospettiva di fondare la giurisdizione nello Stato membro del domicilio dell'impresa convenuta, l'attore di un'azione climatica orizzontale potrebbe altresì radicare la controversia dinanzi al giudice designato dal foro speciale dell'art. 7 n. 2 del regolamento 1215/2012<sup>60</sup>, sulla responsabilità da fatto illecito e fondato sul *locus commissi delicti*<sup>61</sup>. Il campo di applicazione materiale della norma ("illeciti civili dolosi e colposi", "wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlungstort", "quasi-tort and delict", "matière délictuelle ou quasi délictuelle") è stato definitivo, in via autonoma e negativa, dalla Corte di giustizia in una giurisprudenza ormai risalente<sup>62</sup>, come comprensivo di tutte le azioni volte a invocare la responsabilità di un convenuto e che non rientrano nella nozione di materia contrattuale<sup>63</sup> valorizzata dall'art. 7 n. 1 del regolamento. Alla

---

<sup>60</sup> Si rinvia in proposito a R. Monico, *La giurisdizione in materia extracontrattuale nello spazio giudiziario europeo*, Giappichelli, Torino, 2022. La norma risponde a una logica di prossimità della fattispecie e all'esigenza di favore una corretta amministrazione della giustizia: cfr. considerando 16 del regolamento.

<sup>61</sup> Com'è noto, la norma dispone che "una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: ... 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire".

<sup>62</sup> Corte di giustizia, 27 settembre 1988, *Kalfelis*, causa C-189/87, ECLI:EU:C:1988:459, par. 18.

<sup>63</sup> In tale nozione rientra qualsiasi obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra: cfr. Corte di giustizia, 17 giugno 1992, *Handte*, causa C-26/91, ECLI:EU:C:1992:268.

luce di tale nozione ampia, sono esperibili dinanzi al foro indicato dall'art. 7 n. 2, sia le azioni risarcitorie di danni attuali ed effettivi, derivanti da un illecito civile, sia le azioni di carattere inibitorio, volte, da un lato, a proibire alla controparte di tenere o proseguire un determinato comportamento, il quale abbia già determinato un danno o, dall'altro, a impedire, in via preventiva, che si verifichino eventuali danni futuri o potenziali per effetto di tale condotta. Sono poi ricomprese nel campo di applicazione materiale della norma anche le azioni di accertamento sia positivo che negativo della responsabilità extracontrattuale.

In linea generale, la possibilità per gli attori di avvalersi di questo titolo di giurisdizione facoltativo è ostacolata dalle difficoltà di localizzazione del *locus commissi delicti* nel contesto del danno climatico, alla luce dell'atipicità del fenomeno illecito contestato, caratterizzato, come visto nel primo capitolo<sup>64</sup>, da una complessa catena causale intercorrente tra l'emissione e il danno climatico nonché dalla carenza di prossimità spaziale, temporale e causale tra i due fattori costitutivi dell'illecito civile (rispettivamente, l'evento causale e il danno). A ciò si aggiunge, da un lato, la circostanza che il fatto generatore di responsabilità non è unitario, né è chiaramente identificabile, ma è piuttosto costituito da un fascio di condotte umane (e di fattori ambientali), nei quali si colloca il rilascio di emissioni climalteranti contestato all'impresa convenuta. Una tale condotta, anche se parziale, resta, tuttavia, una circostanza di collegamento spaziale utile ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, ma richiede di selezionare il grado di incidenza o il carattere "principale" di una data attività umana. Dall'altro, la conseguenza dannosa sul piano della sfera giuridica degli attori costituisce il portato indiretto dell'inquinamento atmosferico prodotto dall'eccessivo rilascio di gas a effetto serra di origine antropica, generando dubbi interpretativi sulla localizzazione del danno rilevante ai fini della giurisdizione.

Si pone quindi il problema di valutare la compatibilità tra la singolarità ontologica dell'illecito qui azionato e l'interpretazione invalsa nella prassi della nozione "luogo ove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" di cui all'art. 7 n. 2 del regolamento.

Rispetto ai c.d. illeciti complessi o a distanza, nei quali la condotta lesiva e il danno che ne consegue sono dispersi geograficamente in Stati diversi, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea è ormai granitica nell'interpretare il *locus delicti*, valorizzato dal foro speciale del regolamento

---

<sup>64</sup> Cfr. capitolo primo, par. 2.

Bruxelles I-bis (e prima dell'art. 5 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968), alla luce della c.d. "teoria dell'ubiquità", la quale è stata enunciata dalla nota sentenza *Mines de Potasse d'Alsace*, con riguardo a un danno ambientale transfrontaliero<sup>65</sup>. Secondo tale giurisprudenza, laddove l'evento causale sia localizzato in uno Stato diverso da quello dove si verifica il danno, l'attore di un giudizio di responsabilità civile transfrontaliero può radicare l'azione, a sua scelta, sia dinanzi al giudice del luogo della condotta lesiva (*locus actionis*) sia dinanzi al giudice del luogo dove si verificano le conseguenze dannose (*locus damni*). Tale soluzione dicotomica è fondata sui principi di prossimità e di vicinanza istruttoria e risponde alla finalità pratica di rendere più agevole lo svolgimento del processo.

La dottrina e la giurisprudenza successiva hanno fornito indicazioni su come individuare sia il luogo del fatto generatore di responsabilità sia il luogo del danno.

Quanto al *locus actus*, possono porsi difficoltà laddove l'attività che ha determinato conseguenze dannose per l'attore non consista in una singola condotta, ma in una sequenza di attività. In tale evenienza occorre individuare un unico fattore causale, ai fini della giurisdizione, il quale dovrebbe essere il più vicino al danno in termini di causalità, richiedendo l'art. 7 n. 2 del regolamento una *diretta causalità* tra il danno e il fatto generatore dell'illecito<sup>66</sup>. La Corte di giustizia ha infatti rilevato che la condotta deve rappresentare una "condizione necessaria" per il verificarsi del danno subito<sup>67</sup>. Secondo l'opinione prevalente, sono esclusi gli atti meramente preparatori ai fini della localizzazione del luogo del fatto<sup>68</sup>, non determinando materialmente questi

---

<sup>65</sup> Cfr. in proposito: J. Carrascosa González, *Distance torts: the Mines de Potasse Decision Forty Years on*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2016/2017, p. 19 ss.

<sup>66</sup> J. Carrascosa González, *Distance torts: the Mines de Potasse Decision Forty Years on*, cit., p. 25.

<sup>67</sup> Corte di giustizia, 5 febbraio 2004, causa C-18/02, *DFDS Tortline*, ECLI:EU:C:2004:74, par. 34.; 28 gennaio 2015, causa C-375/13, *Kolassa*, ECLI:EU:C:2015:37, par. 52.

<sup>68</sup> P. Mankowski, *Article 7*, in U. Magnus, P. Mankowski, *Commentary Brussels I-bis Regulation*, cit., 2016, p. 268, spec. nota 1420. Quest'ultimo autore, al fine di individuare quali sono gli atti meramente preparatori, propone tre diverse interpretazioni. La prima consiste nel considerare qualsiasi attività sufficiente in tal senso, almeno quando essa costituisce un'attività dotata di un certo livello di rilevanza fattuale. La seconda interpretazione mira invece a ritenere rilevante solo l'ultimo atto che determina l'illecito. La terza soluzione consisterebbe nel fare ricorso alla legge dello Stato, dove l'attività in questione può essere localizzata, al fine di verificare se, sulla base di tale normativa, tale attività è già considerata come un'attività illecita. Alla luce della necessaria interdipendenza che lega il fatto causale al

ultimi il danno azionato: non potrebbero quindi essere prese in considerazione attività antecedenti come l'adozione di decisioni o di politiche imprenditoriali la cui successiva attuazione abbia determinato l'evento dannoso<sup>69</sup>. Accogliere una tale interpretazione comporterebbe poi una sovrapposizione tra foro speciale e foro generale, laddove quest'ultimo sia concretizzato nel luogo in cui sia definita la *corporate policy*, ossia dove sia localizzata l'amministrazione centrale della società. L'attribuzione della giurisdizione sulla base del luogo della politica aziendale potrebbe talvolta condurre a un esito incerto o imprevedibile laddove le decisioni rilevanti non siano assunte chiaramente in un unico luogo<sup>70</sup>.

Ai fini, invece, della definizione della nozione di danno rilevante<sup>71</sup>, la Corte di giustizia ha accolto un'interpretazione restrittiva limitata al solo *danno materiale diretto*: ossia coincidente con il luogo in cui il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata (sentenza *Dumex France*)<sup>72</sup>. La Corte ha poi precisato che in questo contesto può rilevare soltanto il *danno iniziale*: sono infatti irrilevanti, in quanto danni indiretti, ai fini della nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", i pregiudizi patrimoniali subiti in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e sostenuto in un altro Stato (sentenza *Marinari*)<sup>73</sup>. Ne consegue che assurgerebbe a danno indiretto, pertanto irrilevante ai fini del foro speciale del regolamento, il luogo ove si manifesta l'impoverimento patrimoniale dell'attore.

---

danno, per l'autore l'ultima interpretazione pare essere quella più convincente e soddisfacente.

<sup>69</sup>Cfr. M. Lehmann, F. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, cit., p. 90.

<sup>70</sup>J. Carrascosa González, *Distance torts: the Mines de Potasse Decision Forty Years on*, cit., p. 26.

<sup>71</sup>A. Daví, *La localisation du dommage d'origine délictuelle en droit international privé italien et dans la jurisprudence de la Cour de Justice européenne*, in *Riv. dir. int.*, 2022, p. 657 ss.

<sup>72</sup>Corte di giustizia, 11 gennaio 1990, *Dumex France*, causa C-220/88, ECLI:EU:C:1990:8.

<sup>73</sup>Corte di giustizia, 19 settembre 1995, *Marinari*, causa C-364/93, ECLI:EU:C:1995:289, punti 14 e 15; nonché 29 luglio 2019, *Tibor-Trans*, causa C-451/18, EU:C:2019:635, punto 28 e giurisprudenza ivi citata. Si veda altresì la sentenza 9 luglio 2020, *Volkswagen*, causa C-343/19, ECLI: ECLI:EU:C:2020:534, punto 35, relativa alla commercializzazione di veicoli equipaggiati, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico. Secondo tale sentenza il danno subito dall'acquirente finale non è né indiretto né meramente patrimoniale e si concretizza al momento dell'acquisto del veicolo presso un terzo.

Rispetto al fenomeno dei c.d. danni plurilocalizzati, ossia diffusi in più Stati, e derivanti dalla medesima condotta lesiva, nella sentenza *Shevill*<sup>74</sup>, con riguardo ad un'azione di risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, la Corte ha infine enunciato la c.d. “teoria del mosaico”, ispirata al trattamento a mosaico di derivazione tedesca (*Mosaikbetrachtung*). Essa, sviluppando la teoria dell'ubiquità, ha stabilito che l'attore, in un caso del genere, può avviare il giudizio di responsabilità civile dinanzi al giudice del luogo ove è stabilito l'editore, il quale sarà competente a conoscere del danno nella sua interezza; oppure, in alternativa, può promuovere l'azione dinanzi ai giudici dei diversi Stati ove quest'ultimo ha subito danni (coincidente nel caso di specie con il luogo di pubblicazione della rivista contenente le frasi diffamatorie). In tale ipotesi, tuttavia, il giudice del foro sarà competente a conoscere esclusivamente dei danni verificatisi in tale territorio. Tale soluzione apre alla prospettiva o di una concentrazione del potere di *jus dicere* in un'unica autorità giurisdizionale, dotata di competenza generale, o di una proliferazione di domande risarcitorie dinanzi a giudici di Stati membri diversi, ciascuno dotato di competenza territorialmente limitata. Occorre tuttavia precisare che la portata dell'art. 7 n. 2 del regolamento è circoscritta sul piano territoriale ai soli Stati membri dell'Unione, ciò che impedisce alla teoria del mosaico di avere concretamente riflessi globali. Va altresì rilevato che la possibilità di frammentare la giurisdizione sul piano del danno opera soltanto in relazione alle azioni risarcitorie, avendo queste ultime ad oggetto una domanda nella sua essenza divisibile e frazionabile<sup>75</sup>. Al contrario, tale soluzione non può applicarsi alle azioni inibitorie, per la loro natura indivisibile e unitaria<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup>Corte di giustizia, 7 marzo 1995, *Fiona Shevill*, causa C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61. Su di essa si veda il commento di P. Lagarde, *Compétence juridictionnelle en matière de délit commis par un organe de presse diffusé dans plusieurs États*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1996, p. 487 ss.

<sup>75</sup>Corte di giustizia, 21 dicembre 2021, *Gtflix*, causa C-251/20, ECLI:EU:C:2021:1036. Sul tema si rinvia a H. Muir Watt, *La matérialisation du dommage en ligne et le spectre de Fiona Shevill: la mosaïque juridictionnelle de l'article 7-2 Bruxelles I bis*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2022, p. 571 ss.

<sup>76</sup>Corte di giustizia, 17 ottobre 2017, *Ilsjan*, causa C-194/16, ECLI:EU:C:2017:766 ove la Corte ha escluso che il giudice del luogo del danno, nell'esercizio della sua competenza parziale, possa conoscere di un'azione tesa alla rettifica e alla rimozione del contenuto diffamatorio nella sua interezza, alla luce della natura unitaria e indivisibile dell'azione in rilievo, la quale, quindi, può essere avviata soltanto dinanzi ad un giudice in grado di conoscere la totalità del risarcimento del danno. Cfr. R. Monico, *Il foro in materia di diffamazione online alla luce della sentenza Ilsjan*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2018, p. 359 ss.

Ora, nel contesto del danno climatico, sorgono difficoltà rispetto all'individuazione sia del *locus actionis* sia del *locus damni* come sopra definiti.

Nel primo caso, le incertezze sulla localizzazione del fattore rilevante sorgono dalla circostanza che non vi è un solo luogo di manifestazione della condotta lesiva, posto che il rilascio di gas ad effetto serra è realizzato da impianti che possono essere localizzati in Stati diversi (oltre che essere anche quantitativamente numerosi). La valorizzazione di ogni singolo impianto determinerebbe una moltiplicazione di fori competenti sconveniente e ingiustificata, in quanto tale luogo sarebbe soltanto marginalmente connesso con il danno climatico lamentato; al contrario, per giungere a identificare un solo Stato rilevante occorrerebbe individuare un centro di gravità della condotta lesiva, valorizzando una connessione preponderante. Per superare tale *impasse* si potrebbe inoltre ricorrere all'artificio giuridico – emerso nella prassi rilevante, con riguardo al ricorso al *locus actionis*, quale criterio utile ai fini della determinazione della legge applicabile<sup>77</sup> – di ancorare le concrete attività climalteranti al luogo da cui proviene la decisione aziendale, di livello apicale, di porre in essere attività commerciali che implicino un massiccio rilascio di gas ad effetto serra<sup>78</sup>. Ad una tale soluzione interpretativa, tuttavia, si frappongono due obiezioni. La prima, la più rilevante, consiste, come evidenziato poc'anzi, nel rilievo secondo cui le decisioni sulla *corporate policy* della società madre danno luogo ad un atto meramente preparatorio, come tale irrilevante, secondo la dottrina prevalente, ai fini dell'individuazione del *locus actionis* dell'art. 7 n. 2 del regolamento, essendo solo l'esecuzione delle direttive aziendali, ossia l'emissione, fonte di danno climatico. La seconda obiezione consiste nel fatto che una tale ricostruzione del *locus actus*, disarticolata dai fatti materiali effettivamente lesivi, finisce in verità per svuotare di significato il foro speciale in esame, atteso che il luogo delle decisioni aziendali coincide con la sede dell'amministrazione centrale della società convenuta, luogo quest'ultimo che già rileva, per effetto del titolo generale di giurisdizione del regolamento, come una delle possibili forme di concretizzazione del domicilio del convenuto. Ciò spiega anche perché nella prassi esistente manchi un esempio di applicazione del *forum delicti* nell'accezione del foro della condotta lesiva.

---

<sup>77</sup> Cfr. capitolo terzo, par. 7.1.

<sup>78</sup> Favorevoli a questa soluzione sono M.P. Weller, J.M. Nasse, L. Nasse, *Climate Change Litigation in Germany*, in W. Kahl, M.P. Weller (eds), *Climate Change Litigation*, cit., p. 378 ss., spec. p. 389.

Inoltre, in forza dell'affinità sostanziale esistente tra la natura ubiquitaria del danno climatico e la natura globale delle lesioni dei diritti della personalità commessi a mezzo Internet, si potrebbe ipotizzare di estendere al contesto climatico il principio interpretativo enunciato nella causa *eDate* rispetto a casi di diffamazione internazionale a mezzo Internet<sup>79</sup>, concentrando la giurisdizione nel foro aggiuntivo da essa creato, ossia in quello dello Stato membro ove la vittima ha il proprio centro di interessi<sup>80</sup>, che solitamente coincide con il luogo della sua residenza abituale, per le persone fisiche<sup>81</sup>, e in quello dello Stato membro in cui il soggetto esercita la parte essenziale della sua attività, per le persone giuridiche<sup>82</sup>. Una tale conclusione, tuttavia, garantirebbe una via giudiziaria solo alle vittime di danni climatici abitualmente residenti in uno Stato membro, non potendosi applicare alle persone abitualmente residenti in uno Stato terzo, del *Global South*. Tale

---

<sup>79</sup> Cfr. Corte di giustizia, 25 ottobre 2011, *eDate Advertising GmbH*, cause riunite C-509/09 e C7161/10, ECLI:EU:C:2011:685. Su di essa si rinvia a O. Feraci, *Diffamazione internazionale a mezzo Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 461 ss.; M. Bogdan, *Defamation on the Internet, Forum Delicti and the E-Commerce Directive: Some Comments on the ECJ Judgment in the eDate case*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2011, p. 483 ss. Successivamente in tema, con riguardo a contenuti diffamatori nei confronti di persone giuridiche: Corte di giustizia, 17 ottobre 2017, *Ilsjan*, causa C-194/16, ECLI:EU:C:2017:766. Cfr. R. Monico, *Il foro in materia di diffamazione online alla luce della sentenza Ilsjan*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2018, p. 359 ss.

<sup>80</sup> E.M. Kieninger, *Conflicts of Jurisdiction and the Applicable Law in domestic courts' proceedings*, in W. Kahl, M.P. Weller (eds), *Climate Change Litigation*, cit., p. 119 ss., spec. p. 131.

<sup>81</sup> Sent. *eDate*, cit., par. 49. La Corte ha tuttavia precisato, in tale occasione, che una siffatta persona può avere il centro dei propri interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali l'esercizio di un'attività professionale, possano dimostrare l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato.

<sup>82</sup> Sent. *Ilsjan*, cit., par. 41: "Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un'attività economica, come la ricorrente nel procedimento principale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve; quindi, essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica. Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l'insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l'ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell'ambito di una siffatta analisi". Alla luce di tali considerazioni, laddove la vittima del danno climatico sia un'associazione senza scopo di lucro, il centro degli affari e degli interessi dovrebbe essere individuato nel luogo in cui essa esercita l'insieme o la parte essenziale delle sue attività.

soluzione inoltre risponde alla natura “fisicamente” delocalizzata di Internet, che non trova espressione nel danno climatico, e sarebbe del tutto imprevedibile per la parte convenuta.

Rispetto al *locus damni*, il danno da cambiamento climatico pone invece due tipi di problemi.

In primo luogo, è complesso individuare il luogo del danno diretto in questa materia e distinguerlo dal danno indiretto. Siffatta difficoltà non si sostanzia nell'impossibilità di determinare nello spazio il luogo in cui il danno climatico azionato si manifesta: quest'ultimo è necessariamente localizzato in un'area geografica, sia quando l'azione è promossa da un singolo individuo sia quando essa è avviata da un'associazione ambientalista che opera in un dato territorio. Tuttavia, laddove l'azione climatica sia di natura collettiva e coinvolga diverse organizzazioni senza scopo di lucro a difesa dell'ambiente, potrebbe altresì accadere che il *locus damni* non sia strettamente localizzato in un solo Stato ma investa anche altri territori. Lo stesso potrebbe aversi laddove singoli individui, residenti in Stati diversi, si associno all'azione climatica. Inoltre, il danno lamentato potrebbe essere nei giudizi qui in esame sia un danno già avvenuto (come in *Falys*) o un danno futuro (come in *Lliuya*), il cui verificarsi è tuttavia è da ritenere probabile alla luce delle circostanze concrete della fattispecie e sulla base delle evidenze conclusive della scienza. Il danno derivante dal *climate change* potrebbe infatti essere inteso come danno indiretto, ed esulerebbe, pertanto, come tale, dall'art. 7, n. 2, del regolamento. Come visto, infatti, il legame solitamente immediato o perlomeno facilmente ricostruibile tra il fatto generatore della responsabilità e il danno diretto viene a mancare quando viene invocata la responsabilità climatica di un'impresa. Logicamente, in effetti, non vi è dubbio che i pregiudizi lamentati dagli attori in conseguenza di fenomeni climatici estremi o a lunga insorgenza costituiscono la conseguenza finale di un lungo processo causale, ove il danno diretto del rilascio di emissioni climalteranti è rappresentato dall'eccessiva concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera terrestre e che il pianeta non riesce a neutralizzare attraverso i pozzi di assorbimento naturali e i processi fisici ordinari. A sua volta, dal suddetto “danno diretto e iniziale di tipo atmosferico”, ossia puramente ecologico, deriva, per effetto della mediazione di altri fattori, e in modo imprevedibile, un danno successivo sulla superficie terrestre (“danno indiretto terrestre”), alle persone e/o all'ambiente, generato da fenomeni climatici estremi o a lenta insorgenza che, come fattori intermedi, si interpongono tra il danno diretto atmosferico e quello indiretto terrestre. A ciò si potrebbe aggiungere che la lesione dell'interesse protetto azionato

dagli attori del danno climatico può sembrare coincidere con la compromissione materiale della sfera giuridica dell'attore, quando quest'ultimo agisca per il risarcimento del danno o invochi un rimedio inibitorio teso a prevenire un danno potenziale futuro. Quando tuttavia viene contestata la responsabilità climatica di un'impresa con l'obiettivo esclusivo di ottenere una drastica riduzione delle emissioni climalteranti da essa complessivamente immesse nell'atmosfera (ambito da 1 a 3), è più controverso individuare il luogo della lesione dell'interesse protetto ai fini del radicamento della giurisdizione.

In secondo luogo, si pone il problema di conciliare la nozione di danno diretto, rilevante nel foro speciale, con la natura plurilocalizzata dei danni terrestri discendenti dal surriscaldamento climatico antropogenico, alla luce della teoria del mosaico sopra evocata. L'ubiquità del danno renderebbe quest'ultimo imprevedibile per la società convenuta e si tradurrebbe nel timore della stessa di essere citata in giudizio potenzialmente ovunque, attraverso una giurisdizione frammentata<sup>83</sup>. A questo riguardo, una certa dottrina ha ipotizzato l'esigenza di apprestare una tutela in favore delle imprese contro il pericolo di azioni potenzialmente globali e quindi imprevedibili<sup>84</sup>. Ritenendo che i danni da *global warming* siano indiretti, tali autori sostengono che non sia possibile in ambito climatico avvalersi del *forum damni*, come interpretato alla luce della teoria del mosaico, potendo così le imprese maggiormente responsabili del cambiamento climatico antropogenico essere citate o presso il loro domicilio o presso il luogo in cui il fatto generatore del danno è

---

<sup>83</sup> Sul punto si veda S. Marino, *La climate litigation nella prospettiva del diritto privato e processuale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, p. 898 ss., spec. p. 911, la quale osserva: "sussiste un effettivo rischio di frammentazione nel solo caso in cui vittime, con centri di interessi collocati in Stati membri diversi, agiscano nei confronti della stessa impresa per i danni derivanti dal medesimo fatto. Le controversie sono tuttavia distinte, sussistendo al più un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 30 del regolamento, per la comunanza derivante dall'identità del fatto generatore e del convenuto, alla quale può conseguire la cooperazione fra i giudici aditi e un'eventuale riunione nel primo grado del procedimento".

<sup>84</sup> M. Lehmann, F. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, cit., p. 90 ss. In senso contrario sono però M.P. Weller, J.M. Nasse, L. Nasse, *Climate Change Litigation in Germany*, cit., p. 391: "the anthropogenically triggered change of the composition of greenhouse gases in the atmosphere is not an injury of legal interests in the sense of the tort forum. The atmosphere is not the place of damage of art. 7 n. 1 of regulation no. 1215/2012. It does not refer to the harm to general goods (air, water, etc.) but rather takes up the injury of a legal interest associated with an individual (property, life, health, etc.). Therefore, a tort forum for individual damages arising from the effects of climate change also exists at the place of damage".

avvenuto. Tale ultimo luogo coinciderebbe, a loro avviso, con quello della localizzazione della sede di amministrazione centrale della società o con il luogo dei principali affari della stessa<sup>85</sup>. Ora, ci pare che la preoccupazione per l'imprevedibilità dell'azione climatica sia eccessiva perché la teoria del mosaico, come visto, è in ogni caso circoscritta territorialmente all'Unione Europea. Il rischio poi di procedimenti paralleli (quando inevitabile), anche se imprevedibile, può essere ben supportato dalle grandi *Carbon Majors*, le quali godono di adeguate risorse finanziarie per proteggere i loro interessi commerciali, anche dinanzi a giudici diversi.

Piuttosto, nel condividere la conclusione sulla non adattabilità della teoria del mosaico sopra enunciata, ci pare più convincente l'argomento avanzato da altra dottrina, in base alla quale il vizio originario della situazione sopra descritta consista nel voler trasferire la giurisprudenza sviluppatasi sui danni diffusi per violazioni dei diritti della personalità a tutte le altre situazioni di *multi-state torts*<sup>86</sup>. Del resto, un'azione civile per diffamazione non è perfettamente sovrapponibile a un'azione volta a far valere la responsabilità climatica di una *Carbon Major*. Da un lato, infatti, la teoria del mosaico risente della stessa natura delle violazioni dei diritti della personalità in cui è stata elaborata, ove occorre bilanciare i diversi interessi in gioco, quello ossia della libertà di informazione e della libertà di parola con il diritto al rispetto della vita privata. Nel contesto climatico, l'interesse azionato dalla vittima non mira soltanto a ottenere ristoro per le lesioni subite ma anche a tutelare l'interesse collettivo alla preservazione del clima; tale visione si scontra con l'interesse economico della società convenuta a trarre profitto da attività che implicano la combustione di energie fossili. Dall'altro, le violazioni della personalità, commesse tramite stampa o Internet, concernono una singola persona (fisica o giuridica), determinata dalla stessa condotta lesiva, anche se producono effetti dannosi diffusi in più Stati<sup>87</sup>. Al contrario, le emissioni climalteranti possono danneggiare un numero indefinito di persone e prodursi in qualsiasi Stato.

Inoltre, allorquando l'azione climatica esperita sia di carattere inibitorio

---

<sup>85</sup> M. Lehmann, F. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, cit., p. 90 ss.

<sup>86</sup> E.M. Kieninger, *Conflicts of Jurisdiction and the Applicable Law in domestic courts' proceedings*, cit., p. 130. Parimenti escludono l'applicabilità della teoria del mosaico in ambito climatico M.P. Weller, J.M. Nasse, L. Nasse, *Climate Change Litigation in Germany*, cit., p. 390.

<sup>87</sup> M.P. Weller, J.M. Nasse, L. Nasse, *Climate Change Litigation in Germany*, p. 390.

e non meramente risarcitoria, la teoria del mosaico non risulta appropriata. Laddove, infatti, l'azione climatica orizzontale miri a chiedere la riduzione complessiva delle emissioni di CO<sub>2</sub> dell'impresa convenuta, come, per esempio, richiesto nella causa *Shell*, il giudice del singolo Stato ove si è manifestato il danno, per effetto della teoria del mosaico sopra menzionata, potrebbe conoscere soltanto della responsabilità climatica connessa all'ammontare di emissioni di CO<sub>2</sub> che incidono su quello specifico Stato<sup>88</sup>.

In conclusione, vi sono due aspetti che limitano fortemente l'applicazione del criterio di giurisdizione speciale del regolamento in questa materia. Da un lato, come visto, l'impossibilità di localizzare in modo certo il *locus delicti*, nelle sue due diverse declinazioni; dall'altro, la scarsa "copertura" che la circostanza di collegamento sopra menzionata è in grado di offrire rispetto all'azione climatica in rilievo, quando a essere invocato è il *locus damni*, per effetto delle implicazioni derivanti dalla teoria del mosaico.

Nel momento in cui si scrive si registra nella prassi un solo caso in cui il potere di *jus dicere* è stato determinato sulla base del foro speciale del regolamento, nella sua declinazione di *locus damni*. In *Falys*, infatti, l'attore ha promosso l'azione dinanzi al giudice del luogo del danno, il quale, nel caso di specie, era occorso in Belgio, ove si trova l'azienda agricola dell'attore, la quale nel corso degli anni è stata ripetutamente danneggiata dai ricorrenti fenomeni climatici estremi<sup>89</sup>. La controparte, tuttavia, ha contestato l'invocabilità del *locus damni*, richiamato dall'art. 7 n. 2 del regolamento, sull'assunto che il danno da cambiamento climatico sarebbe "diffus, global et géographiquement illimité"<sup>90</sup>, ritenendo pertanto che permettere alla vittima di un danno climatico di citare il preteso responsabile davanti al giudice del luogo del danno "violerait les principes fondateurs du Règlement Bruxelles I-bis et mènerait en pratique à admettre la compétence de toutes les juridictions de tous les États Membres de l'Union européenne"<sup>91</sup>; in ogni caso, secondo TotalEnergies alla luce delle peculiarità del danno da cambiamento

---

<sup>88</sup> M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The "Event Giving Rise to the Damage" under Art. 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> Reduction Claims*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2021/2022, p. 261 ss., spec. p. 263.

<sup>89</sup> Cfr. atto di citazione, reperibile su [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240301\\_54998\\_petition.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240301_54998_petition.pdf), par. 33.

<sup>90</sup> Conclusions principales défenderesse *Falys c. TotalEnergies*, par. 108.

<sup>91</sup> Conclusions principales défenderesse *Falys c. TotalEnergies*, par. 108.

climatico, l'interpretazione del *locus delicti* nel contesto del foro speciale del regolamento Bruxelles I-*bis* sarebbe talmente incerta e controversa da richiedere l'intervento chiarificatore di una pronuncia della Corte di giustizia<sup>92</sup>. Sempre la stessa TotalEnergies, nelle sue conclusioni principali, ha evidenziato che la teoria dell'ubiquità non potrebbe trovare applicazione nel contesto climatico poiché l'opzione da essa offerta in favore della vittima dell'illecito sarebbe “*totalelement inadéquate pour des actions en responsabilité quasi-délictuelle en lien avec le changement climatique*”. In ogni caso, anche volendo conservare il principio *Mines de Potasse* nel quadro del danno da cambiamento climatico, il *locus delicti*, secondo la società convenuta, andrebbe al limite circoscritto al solo *locus actionis*, a fronte di un danno azionato “diffuso, globale e impossibile da circoscrivere geograficamente”, individuando, in particolare, il luogo della condotta lesiva in quello “*du pouvoir décisionnel de la société mise en cause*”<sup>93</sup>, il quale, in concreto, tenderà a coincidere con il luogo indicato dal foro generale dell'art. 4 del regolamento. A questo proposito è interessante notare che il sig. Falys ha reagito alle tesi avversarie sostenendo, invece, la natura geograficamente circoscritta e definibile del luogo del danno, il quale, nel caso di specie, era tutto da ricondurre al Belgio: “*les dommages subis par le requérant originaire en tant que victime individuelle et partie au procès sont non seulement indépendants des dommages subis par d'autres victimes potentielles de la défenderesse, mais au surplus, ils ont un caractère précis, concret et géographiquement limité (circonscrit à la Belgique). Le dommage du requérant originaire est un dommage identifié, localisé et quantifié*”<sup>94</sup>. L'attore ha inoltre contestato le argomentazioni di parte convenuta secondo le quali l'applicazione dell'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis* nel caso di specie si scontrerebbe con gli obiettivi di prossimità, prevedibilità e di buona amministrazione della giustizia perseguiti dallo strumento<sup>95</sup>. In conclusione, Falys ha evidenziato che “*en l'espèce, l'application de l'article 7, 2) du Règlement Bruxelles Ibis renvoie aux juridictions belges, qui sont les plus proches du dommage du requérant originaire et, partant, les mieux à même d'apprécier ce dommage. De manière plus concrète, il est manifeste que le ou la juge*

---

<sup>92</sup> Conclusions principales Falys, par. 39; conclusions principales défenderesse, par. 108.

<sup>93</sup> Conclusions principales Falys, par. 43; conclusions principales défenderesse, par. 99.

<sup>94</sup> Conclusions principales Falys, par. 45.

<sup>95</sup> Conclusions principales Falys, par. 46 ss. Conclusions principales défenderesse, par. 93 ss.

belge est mieux placée – en termes d’obtention de preuves, de désignation d’expertes, de connaissance des spécificités belges – pour apprécier et évaluer le dommage du requérant originaire qui s’est produit exclusivement en Belgique”<sup>96</sup>.

Può porsi a questo punto il dubbio se l’inadeguatezza del foro speciale dell’art. 7 n. 2, fin qui evidenziata, richieda la formulazione *de lege ferenda* di un nuovo foro speciale *ad hoc* per la materia climatica in esame, in linea con la prospettiva di una revisione delle norme di conflitto uniformi rilevanti, che questo libro propone nel contesto della legge applicabile<sup>97</sup>. Ora, tale esito non ci sembra necessitato, posto che le ragioni di prossimità della fattispecie e di buona amministrazione della giustizia, che ispirano i fori speciali del regolamento Bruxelles I-*bis*, indurrebbero, nel caso di specie, a valorizzare il luogo dell’amministrazione centrale della società madre, il quale, come già chiarito, risulta già assorbito dal titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto. Non ci pare inoltre che gli interessi materiali delle parti attrici del giudizio risultino frustrate dalla sostanziale riduzione della strategia processuale al solo foro dell’art. 4 del regolamento, essendo possibile per le stesse valutare l’adeguatezza dei tre possibili luoghi di domicilio dell’impresa, valorizzati dal combinato disposto degli articoli 4 e 63 del regolamento, sotto il profilo della maggiore duttilità della *lex fori* a supportare processualmente la domanda. Infine, in una prospettiva più ampia, tale soluzione, come già ricordato, si allinea con quanto propugnato dalla dottrina prevalente in tema di determinazione della competenza giurisdizionale rispetto a giudizi di *social corporate accountability*. In questa logica di conservazione del sistema normativo uniforme vigente, pertanto, la possibilità per l’attore di avvalersi del titolo generale di giurisdizione offerto dal regolamento ci sembra essere la via preferibile nel contesto della responsabilità climatica, posto che essa consente la concentrazione della giurisdizione e favorisce la prevedibilità delle soluzioni, in un bilanciamento adeguato degli interessi in gioco. Tale soluzione, come si vedrà nel prossimo paragrafo, può inoltre riverberarsi sull’utilizzabilità del foro di connessione attributiva.

---

<sup>96</sup> Conclusions principales Falys, par. 49.

<sup>97</sup> Si rinvia in proposito al prossimo capitolo, par. 10.

## 6. L'azione climatica diretta contro più convenuti quando le imprese sono tutte domiciliate nell'Unione Europea: il foro speciale per connessione attributiva (art. 8 n. 1)

Sebbene nella prassi non si sia ancora posta concretamente una situazione processuale di litisconsorzio passivo, si potrebbe tuttavia prospettare l'ipotesi in cui il contenzioso climatico di tipo orizzontale sia promosso non soltanto nei confronti della società madre domiciliata in uno Stato membro ma anche avverso una o più società da essa controllate oppure, in ipotesi, anche nei confronti di imprese riconducibili alla catena di valore della capogruppo, laddove anche queste rivestano materialmente un ruolo significativo nell'attività di rilascio di gas ad effetto serra contestata.

Con riguardo alla giurisdizione, la questione della pluralità di convenuti risulterebbe regolata dal foro speciale dettato in tema di connessione attributiva<sup>98</sup>, enunciato dall'art. 8 n. 1 del regolamento Bruxelles I-*bis*, il quale tuttavia si limita a disciplinare la situazione in cui tutti i convenuti siano domiciliati nell'Unione Europea, stabilendo una concentrazione della giurisdizione nello Stato membro ove è domiciliato uno dei convenuti. Lo strumento del c.d. *anchor defendant*, ossia del convenuto che radica la competenza giurisdizionale anche rispetto a tutti gli altri convenuti, consente così di ricondurre a unità la giurisdizione, sulla base del foro generale di uno dei soggetti passivi dell'azione<sup>99</sup>. A tal fine, tuttavia, l'art. 8 n. 1 richiede che tra le cause in questione “esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”. La Corte di giustizia ha chiarito che, ai fini del “rischio di giungere a decisioni incompatibili”, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto<sup>100</sup>; la Corte ha altresì

---

<sup>98</sup> Sulla connessione attributiva nel sistema Bruxelles I si rinvia a G. Biagioni, *La connessione attributiva di giurisdizione nel regolamento CE n. 44/2001*, Cedam, Padova, 2011; P. Bertoli, *Profili evolutivi della connessione attributiva internazionale*, in G. D'Elia, G. Tiberi, M.P. Viviani Schlein (a cura di), *Scritti in memoria di Alessandra Concaro*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 29 ss.; M. De Cristofaro, *Giurisdizione per connessione e foro del litisconsorzio passivo*, in *Riv. dir. int.*, 2022, p. 657 ss.

<sup>99</sup> Corte di giustizia, 27 ottobre 1998, *Réunion Européenne Sa*, causa C-51/97, ECLI:EU:C:1998:509, par. 44.

<sup>100</sup> Corte di giustizia, 13 luglio 2006, *Roche Netherlands*, causa C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458.

precisato che un rischio di conflitto tra decisioni può aversi anche in assenza di identità di *causa petendi e petitum*<sup>101</sup>. Nel contesto climatico una siffatta evenienza potrebbe verificarsi, come accennato, laddove il rilascio di gas ad effetto serra sia il frutto dell'azione materiale di impianti gestiti direttamente dalla società madre o che rispondono a direttive espresse dalla stessa nonché dell'azione collaterale di altri impianti emittenti non direttamente gestiti dalla società madre ma da società controllate o da società della sua catena di valore, che seguano le indicazioni della società madre. Il *petitum* potrebbe, da un lato, consistere in una domanda risarcitoria o in una domanda tesa a ottenere una tutela inibitoria.

Ora, una tale prospettiva non è radicalmente da escludere nella materia in esame, ad esempio, laddove la *lex fori* dello Stato membro di domicilio della società madre non sia conveniente per gli attori e sia quindi opportuno promuovere l'azione in un altro Stato membro, ove sia domiciliata un'altra società del gruppo, convenendo dinanzi a tale giudice anche la *parent company*; ciò che potrebbe far venire in rilievo il foro della filiale dell'art. 7 n. 5 del regolamento. Tuttavia, non ci sembra in generale che la prospettiva di un litisconsorzio passivo (intra-europeo) sia idonea ad assicurare concreti vantaggi agli interessi attori. Ci pare infatti che la natura complessa e incerta della causa in esame giustifichi, in generale, piuttosto un'iniziativa processuale mirata nei confronti della società madre, per le maggiori responsabilità che questa detiene nella politica climatica del gruppo e per la maggiore efficacia che, sul piano processuale, una sentenza di condanna a carico della capogruppo avrebbe rispetto alle condotte climalteranti riconducibili a tutte le sue diverse articolazioni societarie e della sua catena di valore in generale, in termini di *climate due diligence*. Ciò emerge con particolare evidenza, laddove l'azione climatica abbia carattere inibitorio e tenda alla riduzione complessiva di tutte le emissioni (ambito 1, 2 e 3) imputabili all'impresa.

## **7. L'azione climatica diretta contro un'impresa non domiciliata nell'Unione Europea: non applicabilità *ratione personae* del regolamento Bruxelles I-bis e prospettive di riforma**

Laddove la società convenuta in giudizio non sia domiciliata in uno Stato membro, la determinazione della competenza giurisdizionale è rimessa alle

---

<sup>101</sup> Corte di giustizia, 11 ottobre 2007, *Freeport*, causa C-98/06, ECLI:EU:C:2007:595.

norme nazionali sulla giurisdizione<sup>102</sup> (*residual jurisdiction*)<sup>103</sup>, inclusi eventuali fori esorbitanti<sup>104</sup>, o, laddove esistenti, alle norme giurisdizionali dettate da convenzioni multilaterali o bilaterali in vigore nello Stato interessato.

Ciò può riguardare sia la situazione in cui l'azione sia diretta in via esclusiva contro tale impresa, sia l'ipotesi in cui l'azione implichi un litisconsorzio passivo, nel quale, tuttavia, a differenza della situazione coperta dall'art. 8 n.1 del regolamento, anche solo uno dei convenuti sia domiciliato in uno Stato terzo. Ciò può comportare ostacoli all'accesso alla giustizia degli attori, posto che negli ordinamenti di alcuni Stati membri possono mancare norme in grado di conferire ai giudici nazionali la competenza sui convenuti domiciliati fuori dall'Unione per ragioni di connessione attribuitiva<sup>105</sup>.

La questione se estendere o meno l'operatività delle norme del regolamento Bruxelles I-*bis* anche nei confronti di convenuti domiciliati in uno Stato terzo è dibattuta a livello dottrinale<sup>106</sup> e ha animato anche il processo

<sup>102</sup> Occorre rilevare che in Italia, in forza dell'art. 3, 2° comma, della legge 218/1995 sul sistema italiano di diritto internazionale privato, la regola della connessione attribuitiva dettata dall'art. 8 n. 1 del regolamento Bruxelles I-*bis*, si applica anche quando il convenuto è domiciliato in uno Stato terzo.

<sup>103</sup> Art. 6, par. 1, regolamento Bruxelles I-*bis*. In tema si rinvia a A. Nuyts, *Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States' rules concerning the "Residual Jurisdiction" of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations)*, JLS/C4/2005/07-30-CE)0040309/00-3, Settembre 2007; M. Stürner, F. Pfortner, *Residual Jurisdiction: Back to the Future?*, in A. Trunk, N. Hatzimihail (eds), *EU Civil Procedure Law and Third Countries. Which Way Forward?*, Nomos-Hart Publishing, Baden, 2021, p. 53.

<sup>104</sup> J. Halpern, "Exorbitant Jurisdiction" and the Brussels Convention: Toward a Theory of Restraint, in *Yale Journ. World Public Order*, 1983, p. 369 ss.; H. Gaudemet-Tallon, *Les frontières extérieures de l'espace judiciaire européen: quelques repères*, in A. Borrás, A. Bucher, T. Struycken, M. Verwilghen (eds), *E pluribus unum: Liber amicorum Georges A.L. Droz – on the progressive unification of private international law*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague-Boston-London, 1996, p. 85 ss.; D.P. Fernández Arroyo, *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*, in *Recueil des Cours*, t. 323, 2008, p. 9 ss. Sulle potenzialità nelle norme sulla giurisdizione residuali degli Stati membri a favorire una maggiore responsabilizzazione delle imprese transnazionali: si veda M. La Manna, *Residual Jurisdiction under the Brussels I bis Regulation: An Unexpected Avenue to Address Extraterritorial Corporate Human Rights Violations*, in S. Forlati, P. Franzina (eds), *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?*, Brill, Leiden, p. 149 ss.

<sup>105</sup> Come, ad esempio, in Germania. Cfr. in proposito: M. Kieninger, *Conflicts of Jurisdiction and the Applicable Law in domestic courts' proceedings*, cit., p. 132 ss.

<sup>106</sup> T. Lutzi, E. Piovesani, D. Zgrabljić Rotar, *Jurisdiction over non-EU defendants. Should the Brussels Ia Regulation be Extended?*, Hart Publishing, Oxford, 2023; A. Borrás,

di revisione del regolamento. In effetti, quest'ultimo strumento si discosta su questo aspetto dalla tendenza dei regolamenti europei c.d. di ultima generazione, i quali si caratterizzano, tra le altre cose, per una disciplina della giurisdizione esaustiva, che non lascia spazio all'applicazione delle norme nazionali residue<sup>107</sup>. Questo esito è raggiunto attraverso l'introduzione sia di fori residuali comuni<sup>108</sup>, sia di un foro di necessità<sup>109</sup>, destinato ad operare in funzione residuale ed eccezionale, per conferire la giurisdizione in favore del giudice di uno Stato membro anche quando la situazione di specie presenti un legame tenue con l'Unione Europea, ma pur sempre sufficiente, e non sia stato possibile radicare la giurisdizione in uno Stato membro sulla base degli altri titoli di giurisdizione uniformi<sup>110</sup>.

---

*Application of the Brussels I Regulation to External Situations: from Studies carried out by the European Group for Private International Law (ECPI/L/GEDIP) to the Proposal for the Revision of the Regulation*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2010, p. 333 ss.; T. Kruger, *Civil Jurisdiction Rules of the EU and their Impact on Third States*, Oxford University Press, Oxford, 2008; R. Luzzatto, *On the proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation on Non-Domiciled Defendants*, in F. Pocar, I. Viarengo, F.C. Villata (eds), *Recasting Brussels I*, Cedam, Padova, 2012, p. 111 ss.; L. Mari, I. Pretelli, *Possibility and Terms for Applying the Brussels I Regulation (Recast) to Extra-EU Disputes Law: Excerpta of the Study PE 493.024 by the Swiss Institute of Comparative Law*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2013/2014, p. 211 ss.

<sup>107</sup> In tal senso è anche il regolamento 2019/1111 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale e sulla sottrazione internazionale di minori (c.d. Bruxelles II-ter): art. 6 per la materia matrimoniale, e art. 14 per la responsabilità genitoriale.

<sup>108</sup> Cfr. art. 10 regolamento 650/2012; art. 10 regolamento 2016/1103; art. 10 regolamento 2016/1104; art. 6 regolamento 4/2009.

<sup>109</sup> Cfr. P. Franzina, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 1121 ss., spec. p. 1122 ss.; G. Biagioni, *Alcuni caratteri generali del forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2012, p. 20 ss.; G. Rossolillo, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell'Unione europea*, in *Cuadernos der. transnacional*, 2010, p. 403 ss.; S. Redfield, *Searching for Justice: The Use of Forum Necessitatis*, in *Georgetown J. Int. Law*, 2014, p. 893 ss.; C. Ryngaert, *From Universal Civil Jurisdiction to Forum of Necessity: Reflections on the Judgment of the European Court of Human Rights in Naït Liman*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 782 ss.; P. Franzina, *Forum necessitatis*, in I. Viarengo, F. Villata (eds), *Planning the Future of Cross Border Families*, Hart Publishing, Oxford, 2020, p. 325 ss.

<sup>110</sup> Cfr. Art. 7 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; art. 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e

Allo stato attuale quindi, per poter attrarre dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, ove sia domiciliata una *Carbon Major*, una sua controllata domiciliata in uno Stato terzo o per convenire dinanzi a un giudice di uno Stato membro una società madre domiciliata in uno Stato terzo, ma che presenti un legame sufficiente con l'Unione Europea (tramite, ad esempio, la dislocazione di impianti emittenti gas ad effetto serra in uno o più Stati membri), occorre applicare le norme nazionali rilevanti, andando incontro a esiti incerti e imprevedibili, a causa della varietà delle normative domestiche o a possibili limitazioni, posto che talora queste ultime non prevedono un foro di connessione attributiva in tal senso (conflitti negativi di giurisdizione)<sup>111</sup>.

La mancanza di soluzioni giurisdizionali uniformi per situazioni connesse con Stati terzi si pone quindi in tensione con l'obiettivo di garantire l'accesso ad un giudice, determinando potenziali situazioni di diniego di giustizia<sup>112</sup>.

Nel corso del processo di revisione del regolamento 44/2001 era stata quindi avanzata la proposta di un'internazionalizzazione del sistema giurisdizionale uniforme<sup>113</sup>. L'applicabilità del regolamento anche ai convenuti domiciliati in uno Stato terzo era stata anche promossa dal Groupe européen de droit international privé (GEDIP) nella sessione di Bergen del 19-21 settembre 2008<sup>114</sup>, ove in particolare era stato suggerito, tra le altre cose,

---

all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; art. 11 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; art. 11 del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

<sup>111</sup> In proposito O. Lopes Pegna, *Accesso alla giustizia e giurisdizione nel contenzioso transfrontaliero*, cit., p. 133.

<sup>112</sup> Tale nozione va intesa in senso lato riferendosi anche a situazioni in cui "un giudice competente vi sarebbe, ma l'azione risulta (*de iure* o *de facto*) impossibile, o non sia ragionevole chiedere all'attore di agire in quello Stato". Così O. Lopes Pegna, *Accesso alla giustizia e giurisdizione nel contenzioso transfrontaliero*, cit., pp. 118-119 e p. 133.

<sup>113</sup> Green Paper, Bruxelles 21 aprile 2009, COM(2009) 175 final. Si veda anche il report della Commissione del 21 aprile 2009, COM(2009)174 final. Esso era fondato su B. Hess, T. Pfeiffer, P. Schlosser, *The application of Regulation Brussels I in the Member States*, settembre 2007, Study JLS/C4/2005/03 (Heidelberg Report) e su A. Nuyts, *Study on Residual Jurisdiction*, cit.

<sup>114</sup> GEDIP, *Proposed Amendment of Regulation 44/2001 in order to apply it to external*

l'inserimento di un *forum necessitatis* "if the right to a fair trial so requires", in favore del giudice di uno Stato membro con cui la domanda avesse un collegamento sufficiente "especially by reason of the presence of property in the territory of that State"<sup>115</sup>.

Nella successiva proposta di rifusione del regolamento 44/2001 adottata dalla Commissione europea il 14 dicembre 2010<sup>116</sup> si era proposta l'estensione del regime giurisdizionale uniforme rispetto a convenuti domiciliati in Stati terzi, lungo due direzioni: da un lato, rendendo applicabili anche i fori speciali a convenuti domiciliati in uno Stato terzo, incluso quello sulla responsabilità da fatto illecito, e dall'altro, inserendo due norme *ad hoc* di "chiusura" del sistema. In questa seconda prospettiva di intervento, la proposta suggeriva, in primo luogo, di inserire un *forum necessitatis*<sup>117</sup>, qualora non fosse stato competente nessun altro foro idoneo a garantire il diritto a un giudice imparziale e la controversia avesse avuto un collegamento sufficiente con lo Stato membro interessato. In secondo luogo, la proposta

---

*situations* (Bergen, 21 settembre 2008), [www.gedip-eugpil.eu](http://www.gedip-eugpil.eu). In proposito si veda A. Borrás, *Application of the Brussels I Regulation to External Situations*, cit., p. 333 ss.

<sup>115</sup> Nuovo Art. 24 *bis* proposto dal GEDIP: "Where no court of a Member State has jurisdiction under this Regulation, a person may be sued before the courts of a Member State with which the claim has a sufficient connection, especially by reason of the presence of property in the territory of that State, if the right to a fair trial so requires, in particular: (a) if proceedings in a non-Member State are shown to be impossible; or (b) if it could not reasonably be required that the claim should be brought before a court of a non-Member State; or (c) if a judgment given on the claim in a non-Member State would not be entitled to recognition in the State of the court seised under the law of that State and such recognition is necessary to ensure that the rights of the claimant are satisfied".

<sup>116</sup> COM(2010)748 def. Proposta di refusione COM (2010)748, art. 26. Cfr. F. Salerno, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 119 ss.; A. Dickinson, *The Revision of the Brussels I Regulation. Surveying the Proposed Brussels I bis Regulation – Solid Foundations but Renovation Needed*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2010, p. 247 ss.

<sup>117</sup> Art. 26 della proposta di regolamento: "Qualora nessun giudice degli Stati membri sia competente ai sensi del presente regolamento, i giudici di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere della controversia se lo impongono il diritto a un giudice imparziale o il diritto di accesso alla giustizia, in particolare: a) se il procedimento non può essere ragionevolmente tentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, o b) se la decisione nel merito emessa in uno Stato terzo non può essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro del giudice adito ai sensi della legge di quello Stato, e il riconoscimento e l'esecuzione sono necessari per garantire il rispetto dei diritti del convenuto, e la controversia ha un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito".

introduceva anche un “foro sussidiario” idoneo a convenire in giudizio dinanzi a un giudice di uno Stato membro un soggetto di un Paese terzo, laddove in tale luogo si trovassero i suoi beni mobili, purché il loro valore non fosse sproporzionato a quello della pretesa e la controversia avesse un collegamento sufficiente con lo Stato membro del foro<sup>118</sup>.

Tali proposte sono state tuttavia criticate dal Parlamento europeo<sup>119</sup> e sono state espunte dal testo finale del regolamento 1215/2012.

Negli ultimi anni sono state di nuovo sviluppate proposte di revisione del regolamento in tal senso. In particolare, un gruppo di studiosi del Max Planck Institute di Lussemburgo nel 2022 – nel quadro del *Brussels Ibis Reform Project* che ha condotto alla costituzione di un *Working Group* all'interno della *European Association for Private International Law* (EAPIL) nel 2021, diretto da Burkhard Hess e Geert Van Calster – ha proposto, l'estensione solo di taluni fori speciali (art. 7 n. 1 e art. 7 n. 5) a convenuti domiciliati in Stati terzi, precludendola invece per il foro speciale in tema di responsabilità da fatto illecito, a causa della problematicità della sua interpretazione, soprattutto con riguardo alla teoria del mosaico<sup>120</sup>. Gli stessi studiosi avevano suggerito altresì di introdurre un *forum necessitatis*, nonché un nuovo foro *ad hoc* per i convenuti domiciliati in uno Stato terzo quando essi “svolgono affari” nell'Unione Europea<sup>121</sup>. Queste proposte sono state

---

<sup>118</sup> Art. 25 della proposta di regolamento: “Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 2 a 24, la competenza spetta ai giudici dello Stato membro in cui si trovano i beni del convenuto, purché: a) il loro valore non sia sproporzionato al valore della pretesa, e b) la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito”. In tema si rinvia a P. Franzina, *The Proposed New Rule of Special Jurisdiction Regarding Rights in Rem in Moveable Property: A Good Option for a Reformed Brussels I Regulation*, in *Dir. comm. int.*, 2011, p. 789 ss.; L. Gillies, *Creation of Subsidiary Jurisdiction Rules in the Recast of the Brussels I: Back to the Drawing Board?*, in *J. Priv. Int. Law*, 2012, p. 489 ss.

<sup>119</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'attuazione e la revisione del regolamento del Consiglio (CE) 44/2001, 2009/2140 (INI), ove è stato rilevato che “the reflexive effect of the jurisdiction rules was not warranted much study, wide-ranging consultations and political debate, in which the Parliament should play a leading role”.

<sup>120</sup> B. Hess, A. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekülg, *The Reform of the Brussels I bis Regulation*, in *MPILux Research Paper Series*, 2022, p. 1 ss., spec. p. 15-16. Le proposte espresso in questo documento raccoglievano le sollecitazioni emerse in un convegno sul tema tenutosi a Lussemburgo nel settembre 2022.

<sup>121</sup> B. Hess, A. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekülg, *The Reform of the Brussels I bis Regulation*, cit., p. 16-18: “A ‘doing business’ jurisdiction would be especially useful

oggetto di un pubblico sondaggio in ambito accademico e tra gli *stakeholders* e sono state infine discusse nel quadro di una conferenza sul tema tenutasi a Vienna il 12 aprile 2024. Raccogliendo gli esiti di tali confronti, è stato pubblicato un *Academic Paper Position* nel 2024 che intende offrire una base di partenza per la Commissione europea per avviare un futuro processo di revisione del regolamento Bruxelles-*bis*<sup>122</sup>. In tale documento è stata ribadita la proposta di non estendere l'art. 7 n. 2 del regolamento ai convenuti domiciliati in Stati terzi<sup>123</sup>. È stata abbandonata la proposta di introdurre un nuovo titolo di giurisdizione per le imprese di Stati terzi fondato sul “doing business within the EU”, alla luce soprattutto della difficoltà di definire il concetto di “doing business”<sup>124</sup>, ed è stata invece confermata la necessità di introdurre un *forum necessitatis*, laddove un rimedio effettivo non sia possibile dinanzi ai giudici di Stati terzi<sup>125</sup>.

---

in a tortious liability situation when the commercial activity is within the European Union” (p. 16).

<sup>122</sup> B. Hess, D. Althoff, T. Bens, N. Elsner, *The Reform of the Brussels Ibis Regulation – Academic Position Paper*, in *Vienna Research Paper 2024* reperibile su [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4853421](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4853421). Questo documento accademico raccoglie i risultati finali del progetto di riforma del regolamento Bruxelles I-*bis*, avviati con l’istituzione di un gruppo di lavoro nel 2021 all’interno della rete della *European Association of Private International Law*. Da ultimo tiene conto degli stimoli e dei suggerimenti emersi in una conferenza tenutasi all’Università di Vienna il 12 aprile 2024.

<sup>123</sup> Burkhard Hess, David Althoff, Tess Bens and Niels Elsner, *The Reform of the Brussels Ibis Regulation – Academic Position Paper*, cit., p. 18.

<sup>124</sup> Burkhard Hess, David Althoff, Tess Bens and Niels Elsner, *The Reform of the Brussels Ibis Regulation – Academic Position Paper*, cit., p. 19.

<sup>125</sup> Burkhard Hess, David Althoff, Tess Bens and Niels Elsner, *The Reform of the Brussels Ibis Regulation – Academic Position Paper*, cit., p. 20. In particolare, tale norma dovrebbe essere così formulata: “Where no court of a Member State has jurisdiction under this Regulation, the courts of a Member State may, on an exceptional basis, hear the case if the right to a fair trial or the right to access to justice so requires, in particular: a) if proceedings cannot reasonably be brought or conducted or would be impossible in a third state with which the dispute is closely connected or b) if a judgment given on the claim in a third State would not be entitled to recognition and enforcement in the Member State of the court seized under the law of that State and such recognition and enforcement is necessary to ensure that the rights of the claimant are satisfied; and the dispute has a sufficient connection with the Member State of the court seized” (p. 21).

## 8. L'assenza di norme sulla giurisdizione nella direttiva (UE) 2024/1760 sulla *corporate due diligence*, le proposte dei lavori preparatori e la dimensione extraterritoriale della direttiva

Più di recente, l'opportunità di un'estensione personale delle norme sulla giurisdizione del regolamento Bruxelles I-*bis* rispetto a convenuti domiciliati in Stati terzi è stata rilanciata durante la procedura di adozione della già ricordata direttiva europea 2024/1760, che ha introdotto un sistema normativo trasversale sugli obblighi di *due diligence* delle imprese in materia di diritti umani e di ambiente.

In particolare, la commissione giuridica del Parlamento europeo<sup>126</sup> aveva raccomandato l'opportunità di apportare contestualmente all'approvazione del testo della direttiva anche emendamenti nel campo del regolamento Bruxelles I-*bis*, per meglio rispondere alle esigenze del contenzioso transfrontaliero sulla *corporate social accountability*. Al fine di attribuire alle autorità giurisdizionali degli Stati membri la competenza a statuire su azioni civili per violazioni dei diritti umani e dell'ambiente promosse contro imprese aventi sede in Paesi terzi, ma nel quadro della catena di approvvigionamento di un'impresa dell'Unione Europea, il progetto di risoluzione raccomandava l'introduzione di un nuovo punto 5 nell'art. 8 del regolamento (UE) n. 1215/2012<sup>127</sup>, in tema di connessione attributiva. Questa nuova disposizione

---

<sup>126</sup> Proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)) della Commissione giuridica del Parlamento europeo, Relatrice: Lara Wolters: reperibile su [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018\\_IT.html#\\_section1](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_IT.html#_section1). Su di essa si vedano i commenti di G. van Calster, *First Analysis of the European Parliament's draft Proposal to amend Brussels Ia and Rome II with a view to corporate human rights due diligence*, 2021, <https://gavclaw.com/2020/10/02/first-analysis-of-the-european-parliaments-draft-proposal-to-amend-brussels-ia-and-rome-ii-with-a-view-to-corporate-human-rights-due-diligence/>; C. Thomale, *Chris Thomale on the EP Draft Report on Corporate Due Diligence*, 2020, reperibile in <https://conflictoflaws.net/2020/chris-thomale-on-the-ep-draft-report-on-corporate-due-diligence/>.

<sup>127</sup> Proposta di un nuovo art. 8 n. 5 del regolamento Bruxelles I-*bis*: “nelle azioni civili intentate per violazioni dei diritti umani legate alle imprese all'interno della catena del valore nell'ambito di applicazione della direttiva xxx/xxxx relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese, un'impresa domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta anche nello Stato membro in cui ha domicilio o nel quale opera laddove il danno causato in un paese terzo sia imputabile a una società da essa controllata o a un'altra impresa con la quale la società madre ha una relazione d'affari ai sensi dell'articolo 3 della direttiva xxx/xxxx relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese”.

estendeva la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in cui ha il domicilio (o in cui opera) un'impresa madre anche rispetto alle controllate o ai fornitori della suddetta operanti in Paesi terzi, che hanno violato diritti umani o l'ambiente in tale territorio.

Il progetto di risoluzione introduceva inoltre un nuovo articolo 26-*bis*<sup>128</sup> nel regolamento Bruxelles I-*bis* che dettava un *forum necessitatis* in favore delle autorità giurisdizionali degli Stati membri. Il funzionamento di tale titolo di giurisdizione, da ritenersi eccezionale, era subordinato a due condizioni, ossia il rischio di diniego di giustizia nello Stato terzo in cui è stata commessa la violazione dei diritti umani o dell'ambiente nonché un collegamento sufficientemente stretto con lo Stato membro in questione. Occorre rilevare che la disposizione proposta individuava il rischio di un diniego di giustizia sia nell'ipotesi in cui un procedimento non potesse essere ragionevolmente intentato o svolto o si rivelasse impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia era strettamente legata, sia nell'eventualità in cui la decisione nel merito emessa in uno Stato terzo non potesse essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita a norma della legge di quello Stato, e il riconoscimento e l'esecuzione fossero necessari per garantire il rispetto dei diritti dell'attore. Questa seconda eventualità, nuova, nell'ambito delle norme europee esistenti in tema di *forum necessitatis*, era stata apprezzata dalla dottrina, in quanto "valorizza le esigenze strettamente processuali, sia nel procedimento di cognizione, sia nell'ambito dell'esecuzione" ed "esclude valutazioni di merito, dipendenti dalle possibilità di successo dell'azione sul fondamento della legge applicabile"<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> Proposta di un nuovo art. 26 *bis* del regolamento Bruxelles I-*bis*: "Relativamente alle azioni civili intentate per violazioni dei diritti umani legate alle imprese all'interno della catena del valore di una società domiciliata nell'Unione od operante nell'Unione nell'ambito di applicazione della direttiva xxx/xxxx relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere della causa laddove il diritto a un processo equo o il diritto di accesso alla giustizia lo richiedano, in particolare: (a) se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento; o (b) se la decisione nel merito emessa in uno Stato terzo non può essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita a norma della legge di quello Stato, e il riconoscimento e l'esecuzione sono necessari per garantire il rispetto dei diritti del ricorrente; e se la controversia ha un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita".

<sup>129</sup> S. Marino, *La climate litigation nella prospettiva del diritto privato e processuale*, cit., p. 918.

L'esigenza di rafforzare la tutela del diritto di accesso alla giustizia attraverso la previsione di un *forum necessitatis* è stata peraltro affermata anche dalla recente Risoluzione relativa a *Human rights and Private international Law dell'Institut de droit international (IDI)* adottata nel 2021<sup>130</sup>.

Contestualmente il GEDIP aveva parimenti invitato le istituzioni europee a integrare la proposta di direttiva con modifiche del regolamento Bruxelles I-*bis* volte a disciplinare l'ipotesi di connessione in situazioni anche extra-europee e a introdurre un *forum necessitatis*<sup>131</sup>. In particolare, quest'ultimo richiedeva il soddisfacimento di tre condizioni: 1) che non sia possibile conferire la giurisdizione in favore di un giudice di uno Stato membro in forza del regolamento Bruxelles I-*bis*, o in base ad altro strumento europeo o del diritto nazionale, 2) che il giudizio in uno Stato terzo sia impossibile o non possa esser ragionevolmente avviato e 3) che esista un legame con lo Stato membro in questione. A tale riguardo il GEDIP non qualificava il tipo di legame richiesto. Il foro di necessità, nelle intenzioni del GEDIP, era teso anche a disciplinare quelle situazioni collegate a Stati terzi ma non ricadenti nell'ambito della norma sulla connessione attributiva extra-UE.

La questione del trattamento giuridico degli *human rights abuses* nel contesto del regolamento Bruxelles I-*bis* è stata di recente valorizzata anche nello studio della Commissione europea del 29 marzo 2023, teso a supportare la preparazione di un report sull'applicazione del regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>132</sup>. Con riguardo alla situazione in cui l'impresa convenuta non sia domiciliata in uno Stato membro, è stato rilevato come l'applicazione delle

---

<sup>130</sup> Art. 4 della Risoluzione: "If the rules of jurisdiction may lead to a denial of justice in a given case, the right of access to a court may exceptionally require that a court exercise jurisdiction if there is no closer link with a foreign State where access to justice would available". In proposito si veda F. Marongiu Buonauiuti, *L'art. 4 della risoluzione dell'Institut de Droit International su Human Rights and Private International Law: il forum necessitatis come strumento volto a garantire il diritto di accesso alla giustizia*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2022, p. 307 ss.

<sup>131</sup> Recommendation of the European Group for Private International Law (GEDIP/EGPIL) to the European Commission concerning the Private international law aspects of the future Instrument of the European Union on [Corporate Due Diligence and Corporate Accountability], 8 October 2021.

<sup>132</sup> European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Milieu SRL, N. Rass-Masson, V. Rouas, M. Paron Trivellato *et al.*, *Study to support the preparation of a report on the application of Regulation (EU) No 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels Ia Regulation): final report*, 2023, spec. p. 217 ss., <https://data.europa.eu/doi/10.2838/14604>.

norme nazionali possa determinare un limite all'accesso alla giustizia<sup>133</sup>, che potrebbe essere arginato attraverso l'introduzione di una regola uniforme sul *forum necessitatis*<sup>134</sup>. Lo studio ha altresì riscontrato come le norme nazionali di 10 Stati membri o la giurisprudenza nazionale di 9 Stati membri consentano già attualmente il ricorso a un foro di necessità, utile a tale contenzioso<sup>135</sup>.

Le proposte di intervento sopra evocate non sono state tuttavia accolte e il testo finale della direttiva 2024/1760 risulta sprovvisto di qualsiasi norma di carattere giurisdizionale. Ciò comporta la perdurante applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, delle regole uniformi esaminate nei precedenti paragrafi<sup>136</sup>, laddove l'impresa convenuta sia domiciliata in uno Stato membro dell'Unione.

L'assenza nella direttiva 2024/1760 di titoli idonei a convenire in giudizio, dinanzi a un giudice di uno Stato membro, un'impresa domiciliata in uno Stato terzo, per la violazione dei doveri di diligenza da essa dettati, combinata al campo di applicazione personale della direttiva, solleva la questione della dimensione extraterritoriale della direttiva<sup>137</sup>. Come già ricordato, il regime armonizzato prescritto dalla direttiva si applicherà infatti alle

---

<sup>133</sup> O. Boskovic, *Update on PIL Aspects of Environ. Damage and Human Rights Violations in Supply Chains*, in *EAJIL Blog*, 21 dicembre 2021.

<sup>134</sup> G. Van Calster, *First analysis of the European Parliament's draft proposal to amend Brussels Ia and Rome II with a view to corporate human rights due diligence*, in *GAVCLAW Blog*, 2020.

<sup>135</sup> *Study to support the preparation of a report on the application of Regulation (EU) No 1215/2012*, cit., p. 227: "Ten Member States (BE, EE, ES, FI, HR, NL, PL, PT, RO, and SK) apply forum necessitatis based on express provisions of the national law, while nine apply the principle based on national jurisprudence (AT, DE, DK, EL, FR, IT, LT, LU, and SE)".

<sup>136</sup> Sulle carenze *de jure condito* del vigente sistema giurisdizionale europeo con riguardo alla *corporate due diligence* delle imprese si veda A. Carella, *Art. 19 della risoluzione dell'Institut de Droit International su Human Rights and Private International Law: attuazione della responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale privato*, in *Dir. umani dir. int.*, 2023, p. 169 ss. L'autrice supporta, in una prospettiva *de jure condendo*, l'introduzione di un titolo di giurisdizione fondato sul luogo di adozione della *corporate policy*, in qualità di centro di gravità del contenzioso in rilievo.

<sup>137</sup> N. Boschiero, *L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato*, in *Dir. umani dir. int.*, 2023, p. 661 ss.; O. Boskovic, *Extraterritoriality and the proposed directive on corporate sustainability due diligence, a recap*, in *J. Priv. Int. Law*, 2024, p. 117 ss.; N. Perrone, *Perspectives of Extraterritorial Jurisdiction for Environ. Damage in the Proposal of the European Directive on Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Italian Review Int. Comp. Law*, 2023, p. 389 ss.

imprese di grandi dimensioni regolate sia dal diritto di uno Stato membro UE (che abbiano, in media, più di 1000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore ai 450 milioni di euro) sia dalla legge di uno Stato terzo, ma operanti in modo significativo nell'Unione Europea, ossia aventi un fatturato netto prodotto nel mercato europeo superiore ai 450 milioni di euro<sup>138</sup>. Come è stato efficacemente rilevato, la circostanza che la direttiva si applicherà anche a imprese extra-UE connesse all'Unione non significa che essa abbia una reale efficacia extraterritoriale ma costituisce piuttosto una semplice estensione territoriale di alcuni aspetti della disciplina, esprimendo una “*jurisdiction to prescribe* che, in quanto tale, può riguardare anche soggetti terzi e le loro condotte nella misura in cui è giustificata da importanti connessioni territoriali”<sup>139</sup>. Tale aspetto non va confuso con l'assenza, sopra citata, di titoli di giurisdizione nella direttiva idonei ad attrarre dinanzi a un giudice di uno Stato membro (*jurisdiction to adjudicate*) un'impresa di uno Stato terzo, ricadente nel campo di applicazione soggettivo dello strumento, da parte di vittime di violazioni dei doveri di diligenza prescritti dalla direttiva (inclusi quelli climatici). Ciò comporta l'esigenza di dover rintracciare, laddove possibile, nel diritto nazionale residuo, norme sulla giurisdizione (quali un *forum necessitatis* o un foro sulla connessione attribuita) idonee a convenire in giudizio dinanzi a un giudice europeo tali imprese. Tale circostanza determina ricadute sul piano dell'efficacia del regime di responsabilità civile previsto dalla direttiva per le ipotesi di violazione degli obblighi di diligenza determinando, come è stato evidenziato da autorevole dottrina, un “disallineamento tra i diversi ambiti di applicazione materiale dei regimi introdotti dalla direttiva” a seconda che le lesioni siano imputabili a un'impresa europea o extra-europea<sup>140</sup>. Resta in ogni caso il

---

<sup>138</sup> Cfr. 2, par. 1, lett. a), b) e c), e all'art. 2, par. 2, lett. a), b) e c) nonché i considerando 28, 29, 30 e 31 della direttiva, dove sono fissati requisiti anche per società che hanno concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione e società capogruppo di gruppi societari.

<sup>139</sup> N. Boschiero, *L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese*, cit., p. 669.

<sup>140</sup> N. Boschiero, *L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese*, cit., p. 664: “da un lato, l'insieme degli obblighi di diligenza dovuta imposti a tutte le società ricomprese nell'ambito soggettivo della direttiva e, dall'altro, l'esclusione dal regime di responsabilità civile delle società c.d. ‘terze’, anche se le stesse operano ‘consistentemente’ nel mercato europeo. Ciò si risolverà in distorsioni della concorrenza e in una ingiustificata riduzione del fondamentale diritto delle potenziali vittime ad un ‘allargato’ accesso alla giustizia dinanzi a fori europei, come auspicato dallo stesso legislatore europeo”.

fatto che il *climate due diligence*<sup>141</sup>, risultante dalla direttiva, nella sua dimensione sia di standard di condotta sia di *business process*, presenta contorni ben più incerti di quelli della *human rights/environmental due diligence*. Ciò si desume, come si vedrà<sup>142</sup>, anche dalla circostanza secondo cui l'obbligo per le imprese di adottare e attuare piani di mitigazione del cambiamento climatico (art. 22 della direttiva) non è supportato in caso di violazione dal meccanismo di *private enforcement* della responsabilità civile prescritto dall'art. 29 della direttiva, richiamando la disposizione solo gli articoli 10 e 11 della direttiva, concernenti gli obblighi di diligenza sui diritti umani e l'ambiente.

A fronte dell'esigenza di rafforzare anche sul piano giurisdizionale la disciplina prescritta dalla direttiva nei confronti delle imprese di Stati terzi, prima dell'adozione finale della direttiva, erano state avanzate soluzioni a livello dottrinale tese a introdurre un foro competente in favore del giudice del Paese in cui il mandatario della società terza (sia essa madre o filiale) ha il proprio domicilio, o, in difetto, in favore del giudice dello Stato membro nel quale essa ha generato la maggior parte del fatturato netto nell'Unione nell'esercizio precedente<sup>143</sup>. Nella prospettiva, poi confermata, del mancato inserimento di norme giurisdizionali *ad hoc*, autorevole dottrina ha altresì proposto di dedurre in via interpretativa l'esistenza di un foro in favore di un giudice di uno Stato membro, dalla legge applicabile alla fattispecie (c.d. *forum legis*), in particolare dall'espressa qualificazione legislativa dell'intera normativa secondaria europea come di applicazione necessaria<sup>144</sup>. L'espediente di ricavare una fonte di attribuzione della competenza giurisdizionale, in favore di un giudice di uno Stato membro, dalla legge applicabile alla fattispecie, sia pur affascinante, incontrerebbe, tuttavia, nel contesto in esame, due diversi ostacoli<sup>145</sup>: il primo, di diritto positivo, relativo al fatto

---

<sup>141</sup> E. Colombo, *Unpacking Corporate Due Diligence in Transnational Climate Litigation: A Planetary Perspective*, in *ex/ante*, 2023, p. 35 ss.

<sup>142</sup> Cfr. capitolo terzo, par. 12.

<sup>143</sup> M. Ho-dac, *Brief Overview of the Directive Proposal on Corporate Due Diligence and pil*, in *Eapil Blog*, 27 aprile 2022; N. Perrone, *Perspectives of Extraterritorial Jurisdiction for Environ. Damage in the Proposal of the European Directive on Corporate Sustainability Due Diligence*, cit., p. 407; R. Dias, *CSDD and PIL: Some Remarks on the Directive Proposal*, in *ConflictofLaws.net*, 2 giugno 2022.

<sup>144</sup> N. Boschiero, *L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese*, cit., p. 661.

<sup>145</sup> A. Bonfanti, *Corporate Sustainability Due Diligence Directive: A Human Right-Based Assessment*, cit., p. 890 ss.

che la versione finale della direttiva non consente di qualificare le norme domestiche di recepimento della direttiva, nel loro complesso, come norme di applicazione necessaria, limitandosi a definire espressamente in tal senso solo quelle stabilite in relazione al regime di responsabilità civile<sup>146</sup>. Il secondo impedimento sarebbe invece di tipo funzionale, posto che questa soluzione dipenderebbe dalla discrezionalità interpretativa delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri, che potrebbero non avere la stessa sensibilità sul punto.

## 9. L'adattabilità dei fori del regolamento Bruxelles I-bis rispetto alle specificità delle *climate cross-border collective actions*

La possibilità di esperire un'azione collettiva di natura inibitoria e/o risarcitoria in ambito climatico dipende, come visto, dalla *lex fori*. A questo riguardo, gli ordinamenti degli Stati membri, laddove consentano forme di aggregazione delle domande (c.d. *collective redress*<sup>147</sup>), prevedono modelli giuridici diversi<sup>148</sup>, che rendono impossibile una trattazione uniforme e dettagliata della materia<sup>149</sup>. Questo stato di cose genera ulteriori difficoltà

---

<sup>146</sup> Art. 29, par. 7 della direttiva 2024/1760: “7. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro”.

<sup>147</sup> Secondo la Commissione europea il termine *collective redress* costituisce “a procedural mechanism that allows, for reasons of procedural economy and/or efficiency of enforcement, many similar legal claims to be bundled into a single court action”. *Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress*, COM(2013) 401 final.

<sup>148</sup> Sulla base del recente studio curato dalla Commissione Europea sul regolamento Bruxelles I-bis, risulta che “Half of the Member States allow a general system of collective redress and/or representative actions1191. Some do not have a specific horizontal collective redress mechanism but have adapted their legal systems to make these actions possible in specific situations, such as consumer cases and Environ. cases1192. Collective redress and/or representative actions are not known in the legal order of Czechia, Luxembourg and Latvia. In four Member States (Denmark, Netherlands, Poland, Portugal), issues were identified when collective redress mechanisms are used in the context of cross-border civil cases”. Così *Study to support the preparation of a report on the application of Regulation (EU) No 1215/2012*, cit., p. 238.

<sup>149</sup> A. Stadler, E. Jeu-land, V. Smith (eds), *Collective and Mass Litigation in Europe: Model Rules for Effective Dispute Resolution*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020; E. Pataut, *L'action collective et l'Europe*, in C. Marzo, E. Pataut, S. Robin-Olivier, P. Rodière, G. Trudeau, *Le droit social en dialogue – Mélanges en l'honneur de Marie-Ange Moreau*, Bruylant, Bruxelles, 2022, p.423 ss.

quando tali azioni siano invocate in un contesto transfrontaliero, come quello qui in esame<sup>150</sup>.

A livello europeo, la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori<sup>151</sup> non offre indicazioni utili al riguardo: da un lato, perché essa si limita a disciplinare le azioni rappresentative connesse alla tutela dei consumatori, dall'altro, perché essa non incide sulle norme di diritto internazionale privato europeo rilevanti<sup>152</sup>.

In dottrina<sup>153</sup> si distinguono quattro tipologie di azioni collettive operanti a livello europeo: le azioni rappresentative, le azioni di gruppo, il modello

---

<sup>150</sup> M. Karayanni, *The Private International Law of Class Actions: A Functional Approach*, in *Recueil des cours*, 2021, vol. 422; A. Pato, *Private International Law Analysis, Jurisdiction and cross-border collective redress: a European private international law perspective*, Hart Publishing, Oxford; M. Stürner, *Collective and mass litigation in Europe model rules for effective dispute resolution*, in A. Stadler, E. Jeuland, V. Smith (eds), *Collective and Mass Litigation in Europe*, cit., p. 296 ss.; T.M.C. Arons, *Cross-border dimension of collective proceedings in the Brussels Ibis regime: jurisdiction, lis pendens and related actions*, in P. Mankowski (ed.), *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, p. 1 ss.

<sup>151</sup> Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, in *G.U.U.E.* L 409 del 4.12.2020, p. 1 ss. Su di essa per tutti si rinvia a A. Stadler, *Are Class Actions Finally (Re)conquering Europe? Some Remarks on Directive 2020/1828*, in *Jur. Int.*, 2021, p. 14 ss.

<sup>152</sup> Considerando 21 della direttiva: “La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o il diritto applicabile né stabilire tali norme. Al meccanismo procedurale per le azioni rappresentative richieste dalla presente direttiva si dovrebbero applicare gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti. In particolare, al meccanismo procedurale per le azioni rappresentative richieste dalla presente direttiva si dovrebbero applicare il regolamento (CE) n. 864/2007 (6), il regolamento (CE) n. 593/2008 (7) e il regolamento (UE) n. 1215/2012 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio”. La direttiva si limita a distinguere tra azione rappresentativa domestica o nazionale e azione rappresentativa transfrontaliera, intendendo quest'ultima come la situazione in cui un ente legittimato proponga un'azione rappresentativa in uno Stato membro diverso da quello in cui è designato. Lo Stato membro in cui l'azione rappresentativa è proposta dovrebbe essere il criterio decisivo per determinare il tipo di azione rappresentativa proposta. Per questo motivo, non dovrebbe essere possibile per un'azione rappresentativa nazionale diventare un'azione rappresentativa transfrontaliera nel corso del procedimento e viceversa. Cfr. in proposito il considerando 23 della direttiva.

<sup>153</sup> A. Pato, *Private International Law Analysis, Jurisdiction and cross-border collective redress: a European private international law perspective*, cit., p. 145 ss. Si veda anche European Parliament, Directorate General for Internal Policies Policy Department and Economic and Scientific Policy, *Overview of existing collective redress schemes in EU Member*

ibrido olandese e le azioni modello (c.d. “*test case model*”). Nelle azioni rappresentative un ente rappresentativo (solitamente un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro) agisce per conto di un gruppo di vittime della medesima violazione di massa<sup>154</sup>; la decisione resa all'esito del procedimento può essere eseguita dallo stesso soggetto rappresentante a nome dell'intero gruppo (mentre le decisioni pronunciate a seguito di azioni di gruppo devono essere eseguite separatamente dai singoli membri)<sup>155</sup>. Le azioni di gruppo rappresentano lo schema di tutela collettiva più diffuso in ambito europeo e possono consistere in azioni individuali raggruppate in un unico procedimento, in azioni promosse da un gruppo di singole vittime o, infine, in azioni proposte da un'organizzazione di consumatori, da un *leading plaintiff* o da un difensore civico (c.d. *ombudsman*). Il modello olandese (*Dutch Collective Settlement Act*, noto con l'acronimo olandese WCAMA tratto da *Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie*) invece costituisce una forma di *collective redress* ibrida in cui un'associazione rappresentativa o una fondazione conclude un accordo stragiudiziale con il preteso responsabile per conto di un gruppo di vittime (“le parti interessate”) e l'accordo è poi reso vincolante dall'autorità giudiziaria olandese competente (la Corte di appello di Amsterdam) su richiesta delle parti. Infine, il c.d. “*test case model*”<sup>156</sup> è l'azione attraverso la quale un “caso pilota” viene selezionato tra più azioni individuali che condividono questioni comuni/simili in fatto e in diritto e che sono state separatamente promosse nei confronti di un

---

*States*, luglio 2011, PE464.433; nonché A. Uzelac, S. Voet (eds), *Class Actions in Europe: Holy Grail or a Wrong Trail?*, Springer, Cham, 2021.

<sup>154</sup> In Italia si veda l'azione di classe disciplinata dall'art. 840 ss. c.p.c. esperibile nei confronti delle “imprese” e degli “enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità” che abbiano leso i diritti degli appartenenti alla classe con “atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività”. In proposito si rinvia a V. Barsotti, F. De Dominicis, G. Pailli, V. Varano, *Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee*, Giappichelli, Torino, 2020. Per una disamina di alcune problematiche teoriche e pratico-applicative poste dall'istituto processuale della “class action” come declinato dal legislatore italiano si rinvia a A. Henke, B. Randazzo, S. Voet, *L'azione di classe italiana nel quadro europeo: profili sostanziali e processuali*, Giappichelli, Torino, 2025.

<sup>155</sup> Le azioni rappresentative si distinguono inoltre a seconda che i danni risarciti a seguito della proposizione della domanda siano riconosciuti in favore dei singoli individui, allorché essi si siano raggruppati per dare vita ad un unico procedimento (c.d. *joint actions*), o in favore dell'ente rappresentativo, che sia stato autorizzato *ex ante* ad agire a nome di un certo gruppo di persone (c.d. *representative actions in the proper sense*).

<sup>156</sup> Cfr., ad esempio, la legge tedesca sull'azione modello in cause relative ai mercati finanziari, c.d. KapMuG.

medesimo convenuto. Il *lead* o *pilot case* viene deciso giudizialmente e preso a modello per la successiva risoluzione dei casi analoghi che nel frattempo sono stati sospesi. I procedimenti di natura collettiva inoltre differiscono nel modo in cui l'azione è costituita, cosa che può avvenire tramite procedure c.d. di "*opt-in*", in cui gli attori prestano espressamente la loro adesione come preconditione per partecipare all'azione e di "*opt-out*", dove essi sono automaticamente inclusi nell'azione in quanto vittime dello stesso pregiudizio.

Ora, l'attuale sistema giurisdizionale uniforme dettato dal regolamento Bruxelles I-*bis*, come accennato, non prevede norme specifiche a tal fine<sup>157</sup>. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che la dimensione collettiva dell'azione non può incidere sulla determinazione della competenza giurisdizionale e che essa deve essere accertata in modo separato e indipendente per ogni membro della classe<sup>158</sup>.

In generale, tale regime appare inadeguato a trattare le azioni collettive transfrontaliere. Ciò che da tempo alimenta una richiesta di revisione dello strumento da parte della dottrina<sup>159</sup>.

La difficoltà di conciliare l'assetto normativo esistente con le caratteristiche delle azioni in rilievo si manifesta con particolare evidenza nel contesto

---

<sup>157</sup> R. Amaro, F. Jault-Seseke, B. Fauvarque-Cosson, *et al.*, *Collective redress in the Member States of the European Union*, European Parliament, 2018, p. 97.

<sup>158</sup> Corte di giustizia, 18 luglio 2013, causa C-147/12, *ÖFAB*, ECLI:EU:C:2013:490, punto 58; 21 maggio 2015, causa C-352/13, *Cartel Damage Claims*, ECLI:EU:C:2015:335, punti 35-36; 25 gennaio 2018, causa C-498/16, *Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Limited*, ECLI:EU:C:2018:37, punto 48. In tema v. T.M.C. Arons, *Cross-border dimension of collective proceedings in the Brussels I-bis regime: jurisdiction, lis pendens and related actions*, in P. Mankowski (ed.), *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, p. 3; E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione europea: quale spazio per la tutela collettiva?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2023, p. 848 ss., spec. 865.

<sup>159</sup> Cfr. J.J. Kuipers, *Schemes of Arrangement and Voluntary Collective Redress*, in *J. Priv. Int. Law*, 2012, p. 225 ss.; H. Muir Watt, *Brussels I and Aggregate Litigation or the Case for Redesigning the Common Judicial Area in order to Respond to Changing Dynamics, Functions and Structures in Contemporary Adjudication and Litigation*, in *IPRax*, 2010, p. 111 ss.; M. Danov, *The Brussels I Regulation: Cross-border Collective Redress Proceedings and Judgments*, in *J. Priv. Int. Law*, 2010, p. 359 ss.; B. Hess, *Cross-border Collective Litigation and the Regulation Brussels I*, in *IPRax*, 2010, p. 116 ss.; O. Feraci, *Questioni internazionali in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 913 ss. In tal senso si vedano anche le conclusioni avvocato generale Bobek del 14 novembre 2017, in *Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Limited*, causa C-498/16, par. 121 e 123.

delle azioni climatiche collettive qui in rilievo, con riguardo ai vari titoli di giurisdizione uniformi sin qui esaminati.

Nel quadro normativo vigente, l'art. 4 del regolamento rappresenta, senza dubbio, il titolo di giurisdizione più conveniente per le azioni in esame, poiché consente di concentrare la giurisdizione dinanzi a un unico foro, chiaro e prevedibile per entrambe le parti, evitando così il rischio di una frammentazione della giurisdizione. La scelta di adire il giudice del foro generale è inoltre vantaggiosa per l'attore collettivo perché tale giudice potrà pronunciarsi sulla globalità delle attività dannose riconducibili alla società transnazionale convenuta<sup>160</sup> e, quindi, potrà conoscere, se del caso, anche della totalità del risarcimento del danno climatico occorso, a differenza del giudice del danno, il quale ha, come visto, una competenza limitata, per effetto della teoria del mosaico. Tuttavia, a ben vedere, i vantaggi procedurali per l'impresa non riflettono necessariamente quelli del gruppo, che potrebbe essere scoraggiato dal promuovere l'azione laddove il domicilio del convenuto sia in uno Stato membro diverso da quello dove il gruppo è invece localizzato. I benefici potrebbero in taluni casi essere superati dall'esigenza di prevedere un foro più strettamente connesso con la fattispecie e con gli interessi giuridici lesi dalle attività climalteranti della società convenuta. Resta poi l'incertezza, come visto, dell'esito a cui possono condurre le norme nazionali sulla giurisdizione, applicabili in via residuale, ove il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo. In concreto, il foro generale del convenuto risulta soddisfacente, come evidenziato dalla prassi esistente, laddove esso coincida con il luogo della residenza abituale o del domicilio dei *class members*. Ciò rafforza la rilevanza di una visione strategica del procedimento per il tramite delle norme sulla giurisdizione uniformi. Tali considerazioni assorbono anche il foro della connessione attributiva dell'art. 8 n. 1, in quanto, come visto, quest'ultimo è strettamente legato al foro generale del domicilio del convenuto.

Al contrario, il foro speciale del *locus commissi delicti* enunciato dall'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis* solleva i problemi di compatibilità maggiori. I rischi di dispersione della giurisdizione insiti nella teoria ubiquitaria e nella dottrina del mosaico sono incompatibili con le esigenze delle

---

<sup>160</sup>E.M. Kieninger, *Conflicts of Jurisdiction and the Applicable Law in domestic courts' proceedings*, cit., p. 128, rileva come, l'art. 4 del regolamento consenta all'attore climatico di far sì che una società domiciliata in uno Stato membro sia chiamata a rispondere dinanzi a un giudice di tale Stato membro "for its global activities and for the global damages caused by them".

azioni climatiche collettive, che fanno leva su una condotta lesiva potenzialmente ubiquitaria.

Da un lato, l'esigenza di una concentrazione della competenza giurisdizionale potrebbe essere assicurata solo promuovendo un'interpretazione in grado di ricondurre ad unità l'interpretazione del *locus actionis*. Tale esito potrebbe aversi o attraverso una soluzione più indiretta rispetto ai fattori causali materialmente rilevanti (e coincidente con il luogo della decisione aziendale a livello apicale nel gruppo societario interessato)<sup>161</sup> o attraverso una connessione più prossima agli impianti emittenti gas ad effetto serra, da localizzare in un luogo preponderante o da radicare in alternativa a un singolo impianto, cui possa essere ricondotta la maggiore responsabilità inquinante. Entrambe le strade restano tuttavia fortemente incerte, per la tendenziale irrilevanza, come visto, degli atti preparatori, ai fini della localizzazione del luogo del fatto generatore del danno in questo contesto normativo, nonché in assenza di un chiarimento della Corte di giustizia in questa materia, avendo il danno climatico caratteristiche non coincidenti con gli illeciti civili finora emersi nella prassi. Del resto, la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'applicabilità dell'art. 7 n. 2 a procedimenti collettivi, in settori di responsabilità civile diversi da quelli qui in esame<sup>162</sup>, non consente di enucleare soluzioni chiare in proposito, ai fini dei procedimenti collettivi qui in rilievo.

D'altra parte, la localizzazione del *locus damni* richiederebbe, come visto, un processo di determinazione del luogo del danno per ogni appartenente della classe. La limitazione territoriale della giurisdizione al solo risarcimento del danno verificatosi nello Stato del foro precluderebbe alle vittime dello

---

<sup>161</sup> Favorevole a questa soluzione è E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, cit., p. 872 ss.

<sup>162</sup> Corte di giustizia, 9 luglio 2020, causa C-343/19, *Verein für Konsumenteninformation c. Volkswagen AG*, ECLI:EU:C:2020:534; 12 maggio 2021, causa C-709/19, *Vereniging van Effectenbezitters c. BP plc. (VEB)*, ECLI:EU:C:2021:377. Quest'ultima causa era relativa a un'azione collettiva avviata da un'associazione rappresentativa olandese in tema di danni (puramente economici) subiti dagli azionisti della società BP, con sede a Londra, a seguito dell'adozione di decisioni finanziarie fondate su informazioni inesatte rispetto ai programmi di sicurezza e manutenzione degli impianti della società nonché con riferimento alle sue effettive responsabilità nell'ambito di un incidente verificatosi su una piattaforma nel Golfo del Messico, che aveva provocato varie vittime e consistenti danni ambientali. Essa ha conferito la competenza ai giudici dello Stato membro in cui la società aveva adempiuto agli obblighi legali di pubblicità ai fini della sua quotazione in borsa in forza del foro speciale sopra richiamato.

stesso comportamento illecito (l'emissione eccessiva di gas ad effetto serra dannosi per il clima terrestre), situate in Stati membri diversi, la possibilità di aderire all'azione collettiva proposta in uno di tali luoghi da parte di una di esse<sup>163</sup> o, al contrario, potrebbe incentivare l'esercizio della facoltà di *opt-out* da parte delle vittime del medesimo danno climatico<sup>164</sup>. Non a caso, le azioni climatiche risarcitorie finora proposte a livello europeo promanano da singoli individui, geograficamente localizzati in un dato luogo.

### 9.1. Le proposte *de jure condendo* per la disciplina del regime giurisdizionale delle azioni collettive di natura transfrontaliera

Le prospettive di riforma del regime giurisdizionale del regolamento Bruxelles I-bis in favore dell'introduzione di regole sulla giurisdizione congegnate per le azioni collettive oscillano tra due soluzioni tra loro alternative. Da un lato, sono nel senso di inserire nuove norme di giurisdizione *ad hoc* in uno strumento separato dal regolamento<sup>165</sup>, che sia specificamente dedicato al fenomeno del *collective redress* nella sua interezza. Dall'altro, mirano a introdurre tali regole attraverso emendamenti da apportare nel prossimo processo di revisione del testo regolamentare. Questa seconda via sembra essere quella preferita dalla dottrina più recente<sup>166</sup>, posto che la tesi contraria aggiungerebbe un'inutile complessità al sistema normativo uniforme e imporrebbe forme di coordinamento, affatto agevoli, tra il nuovo strumento e gli altri strumenti europei già esistenti (inclusa la direttiva 2020/1828).

Nella prospettiva di una revisione del regolamento 1215/2012 a questo riguardo, è al momento prevalente la proposta di inserire una norma speciale sulla giurisdizione in tema di azioni collettive transfrontaliere, alternativa a quella del foro generale del domicilio del convenuto, ispirata al

---

<sup>163</sup> O. Feraci, *Questioni internazionalprivatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giudiziario europeo*, cit., p. 929.

<sup>164</sup> R. Monaco, *La giurisdizione in materia extracontrattuale nello spazio giudiziario europeo*, cit., p. 159.

<sup>165</sup> *Working paper 2022*, cit., p. 10.

<sup>166</sup> B. Hess, A. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekülg, *The Reform of the Brussels I bis Regulation. Academic Position Paper*, cit., p. 11. Nel perseguire questa seconda strada la stessa dottrina suggerisce altresì di adottare uno strumento separato solo per coordinare il regolamento Bruxelles I-bis, una volta riformato sotto il profilo dell'azione collettiva, e la direttiva (UE) 2020/1828, laddove le azioni collettive transfrontaliera diano luogo a problemi che trascendono entrambi gli strumenti.

principio “*one-stop-shop jurisdiction*” e tesa a centralizzare l’azione collettiva presso il giudice del luogo dove ha sede l’ente qualificato che promuove l’azione<sup>167</sup>. Tale soluzione, pur comportando una deviazione dal principio *actor sequitur forum rei*, si collocherebbe comunque in un filone di precedenti che hanno già condotto, anche nell’ambito del regolamento Bruxelles I-bis, a valorizzare il foro dell’attore<sup>168</sup>. Tale criterio determinerebbe un unico foro, tendenzialmente non coincidente con il luogo ove è domiciliato il convenuto e avrebbe il vantaggio di favorire le azioni transfrontaliere, raccogliendo le istanze di individui di Stati membri diversi. Utili indicazioni in tal senso potrebbero provenire dall’attesa pronuncia della Corte di giustizia nel caso *Apple*<sup>169</sup>, ancora pendente, nel momento in cui si scrive, dinanzi alla Corte, e relativo a una richiesta di interpretazione in via pregiudiziale dell’art. 7 n. 2 del regolamento con riguardo a un’azione collettiva (nella specie una azione collettiva olandese di WCMA) esperita per violazioni delle norme europee sulla concorrenza. Tra le varie questioni è stato chiesto al giudice di Lussemburgo anche di stabilire l’impatto su tale foro dell’avvio dell’azione collettiva da parte di un ente rappresentativo di interessi collettivi e se il *registered office* di tale ente assurga a criterio di collegamento

---

<sup>167</sup> B. Hess, A. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekül, *The Reform of the Brussels I bis Regulation. Academic Position Paper*, cit., pp. 11, 12 e 13: “Proposal 08: The EU lawmaker should implement in the Brussels Ibis Regulation a separate head of jurisdiction connecting to the seat of the qualified entity in order to centralize the assigned or transferred claims in a different place than the domicile of the defendant”. La proposta, tuttavia, si concentra sulle azioni rappresentative, rilevanti ai sensi della direttiva (UE) 2020/1828. Favorevole in tal senso è anche E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell’Unione europea*, cit., p. 912.

<sup>168</sup> Si pensi alla sentenza *eDate* già richiamata rispetto al foro del centro degli interessi della vittima o all’art. 79, par. 2, del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR), in *G.U.U.E.*, n. L 119 del 4 maggio 2016. Su tale ultimo aspetto si rinvia a P. Franzina, *Jurisdiction regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in A. De Franceschi (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Intersentia, Cambridge/Antwerp/Portland, 2016, p. 81 ss.; F. Marongiu Bonaiuti, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento “Bruxelles I-bis”*, in *Cuad. Derecho Transnacional*, 2017, p. 448 ss.

<sup>169</sup> Richiesta di rinvio pregiudiziale sollevata dal Rechtbank Amsterdam il 18 gennaio 2024, causa 34/24, *Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims c. Apple Distribution International Ltd e Apple Inc.*

idoneo a determinare la giurisdizione in questione o se altri criteri di collegamento possano essere tenuti in considerazione.

La soluzione in favore della sede dell'ente rappresentativo è stata tuttavia giudicata da alcuni commentatori come foriera di incentivare il *forum shopping* o l'uso abusivo del giudizio e in ogni caso segnerebbe una deviazione dal principio di prossimità e, come visto, dal principio *actor sequitur forum rei*.

In alternativa, resterebbero altre due possibili vie utili a perseguire l'obiettivo della concentrazione della giurisdizione. Da un lato, quella di eliminare la possibilità di ricorrere, nel contesto di azione collettiva, al foro speciale del *locus commissi delicti*, rendendo così esclusivamente applicabile il foro generale del domicilio del convenuto dell'art. 4 del regolamento. Dall'altra, quella di individuare un fattore aggregante dell'azione sul lato degli attori, come il centro degli interessi principali del gruppo.

## **10. La possibile esigenza di coordinamento rispetto ad azioni parallele (identiche o connesse) nella prospettiva sia intra-europea sia extra-europea**

L'alternativa offerta dal regime giurisdizionale uniforme del regolamento tra il foro generale e il foro speciale sopra esaminati, ai fini del radicamento di un'azione climatica orizzontale, potrebbe condurre a situazioni in cui è opportuno favorire il coordinamento tra azioni simultaneamente pendenti dinanzi ai giudici di Stati membri (dimensione intra-europea) o azioni pendenti, da un lato, dinanzi a giudici di Stati membri e, dall'altro, dinanzi a giudici di Stati terzi (dimensione extra-europea)<sup>170</sup>. In generale, da un punto di vista teorico, occorre rilevare che la disciplina del regolamento, dettata in tema sia di litispendenza extra-europea sia di connessione extra-europea, si applica soltanto quando la competenza del giudice di uno Stato membro si fonda sul foro generale dell'art. 4 o su uno dei fori speciali degli articoli 7, 8 e 9, ciò che potrebbe astrattamente riguardare le azioni climatiche in discorso.

Tuttavia, sul piano concreto, nella materia di specie, ci pare verosimile

---

<sup>170</sup> Si rinvia sul tema per tutti a F. Marongiu Bonaiuti, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Jovene, Napoli, 2008; L. Penasa, *Litispendenza e connessione extraeuropee nel regolamento Bruxelles I-bis*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 717 ss.

che la contemporanea esistenza di una pluralità di azioni di questo tipo possa riguardare, per lo più, l'ipotesi della connessione tra cause, sia essa di rilevanza intra-europea o extra-europea, mentre ci pare irrealistico o comunque assai improbabile, per lo meno allo stato attuale, che possa porsi un'esigenza di coordinamento sul piano della litispendenza internazionale, sia essa intra-europea o extra-europea. Quest'ultima situazione infatti richiederebbe, com'è noto, un'identità delle cause, sul piano oggettivo, della *causa petendi* e del *petitum*<sup>171</sup>, nonché sul piano soggettivo, delle parti. Sebbene la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia interpretato in via autonoma e in senso piuttosto ampio i due suddetti criteri identificativi dell'azione<sup>172</sup>, nel contesto del sistema Bruxelles I, pare tuttavia difficile che, nella materia in esame, possano ravvisarsi situazioni di siffatta natura, a causa della complessità processuale e sostanziale della domanda (basti pensare agli ostacoli che, come visto, possono frapporsi all'accesso alla giustizia e a quelli attinenti all'accertamento del nesso di causalità), nonché a causa della perdurante incertezza sull'esito di giudizi climatici di questo tipo. Pare inoltre difficile, se non impossibile, che in questa materia possano essere promosse azioni di accertamento negativo idonee a sollevare profili di litispendenza internazionale. A ciò si aggiunge anche il clamore mediatico che tali azioni determinano nell'opinione pubblica, sia per la loro atipicità sul piano giuridico, sia per la finalità strategica che esse intendono perseguire: ciò che lascia ipotizzare, per lo meno, allo stato attuale, una necessaria concentrazione degli sforzi processuali indirizzati nei confronti di una certa *Carbon Major*. Tali fattori impediscono di fatto una duplicazione, o vieppiù una moltiplicazione, delle domande processuali, che imponga l'applicazione della regola della prevenzione temporale dell'art. 29<sup>173</sup>, per i rapporti intra-europei, o

---

<sup>171</sup> Cfr. art. 29, par. 1, del regolamento Bruxelles I-bis, secondo cui: "qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo".

<sup>172</sup> Cfr. Corte di giustizia, 8 dicembre 1987, *Gubisch*, causa C-144/86, ECLI:EU:C:1987:528, che ha chiarito che può sussistere litispendenza anche in presenza di *petita* diversi; Corte di giustizia, 19 maggio 1998, *Drouot Assurances*, causa C-351/96, ECLI:EU:C:1998:242, che ha ritenuto sussistere l'identità delle parti anche allorquando le azioni siano proposte da soggetti diversi, i cui interessi siano tuttavia identici e inscindibili.

<sup>173</sup> Art. 29 del regolamento Bruxelles I-bis: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. 2.

dell'art. 33, per le azioni parallele coinvolgenti anche situazioni extra-europee, laddove il giudice di uno Stato membro sia stato adito successivamente a quello di uno Stato terzo<sup>174</sup>. In futuro, una volta che il contenzioso in esame si sarà stabilizzato nei suoi esiti, potrebbe essere, al contrario, meno improbabile, ma non meno complesso, che possa sorgere un'esigenza di coordinamento tra cause tra loro meramente connesse, ossia che presentino elementi comuni ma non tali da renderle identiche sul piano oggettivo e soggettivo. Ciò potrebbe verificarsi allorché, ad esempio, un'azione climatica sia intentata da un'associazione ambientalista contro una *Carbon Major* al fine di ottenere sia il risarcimento del danno subito sia la riduzione complessiva delle emissioni di gas ad effetto serra imputabili alla società madre. E contemporaneamente sia promossa da parte di una diversa associazione ambientalista in altro Stato (membro o terzo) una diversa azione civile avverso

---

Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adito a norma dell'articolo 32. 3. Se la competenza dell'autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima".

<sup>174</sup> Art. 33 del regolamento Bruxelles I-bis: "1. Quando la competenza si fonda sull'articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pendente un procedimento al momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora: a) si preveda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro; e b) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. 2. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se: a) il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto; b) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o c) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia. 3. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dichiara l'estinzione del processo se il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro. 4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su istanza di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d'ufficio". Sulla litispendenza internazionale con Stati terzi si vedano: P. Franzina, *Lis pendens involving e third country under the Brussels I-bis regulation: an overview*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 23 ss.; F. Marongiu Bonaiuti, *La disciplina della litispendenza nei rapporti tra i giudici di Paesi membri e giudici di Paesi terzi nella proposta di revisione del Regolamento n. 44/2001*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 496 ss.

la stessa società madre (o una sua controllata, la quale materialmente gestisce un numero significativo di impianti emittenti gas ad effetto serra), avente sede in uno Stato diverso da quello della società madre, al fine di lamentare il risarcimento del danno occorso per effetto del cambiamento climatico antropogenico al quale essa ha contribuito. Il legame tra le due cause dovrà essere in ogni caso significativo e qualificato: la disciplina uniforme sulla c.d. connessione privativa del regolamento richiede, infatti, che le cause abbiano “tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata”<sup>175</sup>.

Laddove tale presupposto sussista (a seguito di una valutazione discrezionale che è rimessa al giudice adito per secondo), con riguardo alla connessione intra-europea, l’art. 30 del regolamento dispone che il giudice successivamente adito potrà sospendere il procedimento. Se la causa davanti all’autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale potrà inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l’autorità giurisdizionale preveniente sia competente a conoscere delle domande proposte e la *lex fori* ne consenta la riunione. Sul piano invece della connessione extra-europea, in modo meno incisivo, l’art. 34 del regolamento<sup>176</sup> dispone che il giudice dello Stato membro potrà, a certe condizioni, sospendere il procedimento o proseguirlo. Esso inoltre potrà dichiarare l’estinzione del processo “se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro”.

### 10.1. *Segue*: il coordinamento tra azioni collettive parallele in ambito climatico

Pur in assenza di una prassi sul punto, sul piano del coordinamento tra azioni parallele di tipo climatico potrebbero sorgere difficoltà, sul piano per il momento solo teorico, laddove esse consistano in azioni collettive parallele avviate dinanzi a giudici di Stati membri diversi. Un tale esito potrebbe, infatti, derivare, ad esempio, dal ricorso al foro speciale del regolamento Bruxelles I-bis, da un lato, e dall’uso del foro generale del domicilio del

---

<sup>175</sup> Art. 30, par. 3, regolamento Bruxelles I-bis.

<sup>176</sup> Si veda sul tema P. Franzina, *Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel regolamento Bruxelles I-bis*, in *Dir. comm. int.*, 2014, p. 621 ss.

convenuto, dall'altro. Potrebbero aversi situazioni parallele anche laddove un ente qualificato abbia promosso un'azione collettiva di carattere sia risarcitorio che inibitorio nell'interesse di un gruppo di vittime rispetto al danno da cambiamento climatico occorso in un dato Stato membro contro un'impresa transnazionale domiciliata in uno Stato membro e sia contemporaneamente già pendente dinanzi ad un altro Stato membro (necessariamente quello del *locus delicti*) una diversa azione promossa da un singolo individuo (o da un'altra associazione) contro la stessa società e tesa a far valere una pretesa meramente risarcitoria. Una tale situazione ci pare anche in questo caso, scarsamente compatibile con la disciplina sulla litispendenza intra-europea del regolamento, potendo difficilmente essere ritenuto soddisfatto il requisito dell'identità soggettiva tra le parti<sup>177</sup>, richiesto dalla disposizione, nonostante una certa generosità espressa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sul punto: basti pensare all'esigenza da essa espressa di una coincidenza solo parziale sul piano dei soggetti e di quella secondo cui le parti "identiche" sono chiamate a essere portatrici di "interessi identici e inscindibili"<sup>178</sup>.

Alla luce dei requisiti di identità, soggettiva e oggettiva, stabiliti dal regime uniforme sulla litispendenza internazionale, tali situazioni potrebbero essere qualificate, se del caso, come cause connesse, con l'effetto che il giudice adito per secondo non avrebbe l'obbligo, come in caso di litispendenza, di sospendere il giudizio dinanzi a sé e declinare la giurisdizione in favore del primo pendente in primo grado, ma solo una mera

---

<sup>177</sup> In proposito E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, cit., p. 887, rileva che "quando il procedimento collettivo consiste nel raggruppamento di una moltitudine di domande individuali e nella loro cessione a un altro soggetto, o si fonda comunque su un qualche modello di *opt-in*, l'identità sul piano soggettivo risulta facilmente verificabile, giacché i membri del gruppo, per poterne fare parte, hanno conferito espresso mandato. Quando invece le iniziative individuali dei singoli membri del gruppo non acquistano rilevanza nel corso del procedimento collettivo, perché basato sull'*opt-out*, sembra più complesso gestire le eventuali sovrapposizioni attraverso gli strumenti forniti dal regolamento 1215/2012, specie quando la classe dei soggetti rappresentati è individuata in modo eccessivamente astratto".

<sup>178</sup> Sul primo aspetto si veda la sentenza Corte di giustizia, 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *Tatry*, ECLI:EU:C:1994:400, punto 36. Sul secondo aspetto si veda invece Corte di giustizia, 19 maggio 1998, causa C-351/96, *Drouot assurances SA*, ECLI:EU:C:1998:242, punto 23., sulla quale cfr. F. Persano, *Il rilievo della litispendenza internazionale nella convenzione di Bruxelles del 1968: la nozione di «stesse parti»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, p. 713 ss.; F. Seatzu, *The meaning of same parties in Article 21 of the Brussels Jurisdiction and Judgments Convention*, in *Eur. Law Rev.*, 1999, p. 540 ss.

facoltà, da far valere su richiesta di parte<sup>179</sup>. Ciò che determinerebbe il rischio che i due procedimenti paralleli conducano a decisioni tra loro potenzialmente contraddittorie<sup>180</sup>. Nel contesto del contenzioso climatico orizzontale, potrebbe altresì prospettarsi la situazione di azioni parallele collettive avviate dinanzi ai giudici di due Stati membri, in relazione a diversi gruppi di vittime, ma indirizzate contro la medesima *Carbon Major* per la stessa responsabilità climatica. Parimenti in questo caso, dovendosi escludere una situazione di litispendenza, si ricadrebbe nella disciplina meno incisiva della connessione tra cause con il rischio di incorrere negli esiti sopra evocati.

Queste considerazioni evidenziano come l'attuale regime di coordinamento tra cause prescritto dalla normativa uniforme sia insoddisfacente rispetto ad azioni climatiche di tipo collettivo.

A ciò si aggiunge l'inadeguatezza dell'attuale art. 32 del regolamento che definisce, in via uniforme, il principio della prevenzione, ossia il momento a partire dal quale un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro debba intendersi adita ai fini delle norme sulla litispendenza e sulla connessione internazionale, alla luce delle caratteristiche (*opt-in* e *opt-out*) e della varietà di disciplina delle azioni collettive. A tale proposito, resta, ad esempio, incerto, allo stato attuale, quale sia tale momento rilevante, nell'ipotesi di un'azione collettiva, promossa da un ente qualificato rappresentativo quando esso, in base alla normativa processuale nazionale, debba ottenere l'autorizzazione dal giudice a promuovere l'azione collettiva: ovvero se esso sia rappresentato dal momento dell'autorizzazione rilevante o da quello iniziale in cui la domanda è stata promossa<sup>181</sup>.

---

<sup>179</sup> Art. 30, par. 2, del regolamento Bruxelles I-bis.

<sup>180</sup> Tale criticità è evidenziata da B. Hess, A. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekülg, *The Reform of the Brussels I bis Regulation*, cit., p. 13-14. Sempre in tal senso, rispetto a *cross-border mass damage claims*, si veda anche *Study to support the preparation of a report on the application of Regulation (EU) No 1215/2012*, cit., p. 234, nonché O. Feraci, *Questioni internazionali/privatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo*, cit., p. 932 ss.; R. Amaro, F. Jault-Seseke, B. Fauvarque-Cosson, B., et al., *Collective redress in the Member States of the European Union*, European Parliament, 2018, p. 93; A. Pato, *Private International Law Analysis, Jurisdiction and cross-border collective redress: a European private international law perspective*, Hart Publishing, Oxford, 2019, p. 203.

<sup>181</sup> B. Hess, A. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekülg, *The Reform of the Brussels I bis Regulation. Academic Position Paper*, cit., p. 14, ove si è proposto di emendare l'art. 32 del regolamento nel senso che "a court is seemed seized ...when the application to be admitted as (representing) plaintiff in collective redress proceedings is filed by the qualified entity".

In dottrina sono state pertanto avanzate proposte di modifica del regolamento Bruxelles I-*bis*, al fine di introdurre specifiche norme sulla litispendenza e sulla connessione per le azioni collettive transfrontaliere. Si è suggerito così di aggiungere un paragrafo all'art. 30 del regolamento del seguente tenore "If the related actions are collective proceedings, the court first seized shall stay proceedings for the purposes of the first paragraph of this Article and shall decline jurisdiction for purposes of the second paragraph of this Article"<sup>182</sup>. In alternativa, si è inoltre ipotizzato di riformare il testo del regolamento sul punto, predisponendo un meccanismo di trasferimento della competenza in favore del giudice più adatto a conoscerla, sul modello di quanto previsto dall'art. 12 del regolamento 1111/2019 (e prima dall'art. 15 del regolamento 2201/2003)<sup>183</sup>.

Con riguardo al momento determinante della pendenza del giudizio, invece, è stata suggerita la soluzione di inserire un nuovo paragrafo nell'art. 32 del regolamento che stabilisca che "a court in collective proceedings is deemed seized at the time when the document initiating the collective proceedings is lodged at the court by the qualified entity"<sup>184</sup>.

Parimenti, dovrebbero essere adeguatamente disciplinate le situazioni di parallelismo tra azioni climatiche collettive connesse a Stati terzi. Tale evenienza potrebbe riguardare l'ipotesi della partecipazione di vittime domiciliate in Stati terzi ad azioni collettive avviate dinanzi a giudici di Stati membri ai quali essi chiedano di poter aggregarsi (*opt-in*), nonché quella in cui azioni collettive siano proposte dinanzi a giudici di Stati terzi in relazione a medesime violazioni e ai medesimi soggetti di una diversa azione collettiva promossa dinanzi ai giudici di Stati membri (c.d. azioni parallele)<sup>185</sup>. L'evenienza di giudizi paralleli di tal genere potrebbe essere indotta anche dal

---

<sup>182</sup> B. Hess, A. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekülg, *The Reform of the Brussels I bis Regulation. Academic Position Paper*, cit., p. 14; D. Tzakas, *Effective Collective Redress in Antitrust and Consumer Protection Matters: A Panacea or a Chimera?*, in *Comm. Market Law Rev.*, 2011, p. 1125 ss., spec. p. 1156.; O. Feraci, *Questioni internazionali/privatistiche in tema di cross-border collective redress*, cit., pp. 932-933.

<sup>183</sup> B. Hess, *Collective Redress and the Jurisdictional Model of the Brussels I Regulation*, in A. Nuyts, N.E. Hatzimihail (eds), *Cross-Border Class Actions. The European Way*, Sellier, Munich, 2013, p. 59 ss.

<sup>184</sup> B. Hess, A. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekülg, *The Reform of the Brussels I bis Regulation. Academic Position Paper*, cit., p. 15.

<sup>185</sup> Z.S. Tang, *Consumer Collective Redress in European Private International Law*, in *J. Priv. Int. Law*, 2011, p. 101 ss., spec. p. 132.

fatto che vi sono ordinamenti di Stati terzi ove il contenzioso collettivo appare avanzato e conveniente e contemporaneamente dal fatto che si registra una “certa tendenza da parte di ricorrenti non europei a cercare la soddisfazione delle proprie pretese all’interno dell’Unione anche rispetto a violazioni che sono avvenute all’estero”<sup>186</sup>. Infine, occorre rilevare che l’attuale sistema normativo sulla litispendenza extra-UE del regolamento 1215/2012 stabilisce la mera facoltà del giudice dello Stato membro prevenuto di sospendere il giudizio a seguito di un giudizio prognostico che lo stesso dovrà effettuare circa la riconoscibilità/esequibilità nello Stato membro interessato della futura decisione resa dal giudice dello Stato terzo preveniente. Tale giudizio dovrà essere svolto sulla base, tuttavia, delle norme nazionali residue dello Stato membro coinvolto<sup>187</sup> con risultati dunque diversificati e non prevedibili a livello europeo<sup>188</sup>.

---

<sup>186</sup> E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell’Unione europea*, cit., p. 891.

<sup>187</sup> A.M. Carbone, *What About the Recognition of Third States’ Foreign Judgments?*, in F. Pocar, I. Viarengo, F. Villata (eds), *Recasting Brussels I*, Cedam, Padova, 2012, p. 299 ss.

<sup>188</sup> P. Franzina, *Lis Pendens Involving a Third Country*, cit., p. 33; P. Marongiu Bonaiuti, *Lis Alibi Pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2013/2014, p. 87 ss.



### CAPITOLO III

## I RIFLESSI DELLA DIMENSIONE OGGETTIVA DELLE AZIONI CLIMATICHE ORIZZONTALI SULLA LEGGE APPLICABILE

**Sommario:** 1. Introduzione: l'incidenza della determinazione della *lex causae* sull'affermazione della responsabilità climatica delle imprese. – 2. Le azioni climatiche orizzontali e la rilevanza del regolamento (CE) 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II). – 3. Considerazioni preliminari sull'applicabilità *ratione temporis* del regolamento Roma II alle azioni climatiche orizzontali. – 4. La sostanziale irrilevanza dell'art. 14 del regolamento Roma II nel contesto del danno climatico. – 5. L'art. 7 del regolamento Roma II sul danno ambientale transfrontaliero: il campo di applicazione *ratione materiae* e la soluzione di conflitto. – 6. La controversa riconducibilità della fattispecie climatica all'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'art. 7. – 7. L'inadeguatezza, in ogni caso, del criterio del *locus commissi delicti* rispetto alle caratteristiche del danno da cambiamento climatico. – 7.1. Le difficoltà di localizzazione del luogo del fatto generatore di responsabilità (*locus actus*) rispetto al danno da cambiamento climatico: la rilevanza localizzatrice del luogo della decisione aziendale .... – 7.1.1. *Segue*: ... e il luogo della (prevalente) localizzazione degli impianti emittenti gas a effetto serra. – 7.1.2. Il luogo scelto dalla vittima e la teoria dell'approccio del "mosaico" rivisto e operante in tre fasi. – 7.2. Le difficoltà legate alla localizzazione del luogo dell'evento dannoso (*locus damni*): danni diretti e indiretti e danni imprevedibili. – 8. L'alternativa dell'applicabilità, in via sussidiaria, della norma di conflitto generale in tema di responsabilità da fatto illecito (art. 4 del regolamento Roma II). – 9. Le peculiarità delle azioni collettive sul piano della legge applicabile. – 10. L'esigenza di una riforma del regolamento Roma II in relazione al danno da cambiamento climatico: una possibile soluzione *ad hoc*. – 11. La rilevanza delle norme di sicurezza e di condotta ai sensi dell'art. 17 del regolamento Roma II: la questione del diritto pubblico straniero e delle autorizzazioni alle emissioni di CO<sub>2</sub>, anche alla luce della direttiva 2003/87/CE. – 12. La rilevanza dei c.d. piani di mitigazione dei cambiamenti climatici disciplinati dall'art. 22 della direttiva UE sulla *corporate due diligence* nel quadro del contenzioso climatico orizzontale. – 13. I limiti all'applicazione della *lex causae* designata in base al regolamento Roma II: la rilevanza in ambito climatico delle norme di applicazione necessaria e il possibile contrasto con il limite generale dell'ordine pubblico.

## 1. Introduzione: l'incidenza della determinazione della *lex causae* sull'affermazione della responsabilità climatica delle imprese

Nel contesto delle azioni orizzontali climatiche di tipo transfrontaliero, la questione della determinazione della legge applicabile alla fattispecie riveste un ruolo cruciale, poiché da essa dipende l'impatto sia giuridico sia politico-sociale dell'azione.

Dal primo punto di vista, l'individuazione di un determinato diritto sostanziale viene in rilievo lungo due diverse prospettive: da un lato, nel quadro del giudizio preliminare sulla sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni sostanziali della domanda giudiziale, rispetto alle verifiche connesse al requisito della possibilità giuridica dell'azione<sup>1</sup> e, dall'altro, ai fini della definizione del merito della causa.

Nella prima direzione, nell'ambito dei giudizi climatici transfrontalieri in esame, il giudice del foro sarà chiamato a effettuare, preliminarmente alla considerazione del merito della causa, una valutazione sulla c.d. possibilità giuridica dell'azione medesima, al fine di verificare la sussistenza di una norma che contempra in astratto il diritto azionato e che dunque conduca ad un giudizio di plausibilità *prima facie* della domanda<sup>2</sup>. Ciò che richiede la precedente identificazione del sistema giuridico all'interno del quale tale norma deve essere rinvenuta. Tale aspetto è particolarmente rilevante nelle controversie climatiche orizzontali qui in esame, vista la difficoltà di comprimere la responsabilità climatica, per la sua novità e le sue peculiarità, all'interno delle norme materiali di volta in volta invocate, e il conseguente rischio di incorrere in una pronuncia preliminare di rigetto della domanda.

Nella seconda direzione evocata, l'individuazione della *lex causae* è di particolare rilievo nella prospettiva della futura definizione del merito della causa, poiché gli ordinamenti giuridici differiscono sensibilmente, sul piano del diritto sostanziale, rispetto alla possibilità di affermare o meno la responsabilità climatica di entità private. Come si è già osservato, infatti, tale processo di accertamento sfida la struttura ontologica dei tipici rimedi materiali di diritto interno<sup>3</sup>: in particolare, nel contesto della responsabilità civile

---

<sup>1</sup> Rispetto alle valutazioni circa le altre due condizioni sostanziali dell'azione processuale, ossia l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire si rinvia al par. 1 del capitolo secondo.

<sup>2</sup> C. Mandrioli, A. Carratta, *Diritto processuale civile*, cit., pp. 51-52.

<sup>3</sup> Sul punto si rinvia per tutti alla monografia di L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale*

invocata in questo contenzioso sorgono difficoltà ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'emissione climalterante e il danno climatico<sup>4</sup>, nonché con riguardo al profilo della quantificazione del risarcimento del danno e della tipologia dei danni risarcibili. Nel quadro delle valutazioni inerenti alla verifica della sussistenza del nesso causale, le norme materiali evocate si trovano ad interagire con la prospettiva di una concezione probabilistica, valorizzata dalla c.d. scienza dell'attribuzione, che, come visto<sup>5</sup>, riveste un ruolo centrale in questo settore. Sullo stesso profilo incidono altresì le considerazioni inerenti alle autorizzazioni alle emissioni di gas a effetto serra stabilite dal diritto pubblico nazionale, nonché la difficoltà di definire un adeguato bilanciamento tra gli interessi individuali lesi e gli interessi pubblicistici in gioco<sup>6</sup>. In questo senso la prospettiva di attivare un procedimento di tipo orizzontale in un dato luogo, dopo aver sondato la possibilità di beneficiare dell'applicazione di un diritto sostanziale favorevole al merito dell'azione, designato per effetto delle norme di conflitto vigenti nel foro, risulta decisivo. Come già evidenziato con riguardo alla competenza giurisdizionale<sup>7</sup>, anche sul piano della legge applicabile, la pianificazione della strategia internazionalprivatistica è idonea a convogliare le azioni laddove le prospettive di successo processuali siano maggiori, in questo caso perché fondate su un diritto materiale coincidente o affine con quello già applicato in cause risultate vittoriose o che, pur non essendo ancora definite, presentano un certo grado di probabilità di successo<sup>8</sup>.

---

*e cambiamento climatico*, cit., nonché a P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili: atti del 17° convegno nazionale 11-12-13 gennaio 2024*, cit.

<sup>4</sup>Cfr. in capitolo primo, par. 5.

<sup>5</sup>Cfr. capitolo primo, par. 1.

<sup>6</sup>Su questi profili si veda M. Thöne, *Globaler Klimaschutz und Internationales Privatrecht*, in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 2025, p. 39 ss.

<sup>7</sup>Cfr. *supra*, capitolo 2, par. 1.

<sup>8</sup>Merita rilevare in proposito che è attualmente all'esame del *British Institute of International and Comparative Law* il progetto di ricerca "*Global perspective on Corporate Climate legal tactics*" (<https://www.biicl.org/projects/global-perspectives-on-corporate-climate-legal-tactics>), teso a realizzare un *toolbox* per gli operatori giuridici che raccolga dati normativi nazionali, di carattere sostanziale e procedurale, rilevanti nel contenzioso climatico orizzontale a livello mondiale. Tale studio mira a comprendere le potenzialità di successo di azioni di questo tipo in certi ordinamenti nazionali, nonché stimolare specifiche modifiche negli altri sistemi normativi, che allo stato presentano norme sostanziali più ostili rispetto all'affermazione della responsabilità climatica delle imprese sul piano civilistico.

In tale prospettiva rivestono un ruolo determinante, in via indiretta, anche gli esiti favorevoli raggiunti in un certo Stato nel quadro del contenzioso climatico verticale, che spesso prepara il terreno giuridico al contenzioso orizzontale, indirizzando gli attori a fondare le domande su soluzioni giuridiche già testate, quali, ad esempio, le norme materiali della responsabilità civile, come interpretate alla luce degli articoli 2 e 8 CEDU, al fine di ricavarne un dovere non scritto di diligenza, applicabile non solo agli Stati ma anche alle imprese. Basti pensare, in proposito, al legame esistente tra il caso *Urgenda* e quello *Shell* nei Paesi Bassi, o al caso *Klimaatzaak* e alla vicenda *Falys*, più di recente, in Belgio<sup>9</sup>. Ciò che implica evidentemente nelle sue dinamiche un rischio non trascurabile di *law shopping*.

L'applicazione di una certa legge applicabile in un contesto, come quello di specie, fortemente connotato in senso strategico, è rilevante quindi anche ai fini del successo politico e sociale della causa: l'esito positivo della causa, determinato dalla malleabilità della normativa privatistica interna nell'accertamento della responsabilità climatica dell'impresa, non solo può essere di stimolo a ricorrere alla strategia giudiziale in maniera più sistematica e organizzata, ma può anche indirizzare il dibattito pubblico e orientare un cambiamento di strategia aziendale degli enti economici privati, al fine di ovviare al danno reputazionale che la causa, insieme all'arrivo di nuovi procedimenti giudiziari ad essa ispirati, è in grado di cagionare.

## 2. Le azioni climatiche orizzontali e la rilevanza del regolamento (CE) 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II)

Il modo in cui è strutturato il fenomeno del cambiamento climatico sul piano oggettivo delle sue manifestazioni fenomeniche, ossia le sue cause e i suoi effetti, incide profondamente sulle modalità di funzionamento delle norme di conflitto dell'Unione Europea dettate in tema di responsabilità da fatto illecito.

Laddove l'azione climatica orizzontale di tipo transfrontaliero sia radicata dinanzi al giudice di uno Stato membro, ad eccezione della Danimarca<sup>10</sup>, la valutazione dei riflessi della dimensione oggettiva delle azioni

---

<sup>9</sup>Sui casi *Urgenda* e *Klimaatzaak* si rinvia al capitolo primo, par. 4.1.

<sup>10</sup>Laddove il giudice adito sia danese, la legge applicabile dovrà essere infatti determinata

climatiche orizzontali di natura transfrontaliera sulla questione della legge applicabile dovrà essere effettuata sulla base del regolamento (CE) 864/2007 (noto anche come Roma II)<sup>11</sup>, il quale reca norme uniformi per la soluzione dei conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali. Tale strumento enuncia, com'è noto, le norme di conflitto uniformi nel campo delle obbligazioni extracontrattuali: sia quelle derivanti da fatto illecito sia quelle discendenti da arricchimento senza giusta causa e *negotiorum gestio*.

Con riguardo al suo campo di applicazione materiale, lo strumento intende disciplinare in senso internazionalprivatistico le circostanze che comportino un conflitto di leggi nel settore delle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Tale regolamento non si applica, tuttavia, alla materia fiscale, doganale o amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*), nonché a una serie di situazioni astrattamente riconducibili alla materia in rilievo<sup>12</sup>, ma che vengono da esse espressamente escluse e nelle quali non rientra tuttavia l'azione civilistica di tipo climatico qui in esame. La riconducibilità delle azioni climatiche orizzontali al campo di applicazione materiale del regolamento Roma II è quindi, indubbia, posto che si tratta di

---

applicando le rilevanti norme di conflitto domestiche, non potendosi applicare il regolamento Roma II per effetto del sistema di "opt-out" garantito alla Danimarca dal Protocollo 22 allegato al TFUE e TUE e relativo alla posizione della Danimarca nel contesto dell'area di libertà, sicurezza e giustizia.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), *GU L* 199 del 31.7.2007, p. 40-49, su cui si vedano *ex multis*: P. Franzina, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* ("Roma II"), in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, p. 971 ss.; S. Corneloup, N. Joubert (a cura di), *Le règlement communautaire Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles*, LexisNexis, Litec, Paris, 2008; F. Marongiu Bonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, p. 79 ss.; British Institute of International and Comparative Law (BIICL), *Study on the Rome II Regulation (EC) 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations*, Publications Office of the European Union, Brussels, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2838/399539>; B. Dutoit, *Le droit international privé des obligations non contractuelles à l'heure européenne: le Règlement Rome II*, in G. Venturini, S. Bariatti (a cura di), *Liber Fausto Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 309 ss.; S. Tonolo, *La nuova disciplina di conflitto delle obbligazioni extracontrattuali nel Regolamento (CE) Roma II*, in *Studium iuris*, 2008, p. 1 ss.; L. De Lima Pinheiro, *Choice of Law on Non-Contractual Obligations between Communitarization and Globalization. A First Assessment of EC Regulation Rome II*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2008, p. 5 ss.

<sup>12</sup> Art. 1 regolamento Roma II.

giudizi volti a contestare, sul piano della responsabilità extracontrattuale, le ricadute negative derivanti dalle emissioni di gas ad effetto serra realizzate dalla società transnazionale convenuta, nell'esercizio della sua attività commerciale.

Da un punto di vista sistematico, ai fini della determinazione della legge applicabile nel contesto qui in esame, possono venire in rilievo tre diverse norme di conflitto: la scelta della legge applicabile ad opera delle parti (art. 14), la norma di conflitto speciale in tema di danno ambientale (art. 7) e la norma di conflitto generale sulla responsabilità da fatto illecito (art. 4)<sup>13</sup>. Di ciascuna di esse si darà conto nei prossimi paragrafi, seguendo come linea di ragionamento quella del rapporto logico-gerarchico esistente tra i tre criteri di collegamento, al fine di valutarne l'effettiva adattabilità alle peculiarità del cambiamento climatico nonché alla tipologia delle azioni climatiche orizzontali che possono essere esperite. Successivamente verrà analizzato il ruolo, sul piano del diritto applicabile, che possono avere in questo contesto eventuali autorizzazioni nazionali, rese anche in forza del diritto dell'Unione Europea sulla strategia climatica comune, in tema di emissioni climalteranti, nonché i nuovi c.d. "piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici" che le imprese oggetto della recente direttiva 2024/1760 sulla *corporate due diligence* saranno chiamate nel prossimo futuro ad adottare, per effetto delle misure nazionali di recepimento dello strumento. L'ultimo paragrafo del capitolo svolgerà infine talune considerazioni di carattere generale sulla possibile incidenza che i limiti dell'ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria possono determinare sull'applicazione della *lex causae*, designata in forza del regolamento.

---

<sup>13</sup> L'ambito di applicazione della legge applicabile designata dal regolamento è regolato dall'art. 15 dello strumento, secondo il quale essa disciplina "a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti; b) i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità; c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto; d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento; e) la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria; f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito; g) la responsabilità per fatto altrui; h) il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza".

### 3. Considerazioni preliminari sull'applicabilità *ratione temporis* del regolamento Roma II alle azioni climatiche orizzontali

Prima di valutare l'adattabilità dei criteri di collegamento sopra menzionati alle azioni climatiche orizzontali in esame, occorre svolgere alcune considerazioni preliminari sull'applicabilità *ratione temporis* del regolamento. Tale aspetto infatti può rappresentare un ostacolo alla definizione delle cause climatiche sulla base del regime conflittuale uniforme.

Il regolamento Roma II definisce tale aspetto attraverso il combinato disposto degli articoli 31 e 32, ove è stabilito che lo stesso intende applicarsi "a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni" e che esso "si applica a decorrere dall'11 gennaio 2009".

La formulazione delle due disposizioni e la distinzione da esse operata tra data di entrata in vigore e data di applicazione del regolamento<sup>14</sup> hanno ingenerato incertezza tra i commentatori e nella prassi, richiedendo l'intervento chiarificatore della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Nel caso *Homawoo*<sup>15</sup> essa ha statuito che le suddette disposizioni devono essere interpretate nel senso che il regolamento si applica solo agli eventi che danno luogo a danni verificatisi dopo l'11 gennaio 2009 e che altri riferimenti temporali, ossia il momento in cui è stato avviato il procedimento per il risarcimento del danno e quello in cui la legge applicabile è stata determinata dal giudice adito, non hanno alcuna rilevanza al riguardo. Ne risulta che è solo il fatto generatore del danno, e quindi della responsabilità che ne consegue, a rilevare e non il danno che ne discende. Laddove tale fatto sia da ricondursi ad un'omissione sarà decisivo in proposito il momento temporale in cui si sarebbe dovuto e potuto agire.

---

<sup>14</sup> Il regolamento è entrato in vigore a partire dal 20 agosto 2007, ossia il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, conformemente al regime di applicazione nel tempo degli atti secondari dell'Unione, sancito dall'art. 254 TFUE. Sulle questioni interpretative generate dalla suddetta distinzione tra data di entrata in vigore e data applicazione (non prevista nella proposta originaria della Commissione europea del 2003), oltre che sulla genesi delle due disposizioni nel corso del procedimento normativo di adozione dell'atto si rinvia a A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 285 ss., spec. p. 287 ss.; A. Halfmeier, N. Sonder, *Article 31 Application in time, Article 32 Date of application*, in G-P. Callies (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules on the Conflict of Laws*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 651 ss.

<sup>15</sup> Corte di giustizia, sentenza 17 novembre 2011, causa C-412/10, *Homawoo*, ECLI:EU:C:2011:747.

In base alle risultanze riportate nel recente studio, sull'applicazione del regolamento Roma II nell'ultimo decennio, elaborato dal British Institute of International and Comparative Law (BIICL) nel 2021 (di seguito: "*BIICL Study*")<sup>16</sup>, permangono ancora alcune difficoltà applicative nonché incertezze a livello europeo su questo profilo: in particolare, è stato rilevato che la giurisprudenza greca, olandese e inglese, nonché la dottrina austriaca e tedesca, continuano a rilevare alcune questioni relative al significato di "evento che dà origine al danno" ai sensi dell'art. 31<sup>17</sup>.

La natura "detemporalizzata" del fenomeno climatico evidenziata all'inizio di questa ricerca<sup>18</sup> e connessa alla distanza temporale, anche significativa e in ogni caso indeterminabile, intercorrente tra il rilascio nell'atmosfera delle emissioni climalteranti imputabili all'impresa convenuta (per effetto dell'estrazione e/o della combustione di combustibili fossili per la produzione di energia) e il danno da cambiamento climatico azionato, comporta un'indubbia tensione interpretativa con l'ambito temporale del regolamento come sopra definito. Emerge infatti il problema di capire quale sia il trattamento giuridico degli eventi generatori di responsabilità avvenuti prima dell'11 gennaio 2009, ma che continuano a produrre effetti anche oltre tale data, in forma di violazione continuata e persistente del bene giuridico protetto, ossia il clima terrestre. Le emissioni di gas a effetto serra rilevanti danno luogo, infatti, a un illecito civile continuato che contribuisce, insieme ad altri fattori, alla determinazione di conseguenze dannose per il clima, le quali possono aver avuto luogo anche prima della data di applicazione formale del regolamento e che in altra forma e altrove si manifestano altresì nel presente, dando luogo allo specifico danno climatico che i privati decidono di far valere in giudizio.

Questo stato di cose conduce inevitabilmente, sul piano logico, ad un bivio interpretativo: laddove sia possibile separare gli eventi generatori del danno precedenti l'11 gennaio 2009 da quelli successivi, solo ai secondi

---

<sup>16</sup> BIICL, *Study on the Rome II Regulation*, cit.

<sup>17</sup> BIICL, *Study on the Rome II Regulation*, cit., p. 28. Nella dottrina tedesca, in particolare, si discute ancora se il fattore decisivo debba essere la violazione dei diritti o l'azione che la determina. La risposta a questa domanda influisce anche sull'esatta determinazione dell'evento che dà origine al danno in caso di azioni di una certa durata, come nei casi di omissione e di responsabilità oggettiva. La giurisprudenza croata, ungherese e polacca ha, invece, rilevato una residua errata applicazione della portata temporale del regolamento Roma II.

<sup>18</sup> Cfr. capitolo primo, par. 2.

potrà applicarsi la legge determinata in base al regolamento, applicando invece ai primi, in via residuale, quella designata dalle competenti norme di conflitto nazionali. Tale soluzione, tuttavia, potrebbe comportare potenzialmente l'applicazione di leggi diverse alla stessa catena causale. Ciò, a nostro avviso, sarebbe, da un lato, incompatibile con le dinamiche di un giudizio di responsabilità civile, il quale, per condurre al suo accertamento, deve potersi fondare su valutazioni inerenti all'intero processo causale lesivo. Una tale soluzione, dall'altro, rischierebbe di determinare esiti nel merito illogicamente diversificati per le due porzioni di attività illecite, pur essendo queste ultime materialmente identiche, sia sul piano oggettivo, delle modalità attraverso le quali le emissioni in esame vengono rilasciate nell'atmosfera, sia sul piano soggettivo, della loro attribuibilità alla medesima società convenuta.

Laddove invece, non sia possibile operare con certezza una distinzione temporale tra le ripetute condotte rilevanti, come pare di dover ritenere con riguardo alle emissioni climalteranti imputabili all'impresa convenuta in rilievo, resta aperta la questione su quale sia la soluzione temporale da offrire rispetto al regolamento. Secondo una certa dottrina<sup>19</sup>, che ha ragionato su eventi illeciti continuati, quali il danno ambientale commesso attraverso le emissioni di sostanze inquinanti, e che pare condivisibile anche da chi scrive, il regolamento Roma II dovrebbe applicarsi laddove almeno *alcuni* degli atti illeciti rilevanti della stessa catena causale siano avvenuti dopo l'11 gennaio 2009, comportando così, rispetto all'altra porzione della condotta illecita

---

<sup>19</sup> A. Halfmeier, N. Sonder, *Article 31 Application in time, Article 32 Date of application*, in G.-P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules on the Conflict of Laws*, cit., p. 651 ss., spec. p. 654; A. Halfmeier, *Articles 31 and 32 Rome II Regulation*, in G.P. Calliess, M. Renner (eds), *Rome Regulations Commentary*, III ed., Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2020, p. 900. In tal senso si è espresso anche P. Mankowski, *Article 31: Application in Time*, in U. Magnus, P. Mankowski (eds), *Rome II Regulation Commentary*, Sellier, Köln, 2019, p. 714. Quest'ultimo autore in particolare, con riguardo agli illeciti continuati ha ipotizzato cinque diverse soluzioni, propendendo, come visto, per l'ultima. Le cinque possibilità consisterebbero nelle seguenti: (a) il regolamento Roma II si applica all'illecito continuativo se il primo segmento causale si è verificato a partire dall'11 gennaio 2009; (b) il regolamento Roma II si applica all'illecito continuativo se l'ultimo segmento causale si è verificato a partire dall'11 gennaio 2009; (c) il regolamento Roma II si applica se il segmento dotato di maggiore forza causale nella produzione del danno si è verificato a partire dall'11 gennaio 2009; (d) il regolamento Roma II si applica solo se tutti i segmenti causali si sono verificati a partire dall'11 gennaio 2009 o (e) il regolamento Roma II si applica all'illecito continuativo di cui anche solo un segmento causale si è verificato a partire dall'11 gennaio 2009.

l'applicazione retroattiva del regolamento. La prima sezione di fatti temporalmente precedente la data di applicazione temporale delle norme uniformi resterebbe così assorbita, sul piano del regime conflittuale, dal trattamento giuridico delle attività rilevanti più recenti, alle quali del resto essa è strettamente collegata. Tale soluzione, a nostro avviso, avrebbe il pregio di consentire un trattamento conflittuale unitario alla fattispecie climatica, che, per la sua complessità ontologica, può essere risolta sul piano giuridico della responsabilità extracontrattuale soltanto attraverso una visione d'insieme dei fatti rilevanti e non tramite una logica frammentata di chirurgia giuridica, dagli esiti potenzialmente contraddittori e quindi illogici. In altre parole, la carica lesiva delle emissioni climalteranti dipende anche dall'estensione temporale delle stesse e solo la somma delle emissioni, imputabili alla società convenuta e delle altre *Carbon Majors*, può condurre ad apprezzare il danno climatico antropogenico qui in esame. Altra dottrina è invece di avviso opposto e sostiene che le finalità generali di certezza della legge applicabile e la prevedibilità delle soluzioni perseguite dal regolamento nel suo complesso siano di ostacolo ad un'interpretazione estensiva delle norme uniformi sul piano temporale rispetto a una fattispecie di natura continuativa<sup>20</sup>: allorché le azioni climatiche contestino quindi anche emissioni climalteranti passate, precedenti l'11 gennaio 2009, dovrebbero applicarsi le norme di conflitto del foro<sup>21</sup>.

La questione si è posta anche nella prassi: essa ha sempre raggiunto un esito nettamente favorevole all'applicabilità temporale del regolamento, sulla base, tuttavia, di argomentazioni per lo più succinte e apodittiche o connesse a valutazioni estranee al contesto regolamentare.

Con riguardo al procedimento *Lliuya c. RWE*, nell'atto di citazione<sup>22</sup> è stato osservato che "The Rome II Regulation is also applicable in the temporal sense. Accordingly, the event giving rise to the damage must have

---

<sup>20</sup> Cfr. in tal senso C. Benini, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global Carbon Majors: riflessioni internazionalprivatistiche a margine della climate change litigation*, in *Jus online*, 2024, pp. 203-204 e X.E. Kramer, *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued – Introductory Observations, Scope, System, and General Rules*, in *NIPR*, 2008, p. 414 ss., spec. 417.

<sup>21</sup> M.P. Weller, M.L. Tran, *Climate Litigation against companies*, cit., pp. 6-7.

<sup>22</sup> Cfr. traduzione inglese dell'atto di citazione nel caso *Lliuya*, par. 3.2, p. 24, reperibile su [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20151123\\_Case-No.-2-O-28515-Essen-Regional-Court\\_complaint-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20151123_Case-No.-2-O-28515-Essen-Regional-Court_complaint-1.pdf).

occurred after the regulation came into force, since the regulation, according to Art. 31 in conjunction with Art. 32 Rome II Regulation, only applied to events having occurred after 11.01.2009 ... In the present case there is no singular event giving rise to damages, but rather a chain of damaging events, which began before 11.01.2009, but has continued beyond that point ... Furthermore, at a point in time January 11, 2009, an application of German law according to the regulations of the EGBGB would have been appropriate ...”.

Sulla base delle traduzioni in lingua inglese degli atti processuali pubblicati, poiché gli argomenti difensivi della società RWE si articolano attorno alla legge materiale tedesca, senza operare alcun cenno alla questione in esame, se ne deduce che la società convenuta non abbia eccepito l’inapplicabilità temporale del regolamento, in favore, in via residuale, della competente norma di conflitto tedesca dettata in tema di responsabilità da fatto illecito (art. 40 EGBGB) o di quella formulata in tema di effetti avversi derivanti da una proprietà immobiliare<sup>23</sup>. La decisione di primo grado del Tribunale di Essen ha inoltre rigettato la domanda senza trattare gli aspetti internazionalprivatistici del caso. Il profilo in rilievo non rientrava neppure tra gli aspetti investiti dal giudizio di secondo grado, definito dal Tribunale regionale di Hamm, il quale ha applicato l’art. 1004 del BGB, come designato sulla base del regolamento Roma II.

Anche nella causa *Shell* il profilo dell’applicabilità temporale del regolamento non è stato posto in discussione né dalle parti né dal giudice adito nella sentenza di primo grado. Ciò sembra essere legato al *petitum* della domanda: essendo una causa climatica esclusivamente proiettata a ottenere un ordine giudiziale di mitigazione sul piano climatico (ossia la riduzione di tutte le emissioni climalteranti imputabili alla RDS), la domanda fa leva soltanto sulle emissioni presenti e future; quindi, esse, come tali, sono certamente incluse nel campo di applicazione temporale del regolamento. Le parti attrici nell’ambito dell’atto di citazione<sup>24</sup> hanno sostenuto che “The Rome II Regulation is applicable to this case, because: ... (iii) the harmful

---

<sup>23</sup> Art. 44 Von Grundstücken ausgehende Einwirkungen EGBGB: “Für Ansprüche aus beeinträchtigenden Einwirkungen, die von einem Grundstück ausgehen, gelten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 mit Ausnahme des Kapitels III entsprechend”.

<sup>24</sup> Atto di citazione, p. 29, par. 97 (traduzione in lingua inglese reperibile su [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190405\\_8918\\_summmons.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190405_8918_summmons.pdf)).

events that are presented to the court for assessment purposes (also) occurred after 11 January 2009 and do, for that matter, continue to this day (Article 31 in conjunction with 32 of the regulation and CJEU 17 November 2001, C-412/10, Homawoo/GMF Assurances)”. Le ONG olandesi non hanno tuttavia sviluppato alcun ragionamento in proposito, limitandosi piuttosto a precisare, in una logica meramente di consolidamento dell’esito conflittuale propugnato, che, rispetto alle condotte lesive occorse prima dell’11 gennaio 2009, che non ricadrebbero a rigore nel campo di applicazione temporale del regolamento, si sarebbe applicata in ogni caso la stessa legge materiale (quella olandese) designata dal regolamento Roma II, sulla base delle rilevanti norme di conflitto olandesi (art. 159 del libro 10 del c.c. olandese o legge sui conflitti di legge in tema di illecito civile: *Wet conflictenrecht onrechtmatige daad*, acronimo WCOD)<sup>25</sup>. Tale argomento è stato rigettato dalla società Shell nella comparsa di risposta di primo grado, senza svolgere tuttavia considerazioni sull’ambito *ratione temporis* del regolamento<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Atto di citazione *Shell*, cit., p. 32, parr. 105 ss.: “105. Insofar as (some of) the damaging events (also) occurred before 11 January 2009 and as such, they fall outside the temporal scope of the Rome II Regulation (see (iii) above), Dutch law should also be applied, which is evidenced by the following. II.2.2 Book 10 of the Dutch Civil Code 106. The literature and case law are divided about whether the applicable law for the assessment of damaging events that do not fall under the temporal scope of the Rome II Regulation should be determined on the basis of the Act on Conflict of Laws in Unlawful Act [Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD)]<sup>87</sup> or on the basis of Book 10 of the Dutch Civil Code.<sup>88</sup> 107. Insofar as Book 10 of the Dutch Civil Code applies to these events, obligations arising from an unlawful act that fall outside the scope of the Rome II Regulation are, in fact, subject to the provisions of the Rome II Regulation by analogy pursuant to Article 10:159 of the Dutch Civil Code. Therefore, all of the above also applies to the damaging events from before 11 January 2009 and Dutch law applies also to the assessment thereof. II.2.3 Act on Conflict of Laws regarding unlawful acts (WCOD) 108. If the applicable law required to assess the damaging events from before 11 January 2009 should be determined on the basis of the WCOD, Dutch law must be applied as well”.

<sup>26</sup> Nella comparsa di risposta della società Shell in primo grado, del 2019, traduzione in inglese reperibile su [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20191113\\_8918\\_reply.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20191113_8918_reply.pdf) nel par. 3.5, punti 330 ss. si è infatti rilevato che: “Milieudefensie et al. cannot gain from its reference to the WCOD, as the claims pertain to 2030, 2040 and 2050. The question whether RDS’s past actions, let alone those prior to 11 January 2009, were unlawful is therefore irrelevant. This already means that there is no reason to apply the WCOD. For the avoidance of doubt: RDS disputes that its actions prior to 11 January 2009 were unlawful (which is also true as regards its actions after that date). Entirely superfluously, RDS points out that Milieudefensie et al.’s argument that Dutch law is applicable under the WCOD does not hold”.

La questione non è stata affrontata nella sentenza di primo grado emessa dal giudice olandese il 26 maggio 2021. In essa il giudice adito ha riconosciuto l'applicabilità della legge olandese alla fattispecie, come ricostruita da parte attrice sulla base dell'*optio legis* offerta dall'art. 7 del regolamento Roma II.

Nel quadro, infine, del procedimento *Falys*, attualmente pendente in primo grado dinanzi al Tribunale di Tournai in Belgio, sulla base degli atti processuali allo stato accessibili (ossia, il solo atto di citazione)<sup>27</sup> risulta che il Sig. Falys non abbia neppure sollevato il problema del campo di applicazione temporale del regolamento, dando immediata applicazione allo stesso tramite il ricorso all'art. 7 dello strumento, ai fini della determinazione della legge applicabile.

#### 4. La sostanziale irrilevanza dell'art. 14 del regolamento Roma II nel contesto del danno climatico

Laddove si ritenga superabile lo scoglio dei confini temporali del regolamento, come si ritiene, la prima possibilità astrattamente offerta dallo strumento ai fini della designazione della *lex causae* nei procedimenti qui in rilievo concerne la scelta di legge operata congiuntamente dalle parti successivamente al fatto che ha determinato il danno (art. 14)<sup>28</sup>. Il *pactum de lege*

---

<sup>27</sup> Atto di citazione, p. 40, par. 34 ss. reperibile nella sua versione originale in francese su: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240301\\_54998\\_petition.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240301_54998_petition.pdf).

<sup>28</sup> La scelta può consistere, in particolare, o in un accordo successivo al fatto che ha determinato il danno (art. 14, par. 1, lett. a)) o in un accordo liberamente negoziato dalle parti prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno, ma solo a condizione che tutte le parti coinvolte (in sostanza, il danneggiato e il preteso responsabile, ma anche altri soggetti eventualmente titolari di posizioni giuridiche rilevanti, quali, ad esempio, l'assicuratore del responsabile o il terzo che agisce in qualità di surrogato) esercitino un'attività commerciale (art. 14, par. 1, lett. b)), ciò che risponde all'esigenza di proteggere la parte debole del rapporto da eventuali soprusi compiuti dalla controparte. Sull'art. 14 si vedano i commenti di J. von Hein, *Article 14 Freedom of Choice*, in G-P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules on the Conflict of Laws*, cit., p. 535 ss.; A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 539 ss.; P. Bertoli, *Choice of Law by the Parties in the Rome II Regulation*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 697 ss.; P. Bertoli, *Party Autonomy and Choice-of-Law Methods in the "Rome II" Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, in *Dir. Un. Eur.*, 2009, p. 231 ss.; O. Feraci, *L'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 424 ss.; T. Kadner Graziano, *Freedom to Choose the Applicable Law*

*utenda*, da effettuarsi in modo espresso o implicito (ossia risultante in “modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie”), può riguardare, in linea di principio, qualsiasi legge, anche quella di uno Stato terzo, in ragione del carattere *erga omnes* delle norme di conflitto del regolamento<sup>29</sup>. Come evidenziato dal considerando 31, l'accordo bilaterale così prospettato mira a rafforzare la certezza del diritto, contrastando le difficoltà di localizzazione in cui può incorrere il criterio del *locus commissi delicti*, e su cui è fondato il regime conflittuale della responsabilità civile nel regolamento. L'accordo dell'art. 14 può svolgere inoltre sia una funzione di localizzazione concreta e aderente al caso di specie, sia una funzione di realizzazione di una politica materiale a tutela di uno specifico soggetto.

Nell'ambito del regolamento Roma II, l'autonomia privata è valorizzata, in linea generale, in relazione a tutte le obbligazioni non contrattuali oggetto del regolamento<sup>30</sup>, sebbene con alcune eccezioni<sup>31</sup>. Tra queste ultime non figura tuttavia quella ambientale, sebbene la materia non si presti particolarmente, per le sue caratteristiche, a una soluzione conflittuale concordata. L'estensibilità della scelta di legge alle parti di un giudizio transfrontaliero di carattere ambientale è in effetti contestata. Alcuni autori hanno rilevato che offrire una possibilità di *optio legis* bilaterale in questa materia sarebbe incompatibile con l'interesse pubblico, della protezione ambientale, sotteso a tale norma<sup>32</sup>. Secondo altri, invece, un'apertura in favore dell'autonomia

---

*in Tort – Articles 14 and 4(3) of the Rome II Regulation*, in W. Binchy, J. Ahern (eds), *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: A New Tort Litigation Regime*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2009, p. 113 ss.; L. De Lima Pinheiro, *Choice of Law on Non-Contractual Obligations between Communitarization and Globalization. A First Assessment of EC Regulation Rome II*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2008, p. 5 ss.

<sup>29</sup> Cfr. art. 3 regolamento Roma II.

<sup>30</sup> Sul tema della rilevanza dell'autonomia della volontà nel contesto del diritto internazionale privato dell'Unione Europea mi sia consentito di rinviare a O. Feraci, *L'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 424 ss.

<sup>31</sup> In relazione alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito, tale scelta non opera in materia di concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza e violazione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 6, par. 4, nonché art. 8, par. 3, del regolamento 864/2007).

<sup>32</sup> T.M. de Boer, *Party Autonomy and its Limitations in the Rome II Regulation*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2007, p. 19 ss., spec. p. 25; M. Fallon, *The Law Applicable to Specific Torts in Europe*, in J. Basedow, H. Baum, Y. Nishitani (eds), *Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008, p. 261 ss.,

privata nel quadro del danno ambientale favorirebbe la soluzione delle controversie transfrontaliere particolarmente complesse, perché diffuse su più Stati. La stessa dottrina ha altresì evidenziato che non vi sarebbero ragioni per impedire alla vittima di scegliere la strada di un accordo bilaterale ai sensi dell'art. 14, allorché lo stesso art. 7, come si vedrà a breve<sup>33</sup>, consente al danneggiato di un danno ambientale la possibilità di optare per la legge del fatto causale.

Ora, nello scenario fortemente litigioso e processualmente sbilanciato del contenzioso climatico qui in rilievo, pare improbabile che le parti addiventano ad un accordo in sede processuale sul diritto applicabile ai sensi dell'art. 14. Se è vero infatti che l'esercizio bilaterale dell'autonomia privata consentirebbe alle parti di fissare la sede della loro relazione giuridica per ragioni di economia processuale e di prevedibilità oggettiva (certezza del diritto) e soggettiva (aspettative private), tuttavia è assai più verosimile che tali finalità siano raggiunte indirettamente tramite un atteggiamento unilaterale di acquiescenza della società convenuta sul profilo della legge applicabile selezionata dall'attore, sulla base delle norme di conflitto oggettive offerte dal regolamento, una volta valutati gli esiti materiali derivanti dall'applicazione della legge in rilievo rispetto agli interessi dell'impresa. Negli altri casi il terreno della contestazione del diritto applicabile resta un fattore di strategia processuale di grande momento nelle mani della società convenuta. Come si vedrà, infatti, di fronte alla necessità di adattare il *locus commissi delicti* alle peculiarità del cambiamento climatico, è assai frequente che nel contenzioso in rilievo le parti divergano sul modo di localizzare l'illecito contestato, quando esso viene in rilievo in particolare nella sua dimensione di condotta lesiva, nonché su cosa sia da ricondurre concretamente, nel caso di specie, alla nozione di danno climatico e di fatto generatore della relativa responsabilità. Verosimilmente, l'unico spazio per una scelta bilaterale nell'ambito climatico in esame potrebbe forse aversi laddove le parti decidano di optare per la legge materiale del foro, al fine di ovviare alle difficoltà di localizzazione del *locus delicti* e/o per interesse comune all'applicazione di quel diritto materiale, ad esempio, qualora sulla base di quest'ultimo sia stato emesso un permesso territoriale al rilascio di emissioni climalteranti<sup>34</sup>.

---

spec. p. 270; Y. Nishitani, *La loi applicable à la responsabilité délictuelle – Le règlement “ Rome II” du point de vue japonais*, in *Rev. dr. int. comp.*, 2008, p. 639 ss., spec. p. 655.

<sup>33</sup> Cfr. in proposito le osservazioni svolte nel prossimo paragrafo.

<sup>34</sup> M.P. Weller, J.M. Nasse, L. Nasse, *Climate Change Litigation in Germany*, cit., p. 392.

Alla luce di queste considerazioni, nonché della scarsa rilevanza pratica della disposizione nel contesto complessivo del regolamento<sup>35</sup>, in una prospettiva *de jure condendo* laddove, come ci si augura<sup>36</sup>, dovesse essere introdotta una norma di conflitto *ad hoc* in tema di danno climatico nel regolamento, si potrebbe altresì valutare l'opportunità, per ragioni di convenienza e semplificazione del regime normativo, che questa disposizione, sul modello degli attuali art. 6, par. 4, e art. 8, par. 3, dello strumento, escluda espressamente la possibilità per le parti di derogare alla legge applicabile da essa designata con un accordo di legge effettuato ai sensi dell'art. 14.

## 5. L'art. 7 del regolamento Roma II sul danno ambientale transfrontaliero: il campo di applicazione *ratione materiae* e la soluzione di conflitto

In assenza di una scelta di legge bilaterale delle parti, la legge applicabile alle azioni orizzontali qui in esame dovrà essere determinata sulla base delle norme di conflitto di tipo oggettivo stabilite dal regolamento in tema di obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito.

Ora, lo strumento non detta una specifica regola di conflitto per il danno da cambiamento climatico. Esso, tuttavia, contiene una norma speciale in tema di danno ambientale transfrontaliero (art. 7), che prevale sulla regola di conflitto generale dell'art. 4, per ragioni di specialità. Secondo tale disposizione “[I]a legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall’articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato”<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Cfr. European Commission, Commission Staff working document accompanying the document report on the application of Regulation Rome II, 31 January 2025, COM(2025) 20 final, SWD(2025) 9 final, par. 1.4, p. 6. Cfr. in proposito anche BIICL, *Study on Rome II*, p. 724.

<sup>36</sup> Cfr. par. 10 del presente capitolo.

<sup>37</sup> Sull'art. 7 del regolamento Roma II si rinvia *ex multis* a A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 429 ss. e *Updating Supplement*, 2010, p. 69 ss.; J. von Hein, *Article 7 Environmental Damage*, in G-P. Callies (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws*, cit., p.

L'opportunità di inserire una norma di conflitto speciale in ambito ambientale è stata fortemente dibattuta nel corso dei lavori preparatori dello strumento: prevista originariamente dalla proposta di regolamento elaborata dalla Commissione europea nel 2002<sup>38</sup>, è stata definitivamente inserita nel testo finale dello strumento dopo taluni tentativi di soppressione proposti dal Parlamento europeo in prima e in seconda lettura<sup>39</sup> e rappresenta un

---

462 ss.; M. Bogdan, M. Hellner, *Article 7*, in U. Magnus, P. Mankowski (eds), *Rome II Regulation*, Sellier European Law Publishers, Köln, 2019, p. 287 ss.; T. Kadner Graziano, *The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment. A Commentary on Article 7 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, vol. IX, 2007, p. 71 ss.; M. Bogdan, *Some Reflections Regarding Environ. Damage and the Rome II Regulation*, in G. Venturini, S. Bariatti (a cura di), *Liber Fausto Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 95 ss.; M. Bogdan, *The Treatment of Environmental Damage in Regulation Rome II*, in W. Binchy, J. Ahern, (eds), *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 221 ss.; F. Marongiu Bonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 130 ss.; P. Ivaldi, *Unione europea, tutela ambientale e diritto internazionale privato. L'articolo 7 del Regolamento Roma II*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 877 ss.; A. Fuchs, *Article 7*, in P. Huber (ed.), *Rome II Regulation – Pocket commentary*, Sellier, München, 2011, p. 202 ss.; J. von Hein, *Article 7 Rome II*, in G.P. Callies (ed.), *Rome Regulations*, II ed. Kluwer, Dordrecht, 2015, p. 603 ss. e III ed. 2020, p. 649 ss.; E. Álvarez Armas, *Contentieux du droit international privé pour responsabilité environnementale devant le juge européen: la détermination du droit applicable comme outil de gouvernance globale environnementale*, in *Ann. dr. Louvain*, 2017, p. 63 ss.; E. Álvarez Armas, *Daños al medioambiente y Derecho Internacional Privado Europeo: ¿Quid de la determinación de la ley aplicable como herramienta de gobernanza global medioambiental?*, in *Anu. Esp. Derecho Int. Priv.*, 2018, p. 193 ss.; E. Guinchard, S. Lamont-Black, *Environmental Law – The Black Sheep in Rome II's Drive for Legal Certainty? Article 7 of Regulation (EC) No. 864/2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations in Context*, in *Environ. Law Rev.*, 2009, p. 161 ss.; F. Munari, L. Schiano Di Pepe, *Liability for Environmental Torts in Europe: Choice of Forum, Choice of Law, and the Case for Pursuing Effective Legal Uniformity*, in A. Malatesta (ed.), *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations In Europe. The "Rome II" Proposal*, Cedam, Padova, 2006, p. 173 ss.

<sup>38</sup>Il testo della proposta di regolamento del 22 luglio 2003 così statuiva all'art. 7, rubricato "Danno ambientale": "La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da danni arrecati all'ambiente è quella risultante dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, a meno che la parte lesa non abbia scelto di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato". COM(2003) 427 definitivo.

<sup>39</sup>In particolare, la Commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo si era opposta all'inserimento di una norma di conflitto speciale in ambito ambientale, ritenendo che fosse sufficiente per il trattamento della materia il regime conflittuale offerto dalla norma di conflitto generale dettata in tema di responsabilità da fatto illecito: cfr. Report del 27 giugno 2005, A6-0211/2005, p. 23, Rapporteur: Diana Wallis. Sui lavori preparatori del progetto normativo con riguardo all'opportunità di inserire una norma di conflitto *ad hoc* in

compromesso tra la proposta della Commissione europea, le titubanze del Parlamento europeo nonché le varie norme di conflitto in tema ambientale elaborate a livello nazionale nei singoli sistemi di diritto internazionale privato degli Stati membri<sup>40</sup>. In generale, le critiche mosse con riguardo all'opportunità di una disposizione di tal genere vertevano attorno alla sua asserita non necessarietà o al suo carattere eccessivamente oneroso<sup>41</sup>.

Da un punto di vista materiale, la norma intende disciplinare due diverse forme di pregiudizio: il danno ecologico e il danno antropico. Il primo allude al pregiudizio connesso alla lesione di una risorsa naturale o delle funzioni da questa svolte derivante da un'attività umana. Il secondo consiste nei "danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un danno ambientale", ossia nelle ricadute del danno ecologico sulla posizione giuridica di un individuo o sul suo patrimonio<sup>42</sup>. Il danno antropico così definito può includere quindi un pregiudizio sia fisico sia economico. Tale danno, sebbene non fosse espressamente menzionato nel testo dell'art. 7 della proposta di regolamento approvata dalla Commissione europea il 22 luglio 2003, era tuttavia già contemplato nell'ambito della nozione di danno ambientale valorizzata dalla norma: la relazione esplicativa della Commissione europea che accompagnava la proposta infatti puntualizzava che "conformemente agli sviluppi recenti del diritto materiale, la norma copre sia i danni alle persone e ai beni che quelli all'ambiente stesso, a condizione tuttavia che essi siano il risultato di una attività umana"<sup>43</sup>. La fattispecie antropica è stata esplicitata successivamente nel corso dei lavori preparatori, senza, tuttavia, chiarire la natura del nesso causale tra il danno ambientale in senso stretto e gli effetti avversi

---

materia ambientale si rinvia a A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 430 ss.

<sup>40</sup> M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The "event giving rise to the damage" under Article 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> reduction claims*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2021/2022, vol. 23, p. 261 ss., spec. p. 268.

<sup>41</sup> Sui lavori preparatori del progetto normativo con riguardo all'opportunità di inserire una norma di conflitto *ad hoc* in materia ambientale si rinvia a A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 430 ss.

<sup>42</sup> "...it can be argued that the addition of the specific reference to 'damage sustained by persons or property' serves only to emphasize that personal injury or property damage must not be treated as 'indirect consequences' of the Environ. damage from which they arise when applying the rule of applicable law in Art. (4)(1), to which Art. 7 refers". Così A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 436.

<sup>43</sup> Relazione esplicativa della proposta di regolamento Roma II, adottata dalla Commissione europea il 22 luglio 2003, COM(2003) 427 definitivo, p. 20.

di natura antropica ad esso conseguenti. Il grado di intensità del legame tra le due fattispecie resta quindi ancora incerto<sup>44</sup>. La norma, nel riferirsi al danno antropico, afferma che i danni alle persone e ai loro beni sono tali *per effetto* di un danno ambientale<sup>45</sup>. Ciò che potrebbe essere interpretato sia come un'esigenza di stretta interdipendenza tra danno all'ambiente ove questo rileva come presupposto essenziale, lesione primaria, e il danno antropico come conseguenza riflessa, ossia lesione secondaria<sup>46</sup>, sia, al contrario, come semplice rapporto di connessione<sup>47</sup>.

Sul piano delle soluzioni di conflitto adottate dalla norma, l'art. 7 si radica sul criterio del *locus commissi delicti*<sup>48</sup>, collocandosi così nel solco dell'ortodossia conflittuale sviluppatasi in tema di obbligazioni non contrattuali derivanti da illecito civile<sup>49</sup>. Accolto dalla gran parte dei sistemi nazionali di diritto internazionale privato in tema di responsabilità civile, sia pure in forme non sempre omogenee, il principio della *lex loci delicti* è generalmente

---

<sup>44</sup> Cfr. S. Marino, *Il danno all'ambiente come bene comune e la disciplina della responsabilità: profili di diritto internazionale privato*, in *Riv. giur. amb.*, 2016, p. 3 ss., spec. p. 22.

<sup>45</sup> Resta incertezza anche dal confronto tra le diverse versioni linguistiche (*damage sustained by persons or property as a result of such damage; de dommages subséquents subis par des personnes ou causés à des biens; año sufrido por personas o bienes como consecuencia de dicho daño*) sulla questione se il legame richiesto tra i due danni implichi un'idea di causa o piuttosto quella più leggera di una connessione tra le due tipologie di fattispecie.

<sup>46</sup> In senso opposto, e quindi favorevole a un'interpretazione ampia del campo di applicazione materiale dell'art. 7, è C. Benini, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global Carbon Majors*, cit., pp. 197-198, la quale ritiene che il danno antropico sia una fattispecie collegata, ma autonoma e distinta dal danno ecologico.

<sup>47</sup> In questo senso è G. van Calster, *Lex ecologia. On Applicable law for Environ. pollution (Article 7 Rome II): a pinnacle of business and human rights as well as climate litigation*, in *IPRax*, 2022, p. 441 ss., spec. p. 447.

<sup>48</sup> Cfr. considerando 15 del regolamento Roma II: "il principio della *lex loci delicti* commissi rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, questo principio viene applicato in pratica in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi ...".

<sup>49</sup> Il principio dell'applicazione della legge del luogo in cui è stato commesso l'atto illecito generatore della responsabilità, cioè del luogo in cui sorge l'obbligazione da illecito, può essere ricondotto ad una tradizione storica assai radicata. Secondo alcuni autori esso affonderebbe le sue radici addirittura nelle trattazioni dell'età classica e negli scritti dei postglosatori italiani e francesi. Cfr. in proposito G. Beitzke, *Les obligations délictuelles en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1965, II, p. 79 ss.; O. Kahn-Freund, *Delictual Liability and the Conflict of Laws*, in *Recueil des Cours*, 1968, II, p. 36; L. Ferrari Bravo, *Les rapports entre les contrats et les obligations délictuelles en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1975, III, p. 356.

considerato come il criterio di collegamento più appropriato in questa materia, dal momento che la legge del luogo dell'illecito sembra avere una naturale vocazione non solo a determinare se un dato fatto sia o meno un illecito, ma anche a stabilire le conseguenze di tale evento, una volta accertatane l'illiceità.

Del resto, tale principio sembra doversi imporre in forza della sua stessa evidenza, in quanto corollario del normale funzionamento territoriale degli ordinamenti giuridici, la cui precipua funzione è quella di dettare una disciplina dei comportamenti umani e degli altri avvenimenti che avvengono sul loro territorio e che incidono sullo svolgimento della vita associata, ricollegando determinate conseguenze giuridiche al verificarsi di certi eventi. Se è vero che tradizionalmente i fatti che di regola presentano una maggiore attitudine ad incidere sull'assetto degli interessi di una comunità giuridica sono quelli che si localizzano nel luogo in cui ha sede la comunità e l'ordinamento che lo governa, questo tipo di considerazioni ha spinto talvolta la dottrina ad affermazioni di carattere generale, come quella secondo cui la sede naturale di un qualsiasi fatto giuridico sia rappresentata dal luogo del suo svolgimento, o quella in base alla quale la legge naturale ai fini della sua disciplina sia quella che vige in tale luogo. A sostegno, inoltre, della *lex loci delicti* è stato fatto inoltre ricorso a motivazioni di ordine pratico quali la convenienza e la semplicità; in altre occasioni ancora sono state fatte valere argomentazioni di carattere sociale, nello sforzo di dimostrare come l'applicazione della *lex loci* corrisponderebbe alla ragionevole aspettativa delle parti, cioè dell'autore e della vittima dell'illecito.

La soluzione conflittuale prescritta dall'art. 7 del regolamento Roma II tiene conto del fatto che il danno ambientale dà luogo solitamente a un illecito c.d. complesso, ove gli elementi costitutivi del fatto, danno e condotta lesiva, sono dispersi geograficamente in luoghi diversi. Ciò impone di tenere in considerazione – sebbene su profili diversi – le due anime del *locus commissi delicti*, riflettendo così sul piano della legge applicabile la teoria già richiamata dell'ubiquità, enunciata in *Mines de Potasse d'Alsace*, con riguardo all'interpretazione del *locus commissi delicti* dell'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, oggi art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis. Tale teoria è stata sviluppata dalla dottrina internazionalprivatistica per superare i difetti insiti nella *lex loci delicti*, attraverso la formulazione di esiti più elastici nei casi in cui la soluzione offerta dalla regola generale risulti inopportuna e insoddisfacente. Essa, dunque, rientra tra le tecniche di *assouplissement* del criterio del *locus commissi delicti*<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Gli accorgimenti di natura internazionalprivatistica che sono stati elaborati dalla dottrina

L'art. 7 del regolamento richiama in via prioritaria la *lex loci delicti* nella sua declinazione di legge del *locus damni* (da intendersi come danno diretto, effettivo o potenziale), ossia il criterio di collegamento principale della responsabilità civile impiegato dalla norma di conflitto generale del regolamento (art. 4, par. 1)<sup>51</sup>. La connessione con la legge del luogo del danno è conforme ai recenti obiettivi di politica legislativa in materia di protezione dell'ambiente, la quale privilegia la responsabilità oggettiva in senso stretto. In dottrina alcuni autori hanno sostenuto che il luogo della lesione del danno ambientale e quello del danno antropico coincidono<sup>52</sup>. Altri invece hanno evidenziato che il luogo del danno sarebbe distinto a seconda che venga in rilievo il danno ecologico o il danno antropico<sup>53</sup>, posto che i beni giuridici oggetto di lesione sono diversi: nel primo caso verrebbe compromesso il bene giuridico dell'ambiente, mentre nel secondo la lesione riguarderebbe la vita, la salute e l'integrità fisica e/o la proprietà privata di un individuo. Pertanto, nel danno ecologico, il *locus damni* dovrebbe essere localizzato nel luogo in cui si verifica il mutamento negativo della risorsa naturale. Nel secondo, invece, dovrebbe essere rintracciato nel luogo in cui la vita, la proprietà o la salute di un individuo sono lesi.

L'art. 7 segna altresì un'eccezione nella tendenziale neutralità delle norme bilaterali di conflitto uniformi del regolamento, offrendo alla vittima una possibilità di scelta della legge applicabile esclusivamente limitata alla legge

---

come forme di ammorbidimento delle rigidità del *locus commissi delicti* consistono, oltre che nella teoria dell'ubiquità, anche nella clausola di eccezione e nel collegamento accessorio.

<sup>51</sup> Art. 4, par. 1, regolamento Roma II: "Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto".

<sup>52</sup> Cfr. in tal senso: M. Bogdan, *The Treatment of Environmental Damage*, cit., p. 223; S. Marino, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato*, cit., p. 920.

<sup>53</sup> Cfr. in tal senso: A. Dickinson, *The Rome II Regulation*, cit., pp. 438-439; H. Unberath, J. Cziupka, S. Pabst, *Artikel 7: Umweltschädigung*, in T. Rauscher (a cura di), *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR*, Otto Schmidt, Köln, 2023, p. 830; A. Junker, *Art. 7 Ro II-VO Umweltschädigung*, in J. Von Hein (ed.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 13*, VIII ed., Beck, München, 2021, p. 1036; E.M. Kieninger, *Conflicts of Jurisdiction and the Applicable Law in domestic courts' proceedings*, cit., p. 140; K. Thorn, *Artikel 7 Rom II-VO*, in *Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen*, Beck, München, 2021, p. 2830; M. Lehmann, F. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, cit., p. 96; C. Benini, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global Carbon Majors*, cit., p. 201.

del luogo della condotta lesiva (*lex loci actus*), laddove quest'ultima risulti essere più favorevole alla tutela ambientale o alla protezione dei propri interessi di quella che sarebbe altrimenti applicata alla fattispecie, ossia, come visto, la legge del luogo del danno diretto<sup>54</sup>. Tale opzione normativa è ispirata al perseguimento dell'esigenza di proteggere l'interesse collettivo ad un elevato livello di tutela dell'ambiente, in linea con la filosofia sottesa al diritto sostanziale europeo in materia, quale fondato sull'art. 174 TFUE, e in particolare sul principio che lo ispira "chi inquina paga"<sup>55</sup>. L'indirizzamento in senso materiale della fattispecie (c.d. metodo delle considerazioni materiali) avviene così attraverso la formulazione di un'ulteriore soluzione di conflitto, di natura discriminatoria, consistente in un'*optio legis* limitata, della quale può beneficiare esclusivamente la vittima del danno. Ciò dà espressione al c.d. *better law approach*<sup>56</sup> (o *most favourable law principle*), che, nell'avvantaggiare il danneggiato, favorisce anche una politica di carattere preventivo e dissuasivo, obbligando gli operatori stabiliti in un Paese che offra un livello inferiore di protezione dell'ambiente a tener conto del regime di tutela più elevato dei Paesi vicini, riducendo in questo modo l'interesse di un operatore a stabilirsi in uno Stato caratterizzato da una ridotta tutela ambientale<sup>57</sup>. La possibilità di scegliere tra le leggi di due luoghi

---

<sup>54</sup> Sul punto S. Symeonides, *Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity*, in *Am. J. Int. Comp. Law*, 2008, p. 173 ss., spec. pp. 209/210 ha rilevato che "the reason for which Article 7 gives the victim a choice is not to benefit the victim as such. Rather, the reason is to promote the interests of the respective countries and of the Union as a whole in deterring pollution".

<sup>55</sup> Cfr. considerando 25 del regolamento: "In materia di danni all'ambiente, l'articolo 174 del trattato, il quale si prefigge un elevato livello di tutela fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga», giustifica pienamente il ricorso al principio del trattamento favorevole per la parte lesa. Il momento in cui la persona che chiede il risarcimento può effettuare la scelta in merito alla legge applicabile dovrebbe essere determinato in conformità della legge dello Stato membro in cui il giudice è adito".

<sup>56</sup> Cfr. R.A. Leflar, *Choice-Influencing Considerations in Conflicts Law*, in *New York Univ. Law Rev.*, 1966, p. 267 ss.; Id., *Conflicts Law: More on Choice-Influencing Considerations*, in *California Law Rev.*, 1966, p. 1584 ss.; D.F. Cavers, *The value of Principled Preferences*, in *Texas Law Rev.*, 1971, pp. 213-215.

<sup>57</sup> In proposito autorevole dottrina ha evidenziato che in verità il secondo aspetto sarebbe prioritario rispetto al primo: "...the reason for giving victims a choice is not to benefit victims as such, but rather out of defence to the policies of the state of conduct, which is the only state that has something to lose from the non-application of its law". Così S. Symeonides, *Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity*, cit., p. 173 ss., spec. 191.

diversi implica quindi una ponderazione del contenuto materiale delle due normative in rilievo sotto diversi profili: la previsione di standard di tutela più elevati che impongano un contegno aziendale più attento alla preservazione dell'ambiente e il tipo di protezione finanziaria della vittima accordata in tale spazio. Se è vero che teoricamente tale scelta dovrebbe mirare a consentire l'applicazione di uno standard di tutela ambientale più elevato, tuttavia nulla impedisce al danneggiato di optare comunque in favore di tale diritto anche quando esso, pur non essendo in concreto particolarmente rigoroso, possa presentare tuttavia altri vantaggi affatto trascurabili, quali la sua miglior accessibilità e conoscenza o semplicemente la possibilità di favorire una “*clear-cut answer*” alla specifica domanda azionata<sup>58</sup>.

Sul piano teleologico, l'*optio legis* unilaterale materialmente orientata non mira quindi soltanto a soddisfare le legittime aspettative della vittima e a tutelare al meglio i suoi interessi, ma anche a realizzare una politica legislativa che contribuisca ad innalzare il livello di protezione dell'ambiente in generale, dato che l'autore del danno ambientale, diversamente da quanto avviene per altri illeciti di natura civile, trae in generale un beneficio economico dalla propria attività dannosa.

Se la nozione di danno, come si vedrà a breve, deve essere ricostruita ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento, la nozione di *locus actionis* rilevante ai fini della scelta di legge dettata dall'art. 7 riguarda l'attività propriamente esecutiva dell'illecito, con l'esclusione dei semplici atti preparatori<sup>59</sup>. In caso di danni causati da comportamenti omissivi, dovrebbe venire in rilievo, quale luogo dell'azione, la legge dello Stato nel cui territorio il responsabile avrebbe dovuto agire, mentre nei casi di responsabilità oggettiva, dovrebbe essere presa in considerazione la legge del luogo ove la fonte di pericolo è sfuggita al controllo del responsabile ovvero la legge del luogo in cui si è concretizzato l'astratto rischio provocato da quest'ultimo. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti in mare in conseguenza di uno scontro tra natanti che coinvolga una nave cargo che trasporta sostanze tossiche: ciò che potrebbe causare danni diffusi all'ambiente naturale marino interessato nonché a quello costiero circostante,

---

<sup>58</sup>J. von Hein, *Article 7 Environmental Damage*, in G.P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules on the Conflict of Laws*, cit., p. 462 ss., spec. p. 468.

<sup>59</sup>J. von Hein, *Article 7 Environmental Damage*, in G.P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws*, cit., p. 472; K. Thorn, *Art. 7 Rome II*, cit., para. 7.

coinvolgendo in ipotesi anche Stati diversi, con riflessi negativi sulle attività economiche che in tale spazio sono realizzate, quali pesca e turismo.

Occorre osservare che la disposizione in esame non condiziona l'applicazione della legge del luogo del danno alla prevedibilità della conseguenza dannosa in tale Stato da parte del preteso responsabile<sup>60</sup>, sulla scorta del presupposto teorico che le manifestazioni del danno ambientale transfrontaliero possano varcare i confini nazionali di diversi Paesi: "foreseeability is no longer an issue in environmental damage claims"<sup>61</sup>. Ciò chiaramente si impone, lo si vedrà, con particolare evidenza rispetto al cambiamento climatico.

L'art. 7 non precisa il momento nel quale la vittima può esercitare l'opzione legislativa da esso offerta. Il considerando 25 del regolamento tuttavia precisa che la scelta "... dovrebbe essere determinata in conformità della legge dello Stato membro in cui il giudice è adito". Il rinvio ai limiti temporali prescritti dalla *lex fori* di volta in volta in rilievo, alla luce della varietà di approccio processuale degli ordinamenti nazionali sul punto, esonera il regolamento dal compito di delineare in proposito standard europei comuni. Questi ultimi peraltro sarebbero stati difficili da elaborare, considerando che gli Stati membri, con la sola eccezione della Germania<sup>62</sup>, non hanno trattato espressamente la questione nelle loro norme di diritto internazionale privato prima dell'adozione del regolamento Roma II. Tale scelta verosimilmente dovrebbe avvenire dinanzi al giudice di primo grado in uno stadio piuttosto anticipato del procedimento, quale, ad esempio, il deposito dei primi atti introduttivi o la prima udienza di comparizione delle parti.

## 6. La controversa riconducibilità della fattispecie climatica all'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'art. 7

L'interazione tra la norma di conflitto speciale dettata in tema di danno ambientale dal regolamento Roma II (art. 7) e il contenzioso climatico orizzontale di carattere transfrontaliero qui in esame solleva due diverse questioni giuridiche tra loro gerarchicamente ordinate.

---

<sup>60</sup> A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 438.

<sup>61</sup> T.M. Kadner Graziano, *The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment*, cit., p. 73.

<sup>62</sup> Art. 40, par. 1(3) EGBGB.

In primo luogo, l'incontro tra le due disposizioni determina l'esigenza di stabilire se l'art. 7 sia applicabile *ratione materiae* alle fattispecie concernenti il danno da cambiamento climatico.

In secondo luogo, laddove la risposta al primo quesito sia in senso affermativo, sorge la questione di capire se il metodo di localizzazione spaziale accolto dalla norma in rilievo, fondato sul criterio del *locus commissi delicti*, sia effettivamente adeguato alle sfide e alle peculiarità del danno da cambiamento climatico.

La prima domanda implica un'operazione di qualificazione della fattispecie, il cui esito è, a nostro avviso, tutt'altro che scontato. La questione se il cambiamento climatico possa costituire un danno ambientale, ai fini dell'art. 7 del regolamento Roma II, ci pare infatti controversa alla luce del modo in cui la fattispecie ambientale è stata immaginata e regolata.

Secondo il considerando 24 del regolamento Roma II la nozione di "danno ambientale" va intesa come il "*mutamento negativo di una risorsa naturale, come l'acqua, il terreno o l'aria, il deterioramento di una funzione svolta da tale risorsa naturale a vantaggio di un'altra risorsa naturale o del pubblico, oppure il deterioramento della variabilità tra gli organismi viventi*", da intendersi come conseguenza di attività umane e non di processi naturali<sup>63</sup>. Nel corso dei lavori preparatori dello strumento vi è stato un acceso dibattito tra Commissione europea e Parlamento europeo, circa l'opportunità avanzata da quest'ultimo di introdurre nel testo regolamentare una definizione di danno ambientale utile ai fini della norma di conflitto speciale. Originariamente era stato operato un richiamo alla nozione di danno ambientale dell'art. 2, par. 1, della direttiva 2004/35/CE che istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio "chi inquina paga" per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale<sup>64</sup>. Tale riferimento è stato successivamente rimosso al fine di favorire il raggiungimento di un compromesso interistituzionale sul testo finale del regolamento. Resta ancora discusso in dottrina se la nozione rilevante di danno ambientale della disposizione debba essere uniformata a quella della direttiva o se essa

---

<sup>63</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>64</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in *G.U.C.E.* L 143 del 30 aprile 2004, p. 56 ss. Su di essa si rinvia a S. Poli, *La responsabilità per danno da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 271 ss.; B. Pozzo, *La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, p. 75 ss.

vada ricostruita in via autonoma<sup>65</sup>. Quale che fosse l'intendimento del legislatore europeo nel perimetrare materialmente la nozione di danno ambientale in questo contesto, non vi è dubbio che i redattori della norma non pensavano affatto all'epoca a un danno derivante dal cambiamento climatico, ma avevano piuttosto in mente i casi di danno ambientale transfrontaliero classici (acque di un fiume inquinato in uno Stato A che produce danni in uno Stato B).

A livello internazionale una definizione di "danno climatico" può essere ricavata dalla definizione di "adverse effects of climate change" contenuta nell'art. 1 punto 1, della Convenzione-quadro sul cambiamento climatico, ove è stabilito che sono tali "the changes in the physical environment or biota resulting from climate change which have significant deleterious effects on the composition, resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on the operation of socio-economic system or on human health and welfare"<sup>66</sup>. Il riferimento alla suddetta definizione evidenzia la doppia anima del danno climatico, che può compromettere non solo l'ambiente fisico ma anche il biota, ossia il modo di essere di tutti gli esseri viventi, nonché la sua natura di danno mediato dal cambiamento climatico, il quale è a sua volta il risultato anche (ma non solo) delle emissioni climalteranti umane. La stessa Convenzione-quadro definisce, infatti, il cambiamento climatico come "a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere, and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods".

Il fatto che il campo di applicazione materiale dell'art. 7 del regolamento Roma II si riferisca anche ai "danni arrecati alle persone o ai beni *per effetto* di un danno ambientale" sembrerebbe utile a ricomprendervi anche il danno climatico, che assumerebbe la forma di un danno verificatosi nella sfera giuridica umana in conseguenza del deterioramento di una risorsa naturale<sup>67</sup> (ossia di quello che viene definito nella norma come danno

---

<sup>65</sup> P. Franzina, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* ("Roma II"), cit., p. 1010; J. von Hein, *Article 7 Environmental Damage*, in G.P. Calliess, M. Renner (eds), *Rome Regulations: Commentary*, III ed., Alphen aan den Rijn, 2020, p. 656; F. Marongiu Bonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, cit., p. 130 ss.; C. Honorati, *Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali*, in F. Preite, A. Gazzanti Pugliese di Cotrone (a cura di), *Atti notari. Diritto comunitario e internazionale*, IV, Utet, Torino, 2011, p. 541 ss.

<sup>66</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>67</sup> Si veda in questo senso E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, cit., p. 898.

ambientale)<sup>68</sup>, derivante dalla eccessiva concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera, cui contribuiscono in modo consistente le emissioni climalteranti derivanti dalle attività umane.

Ora, la difficoltà di qualificare il danno climatico nel contesto della norma in rilievo sorge dalla circostanza che, come si è chiarito, il *climate change* è sprovvisto delle ordinarie caratteristiche di un dissesto ambientale, ma consiste piuttosto in una complessa catena causale intercorrente tra l'emissione e il danno climatico, la quale è straordinariamente lunga, a differenza di quella connessa al danno ambientale tradizionale e i cui esiti sono del tutto imprevedibili e privi di prossimità spaziale e temporale rispetto alle cause<sup>69</sup>. Il rilascio di emissioni di gas effetto serra nell'atmosfera da parte di un'impresa di per sé non provoca il deterioramento, ossia la lesione, di una risorsa naturale come l'atmosfera: certamente esse ne cambiano la composizione ma è la concentrazione anomala di questi gas, che è il frutto della combinazione di tali eventi con altri fattori, anche naturali, alcuni dei quali imprevedibili, a danneggiare da ultimo il clima globale (lesione primaria). Tale compromissione del sistema climatico terrestre è causata a sua volta da fenomeni climatici estremi o a lenta insorgenza (fenomeno intermedio e direttamente causale delle conseguenze dannose azionate), i quali compromettono l'ambiente, la vita degli esseri umani e degli ecosistemi vegetali e animali (lesione secondaria). Se consideriamo allora la catena causale rilevante, il *global warming* di per sé non rappresenta un danno ecologico ai sensi dell'art. 7, ma può solo causarlo<sup>70</sup>. Il danno climatico non sarebbe allora perfettamente riconducibile, a rigore, alla nozione di danno ambientale offerta dall'art. 7 (*rectius*, alla dimensione antropica del suddetto pregiudizio, che si lega, come visto, al

---

<sup>68</sup> In tal senso è S. Marino, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 920, secondo cui, grazie all'estensione del campo di applicazione della norma anche ai "danni arrecati alle persone o ai beni per effetto del cambiamento climatico", l'art. 7 includerebbe anche i danni indiretti. Tale considerazione giunge pertanto alla seguente conclusione, che tuttavia, per le ragioni espresse, non ci pare condivisibile "Pertanto, nell'ambito di controversie relative agli effetti del riscaldamento globale, la definizione stessa di danno ambientale pare meno rilevante, (91) dal momento che nel campo di applicazione dell'art. 7 possono essere sussunte altre tipologie di danno che non incidono direttamente sull'ecosistema. Pertanto, i danni indiretti, consequenziali a un danno ecologico immediato, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 7. Ne consegue che la fattispecie di danno alla persona o a beni a seguito di un pregiudizio ambientale rientra nel campo di applicazione dell'art. 7" (p. 920).

<sup>69</sup> Cfr. *supra* par. 2, capitolo primo.

<sup>70</sup> M. Lehmann, F. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, cit., p. 94, nota 12.

danno ecologico in senso stretto), ma costituirebbe piuttosto la conseguenza avversa di un esito, non ancora danno, (il cambiamento climatico), prodotto dal mutamento negativo della risorsa atmosferica generato anche, ma non solo, da certe attività umane.

Se così è, il danno climatico non potrebbe essere qualificato, a nostro avviso, in termini di danno ambientale ai fini dell'art. 7 e dunque, in una prospettiva *de lege ferata*, la soluzione di conflitto dovrebbe essere ricercata nella norma generale di diritto internazionale privato dell'art. 4 del regolamento. Sul piano della legge applicabile, per la presenza di una norma di conflitto specificamente dedicata al danno ambientale, sarebbe quindi tangibile l'incidenza del presupposto giuridico da cui muove questo libro, ossia che il danno climatico e il danno ambientale sono fenomeni affini ma ontologicamente irriducibili<sup>71</sup>.

Tuttavia, occorre dare atto che la dottrina che si è finora occupata dell'interazione tra art. 7 del regolamento Roma II e *climate change* non ha ritenuto di operare una differenziazione tra le due nozioni sopra evocate, ritenendo di poter ricollocare la fattispecie climatica nel perimetro materiale della norma speciale<sup>72</sup>, essendo sufficiente che il danno da cambiamento climatico sia causato "*via an 'environmental pathway' (Umweltpfad)*"<sup>73</sup> e radicandosi anche su un'interpretazione estensiva del grado di interdipendenza tra danno ecologico e danno antropico della norma.

L'approccio interpretativo ampio è invalso anche nella prassi del contenzioso sviluppatasi finora a livello europeo, ove generalmente né le parti né le autorità giudiziarie adite hanno, per il momento, messo in discussione la riconducibilità della fattispecie climatica all'art. 7 del regolamento. In effetti, soltanto in *Falys* la società convenuta TotalEnergies, opponendosi alla tesi di parte attrice favorevole ad una qualificazione del danno climatico in

---

<sup>71</sup> Si rinvia al capitolo primo, par. 2.

<sup>72</sup> Cfr. G. van Calster, *Lex ecologia. On Applicable law for Environmental pollution (Article 7 Rome II)*, cit., p. 441 ss.; S. Marino, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato*, cit., p. 920; M. Lehmann, F. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, cit., p. 94; C. Benini, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global Carbon Majors*, cit., p. 196 ss.

<sup>73</sup> M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The "event giving rise to the damage" under Article 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> reduction claims*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2021/2022, p. 261 ss., spec. p. 265. Favorevoli a tale soluzione sono anche E.M. Kieninger, *Conflicts of jurisdiction and the applicable law in domestic courts' proceedings*, cit., p. 140; M.P. Weller, J.M. Nasse, L. Nasse, *Climate Change Litigation in Germany*, cit., p. 394; D. Wagner, *Die neue Rom-II-Verordnung*, in *IPRax*, 2008, p. 9.

senso di danno ambientale<sup>74</sup>, ha sostenuto la soluzione contraria, escludendo l'applicazione della norma di conflitto speciale<sup>75</sup>. In proposito, nella sentenza del 26 maggio 2021, emessa dalla Corte distrettuale dell'Aja all'esito del primo grado di giudizio del caso *Shell*, nel giudicare applicabile alla domanda la norma di conflitto speciale in materia ambientale, il giudice olandese ha statuito, in modo apodittico, che il cambiamento climatico dovuto alle emissioni di CO<sub>2</sub> costituisce un danno ambientale ai sensi dell'art. 7 del regolamento Roma II, senza tuttavia spiegarne le ragioni: "The parties were right to take as a starting point that climate change, whether dangerous or otherwise, due to CO<sub>2</sub> emissions constitutes environmental damage in the sense of Article 7 Rome"<sup>76</sup>. La questione è stata sbrigativamente risolta allo stesso modo anche nell'atto di citazione del procedimento *Falys*. L'attore si è infatti limitato ad affermare che "Puisque le dommage subi par le requérant est un *dommage environnemental*", la domanda giudiziale doveva essere disciplinata in base alla legge richiamata dall'art. 7 del regolamento<sup>77</sup>.

Al contrario in *Lliuya* l'attore ha motivato la riconducibilità dell'azione al campo di applicazione materiale della norma, riconoscendo una piena aderenza tra le emissioni climalteranti contestate e la nozione di danno ambientale contenuta nel considerando 24 del regolamento: "*The emissions attributable to the respondent are already causing an 'adverse change' through the increase of greenhouse gas concentrations in the atmosphere. Additionally, they contribute to a change in the aggregate state of the glacial ice above Lake Palcacocha, which in turn leads to the change in the lake's water level and the resulting hazard. An environmental damage in the meaning of Art. 7 Rome II is given; furthermore (impending) material damages exist due to that damage*"<sup>78</sup>.

Un ultimo profilo attinente all'applicabilità *ratione materiae* dell'art. 7 del regolamento Roma II attiene alla varietà delle azioni climatiche di tipo

---

<sup>74</sup> Conclusions principals réquerant, *Falys*, par. 75: "Il convient dès lors de se référer à la définition très large du dommage environnemental, contenu au considérant 24 du Règlement Rome II, pour constater que le dommage subi par le requérant originaire tombe bien dans le champ d'application de cette définition".

<sup>75</sup> Conclusions principales défenderesse, par. 125.

<sup>76</sup> Così traduzione inglese della sentenza reperibile su [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210526\\_8918\\_judgment-2.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf), par. 4.3.2.

<sup>77</sup> Cfr. atto di citazione, *Falys*, p. 40, par. 34, corsivo aggiunto.

<sup>78</sup> Traduzione in lingua inglese, atto di citazione *Lliuya*, p. 23, par. 3.1, corsivo aggiunto.

orizzontale che possono essere esperite. Esse, come visto<sup>79</sup>, oltre ad assumere la forma di azioni risarcitorie in senso stretto, possono anche, autonomamente o cumulativamente, consistere in azioni di natura civilistica di tipo inibitorio, comunque connesse a un danno climatico, quali quelle dirette a ottenere la riduzione delle emissioni climalteranti, nonché azioni preventive tese a ottenere un'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro utile a coprire le spese di messa in sicurezza dei luoghi minacciati da futuri danni climatici, in misura proporzionale alla responsabilità climatica dell'impresa convenuta sul piano globale. Ora l'ultima azione, riguardando danni futuri, si pone certamente in linea con quanto stabilito dall'art. 2, par. 2, del regolamento Roma II, ove è chiarito che “[i]l presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere” (art. 2, par. 2) e che, ai fini delle norme regolamentari in rilievo il danno “comprende i danni che possono verificarsi” (art. 2, par. 3, lett. *b*). Si pone invece il problema di stabilire se le azioni volte a ottenere la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra possano essere qualificate ai fini della responsabilità da fatto illecito rilevante nel contesto del regolamento Roma II, con particolare riguardo al danno ambientale, o se esse esulano dal campo di applicazione materiale della norma speciale. Sembra tuttavia possibile risolvere in senso positivo il quesito, sia attraverso un'interpretazione sistematica dell'art. 7, sia attraverso una lettura in chiave teleologica della stessa. Quanto alla prima prospettiva, occorre legare, sul piano ermeneutico, l'art. 7 con due disposizioni generali dello strumento.

In primo luogo, l'art. 2, nel chiarire l'applicabilità del regolamento alle obbligazioni extracontrattuali che sorgono o che possono sorgere da illecito civile, arricchimento senza giusta causa, *negotiorum gestio* o *culpa in contrahendo*, intende accogliere una nozione ampia di obbligazione extracontrattuale da interpretarsi in via autonoma, senza operare un richiamo al diritto nazionale degli Stati membri, così come richiesto dal considerando 11 dello strumento<sup>80</sup>. Ciò è in linea con l'idea di nozione residuale della

---

<sup>79</sup> Cfr. *supra*, par. 4.2, capitolo primo.

<sup>80</sup> Considerando n. 11 del regolamento Roma II: “La nozione di obbligazione extracontrattuale varia da uno Stato membro all'altro. Pertanto, ai fini del presente regolamento, essa dovrebbe essere intesa come nozione autonoma. Le regole di conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare anche le obbligazioni extracontrattuali derivanti da responsabilità oggettiva”. Per una tale interpretazione v. A. Halfmeier, *Article 2 Non-contractual obligations*, in G.P. Callies (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflicts of Laws*, cit., p. 393 ss., spec. pp. 393-394.

suddetta espressione<sup>81</sup>, discendente dall'approccio classificatorio rigidamente dicotomico, proprio del diritto internazionale privato europeo, tra ciò che è qualificabile in termini di obbligazione contrattuale e ciò che invece attiene ad un'obbligazione non contrattuale.

In secondo luogo, sempre in chiave sistematica, occorre leggere la norma di conflitto speciale in combinato disposto con l'art. 15 del regolamento, il quale è teso a definire il campo di applicazione della legge designata dalle norme di conflitto uniformi. Tale disposizione, infatti, chiarisce che la *lex causae* disciplina anche "i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni" (art. 15, lett. *d*)), ciò che comprende dunque anche azioni, come quelle in esame, che attraverso la mitigazione climatica imposta all'impresa convenuta mirano a prevenire il conseguente danno climatico.

Infine, rispetto alla seconda prospettiva ermeneutica, di tipo teleologico, è possibile rilevare che un'azione volta a ottenere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra favorisce un maggiore grado di tutela dell'ambiente, in linea con quanto perseguito dall'art. 7. La soluzione di sottoporre ad un'unica legge le diverse fattispecie si spiega anche alla luce dello stretto legame, anche di interdipendenza, esistente tra risarcimento e rimedio inibitorio.

## 7. L'inadeguatezza, in ogni caso, del criterio del *locus commissi delicti* rispetto alle caratteristiche del danno da cambiamento climatico

Quale che sia l'esito dell'opera di qualificazione della fattispecie climatica in rilievo, ai fini della sua riconducibilità alla nozione di "danno ambientale" dell'art. 7 del regolamento Roma II, il criterio del *locus commissi delicti* in esso valorizzato ci pare, in ogni caso, inadeguato rispetto alla "*global warming's spatiotemporal strangeness*"<sup>82</sup> per le varie criticità, già riscontrate anche sotto il profilo della giurisdizione e che si evidenzieranno nelle prossime

---

<sup>81</sup> Cfr. in tal senso A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 163 ss.

<sup>82</sup> Per questa espressione v. M. Kloepper, R.D. Neugärtner, *Fundamental questions. A Liability for Climate Damages, Sustainability and Environmental Justice*, in W. Kahl, M.P. Weller (eds), *Climate Change Litigation. A Handbook*, Hart/Beck/Nomos, München, 2021, p. 21 ss., spec. p. 23.

pagine. In altre parole, il metodo conflittuale generale della responsabilità civile, valorizzato nel regolamento Roma II, non è in grado, a nostro parere, di assorbire le complessità del danno da cambiamento climatico; inoltre, i meccanismi di adattamento che sono stati finora escogitati per tenere assieme l'uno e l'altro, appaiono insoddisfacenti.

Le peculiarità del danno climatico, sul piano dell'individuazione della legge applicabile, sono legate, da un lato, alla pluralità delle azioni causali che lo determinano nonché alla localizzazione geografica dell'evento umano rilevante, ai fini della concretizzazione in senso giuridico del *locus actus*; dall'altro, ulteriori difficoltà sono connesse sia all'ubiquità e, quindi, all'imprevedibilità della manifestazione dei suoi danni, sia alla mancanza di una prossimità spaziale, temporale e causale tra la condotta lesiva contestata all'impresa convenuta (l'emissione di gas climalteranti nell'atmosfera) e la compromissione dell'ambiente e della vita, della salute e delle proprietà delle persone che ne può derivare nel tempo. L'assenza quindi del nesso eziologico tradizionale, ossia diretto, su cui si radica il *locus commissi delicti* nel conflitto di leggi, comporta, a nostro avviso, un ostacolo insormontabile al funzionamento del criterio di collegamento. Come è stato, infatti, rilevato da autorevole dottrina: “[w]hile art. 7 of Rome II rightly fulfils a regulatory function in cases of directly caused environmental damage, this conflicts policy may not be suited to climate change litigation. ... Without a sufficient nexus between the “polluter” and the “victim”, the conflicts policy of art. 7 of Rome II would hardly be justifiable *de lege ferenda*”<sup>83</sup>.

L'inadeguatezza del *locus commissi delicti* rispetto alle caratteristiche del danno da cambiamento climatico non rappresenta così l'ennesima sfida al funzionamento del criterio di collegamento. Ci pare piuttosto che essa segni l'ultima frontiera della crisi della funzione localizzatrice del *locus commissi delicti* nel contesto della responsabilità da fatto illecito.

In generale, la tendenza a una revisione critica del suddetto criterio è risalente<sup>84</sup>: essa ha preso avvio, com'è noto, dopo il secondo dopoguerra del

---

<sup>83</sup> Y. Nishitani, *Localisation of Damage in Private International Law and Challenges of Climate Change Litigation*, in *Int. Bus. Law J.*, 2022, p. 707 ss., spec. p. 716.

<sup>84</sup> Sulle critiche al criterio del *locus delicti commissi* in tema di conflitto di leggi sulla responsabilità civile si vedano, soprattutto: J.H.C. Morris, *The Proper Law of a Tort*, in *Harvard Law Rev.*, 1950-1951, p. 881 ss.; Binder, *Zur Auflockerung des Deliktsstatuts*, in *RabelsZeitschrift*, 1955, p. 401 ss.; S. Strömholm, *Torts in the Conflict of the Laws*, Stockholm, 1961; O. Kahn-Freund, *Delictual Liability and the Conflict of Laws*, in *Recueil des cours*, 1968, t. 124, p. 1 ss., spec. p. 64 ss.; L. Ferrari Bravo, *Aspetti generali della disciplina della*

secolo scorso, quando si è sviluppato un significativo movimento di reazione dottrinale avverso la soluzione tradizionale del *locus commissi delicti*, del quale si lamentava l'eccessiva rigidità, ossia il carattere meccanico e aprioristico<sup>85</sup>. Le linee correttive conseguenti si sono indirizzate lungo due fronti: da un lato, verso la proposta di ricorrere a criteri di collegamento più flessibili o alla *lex fori*; dall'altro, verso uno sviluppo nel senso della specializzazione della soluzione conflittuale che tenesse conto delle caratteristiche delle diverse forme di illecito civile.

Il luogo di accadimento di un fatto illecito inoltre può talora apparire puramente accidentale e fortuito; possono poi esservi situazioni in cui il criterio di collegamento territoriale si palesa di per sé insufficiente ad individuare la legge applicabile. Ciò accade, ad esempio, allorché il fatto si verifichi in un luogo o in uno spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato, o quando il luogo sia ignoto o indeterminabile, o quando l'illecito avvenga contemporaneamente in più Stati.

Il criterio di collegamento è entrato infine in crisi con riguardo alle moderne sfide della tecnologia e della globalizzazione. Il progresso tecnico e scientifico dell'epoca attuale ha notevolmente contribuito ad evidenziare le carenze del criterio tradizionale: basti pensare allo sviluppo del commercio internazionale, al fenomeno sempre più ramificato della globalizzazione dei mercati e dell'internazionalizzazione dell'economia, alla crescente diffusione dei *mass media* nel campo della comunicazione e della rete telematica e, dunque, alla conseguente moltiplicazione esponenziale degli illeciti in ambito internazionale.

In questo scenario, gli sforzi di adattamento del *locus commissi delicti* alle esigenze di volta in volta manifestatesi con riguardo agli illeciti complessi, attraverso continue e sottili operazioni di calibratura della teoria dell'ubiquità,

---

*responsabilità per il fatto illecito nel diritto internazionale privato*, in *Ann. Facoltà giur. Univ. Bari*, 1962, XVII, p. 50 ss.

<sup>85</sup> Fino alla fine degli anni '60, quando hanno cominciato ad affermarsi le nuove teorie che hanno in seguito portato all'adozione da parte dell'*American Law Institute* di un secondo *Restatement of Conflict of Laws*, esso costituiva il principio vigente anche negli Stati Uniti, dove anzi aveva trovato la sua più estesa e rigida applicazione. Se la *lex loci delicti* in tema di *torts* veniva unanimemente applicata dai tribunali statunitensi fin dagli inizi del 1900, tale criterio venne poi esplicitamente adottato nel primo *Restatement* del 1934, il quale ha sostanzialmente recepito le tesi di Beale, l'allora relatore della commissione incaricata del progetto. Ed infatti, fu proprio l'eccesso di dogmatismo del primo *Restatement*, a creare le condizioni più favorevoli alla c.d. "*conflicts revolution*" che si sviluppò negli Stati Uniti nel corso degli anni '50 e '60 del secolo scorso.

ci sembrano aver raggiunto nella materia in esame il loro sviluppo finale, atteso che il danno da cambiamento climatico non si limita a sfidare, tendendoli, i poli dell'azione e dell'evento dannoso, ma scardina le stesse modalità strutturali indispensabili al funzionamento del criterio.

### 7.1. Le difficoltà di localizzazione del luogo del fatto generatore di responsabilità (*locus actus*) rispetto al danno da cambiamento climatico: la rilevanza localizzatrice del luogo della decisione aziendale ...

Un primo profilo di incertezza, connesso all'applicabilità della norma di conflitto speciale in tema di danno ambientale del regolamento, concerne la localizzazione del luogo in cui si verifica la condotta lesiva, in favore del quale può essere effettuata l'*optio legis* unilaterale offerta dall'art. 7. Nel contesto del cambiamento climatico antropogenico, da un punto di vista materiale, il fatto da cui discende l'evento dannoso è senza dubbio rappresentato dalle emissioni climalteranti imputabili all'impresa transnazionale convenuta in giudizio: il surriscaldamento terrestre è infatti una conseguenza delle azioni combinate di un numero indefinito di impianti emittenti, il cui specifico contributo considerato singolarmente è trascurabile. Tuttavia, queste ultime possono essere rilasciate da una moltitudine di impianti, dislocati per lo più in luoghi diversi, i quali possono essere ricondotti o direttamente alla stessa impresa multinazionale o alle società da essa controllate, su cui incidono le determinazioni della società madre del gruppo, o finanche alle imprese appartenenti alla catena di valore della società convenuta. Questo stato di cose rende complesso definire un unico spazio rilevante ai fini della concretizzazione materiale del criterio di collegamento evocato e quindi un'unica legge applicabile.

La prassi giurisprudenziale sviluppatasi finora sul punto tende a oscillare tra due diverse interpretazioni: una radicata sul luogo in cui sono assunte a livello apicale le decisioni aziendali, incluse quelle connesse alla gestione degli impianti emittenti e, in generale, alla *policy* climatica dell'impresa e del gruppo (*corporate policy*); e una fondata sul luogo di prevalente localizzazione degli impianti climalteranti.

La prima prospettiva è stata accolta nel caso *Shell*<sup>86</sup>, ove le parti, pur concordando entrambe sull'applicabilità alla domanda dell'art. 7 del regolamento

---

<sup>86</sup> Sull'interpretazione dell'espressione "evento che ha dato origine al danno" nel caso *Shell* si veda S. De Vido, *Il lato "privato" della climate change litigation, ovvero dell'applicazione*

Roma II, hanno espresso opinioni divergenti circa la localizzazione del *locus actus*. Da un lato, le associazioni ambientaliste hanno valorizzato il luogo in cui vengono assunte le decisioni aziendali del gruppo Shell (*place of adoption of the company policy*), sul presupposto che la decisione di costruire e gestire gli impianti petroliferi ove avviene la combustione dei carboni fossili non discende dalla direzione delle controllate, che materialmente le gestiscono, ma deriva dalle determinazioni commerciali complessive della capogruppo, la Royal Dutch Shell. Secondo le prospettazioni delle ONG, il *locus actionis*, oggetto della scelta di legge dell'art. 7 del regolamento, era così da rintracciarsi nei Paesi Bassi, posto che la politica aziendale del gruppo Shell veniva adottata all'Aja presso la sede della società madre. Pertanto, il diritto materiale che risultava applicabile era quello olandese, nello specifico la norma generale sugli illeciti civili contenuta nel libro 6, art. 162 del c.c. olandese. *Ad abundantiam*, le parti attrici hanno anche rilevato che a tale Stato avrebbe condotto altresì il *locus damni*, richiamato dallo stesso art. 7, in assenza di scelta della legge applicabile, lamentando gli attori eventi dannosi verificatisi nei Paesi Bassi. La stessa conclusione si sarebbe avuta, sempre secondo le ricorrenti, anche applicando l'art. 4, par. 2, del regolamento Roma II, che consente di derogare alla legge del luogo del danno (diretto), stabilita dall'art. 4, par. 1, dello strumento, in favore della legge dello Stato membro in cui le parti della controversia sono abitualmente residenti<sup>87</sup>. Quest'ultima affermazione era tuttavia errata, richiamando l'art. 7 soltanto l'art. 4, par. 1, ossia il solo danno diretto.

La Royal Dutch Shell ha contestato tale ricostruzione, rigettando la soluzione avversaria di un'unica legge applicabile e sostenendo, al contrario, un'interpretazione restrittiva del *locus actionis*: la *lex causae* della domanda avrebbe dovuto essere scomposta in una pluralità di leggi corrispondenti a

---

dell'art. 7 del regolamento Roma II a ricorsi di privati contro imprese transnazionali per emissioni di CO<sub>2</sub>, in *OIDU*, 2023, p. 1012 ss. In qualità di *holding* di vertice, RDS stabilisce la politica generale del gruppo Shell. Ad esempio, RDS elabora le linee guida per gli investimenti a sostegno della transizione energetica e i principi commerciali per le società Shell. RDS riferisce sulle prestazioni consolidate delle società Shell e mantiene i rapporti con gli investitori. Nel Rapporto di sostenibilità 2019 di RDS, il Consiglio di amministrazione di RDS è designato in un "Organogramma di gestione del cambiamento climatico" come "supervisore della gestione del rischio del cambiamento climatico". Le società del gruppo Shell sono responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione della politica generale. Esse devono attenersi alla legislazione applicabile e ai loro obblighi contrattuali. Ogni società Shell ha la responsabilità operativa dell'attuazione delle "politiche e strategie sul cambiamento climatico".

<sup>87</sup> Cfr. atto introduttivo, cit., parr. 101, 102 e 103.

tutti i luoghi in cui sono localizzati gli impianti di emissioni di gas a effetto serra riconducibili alla società, nonché in quelli dove i prodotti di Shell sono usati. A tale proposito è stato infatti rilevato che: "... Milieudéfensie et al. argue on incorrect grounds that only Dutch law applies to their claims, relying on the law of the place of the event giving rise to the damage: the place where RDS adopts policy with regard to CO<sub>2</sub> emissions. However, as the adoption of such policy does not qualify as an event giving rise to damage within the meaning of Article 7 of the Rome II Regulation, Milieudéfensie et al. cannot rely on the applicability of Dutch law on that basis. ... In light of the positions taken by Milieudéfensie et al., the application of the Rome II Regulation would result in Milieudéfensie et al.'s *claims being governed by the laws of the many dozens of countries in which Shell's business activities cause CO<sub>2</sub> emissions and the many other countries in which Shell products are used*"<sup>88</sup>. La polverizzazione della legge applicabile che ne sarebbe risultata avrebbe comportato, secondo la RDS, un'applicazione distributiva delle leggi con una valutazione dell'illiceità della singola condotta lesiva effettuata sulla base delle diverse leggi materiali locali: "The fact that Dutch law does not apply exclusively means that all the laws applicable to Milieudéfensie et al.'s claims against RDS must be applied distributively, with the consequence that Milieudéfensie et al.'s claims can only be awarded if RDS's actions qualify as unlawful on the basis of each of the legal systems applicable. However, Milieudéfensie et al. wrongly started from the position in their Summons that their claims are exclusively governed by Dutch law and that they only needed to base their claims on Dutch law. Milieudéfensie et al. have not demonstrated and have failed to substantiate their argument that their claims are also eligible for award under those other legal systems"<sup>89</sup>.

La Royal Dutch Shell, nel contestare la tesi avversaria, ha inoltre rilevato che la mera adozione della politica aziendale non possa dare luogo ad alcun danno e pertanto non possa essere qualificata come l'evento generatore della responsabilità climatica: al contrario, soltanto l'esecuzione delle decisioni assunte a livello centrale dalla società madre, attraverso le successive attività climalteranti, è in grado di determinare il danno climatico<sup>90</sup>. Pertanto, la

---

<sup>88</sup> Cfr. *statement of defence* di RDS del 2019, traduzione inglese: [https://climatecasech art.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20191113\\_8918\\_reply.pdf](https://climatecasech art.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20191113_8918_reply.pdf), parr. 340, 341. Corsivo aggiunto.

<sup>89</sup> Cfr. *statement of defence* di RDS del 2019, traduzione inglese, cit., parr. 341 e 342.

<sup>90</sup> Cfr. *statement of defence* di RDS del 2019, traduzione inglese, cit., parr.3.2.2.304.

*corporate policy* della società costituirebbe un mero atto preparatorio dell'illecito civile contestato, che, come tale, esulerebbe dal campo di applicazione dell'art. 7<sup>91</sup>.

La Corte distrettuale dell'Aja, con decisione del 26 maggio 2021, ha accolto, in tema di legge applicabile, la soluzione interpretativa avanzata dalle attrici, ritenendo troppo restrittiva la posizione della società convenuta e giudicando la *corporate policy* come una causa indipendente del danno e non come un atto meramente preparatorio: "... The court holds that this approach is too narrow, not in line with the characteristics of responsibility for environmental damage and imminent environmental damage nor with the concept of protection underlying the choice of law in Article 7 Rome II. Although Article 7 Rome II refers to an 'event giving rise to the damage', i.e. singular, it leaves room for situations in which multiple events giving rise to the damage in multiple countries can be identified, as is characteristic of environmental damage and imminent environmental damage. When applying Article 7 Rome II, RDS' adoption of the corporate policy of the Shell group therefore constitutes an independent cause of the damage, which may contribute to environmental damage and imminent environmental damage with respect to Dutch residents and the inhabitants of the Wadden region"<sup>92</sup>. In un successivo *obiter dictum*, la Corte ha supportato inoltre la conclusione dell'applicabilità della legge olandese anche considerando, *ad abundantiam*, la regola generale, residuale, dell'art. 4, par. 1, del regolamento Roma II. Persino la *lex loci damni*, infatti, nella misura in cui le azioni collettive miravano a tutelare gli interessi dei residenti olandesi, avrebbe condotto all'applicazione della legge olandese<sup>93</sup>.

Ora, la tesi della decisione aziendale ha certamente alcuni vantaggi, laddove essa sia fatta coincidere in via interpretativa con la sede dell'amministrazione centrale della *parent company*. Da un lato, essa riduce a unità il novero delle leggi potenzialmente in conflitto e consente di rendere applicabile al merito una sola legge, che è in grado di risolvere nella sua completezza il *petitum* della domanda climatica: ossia la domanda risarcitoria e/o la richiesta di riduzione delle complessive emissioni climalteranti dell'im-

---

<sup>91</sup> Cfr. *statement of defense* di RDS del 2019, traduzione inglese, cit., par. 3.2.2., 3.2.3.

<sup>92</sup> Cfr. traduzione inglese della sentenza di primo grado della Corte distrettuale dell'Aja del 26 maggio 2021 reperibile su: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210526\\_8918\\_judgment-2.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf), par. 4.3.6. Corsivo aggiunto.

<sup>93</sup> Cfr. traduzione inglese della sentenza di primo grado della Corte distrettuale dell'Aja del 26 maggio 2021, cit., par. 4.3.7.

presa convenuta. Dall'altro, questa linea interpretativa semplifica il processo di localizzazione del *locus actus*, essendo facilmente rintracciabile la sede della società madre ove vengano assunte le decisioni aziendali del gruppo. Tale soluzione, tuttavia, presenta, a nostro avviso, il limite di allontanare ulteriormente il legame causale tra fatto generatore dell'illiceità e danno climatico. Sul piano concreto, inoltre, tale luogo tenderà sempre a coincidere con la sede dell'amministrazione centrale dell'impresa convenuta, con il rischio, quindi, di avvantaggiare eccessivamente quest'ultima, laddove invece potenzialmente altre leggi materiali evocabili sulla base della fattispecie concreta potrebbero prospettare maggiori possibilità di successo dell'azione. *Rebus sic stantibus*, la riconducibilità in questa materia del *locus actus* oggetto di *optio legis*, al solo luogo della decisione aziendale potrebbe indurre le grandi imprese multinazionali a trasferire la sede decisionale della società madre in un luogo in cui la normativa materiale interna risulti più ostile all'affermazione della responsabilità climatica, confidando sulla scelta unilaterale del danneggiato e sul fatto che in questa materia sarebbe molto più insidioso per l'attore fondarsi sulla legge alternativa del luogo del danno, prevista come soluzione residuale dall'art. 7, per le difficoltà, come si vedrà a breve, connesse alla sua localizzazione<sup>94</sup>.

La soluzione che privilegia la funzione localizzatrice della policy aziendale sarebbe tuttavia apparentemente in linea con quanto suggerito dal GE-DIP nella sua raccomandazione del 2021 in tema di *corporate due diligence* con riguardo alla legge applicabile. Il gruppo aveva infatti proposto l'introduzione nel futuro strumento europeo in materia, oggi direttiva (UE) 2024/1760, di una norma di conflitto speciale per le obbligazioni non contrattuali discendenti da un danno risultante dalla mancata osservanza degli obblighi di *due diligence*<sup>95</sup>, tra i quali può ritenersi come visto che rientri, come *species*, anche la responsabilità climatica delle imprese transnazionali. Tale disposizione avrebbe esteso la soluzione attualmente garantita dall'art. 7 del regolamento Roma II alle violazioni compiute in questo contesto. Nell'offrire all'attore la possibilità di scegliere, secondo tale modello, la

---

<sup>94</sup> Cfr. par. 7.2. in questo capitolo sulle difficoltà di localizzazione nel contesto climatico della *lex loci damni*.

<sup>95</sup> "The law applicable to a non-contractual obligation arising out of damage as a result of non-compliance in respect of matters falling within the scope of this Instrument is the law determined by virtue of Article 4, paragraph 1 of the Rome II Regulation, unless the plaintiff chooses to base his or her claim on the law of the country in which the event giving rise to the damage occurred".

legge del fatto generatore della responsabilità, il GEDIP aveva evidenziato, nel commentario annesso alla raccomandazione, che “[t]he event giving rise to the damage *includes* decisions taken by a company at the place where it is established in violation of its due diligence obligations under the instrument”<sup>96</sup>. Tuttavia, questa affermazione non può essere letta, a nostro avviso, come una conferma indiretta del metodo di localizzazione del *locus actus* nel contesto dell’art. 7 del regolamento Roma II, quando applicato al danno climatico. Innanzitutto, perché, la spiegazione del GEDIP offre una possibile lettura della localizzazione del *locus actus*, senza condizionarla rigidamente. In secondo luogo, perché, l’affermazione è sviluppata con riguardo a tutte le forme di responsabilità dell’impresa per danni all’ambiente e lesioni ai diritti umani commesse nel corso delle attività produttive, le quali non sollevano le stesse criticità strutturali in termini di catena causale tra fatto generatore dell’illecito e danno delle cause climatiche transnazionali di tipo orizzontale. Insomma, quello che vale per la generalità delle azioni della *corporate accountability* non può applicarsi *de plano* alla fattispecie climatica.

Rispetto al profilo della legge applicabile, l’allineamento evidenziato in termini di giurisdizione con le soluzioni prospettate dal GEDIP in tema di *corporate due diligence*, viene quindi meno, poiché la centralità nel contesto del regolamento Roma II del criterio del *locus commissi*, che rileva come strumento esclusivo e assorbente di individuazione del diritto applicabile, imbriglia le peculiarità climatiche, rendendo l’opera di localizzazione non solo imprevedibile e incerta ma anche artificiosa. Ciò che richiede, a nostro avviso, una soluzione *ad hoc* separata<sup>97</sup>, sul piano della legge applicabile, per il danno climatico, distinta in prospettiva da quella che dovesse emergere in futuro per le ipotesi di *corporate human rights abuses* in sede di futura revisione del regolamento Roma II, essendo ormai superata la prospettiva alternativa di incidere direttamente in tal senso nel quadro della direttiva europea in tema di *corporate due diligence*<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> Cfr. Recommendation of the European Group for Private International Law (GEDIP/EGPIL) to the European Commission concerning the Private international law aspects of the future Instrument of the European Union on [Corporate Due Diligence and Corporate Accountability], 8 October 2021, Commentary to the proposal, par. 14, p. 6. Corsivo aggiunto.

<sup>97</sup> Si rinvia in proposito al par. 10 del presente capitolo.

<sup>98</sup> Allo stato, tali fattispecie, sul piano del diritto applicabile, in assenza di una norma di conflitto specifica ad esse dedicata, risultano sottoposte alla legge determinata in via generale dall’art. 4 del regolamento Roma II, in tema di fatto illecito, con l’effetto di rendere applicabile alla fattispecie la legge del luogo del danno diretto, che, nel contesto di tali abusi,

### 7.1.1. *Segue*: ... e il luogo della (prevalente) localizzazione degli impianti emittenti gas a effetto serra

Una seconda soluzione interpretativa del *locus actionis* può essere sviluppata valorizzando, secondo una logica strettamente dogmatica, il luogo ove materialmente sono rilasciate dall'impresa (o dalle sue controllate) le emissioni climalteranti, che materialmente individua il fatto generatore della responsabilità climatica. Questo approccio può venire in rilievo attraverso due diverse modalità: in senso restrittivo, valorizzando cioè ogni singolo impianto, o in senso focalizzato, facendo ossia leva su un ragionamento di concentrazione della legge applicabile radicato su un giudizio di prevalenza della condotta lesiva<sup>99</sup>.

---

occorrenti negli Stati del c.d. *Global South*, ove le imprese multinazionali esternalizzano le loro attività produttive, si tradurrebbe nell'applicazione di una legge di uno Stato terzo caratterizzata molto probabilmente da bassi o comunque insufficienti standard di tutela ambientale o dei diritti umani. A tale riguardo in dottrina sono emerse posizioni diversificate. Talune sono state nel senso di promuovere l'elaborazione di soluzioni specificamente formulate per le specificità dei *corporate human rights abuses*: la tesi prevalente in proposito è indirizzata verso una soluzione modellata sull'art. 7 del regolamento Roma II. Talaltre sono tese a conservare l'assetto normativo attuale del regolamento Roma II. La questione resta allo stato aperta ma sembra probabile che la Commissione europea non percorrerà la strada, per lo meno in tempi ravvicinati, di proporre l'introduzione di una norma di conflitto *ad hoc* sul punto: "Following the adoption of the CSDD Directive including the above-described rule on overriding mandatory provisions, MS appear hesitant as to the desirability of a specific mechanism for BHR abuses in Rome II. They largely advocated implementing the CSDD Directive first before further regulating the area. Some MS voiced reservations on the value added of a special rule or even potentially harmful consequences in terms of law shopping, others suggested that the existing rules of Rome II may be sufficient to address BHR violations, notably the provisions on overriding mandatory provisions or public policy or the application of rules of safety and conduct relating to the law of the place of the event giving rise to the damage under Art. 17 in conjunction with recital 34 of Rome II". Così Commission Staff Working Document Accompanying the Document Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the application of Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II Regulation) (COM(2025) 20 final, par. 4, p. 14.

<sup>99</sup>Questo ragionamento è stato ad esempio accolto dalla Corte di giustizia in sede di interpretazione dell'art. 8 del regolamento Roma II in materia di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale: Corte di giustizia, sentenza 27 settembre 2017, *Nintendo*, cause riunite C-24/16 e C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724, par. 111, ove si è affermato il principio secondo cui "l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 864/2007 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. In circostanze in cui a uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno

La tesi restrittiva, come visto, è stata avanzata dalla Royal Dutch Shell nell'ambito della causa *Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell*, con l'effetto di giungere a un esito frammentato del diritto applicabile (teoria del mosaico): "Milieudefensie et al.'s choice to apply the law of the place of the event giving rise to the damage based on Article 7 of the Rome II Regulation means that the events giving rise to the damage must be deemed to occur in each of the many dozens of jurisdictions in which Shell performs business activities that give rise to CO<sub>2</sub> emissions. As a result, the law of each of the aforementioned places applies to Milieudefensie et al.'s claim"<sup>100</sup>. Questa soluzione, tuttavia, pare oggettivamente insoddisfacente e impraticabile, perché si scontra sul piano logico/fenomenico con il rilievo secondo cui il danno climatico non è l'effetto di una singola attività lesiva riconducibile ad un solo impianto emittente, ma è il portato di un danno atmosferico cagionato anche ma non solo dall'insieme delle attività lesive poste in essere dall'impresa convenuta<sup>101</sup>. Dare rilievo a tutti i luoghi dei singoli impianti condurrebbe a una eccessiva e improduttiva polverizzazione del regime applicabile, né sarebbe possibile scindere la carica lesiva di ogni singolo impianto ai fini dell'accertamento della responsabilità climatica dell'impresa.

La seconda prospettiva, di un'interpretazione focalizzata del luogo della condotta lesiva, nel quadro dell'art. 7 del regolamento Roma II, ossia concentrata sul luogo che ha determinato in modo prevalente il danno climatico, è stata avanzata nel caso *Lliuya*, ove l'attore ha invocato la legge materiale tedesca (nella specie, l'art. 1004, par. 1, EGBG posto a tutela del diritto di proprietà, che impone a chi interferisce con la proprietà altrui di rimuovere la condotta alla base dell'interferenza), in quanto legge del luogo ove si

---

occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest'ultimo".

<sup>100</sup> Cfr. traduzione non ufficiale in inglese dell'atto difensivo di RDS del 2019, par. 3.2.4.314. reperibile su [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20191113\\_8918\\_reply.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20191113_8918_reply.pdf).

<sup>101</sup> Si veda in proposito M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The "event giving rise to the damage" under Article 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> reduction claims*, cit., p. 271 ove si rileva che l'approccio ristretto sopra descritto "does not offer an effective solution for climate actions and ultimately leaves the resulting problem of lack of determinability unresolved. After all, this approach offers no means to address the issue concerning the difficulty – if not impossibility – of determining which plant led to the Environ. damage since it is likely the emissions as a whole result in air pollution".

trova la maggior parte degli impianti di emissioni di gas a effetto serra riconducibili alla società convenuta<sup>102</sup>: “... the greenhouse gas emissions which are relevant in this case, are primarily emitted by plants in Germany. ... In the reporting year 2009, 71 power plants are attributable to the respondent via its subsidiaries; two thirds of the greenhouse gas emissions occur within Germany. ... In Germany the power plants are predominantly operated by the fully owned subsidiary RWE Power AG, as for instance in Niederaußem and Neurath”<sup>103</sup>. In *Lliuya* l'ente privato convenuto rappresenta infatti la società madre di una moltitudine di imprese, che a loro volta gestiscono impianti, ai sensi della legge federale tedesca sul controllo delle emissioni, e sono di conseguenza materialmente responsabili delle emissioni di gas a effetto serra. La RWE non gestisce tuttavia direttamente alcun impianto. Ciononostante, le emissioni delle sue controllate sono comunque attribuibili alla società convenuta per effetto della dipendenza direzionale tra società madre e controllate. Dalla lettura degli atti processuali di controparte, non si rintraccia alcuna contestazione del modo in cui è stata individuata la *lex causae* da parte attrice. Sul punto non si è espressa nemmeno la sentenza di primo grado del Tribunale di Essen<sup>104</sup>, la quale ha rigettato la domanda, ritenendola indeterminata e carente sul piano del nesso di causalità. Il giudice di appello, Oberladengericht di Hamm, con sentenza del 28 maggio 2025, ha confermato l'applicabilità della norma tedesca invocata dall'attore.

Ora, poiché gli impianti di emissioni climalteranti di un'impresa (e delle sue controllate) possono essere dislocati in luoghi diversi nonché essere numericamente numerosi, ci pare inevitabile che l'unica prospettiva di individuazione del *locus actionis* nel contesto climatico debba tradursi in un approccio di localizzazione “prevalente”, ossia volto a individuare un insieme di attività rilevanti prevalentemente localizzate in una certa area e che nel loro complesso recano il peso maggiore della responsabilità climatica imputabile all'impresa. Se infatti vi sono molti impianti emittenti riconducibili ad unico ente privato, tutti questi devono essere presi in considerazione al fine di valutare la responsabilità climatica. L'idea di valorizzare la prevalente localizzazione delle strutture emittenti risponde sia a una logica di maggiore

---

<sup>102</sup> Cfr. atto introduttivo *Lliuya*, traduzione in lingua inglese, cit., B.I. pp. 22, 23, 24.

<sup>103</sup> Cfr. atto di citazione *Lliuya*, cit., B.I., par. 1, p. 21.

<sup>104</sup> Traduzione inglese della sentenza del tribunale di Essen del 15 dicembre 2016 reperibile qui: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2016/20161215\\_Case-No.-2-O-28515-Essen-Regional-Court\\_decision.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2016/20161215_Case-No.-2-O-28515-Essen-Regional-Court_decision.pdf).

aderenza alla dinamica materiale degli eventi rilevanti sia ad esigenze di prevedibilità oggettiva (certezza del diritto) e di prevedibilità soggettiva (legittime aspettative) di entrambe le parti. Tale criterio consente di rintracciare, sul piano del danno climatico, il centro di gravità dell'azione lesiva, neutralizzando gli effetti sconvenienti della teoria della decisione aziendale. Il principale ostacolo di una tale soluzione interpretativa può sostanzialmente, tuttavia, nell'esigenza di operare una valutazione in concreto della struttura aziendale e delle sue attività, al fine di accertare lo stato di dislocazione degli impianti emittenti. Per l'ampiezza operativa delle società transnazionali interessate dalle contestazioni giudiziarie climatiche, elementi utili a tal fine possono essere rinvenuti consultando la documentazione relativa alla sostenibilità, alla protezione ambientale (inclusa quella climatica) dell'azienda in rilievo.

### 7.1.2. Il luogo scelto dalla vittima e la teoria dell'approccio del "mosaico" rivisto e operante in tre fasi

Una tecnica ulteriore per far fronte alla pluralità degli impianti climalteranti consisterebbe nel rimettere alla vittima la scelta della legge applicabile al danno da cambiamento climatico tra quelle dei vari luoghi di collocazione delle strutture emittenti gas a effetto serra dell'impresa convenuta<sup>105</sup>. Tale soluzione avvantaggerebbe tuttavia eccessivamente la vittima del danno climatico che potrebbe così ricercare la legge più favorevole all'affermazione della responsabilità climatica in una logica di *law shopping*. Al contrario, la legge scelta non sarebbe prevedibile per la società convenuta: essa, infatti, sarebbe arbitraria e priva di un reale attaccamento causale al danno lamentato.

È stata suggerita allora la soluzione di un approccio a mosaico "rivisto", in quanto applicato al *locus actionis* anziché al *locus damni*<sup>106</sup>, operante in tre fasi<sup>107</sup>. Essa applicherebbe la *ratio* della teoria del mosaico, elaborata, come visto nel capitolo secondo, nel contesto dell'interpretazione del foro speciale dell'illecito civile del regolamento Bruxelles I-bis<sup>108</sup>, all'individuazione del *locus actionis* nelle azioni climatiche, ai fini della determinazione

---

<sup>105</sup> P. Huber, *Article 7*, in P. Huber (ed.), *Rome II Regulation Pocket Commentary*, cit., nota 45, che suggerisce altresì l'opportunità di un intervento chiarificatore della Corte di giustizia.

<sup>106</sup> Sulla teoria del mosaico si rinvia al capitolo secondo, par. 5.

<sup>107</sup> M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The "event giving rise to the damage" under Article 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> reduction claims*, cit., p. 274 ss.

<sup>108</sup> Cfr. Corte di giustizia, sent. *Shevill*, cit.

della legge applicabile: “the proportional damage must be apportioned among each of the emitting plants and a separate determination under a different applicable law takes place for each emitting plant”<sup>109</sup>. Questo approccio interpretativo consisterebbe, in una prima fase, nel distribuire la percentuale del danno climatico imputabile all'impresa convenuta, determinando per ogni impianto la rispettiva percentuale di responsabilità rispetto all'ammontare complessivo imputabile alla società. Laddove non fosse possibile avvalersi di un adeguato metodo di calcolo per determinare la quota di ogni specifico impianto (seconda fase), il giudice adito dovrebbe individuare “the central place of action in terms of the company's environmental tort responsibility”, che coinciderebbe solitamente con il luogo di situazione dell'impianto “which emits the most CO<sub>2</sub> for the longest period of time and which has the most direct impact on the environmental damage resulting from climate change as alleged in the statement of claim”<sup>110</sup>. Si tratterebbe così di assegnare la quota di responsabilità climatica più elevata all'impianto che rilascia il numero maggiore di emissioni nel quadro delle attività climalteranti complessivamente imputabili alla società convenuta e che quindi ha condotto in modo predominante al danno azionato. Mancando tuttavia una valutazione scientifica dell'esatta proporzione del danno causato, dovrebbe essere rimesso all'apprezzamento del giudice il giudizio sulla stima della percentuale di responsabilità degli impianti, coinvolgendo verosimilmente esperti del settore. Come terza e ultima fase, laddove non fosse possibile identificare un luogo centrale dell'azione tra i diversi impianti, i due autori suggeriscono di concretizzare il *locus actionis* nel luogo in cui le decisioni aziendali sono state assunte<sup>111</sup>, da identificarsi nel luogo dell'amministrazione centrale della società (*the real seat*).

Questa articolata soluzione, se cerca di indirizzare il processo di localizzazione del *locus delicti* nel luogo che, da un punto di vista concreto, ha le responsabilità climatiche maggiori, ci pare tuttavia oggettivamente impraticabile per la complessità del giudizio giurisdizionale di ripartizione della quota di responsabilità che essa richiede; essa sarebbe inoltre ancorata a metodi scientifici incerti, con esiti quindi incompatibili con l'obiettivo di

---

<sup>109</sup> M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The “event giving rise to the damage” under Article 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> reduction claims*, cit., p. 274.

<sup>110</sup> M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The “event giving rise to the damage” under Article 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> reduction claims*, cit., p. 278.

<sup>111</sup> M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The “event giving rise to the damage” under Article 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> reduction claims*, cit., p. 278.

prevedibilità richiesto dall'art. 7 del regolamento. Né parimenti ci pare sensata una soluzione, improntata alla focalizzazione, ma fondata sull'identificazione di uno tra più impianti inquinanti maggiormente responsabile sul piano climatico, non risultando, per le stesse ragioni, facilmente identificabile una siffatta struttura.

## 7.2. Le difficoltà legate alla localizzazione del luogo dell'evento dannoso (*locus damni*): danni diretti e indiretti e danni imprevedibili

Laddove la vittima del danno climatico non si avvalga della facoltà di scelta prevista dall'art. 7 del regolamento, sarà applicabile, in base alla suddetta norma, la *lex loci damni*, ossia la legge del luogo dove è stato leso o rischia di essere leso l'interesse giuridico protetto, così come individuato ai sensi della norma di conflitto generale dettata per le obbligazioni extra-contrattuali derivanti da fatto illecito (art. 4, par. 1). Tale disposizione valorizza il solo danno diretto, senza che possano avere rilievo, ai fini della localizzazione del *locus damni*, né i danni indiretti, né il luogo dove si è verificata la condotta (attiva o omissiva) illecita<sup>112</sup>. La regola implica che, qualora insorgano danni plurilocalizzati, ossia diffusi in diversi Paesi, si applicheranno in modo distributivo le leggi di tutti gli Stati coinvolti, le quali saranno chiamate a disciplinare la concreta violazione di un diritto soggettivo, avvenuto nello Stato di riferimento, quale la salute o la proprietà di un individuo o di una collettività (teoria del mosaico).

In generale, l'adozione della regola della *lex loci delicti* declinata nel senso del danno mira a garantire la certezza del diritto, da un lato, e consente di stabilire un ragionevole equilibrio fra gli interessi del presunto autore del danno e del soggetto leso, dall'altro. Inoltre, il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato tende a "corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva"<sup>113</sup>, che mira a privilegiare la funzione risarcitoria (in luogo di quella repressiva e deterrente) delle norme relative alla responsabilità da fatto illecito.

Ora, nel contesto del cambiamento climatico l'applicazione del criterio di collegamento del danno diretto può risultare scivolosa per almeno tre ordini di ragioni.

---

<sup>112</sup> Cfr. considerando 17 del regolamento Roma II.

<sup>113</sup> Considerando 16 del regolamento Roma II.

In primo luogo, perché, come si è già evidenziato nel contesto della giurisdizione<sup>114</sup>, può essere complesso individuare il luogo del danno diretto in questa materia.

La difficoltà di utilizzare il criterio del *locus damni* in ambito climatico<sup>115</sup> discende infatti dall'attività giuridica di qualificazione del danno climatico azionato, ossia dall'esigenza di stabilire se esso assurga a danno diretto o a danno indiretto<sup>116</sup>. In questa seconda ipotesi esso sarebbe irrilevante ai fini della determinazione della legge applicabile nel contesto regolamentare.

Come evidenziato da alcuni studiosi<sup>117</sup>, in forza dell'assenza di una prossimità causale immediata tra azione lesiva e evento dannoso, il danno derivante dal *climate change* potrebbe essere inteso solo come danno indiretto, ed esulerebbe, pertanto, come tale, dall'art. 4, par. 1, del regolamento. Questo aspetto è del tutto nuovo e senza precedenti nella storia della localizzazione del danno come criterio di collegamento a fini conflittuali e determina, a nostro avviso, un'oggettiva impraticabilità del *locus damni* in questa materia.

Il secondo profilo di scivolosità del luogo del danno diretto nel presente settore attiene alla natura plurilocalizzata dei danni (terrestri) discendenti dal surriscaldamento climatico antropogenico.

Il fenomeno del *climate change*, infatti, per le sue caratteristiche non solo determina, sul piano delle conseguenze dannose, una situazione di “danni plurilocalizzati” di carattere ubiquitario, ma rende anche del tutto imprevedibile per l'impresa interessata l'individuazione della legge potenzialmente applicabile: “since damage can be localised everywhere in climate change litigation, it goes beyond the legitimate expectations of companies to apply the law of any place of damage”<sup>118</sup>. Inoltre, la legge del luogo del danno

---

<sup>114</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo, par. 5.

<sup>115</sup> Si veda O. Boskovic, *La localisation du dommage en droit international privé*, in O. Boskovic, *Localisation of Damage in Private International Law*, Brill, Leiden-Boston, 2024, p. 3 ss., spec. 61 ss.

<sup>116</sup> Sulla centralità della definizione del danno con riguardo alla disciplina internazionale-privatistica del danno climatico si veda O. Boskovic, *La localisation du dommage en droit international privé*, cit. 64.

<sup>117</sup> M. Lehmann, F. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, cit., p. 77 ss.

<sup>118</sup> Y. Nishitani, *Localisation of Damage in Private International Law and Challenges of Climate Change Litigation*, cit., p. 717, che aggiunge in proposito “it will go beyond a normative understanding of foreseeability to argue that energy companies should always expect

risulta inadeguata rispetto alle azioni climatiche orizzontali tese a chiedere la riduzione complessiva delle emissioni di CO<sub>2</sub> dell'impresa convenuta, come, per esempio, richiesto dalle attrici nella causa *Shell*, posto che, per la teoria del mosaico sopra menzionata, la *lex loci damni* potrebbe soltanto incidere sull'ammontare proporzionale di emissioni di CO<sub>2</sub> che incidono su quello specifico Stato<sup>119</sup>.

Infine, il terzo e ultimo aspetto che rende complesso il ricorso al criterio della *lex loci damni* in un giudizio climatico orizzontale discende dalla combinazione di valutazioni inerenti al contenuto della *lex loci damni* e alla provenienza dell'azione climatica. In questa seconda prospettiva, infatti, la legge del luogo del danno diretto, anche qualora riconducibile al luogo di manifestazione dei fenomeni climatici estremi o a lenta insorgenza potrebbe risultare sfavorevole ai fini dell'affermazione della responsabilità climatica. Tale esito sarebbe più evidente nelle ipotesi in cui la domanda provenga da attori del *Global South* che intentino azioni civili di responsabilità nei confronti di imprese transnazionali domiciliate in uno Stato membro, ma potrebbe in concreto risultare anche in situazioni ove l'attore o gli attori lamentino danni climatici verificatisi negli Stati membri dell'Unione Europea.

Nella prassi emersa finora in ambito climatico a livello europeo, soltanto in un caso l'attore di un'azione climatica orizzontale transfrontaliera qui in esame ha fatto ricorso all'art. 7 del regolamento, senza avvalersi della scelta di legge unilaterale, applicando così la legge del danno. In *Falys*, infatti, la legge applicabile è stata individuata dall'attore, nel diritto belga, in particolare negli articoli 1382 e 1383 del c.c. interno, recanti il regime della responsabilità civile, sul presupposto che il Belgio sia il luogo ove si è verificato il danno climatico, ai sensi dell'art. 7 del regolamento Roma II<sup>120</sup>. In Belgio, infatti, sono avvenuti i danni alle coltivazioni e all'allevamento di Falys conseguenti ai ricorrenti fenomeni climatici estremi.

Tale conclusione è raggiunta sulla base di sintetiche argomentazioni, senza interrogarsi sui limiti di tale localizzazione nei termini evidenziati, ma con l'evidente interesse, tra le righe, a ottenere l'applicazione del diritto belga

---

and predict that adverse effects of their business activities, resulting in climate change, can be felt everywhere in the world”.

<sup>119</sup> M. Petersen Weiner, M.P. Weller, *The “Event Giving Rise to the Damage” under Art. 7 Rome II Regulation in CO<sub>2</sub> Reduction Claims*, cit., p. 261 ss., spec. p. 263.

<sup>120</sup> Atto di citazione *Falys*, p. 40, par. 34. Il testo ufficiale in lingua francese dell'atto processuale è reperibile su: [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240301\\_54998\\_petition.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240301_54998_petition.pdf).

e vantare così anche nel contesto del contenzioso orizzontale gli effetti positivi derivanti dall'applicazione delle norme belghe sulla responsabilità civile impiegate nel contenzioso verticale della causa *Klimaatzaak*: "Puisque le dommage subi par le requérant est un dommage environnemental qui a eu lieu en Belgique, le droit applicable à la présente espèce est donc le droit belge". Non essendo disponibili gli atti processuali con cui si è difesa in giudizio in Belgio la società Total Energies, non è possibile sapere se essa ha contestato l'applicabilità o meno della *lex causae* come determinata da parte attrice. Sarà quindi interessante verificare come il Tribunal de l'entreprise de Hainaut, division Tournai si esprimerà prossimamente sul punto.

#### **8. L'alternativa dell'applicabilità, in via sussidiaria, della norma di conflitto generale in tema di responsabilità da fatto illecito (art. 4 del regolamento Roma II)**

In assenza di una norma specificamente dedicata al danno da cambiamento climatico, qualora non si scelga la via di ricondurre la fattispecie in rilievo alla norma di conflitto dettata in materia di danno ambientale, nel contesto normativo vigente, si dovrebbe giungere all'applicazione, in via residuale, della regola di conflitto generale formulata in tema di responsabilità da fatto illecito e contenuta nell'art. 4. Essa, infatti, ha valore sussidiario, applicandosi a tutte le forme di responsabilità civile per le quali le altre disposizioni della proposta non prevedano una specifica disciplina conflittuale.

La soluzione offerta da quest'ultima disposizione sarebbe parzialmente in linea con quanto discende dall'art. 7, posto che la norma generale accoglie come principale criterio di collegamento oggettivo la *lex loci damni* (art. 4, par. 1). Tuttavia, a differenza della disposizione speciale fin qui esaminata, l'eventuale riconducibilità del danno climatico nell'orbita attrattiva dell'art. 4 del regolamento determinerebbe la possibilità di beneficiare delle soluzioni di conflitto ulteriori previste nei due paragrafi successivi della norma generale, le quali invece sono precluse nel contesto dell'art. 7, limitandosi quest'ultimo a richiamare il solo art. 4, par. 1<sup>121</sup>.

---

<sup>121</sup> Cfr. A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 333 ss.; J. von Hein, *Article 7 Environ. Damage*, in G.P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws*, cit., p. 400 ss., spec. 411 ss.

Le due soluzioni sopra menzionate costituiscono tecniche conflittuali eccezionali di tipo derogatorio, le quali consentono di ovviare all'ipotesi in cui l'applicazione della regola base (*lex loci damni*) si riveli inappropriata poiché la situazione controversa presenta soltanto collegamenti accidentali con lo Stato in cui il danno si sia materialmente verificato e abbia invece un legame più significativo con un diverso Stato.

L'art. 4, par. 2, in particolare, afferma la prevalenza del criterio personale della residenza abituale comune delle parti sulla *lex loci damni*: "Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese". Tale criterio della *lex personalis communis* garantisce in molti casi una riduzione dei costi giudiziari, una più efficiente amministrazione della giustizia, nonché l'armonia internazionale delle decisioni. La comune residenza abituale delle parti del giudizio non è un fattore da tenere in considerazione nel quadro di una clausola generale da applicarsi in casi eccezionali, ma è piuttosto un "*hard and fast blackletter conflicts rule which in itself does not live room for judicial discretion*"<sup>122</sup>. Siffatta deroga corrisponde alle legittime attese di entrambe le parti. Nel prevedere una tale eccezione, il regolamento si allinea alla posizione di molti sistemi nazionali di diritto internazionale privato e convenzioni internazionali. Questa soluzione si fonda sulla premessa che quando entrambe le parti coinvolte sono collegate ad uno stesso Stato attraverso la nazionalità, il domicilio o la residenza abituale, come nel caso del regolamento Roma II, tale Stato è maggiormente attrezzato a determinare i loro rispettivi diritti e i loro rispettivi obblighi, anche se l'illecito è occorso interamente in un altro Stato<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup>J. von Hein, *Article 7 Environ. Damage*, in G.P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws*, cit., p. 411.

<sup>123</sup>L'idea di una deviazione dal *locus commissi delicti* in favore di un criterio personale comune delle parti coinvolte nell'illecito è risalente. Celebre a tale riguardo, nel contesto degli Stati Uniti, è la sentenza del 9 maggio 1963 della Corte di appello di New York resa nel caso *Babcock v. Jackson* (Court of Appeals of New York, in *New York Reports*, 1963, vol. 12, p. 473 ss.) relativa ad un incidente automobilistico occorso nell'Ontario (Canada) ad una vettura dello Stato di New York, e caratterizzato dalla comune cittadinanza del conducente e dei passeggeri. Cfr. in proposito D.F. Cavers, E.E. Cheatham, B. Currie, A.A. Ehrenzweig, R.A. Leflar, W.L.M. Reese, *A recent development in conflict of laws*, in *Columbia Law Rev.*, 1963, p. 1212 ss.; nella dottrina italiana, si veda, E. Vitta, *La responsabilità da illecito negli Stati Uniti: in margine ad alcune recenti sentenze*, in *Dir. int.*, 1965, I, p. 212 ss. La sentenza rappresenta uno dei *grands arrêts* della storia del diritto internazionale privato, in quanto dette inizio, negli Stati Uniti a quella fase di sperimentazione di nuovi metodi per

La nozione di residenza abituale, rilevante ai fini dell'art. 4, par. 2, è contenuta nell'art. 23 del regolamento<sup>124</sup>, il quale, com'è noto, detta soltanto una definizione parziale, limitata alle persone giuridiche e agli individui che esercitino un'attività professionale. Ciò che impone di ricostruire in chiave interpretativa e sistematica la nozione di residenza abituale di un semplice individuo (come potrebbe essere l'attore in cause climatiche orizzontali di tipo individuale), sulla base della nozione fattuale operante nel contesto generale del diritto internazionale privato europeo: ossia come luogo in cui la persona ha inteso stabilire, con un certo grado di stabilità, il centro permanente o principale dei suoi affari e interessi<sup>125</sup>. Rispetto invece alle persone giuridiche, l'art. 23, par. 1, afferma che la residenza abituale va intesa come il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale della società, il quale non coincide con la sede statutaria ma con il "*the management and control center, the real seat*"<sup>126</sup>, ossia "*the place where the company is run, where its head offices are located and where central management decisions are being taken*"<sup>127</sup>. Tale definizione si applica anche alle associazioni, che potrebbero promuovere l'azione collettiva di tipo climatico.

Ora, se solitamente in un'ipotesi di illecito ambientale di portata transfrontaliera, la parte danneggiata risiede in uno Stato diverso da quello della

---

la soluzione dei conflitti di legge, meglio nota come "*Conflicts revolution*", sviluppatasi nel corso degli anni '50 e '60 del secolo scorso e la cui definizione è ricondotta al celebre articolo di A.A. Ehrenzweig, *A Counter-Revolution in Conflicts Law? From Beale to Cavers*, in *Harvard Law Rev.*, vol. 80, 1966, p. 377 ss.

<sup>124</sup> La nozione di residenza abituale rilevante ai fini del regolamento Roma è, com'è noto, solo parzialmente definita dall'art. 23 dello strumento, secondo cui "1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Qualora il fatto che ha determinato il danno si verifichi o il danno insorga durante l'esercizio dell'attività di una filiale, un'agenzia o qualunque altra sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o l'altra sede di attività è considerato residenza abituale. 2. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale".

<sup>125</sup> A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 142; D. Baetge, *Article 23 Habitual Residence*, in G.P. Callies (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws*, cit., p. 606 ss., spec. 611.

<sup>126</sup> U. Magnus, P. Mankowski (eds), *Brussels I Regulation*, cit., p. 701-704. Così anche A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 143 ss.

<sup>127</sup> D. Baetge, *Article 23 Habitual Residence*, in G.P. Callies (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws*, cit., p. 608.

sede della società autrice dell'illecito, cosicché la clausola derogatoria non verrebbe mai in rilievo, nel contesto di un giudizio climatico può invece capitare che gli attori (o l'attore) siano abitualmente residenti nello Stato della amministrazione centrale della società convenuta, come accade in *Shell*, ove le parti del giudizio sono tutte abitualmente residenti nei Paesi Bassi. Tuttavia, il criterio di collegamento personale dell'art. 4, par. 2, non risulterebbe applicabile nei casi in cui l'azione climatica sia diretta non solo nei confronti della società madre, ma anche di un'altra società e la cui amministrazione centrale sia stabilita in un diverso Stato. In presenza di una pluralità di convenuti abitualmente residenti in Stati diversi, uno o alcuni dei quali coincidenti con quello di residenza della vittima (o delle vittime), verrebbero infatti meno le circostanze di fatto per l'applicazione della norma, la quale richiede la condivisione dello stesso luogo di residenza abituale da parte sia della vittima sia del preteso responsabile.

L'art. 4, par. 3, del regolamento, invece, sul modello dell'art. 4, par. 3, del regolamento (CE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), contempla invece una clausola di eccezione radicata sul collegamento più stretto<sup>128</sup>. Essa configura una tecnica derogatoria della *lex loci damni*, rimessa all'apprezzamento del giudice adito e tesa a iniettare una certa dose di flessibilità nella soluzione conflittuale della fattispecie. Al fine di consentire al giudice di correggere la rigidità del criterio tradizionale al caso concreto, e rendere così applicabile alla fattispecie controversa la legge che più corrisponda al centro di gravità della situazione, la clausola esclude l'applicazione della legge di cui al par. 1 – sempreché non ricorrano le condizioni di cui al par. 2, ossia allorché non sussista la residenza abituale comune delle parti – in favore della legge dello Stato con cui l'obbligazione extracontrattuale presenta i collegamenti manifestamente più stretti, sulla base della valutazione del complesso delle circostanze della situazione litigiosa.

La flessibilità richiesta alla norma di conflitto si consegue soltanto attraverso un inevitabile costo in termini di prevedibilità, cosicché se ne impone una rigida limitazione ai soli casi eccezionali. A sottolineare come la clausola

---

<sup>128</sup> Art. 4, par. 3, regolamento Roma II: “Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione”.

derogatoria debba operare soltanto in ipotesi limitate, il par. 3 richiede espressamente che l'obbligazione presenti un nesso manifestamente più stretto con un altro Paese.

Lo stesso margine di apprezzamento del collegamento più stretto può del resto determinare difficoltà o aprire le porte ad un'eccessiva arbitrarietà del giudice.

Sotto questo profilo, è però la stessa disposizione in parola a offrire, a titolo indicativo, alcuni suggerimenti in relazione ai fattori da tenere in considerazione e dai quali potrebbe essere dedotta la sussistenza di un collegamento manifestamente più stretto con un altro Paese rispetto a quello designato dal criterio generale. Essa richiama, in proposito, l'esistenza di un preesistente rapporto giuridico tra le parti, quale, ad esempio, un contratto che abbia uno stretto collegamento con l'obbligazione extracontrattuale in questione.

La possibilità di ricorrere alle due soluzioni derogatorie appena menzionate potrebbe risultare astrattamente conveniente per la regolamentazione del danno da cambiamento climatico, alla luce delle difficoltà evidenziate nei paragrafi precedenti.

Da un lato, la possibilità di ricorrere alla legge della residenza abituale comune avrebbe un ruolo nel contesto delle azioni transfrontaliere di tipo meramente oggettivo. L'art. 4, par. 2, è stato infatti evocato, sia pure indirettamente e *ad abundantiam*, come visto sopra, nelle prospettazioni attoree della causa *Shell* per supportare la conclusione dell'applicabilità della legge olandese, essendo tutte le parti della controversia, associazioni ambientaliste e RDS, residenti abitualmente nei Paesi Bassi. Al contrario nelle cause climatiche orizzontali di tipo transfrontaliero fondate su elementi soggettivi, come *Lliuya* e *Falys*, questa prospettiva derogatoria non potrebbe avere spazio e resterebbe di fatto imperante il *locus commissi delicti*.

Dall'altro, da un punto di vista astratto, la clausola di eccezione finale potrebbe garantire quella vicinanza effettiva del regime normativo alla fattispecie climatica in rilievo che il criterio tradizionale invece fatica ad assicurare. Nell'ambito della causa *Falys* in effetti la società convenuta, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 7 alla materia di specie per le peculiarità del danno climatico, ha avanzato proprio la tesi secondo cui la legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base dell'art. 4, par. 3, del regolamento<sup>129</sup>. Tuttavia, la clausola di eccezione, per la sua stessa natura, implicherebbe

---

<sup>129</sup> Conclusions principales défenderesse, par. 132.

prima il tentativo di accertare la legge del luogo dannoso, e solo dopo la soluzione di derogare alla prima, per ragioni di prossimità. Tale esito, inoltre, potrebbe aversi in via del tutto eccezionale. L'applicabilità dell'art. 4, par. 3, all'ipotesi delle azioni climatiche in oggetto è problematica per il fatto che il collegamento manifestamente più stretto con un Paese diverso da quello del danno o della residenza abituale di attore e convenuto dovrebbe essere di tipo casistico, quindi imprevedibile. Il giudice inoltre non potrebbe nemmeno radicarsi sul collegamento accessorio offerto da un'eventuale "relazione preesistente" tra le parti. Tale ipotesi di interdipendenza normativa non sarebbe infatti possibile nel contesto climatico per il carattere ubiquitario e imprevedibile del danno da *climate change*, ma potrebbe, invece, verificarsi in altre forme di *corporate accountability* transfrontaliera, come rispetto a un caso di violazione di diritti fondamentali di lavoratori impiegati dall'impresa convenuta, sulla base dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'autore dell'illecito e la vittima.

Di recente, in dottrina si è prospettata la valorizzazione della clausola di eccezione dell'art. 4, par. 3, al di fuori della sua ordinaria eccezionalità (dunque, forzandone i confini applicativi), nella forma di un'estensione in via interpretativa del principio del *favor laesi*, nel contesto dei *corporate human rights abuses*. Tale tesi suggerirebbe ai giudici nazionali degli Stati membri dinanzi ai quali sia stata avviata un'azione tesa a far valere la responsabilità di un'impresa per i danni occorsi in uno Stato terzo dalla violazione dei suoi doveri di diligenza, di ricorrere alla clausola di eccezione prevista dall'art. 4, par. 3, del regolamento Roma II<sup>130</sup>, al fine di indirizzare la determinazione della *lex causae* nella legge del Paese in cui è stata posta in essere la condotta, attiva o omissiva, che ha determinato il danno. Questa soluzione darebbe luogo così a una "*value oriented interpretation*" dell'eccezione dell'art. 4, par. 3, in favore del miglior interesse delle vittime<sup>131</sup>. Nel contesto più ampio della *corporate due diligence* un tale esito fungerebbe da correttivo alla regola di conflitto generale che, allo stato, in assenza di norme di conflitto *ad hoc* nel regolamento Roma II e alla luce dell'assenza di norme internazionalprivatistiche nel quadro della direttiva 2024/1760, individua rigidamente la legge applicabile nella *lex loci damni*,

---

<sup>130</sup> Cfr., E. Pataut, *Le devoir de vigilance. Aspect de droit international privé*, in *Dr. social*, 2017, p. 833 ss.

<sup>131</sup> N. Boschiero, *L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato*, cit., pp. 701-702.

con il rischio quindi di designare la normativa di uno Stato terzo, il cui contenuto risulti inadeguato per la tutela degli interessi dell'attore, in quanto ispirato a bassi (o ad assenti) standard di tutela dell'ambiente e delle persone.

Ora, in una materia delicata e innovativa come quella del danno da cambiamento climatico qui in esame pare alquanto inopportuno, nella crisi del criterio di collegamento principale della responsabilità civile, affidare il compito di designare la *lex causae* a una tecnica fortemente discrezionale, come quella dell'art. 4, par. 3, del regolamento, la cui funzione derogatoria è necessariamente confinata a casi eccezionali e che non assurge a criterio di collegamento autonomo. Essa inoltre è foriera di esiti diversificati e imprevedibili essendo rimessa nelle mani del giudice nazionale dello Stato membro adito. In altre parole, utilizzarla come criterio di collegamento, in via generale e non in via meramente eccezionale, significherebbe forzare la natura della stessa disposizione, confermando indirettamente l'esigenza di una norma di conflitto *ad hoc*.

## 9. Le peculiarità delle azioni collettive sul piano della legge applicabile

Anche la natura collettiva dell'azione climatica può incidere sulla determinazione della legge applicabile nel contesto normativo uniforme in rilievo. In assenza, infatti, di norme di conflitto dedicate a gestire il fenomeno del *collective redress* nel contesto del regolamento Roma II, il processo di localizzazione del *locus commissi delicti*, su cui si fondano le norme di conflitto sopra richiamate, può entrare in attrito con la natura collettiva dell'azione.

Come già rilevato nel quadro della competenza giurisdizionale<sup>132</sup>, anche sul piano della determinazione della legge applicabile, incide, in primo luogo, la varietà giuridica delle azioni collettive che possono essere promosse sulla base delle diverse normative nazionali degli Stati membri<sup>133</sup>: dall'azione di gruppo sul modello statunitense dell'*opt-out*, all'aggregazione di azioni individuali identificate, ad azioni collettive di tipo ibrido, come l'istituto in vigore nei Paesi Bassi dal 1° gennaio 2020, che rappresenta un

<sup>132</sup> Si rinvia al capitolo secondo, par. 9.

<sup>133</sup> Come visto nel capitolo secondo, nel contesto europeo le azioni collettive si distinguono solitamente in c.d. *group actions* e c.d. *representative actions*.

sistema di *opt-out* per i residenti dei Paesi Bassi e di *opt-in* per le persone residenti all'estero<sup>134</sup>.

Per l'alto tasso di litigiosità e la complessità di una fattispecie come quella in esame pare assai improbabile l'eventualità in cui le parti raggiungano un accordo bilaterale, ai sensi dell'art. 14 del regolamento, successivamente all'insorgere della controversia. Pertanto, si porrà l'esigenza di valutare l'adattabilità delle soluzioni di conflitto oggettive offerte in via sussidiaria dal regolamento Roma II. Ora, come già evidenziato con riguardo all'applicabilità del foro speciale in tema di fatto illecito del regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>135</sup>, il principale profilo di inadeguatezza nel rapporto tra tutela collettiva e criterio del *locus commissi delicti* deriva dalla potenziale moltiplicazione delle leggi applicabili alla fattispecie concreta, per effetto del criterio del *locus damni*, richiamato dalla norma generale in tema di fatto illecito (art. 4, par. 1), del regolamento Roma II, nonché, come visto, anche dal regime speciale dell'art. 7. Ciò potrebbe verificarsi, rispetto ad ipotesi di responsabilità da fatto illecito relative ad azioni collettive di natura sia risarcitoria sia inibitoria, allorché i danni climatici derivanti dalle emissioni climalteranti contestate si producano nei confronti di più soggetti, residenti o domiciliati, ossia aventi centri di interessi, in Stati membri diversi, ma agiscano attraverso un'unica azione nei confronti della stessa impresa transnazionale. In tale ipotesi, infatti, il *locus damni* potrà determinare una frammentazione della disciplina applicabile (c.d. danni plurilocalizzati), con ricadute negative sul piano della gestione pratica del contenzioso per il giudice adito.

Con riguardo invece alla localizzazione del *locus actionis*, valorizzato tramite l'*optio legis* dell'art. 7 del regolamento Roma II, nel quadro delle azioni climatiche di natura collettiva, in dottrina è ritenuta vantaggiosa la localizzazione del *locus actus* nel luogo della decisione aziendale, poiché consentirebbe di individuare un'unica legge per tutti i *class members* per l'intero danno climatico, evitando il rischio di una polverizzazione della disciplina applicabile, nonché di applicare una legge che potrebbe risultare favorevole agli stessi, sull'assunto che nella maggior parte dei casi tale luogo sarà

---

<sup>134</sup> Art. 305a (3b) del Libro Terzo del c.c. olandese, il quale richiede che l'azione abbia un collegamento sufficientemente stretto con i Paesi Bassi, ossia che la maggioranza delle persone coinvolte sia domiciliata nei Paesi Bassi, il convenuto o uno dei convenuti sia domiciliato nei Paesi Bassi o nei Paesi Bassi sia avvenuto il fatto illecito.

<sup>135</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo, par. 9.

un “ordinamento con standard ambientali più elevati e norme sulla responsabilità più stringenti”<sup>136</sup>.

Laddove la fattispecie climatica collettiva non sia ricondotta nell'alveo dell'art. 7 e pertanto sia sottoposta all'applicazione della regola generale dell'art. 4, si porrebbero ulteriori difficoltà rispetto a quelle connesse al luogo del danno diretto<sup>137</sup>. Da un lato, infatti anche il criterio di collegamento derogatorio della comune residenza abituale del preteso responsabile e della vittima di cui all'art. 4, par. 2, del regolamento Roma II può essere applicato soltanto ad alcune ipotesi di azioni collettive, quali, ad esempio, le azioni rappresentative in senso stretto promosse da un'autorità autorizzata e può, invece, risultare incompatibile rispetto ad azioni di gruppo promosse da una pluralità di privati. Dall'altro, l'applicazione della clausola di eccezione dell'art. 4 par. 3, del regolamento nell'ambito delle azioni collettive è generalmente esclusa dalla dottrina, a motivo della supposta impossibilità di individuare un unico ordinamento che abbia un collegamento manifestamente più stretto con la controversia<sup>138</sup>, nonché in ragione del carattere eccezionale della clausola in esame, che ne impone una lettura in termini restrittivi<sup>139</sup>.

Ai fini di un regime conflittuale equilibrato nel contesto delle azioni climatiche collettive, è opportuno che le parti possano far ricorso a un criterio di collegamento in grado di ricondurre a unità la legge applicabile alla fattispecie. Tuttavia, l'interpretazione del *locus actus*, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, in termini di luogo delle decisioni aziendali, sopra menzionata, non ci sembra la soluzione appropriata in ambito climatico, per le ragioni espresse nei paragrafi precedenti. Al contrario, nell'applicare la legge del luogo della condotta lesiva, ci pare preferibile la tesi alternativa avanzata in *Lliuya*, in favore del luogo della prevalente localizzazione degli impianti

---

<sup>136</sup> E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, cit., pp. 899-890.

<sup>137</sup> O. Feraci, *Questioni internazionali/privatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo*, cit., p. 913 ss., spec. p. 936 ss.

<sup>138</sup> Cfr. R. Michaels, *European Class Actions and Applicable Law*, in A. Nuyts, N.E. Hatzi-mihail (eds), *Cross-Border Class Actions: The European Way*, Otto Schmidt/De Gruyter european law pub, Berlino-Boston, 2013, pp. 111 ss., spec. 130.

<sup>139</sup> A. Stadler, *Conflicts of laws in multinational collective actions – a judicial nightmare?*, in D. Fairgrieve, E. Lein (eds), *Extraterritoriality and collective redress*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 201 ss., secondo la quale quest'ultima circostanza impedirebbe, ad esempio, di giungere ad applicare all'intera azione collettiva la legge del Paese in cui vive il maggior numero di membri della classe quale legge del luogo manifestamente più collegato alla causa.

emittenti gas ad effetto serra, espressiva del luogo di attività principale. In una prospettiva, tuttavia, di auspicabile futura revisione del regolamento in esame, nel prevedere una norma di conflitto nuova, specificamente dedicata alle azioni climatiche, si dovrebbe assicurare una formulazione che tenga conto anche delle esigenze connesse alla natura potenzialmente collettiva dell'azione climatica orizzontale.

### **10. L'esigenza di una riforma del regolamento Roma II in relazione al danno da cambiamento climatico: una possibile soluzione *ad hoc***

Gli esiti incerti dell'applicazione delle norme di conflitto esistenti al danno da cambiamento climatico inducono a chiedersi fin dove possa spingersi l'opera di adattamento del criterio del *locus commissi delicti*, il quale è fisiologicamente pensato per operare, nel senso del metodo di localizzazione tradizionale del conflitto di leggi, in uno spazio definito e definibile e per un tempo definito e definibile; viene anche da domandarsi se lo sforzo di adattamento normativo che si è sin qui ripercorso costituisca la strada migliore per perseguire gli obiettivi generali del regolamento, ossia, la certezza del diritto e la prevedibilità delle soluzioni, da un lato, e l'equilibrio degli interessi tra le parti, dall'altro, nel contesto nuovo e dirompente della responsabilità climatica di stampo civilistico.

Le azioni climatiche orizzontali in esame costituiscono infatti uno scenario giuridico senza precedenti nell'ambito della responsabilità civile di tipo transfrontaliero: da un lato, raccolgono tutte le sfide con cui si è confrontato finora il criterio del *locus commissi delicti* (scissione geografica tra azione e evento, danni indiretti, ubiquità dei danni plurilocalizzati legata alla globalizzazione), e, dall'altro, aggiungono un elemento del tutto nuovo e, a nostro avviso, insuperabile, ossia l'assenza di una prossimità spaziale, temporale e causale tra condotta lesiva e danno.

L'irriducibilità ontologica tra danno ambientale e danno climatico più volte evidenziata, e che è alla base delle difficoltà di localizzazione connesse alle due tipiche forme di manifestazione del *locus commissi delicti* in questa materia, supporta dunque l'esigenza di introdurre una norma di conflitto *ad hoc* in tema di cambiamento climatico nel regolamento Roma II.

Se l'asimmetria ontologica tra le due fattispecie nel contesto della determinazione della giurisdizione internazionale può essere compensata, come

visto<sup>140</sup>, attraverso il ricorso al foro generale del domicilio del convenuto, nell'ambito della legge applicabile la fattispecie climatica si trova imbrigliata nelle maglie strette di un unico criterio di collegamento, che, in nessuna delle sue forme, riesce a soddisfare pienamente gli interessi in gioco.

Per ripensare allora dalle fondamenta il modo in cui risolvere sul piano conflittuale la domanda tesa a far valere una responsabilità climatica di un'impresa, è d'obbligo muovere dalla considerazione delle finalità che dovrebbero ispirare una futura norma speciale di tal genere. Queste ci paiono essere due: ossia quella tesa a salvaguardare le aspettative legittime di entrambe le parti (prevedibilità soggettiva), e quella volta a garantire contemporaneamente l'interesse collettivo alla protezione del clima terrestre e quello individuale della parte attrice (individuale o collettiva) al ristoro degli interessi privati lesi, attraverso la possibilità di applicare una legge che consenta l'accertamento della responsabilità climatica.

A nostro parere, una nuova norma di conflitto, di carattere speciale, sul danno da cambiamento climatico, dovrebbe quindi essere fondata su una deviazione, di carattere eccezionale, dal criterio di collegamento generale del *locus commissi delicti*, rendendo applicabile una legge diversa, maggiormente indicata per regolare la fattispecie in rilievo. Si tratterebbe così di abbandonare, in una prospettiva chirurgicamente confinata, la logica di localizzazione tradizionale su cui si radica il regolamento e di ispirare la norma speciale a teorie funzionaliste.

Una prima strada potrebbe derivare dalla mera sottoposizione della fattispecie climatica alla legge del luogo di domicilio della società transnazionale convenuta in giudizio, criterio quest'ultimo che è stato peraltro evocato come eventuale fattore di collegamento nel contesto più ampio di una possibile norma di conflitto uniforme sulla *corporate accountability* delle imprese. Infatti, nel corso del lungo e complicato procedimento di adozione della direttiva 2024/1760 sulla *corporate due diligence*, la Commissione giuridica del Parlamento europeo aveva suggerito, tra le altre cose, di introdurre un nuovo art. 6-*bis* all'interno del regolamento 864/2007<sup>141</sup>. Sulla

---

<sup>140</sup>Cfr. *supra* capitolo secondo, par. 5.

<sup>141</sup>Proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)) della Commissione giuridica del Parlamento europeo, Relatrice: Lara Wolters: reperibile su [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018\\_IT.html#\\_section1](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_IT.html#_section1). In essa, per ovviare all'inadeguatezza del criterio del luogo del danno diretto, applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 4, par. 1, si raccomandava l'introduzione nel regolamento Roma II del

scorta di quanto previsto all'art. 7, la proposta intendeva conferire un'ampia *optio iuris* alle vittime di violazioni dei diritti umani perpetrate lungo la catena del valore di un'impresa domiciliata nell'Unione o ivi operante: infatti, al fine di evitare l'applicazione della *lex loci damni*, richiamata dall'art. 4, par. 1, del regolamento<sup>142</sup>, le vittime di *corporate human rights abuses* avrebbero potuto scegliere di applicare la legge del luogo della condotta lesiva o quella del Paese in cui la società madre è domiciliata o, nel caso di una società madre domiciliata in uno Stato terzo, la legge del Paese in cui essa opera<sup>143</sup>. Il criterio del domicilio della società convenuta ai fini della legge

---

seguito nuovo articolo “Articolo 6 bis, Azioni in materia di diritti umani legate alle imprese: “Nel contesto delle azioni civili intentate per violazioni dei diritti umani legate alle imprese all'interno della catena del valore di un'impresa domiciliata in uno Stato membro dell'Unione od operante nell'Unione nell'ambito di applicazione della direttiva xxx/xxxx relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva dai danni causati è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato o sulla legge del paese in cui la società madre è domiciliata o, qualora non abbia domicilio in uno Stato membro, sulla legge del paese in cui opera””.

<sup>142</sup> L'attuale applicazione in via esclusiva della legge del luogo del danno diretto, in base al regolamento Roma II, nel quadro dei *corporate human rights abuses* potrebbe infatti incentivare gli operatori a scegliere filiali o fornitori con sede in Paesi con bassi (o assenti) standard normativi in materia di diritti umani e/o dove è pressoché impossibile ottenere un equo risarcimento.

<sup>143</sup> La proposta non è stata accolta nel testo della direttiva ed è stata oggetto di molte critiche da parte della dottrina. Sono stati soprattutto evidenziati i rischi di imprevedibilità dei risultati. Cfr. in proposito G. van Calster, *First Analysis of the European Parliament's draft Proposal to amend Brussels Ia and Rome II with a view to corporate human rights due diligence*, cit.; G. Rühl, *Human Rights in Global Supply Chains: Do We Need to Amend the Rome II Regulation?*, 2020, reperibile in <https://eapil.org/2020/10/09/human-rights-in-global-supplychains-do-we-need-to-amend-the-rome-ii-regulation>, secondo la quale la soluzione in esame “a right to choose the applicable law ex post – while certainly good for victims – is conceptually ill-conceived because it results in legal uncertainty for all companies that try to find out ex ante what their obligations are. Provisions like the proposed Article 6a Rome II Regulation, therefore, fundamentally impair the deterrence function of tort law and increase compliance costs for companies because they have to adjust their behaviour to four – potentially – different laws to avoid liability. It is for this reason that choice of law rules that allow one party to unilaterally choose the applicable law ex post have largely (even though not completely) fallen out of favour”. Sul tema si vedano anche J. von Hein, *Back to the Future – (Re-)Introducing the Principle of Ubiquity for Business-related Human Rights Claims*, 2020, reperibile in <https://conflictoflaws.net/2020/back-to-the-future-re-introducing-the-principle-of-ubiquitydoardo-for-business-related-human-rights-claims/>; C. Thomale, *Chris Thomale on the EP Draft Report on Corporate Due Diligence*, cit. Favorevoli invece alla

applicabile è stato valorizzato anche nel quadro del progetto di trattato delle Nazioni Unite su “*Business and Human Rights*”<sup>144</sup>.

Nel contesto climatico, tuttavia, il mero ricorso alla legge del luogo del domicilio dell'impresa convenuta ci pare inadeguato nella logica del bilanciamento degli interessi in gioco, nonché insufficiente da solo a garantire gli obiettivi materiali che dovrebbero essere perseguiti dalla regola di conflitto speciale *de lege ferenda*.

Al contrario, a nostro avviso, la nuova norma di conflitto *ad hoc* dovrebbe essere articolata, sul modello dell'attuale art. 7, sulla previsione di un criterio di collegamento oggettivo residuale, rappresentato dalla sede dell'amministrazione centrale della società convenuta, e su un'*optio legis* unilaterale in favore della vittima, radicata sulla legge del luogo della prevalente localizzazione degli impianti climalteranti. Potrebbe essere così inserita, all'interno del regolamento Roma II, la seguente norma di conflitto speciale, rubricata

---

modifica: A. Álvarez Armas, *Alvarez-Armas on potential human-rights-related amendments to the Rome II Regulation (II): The proposed Art. 6a; Art. 7 is dead, long live Article 7?*, 2021, reperibile su <https://conflictoflaws.net/2021/alvarez-armas-on-potential-human-rights-related-amendments-to-the-rome-ii-regulation-ii-the-proposed-art-6a-art-7-is-dead-long-live-article-7/>; G. Carella, *Art. 19 della risoluzione dell'Institut de Droit International su Human Rights and Private International Law: attuazione della responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale privato*, in *Dir. umani dir. int.*, 2023, p. 169 ss., spec. p. 185 s.

<sup>144</sup> Cfr. art. 11, par. 2, del Second Revised Draft Treaty, 6 agosto 2020, *Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises*, ove l'art. 11 dedicato alla legge applicabile statuisce: “1. Subject to the following paragraph, all matters of substance or procedure regarding claims before the competent court which are not specifically regulated in the (Legally Binding Instrument) shall be governed by the law of that court, including any rules of such law relating to conflict of laws. 2. Notwithstanding Art. 9.1, all matters of substance regarding human rights law relevant to claims before the competent court may, upon the request of the victim of a business-related human rights abuse or its representatives, be governed by the law of another State where: a) the acts or omissions that result in violations of human rights covered under this (Legally Binding Instrument) have occurred; or b) the natural or legal person alleged to have committed the acts or omissions that result in violations of human rights covered under this (Legally Binding Instrument) is domiciled”. La decima sessione dello UN *Intergovernmental Working Group elaborating a legally binding instrument on business & human rights* si è tenuta a Ginevra dal 16 al 20 dicembre 2024. I lavori di elaborazione di un trattato in questa materia sono stati avviati nel 2014 nel quadro del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani. Il testo aggiornato del progetto con gli ultimi emendamenti proposti dalle delegazioni statali è reperibile a questo indirizzo <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg-transcorp/session10/igwg-10th-updated-draft-lbi-with-proposals.pdf>. Non si prevedono sostanziali modifiche a quanto sopra riportato in materia di legge applicabile.

“danno da cambiamento climatico”: “*Art. 7-bis. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale connessa a un danno derivante dal cambiamento climatico è quella risultante dalla legge della sede dell’amministrazione centrale della società convenuta, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni e/o che promuova un’azione preventiva o di riduzione delle emissioni climalteranti scelga di fondare le sue pretese sulla legge del Paese in cui la maggior parte degli impianti emittenti gas ad effetto serra è localizzata*”.

In questa prospettiva riformatrice il criterio di collegamento oggettivo proposto, dando rilievo al luogo del *real seat* dell’impresa, sarebbe certo e facilmente prevedibile da entrambe le parti: esso avrebbe così il pregio di perseguire l’obiettivo generale del regolamento Roma II della certezza del diritto attraverso l’individuazione di una sola legge applicabile. Essa sarebbe inoltre in grado di garantire un adeguato equilibrio degli interessi delle parti coinvolte, come richiesto dal considerando 19 del regolamento Roma II, secondo il quale è opportuno “prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi”; nonché dal considerando 16 dello strumento dove si afferma che le norme uniformi dovrebbero “assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa”. Inoltre, il luogo dell’amministrazione centrale della società, a differenza della mera sede statutaria, garantirebbe una maggiore aderenza tra le decisioni aziendali, anche assunte sul piano della politica climatica, e le condotte lesive.

La scelta unilaterale sarebbe invece materialmente orientata, ossia tesa a salvaguardare l’obiettivo generale di tutela del clima e quindi la possibilità di affermare la responsabilità climatica dell’impresa convenuta, quando ciò non potrebbe essere garantito dall’applicazione della legge del luogo dell’amministrazione centrale della società. La legge della prevalente localizzazione degli impianti emittenti gas ad effetto serra risponderrebbe ad una logica di localizzazione prevalente, ossia di ricerca del centro di gravità della fattispecie e rappresenterebbe nel suo complesso la *proper law of tort*<sup>145</sup>:

---

<sup>145</sup> Il contributo più significativo in questo senso è rappresentato dal celebre articolo di J.H.C. Morris, *The Proper Law of a Tort*, in *Harvard Law Rev.*, 1950-1951, p. 881 ss., che propose di sostituire il criterio del *locus commissi delicti* con quello più flessibile della *proper law of torts*, analogo a quello già impiegato nel sistema inglese per la determinazione della legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali, secondo cui la *proper law* sarebbe da individuare attraverso la constatazione della prevalenza e della maggiore intensità, nel caso concreto, dei collegamenti tra gli elementi della singola fattispecie ed un determinato Stato.

ricollocando l'illecito nell'ambito di una legge che presenta maggiori connessioni con l'intera fattispecie. Ciò sarebbe peraltro in linea con quanto proposto decenni addietro dall'*Institut de droit International* nella risoluzione su *Les obligations délictuelles en droit international privé* del 1969, sessione di Edimburgo<sup>146</sup>. In essa, infatti, pur accettando in linea di principio la *lex loci delicti*, erano ammesse deroghe per quelle ipotesi in cui, mancando una sostanziale connessione con il luogo dell'illecito, si sarebbe dovuto ricorrere ad una legge diversa richiamata attraverso un criterio di collegamento distinto dal *locus commissi delicti*, a titolo derogatorio, quale, ad esempio, quella della sede dell'impresa, per la responsabilità tra il datore di lavoro e i lavoratori, o di questi tra loro.

Nella soluzione speciale per il danno climatico che abbiamo immaginato, inoltre, l'applicazione, in assenza di scelta unilaterale, della legge del luogo di amministrazione centrale della società convenuta, nella maggioranza dei casi consentirebbe di favorire una coincidenza tra *ius* e *forum*, qualora la giurisdizione sia fondata sul criterio generale di giurisdizione enunciato dall'art. 4 del regolamento Bruxelles I-*bis*.

Anche in una logica di azione collettiva, la soluzione proposta eviterebbe i rischi di polverizzazione della legge applicabile e si combinerebbe con l'esigenza di concentrazione della competenza giurisdizionale, variamente

---

Sebbene non abbia mai trovato pieno accoglimento nel diritto positivo, essa ha, tuttavia, esercitato una certa influenza prima sui conflitti di legge negli Stati Uniti e quindi su diverse codificazioni europee che, pur mantenendo come regola base la *lex loci delicti*, hanno previsto la facoltà di derogarvi qualora l'illecito presenti una "relazione più stretta" con un altro ordinamento.

<sup>146</sup> Secondo l'art. 1 della risoluzione dell'*Institut de droit international* su "obligations délictuelles en droit international privé": "les obligations délictuelles sont en principe soumises à la loi du lieu où le délit a été commis". Tuttavia, veniva successivamente precisato che "un délit est considéré avoir été commis dans le lieu auquel la situation est plus étroitement liée, eu regard à tous les faits reliant le délit à un lieu donné, depuis le commencement du comportement délictuel jusqu'à la réalisation du préjudice" art. 2. L'art. 3 disponeva che "en absence de tout lien substantiel entre la question soulevée et le lieu ou les lieux où le délit a été commis, on applique, par exception aux règles établies aux articles 1 et 2, la loi dont la détermination résulte d'une relation spéciale entre les parties ou entre celles-ci et l'événement". Tale concessione alla "teoria dei contatti" era però controbilanciata dal fatto che l'Istituto aveva introdotto un'elencazione, sia pur non tassativa, dei casi nei quali un'altra legge avrebbe dovuto essere applicata. Le ipotesi in cui si sarebbe dovuto fare ricorso a leggi determinate riguardavano situazioni in cui sussisteva una speciale relazione tra le parti o tra le parti e l'evento, quale, ad esempio, quella della residenza comune, per la responsabilità dei membri di una stessa famiglia; quella della sede dell'impresa, per la responsabilità tra il datore di lavoro e gli impiegati, o di questi tra loro.

ricercata dalla dottrina nella prospettiva di una futura revisione del regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>147</sup>.

Vero è che la questione di una riforma del regolamento Roma II con riguardo al danno da cambiamento climatico non pare essere al centro dell'attenzione della Commissione europea. Nemmeno lo studio del 2021, sollecitato da quest'ultima, sull'applicazione del regolamento Roma II, e curato dal British Institute of International and Comparative Law (BIICL), in sinergia con il Civil Consulting<sup>148</sup>, ha menzionato espressamente il tema, dedicandosi in una prospettiva più generale alla più ampia fattispecie della *cross-border corporate accountability*, ossia al tema del "*Business and Human rights*"<sup>149</sup>. Su di essa, tuttavia, anche le prospettive di un intervento esterno al regolamento Roma II, ossia nel contesto della direttiva sulla *corporate due diligence* più volte richiamata, sono fallite, nonostante la raccomandazione del GEDIP di inserire nel testo della futura direttiva una norma di conflitto idonea a

---

<sup>147</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo, par. 9.1.

<sup>148</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/11043f63-200c-11ec-bd8e-01aa75ed71a1> Lo studio valuta i primi dieci anni di applicazione del regolamento Roma II.

<sup>149</sup> Sul punto, lo Studio ha rilevato (pp. 733-735): "56% of the BHR experts replied that issues emerged from the application of the Rome II Regulation to corporate abuses against human rights. Respondents commented that Rome II was not sufficiently tailored to the specificities of corporate human rights abuses, and 8 out of the 14 respondents who identified issues specifically mentioned the application of Article 4 as problematic. ... 73% of the BHR experts are of the opinion that a set of special rules tailored to the specificities of corporate human rights abuses is needed in Rome II. Out of the 19 experts who believe specific rules are needed, 7 of them pointed out to the mechanism of Article 7 of Rome II as a good solution. One of the experts further commented that the introduction of specific criteria leading to the application of the law of the place of incorporation / establishment of the parent company enhance the accountability of MNCs and would strengthen predictability and legal certainty for victims. Another respondent referred to the European Parliament's draft proposal<sup>1307</sup> and its Article 6a allowing victims to choose between the law of the country in which the damage occurred (*lex loci damni*), the law of the country in which the event giving rise to the damage occurred (*lex loci delicti commissi*) and the law of the place where the defendant undertaking is domiciled or, lacking a domicile in the Member State, where it operates. Another respondent designated Article 11 of the Second Revised Draft of the Binding Treaty<sup>1308</sup> as a better option, less complex and demanding than Article 6a of the Draft proposal. On the contrary, two respondents were of the opinion that amending Rome II was not necessary, and they favoured the protection of human rights abuses victims through mandatory due diligence and the application of Article 16 of Rome II. They suggested that the provisions of the European Parliament's Draft proposal on corporate due diligence and corporate accountability should be imperative and thus qualified as overriding mandatory provisions under Article 16 of Rome II".

consentire alle vittime di *corporate human rights abuses* di ricorrere alla scelta anche della legge del luogo dell'azione lesiva, sul modello dell'art. 7 del regolamento Roma II<sup>150</sup>.

Tuttavia, sulla base del più recente report sull'applicazione del regolamento Roma II, adottato dalla Commissione europea il 31 gennaio 2025, e del *Commission Staff Working Document* che accompagna il documento<sup>151</sup>, si trae l'impressione che la Commissione europea potrebbe nel prossimo futuro avviare un processo di revisione del regolamento Roma II, il quale, potrebbe interessare anche il danno climatico, sollecitando eventualmente una riforma ad esso specificamente dedicata. Nel suddetto report, infatti, la Commissione europea ha concluso che tra le questioni che potrebbero richiedere adattamenti normativi vi sarebbe quella concernente “the application of Rome II *in cases where the damage occurs simultaneously in many jurisdictions, leading to a possible application of multiple national laws to the non-contractual obligation. ... On this basis, with a view to assessing whether legislative change is needed, the Commission will carry out further analysis in order to consider and potentially prepare a proposal to amend or recast the Regulation in accordance with the Better Regulation rules*”<sup>152</sup>. La prossima definizione degli attuali procedimenti climatici orizzontali pendenti nell'Unione Europea insieme alla proposizione di nuovi procedimenti in materia potrebbe altresì rilanciare una riflessione del legislatore europeo sul punto.

---

<sup>150</sup>European Group for Private International Law, “Recommendation of the European Group for Private International Law (GEDIP/EGPIL) to the European Commission concerning the Private international law aspects of the future Instrument of the European Union on [Corporate Due Diligence and Corporate Accountability]”, cit., p. 6., reperibile al seguente indirizzo: <https://gedip-egpil.eu/wp-content/uploads/2021/02/Recommendation-GEDIP-Recommendation-EGPIL-final-1.pdf>: “IV. Law applicable to non-contractual obligations arising out of damage resulting from non-compliance with due diligence obligations, 1. Main rule: The law applicable to a non-contractual obligation arising out of damage as a result of non-compliance in respect of matters falling within the scope of this Instrument is the law determined by virtue of Article 4, paragraph 1 of the Rome II Regulation, unless the plaintiff chooses to base his or her claim on the law of the country in which the event giving rise to the damage occurred. Nel commento esplicativo corredato alla raccomandazione il GEDIP inoltre ha indicato in via interpretativa che “The event giving rise to the damage includes decisions taken by a company at the place where it is established in violation of its due diligence obligations under the Instrument””, p. 6.

<sup>151</sup>Commission Staff Working Document {COM(2025) 20 final}, cit.

<sup>152</sup>Cfr. report della Commissione europea sull'applicazione del regolamento Roma II del 31 gennaio 2025, COM (2025)20 final, corsivo aggiunto.

## 11. La rilevanza delle norme di sicurezza e di condotta ai sensi dell'art. 17 del regolamento Roma II: la questione del diritto pubblico straniero e delle autorizzazioni alle emissioni di CO<sub>2</sub>, anche alla luce della direttiva 2003/87/CE

Nel quadro del regolamento Roma II emerge anche la questione di stabilire quali effetti possano avere sull'affermazione della responsabilità climatica dell'impresa convenuta – da determinarsi sulla base della legge designata dalle richiamate norme regolamentari – le norme di diritto pubblico vigenti nello Stato dell'azione, volte a regolare le attività industriali idonee a pregiudicare l'ambiente, nonché eventuali autorizzazioni emesse dalle autorità nazionali locali, ai fini del rilascio in tale territorio delle emissioni climalteranti contestate<sup>153</sup>. Laddove, infatti, tali azioni inquinanti siano state svolte nei limiti e nelle forme stabilite da norme e/o specifiche autorizzazioni territoriali, tale evenienza potrebbe essere invocata in giudizio come causa di esclusione o per lo meno di riduzione della responsabilità climatica dell'impresa.

Ora, le suddette norme di diritto pubblico straniero e le connesse autorizzazioni potrebbero giocare un ruolo nel quadro dell'art. 17 dello stesso regolamento Roma II, che stabilisce che “nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità”<sup>154</sup>. La norma è fondata sulla constatazione che l'autore dell'illecito è tenuto a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento nel Paese in cui agisce, quale che sia la legge applicabile alle conseguenze civili della sua azione, e che di tali norme occorre tener conto anche in sede di determinazione della responsabilità. Tuttavia, l'art. 17 del regolamento rimette la valorizzazione di tali regole all'apprezzamento discrezionale del giudice adito sulla base del caso concreto e non impone all'autorità giudiziaria di *applicarle* ma solo di *tenerne di conto*. Come è stato chiarito dalla Commissione europea fin dal momento della presentazione della proposta di regolamento nel 2003:

---

<sup>153</sup> V. su questo tema S. Marino, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 922 ss. Occorre anche osservare che i permessi di diritto pubblico sono generalmente radicati sul principio della territorialità.

<sup>154</sup> Si rinvia *ex multis* per commenti a J. Von Hein, *Article 17 rules of safety and conduct*, in G.P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflicts of Laws*, cit., p. 569 ss.; A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 638 ss.

“prendere in considerazione la legge straniera non significa per ciò stesso applicarla: il giudice applicherà esclusivamente la legge designata dalla norma di conflitto, ma dovrà tener conto di un'altra legge quale dato di fatto, ad esempio, quando si tratti di valutare, per determinare l'ammontare del danno risarcibile, la gravità della colpa commessa o la buona o cattiva fede dell'autore”<sup>155</sup>. Il considerando 34 del regolamento chiarisce che l'art. 17 mira a “raggiungere un equilibrio ragionevole fra le parti” e che il concetto di norme di sicurezza e di condotta “dovrebbe essere interpretato come riferito a tutte le disposizioni che presentano un collegamento con la sicurezza e la condotta, comprese per esempio le norme relative alla sicurezza stradale in caso di incidente”.

Tale disposizione non costituisce una norma di conflitto in senso stretto ma piuttosto “a mere evidentiary instruction about which facts are relevant in determining the degree of the defendant's culpability”<sup>156</sup>: il regolamento non ha infatti inteso stabilire, con tale articolo, una deroga alle norme di conflitto uniformi, quanto piuttosto “introdurre un fattore di *souplesse* nel ragionamento conflittuale, consentendo all'interprete di ‘calibrare’ con maggiore precisione, alla luce delle circostanze del caso, le conseguenze dell'applicazione della legge designata dalle norme uniformi”<sup>157</sup>. È plausibile, in tal modo, che le prescrizioni della *lex loci actus* vengano in rilievo, soprattutto ai fini della valutazione della colpa dell'autore materiale del fatto, della sua gravità o della buona o cattiva fede del preteso responsabile dell'illecito contestato anche nella prospettiva di calcolare l'ammontare dei danni da essa cagionati. La loro concreta rilevanza ai fini del giudizio è in ogni caso subordinata al fatto che la legge regolatrice dell'obbligazione non contrattuale, designata dalle norme di conflitto del regolamento, configuri la responsabilità dell'autore del danno alla stregua di una responsabilità per colpa e non invece come una responsabilità oggettiva<sup>158</sup>. Occorre inoltre

---

<sup>155</sup> Commissione europea, relazione esplicativa alla proposta di regolamento Roma II del maggio 2003, p. 27.

<sup>156</sup> S. Symeonides, *Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity*, cit., p. 212.

<sup>157</sup> P. Franzina, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* (“Roma II”), cit., p. 1039.

<sup>158</sup> J. Barboza, *International liability for the injurious consequences of acts not prohibited by international law and protection of the environment*, in *Recueil des Cours*, t. 247, 1994, p. 291; P. Franzina, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* (“Roma II”), cit., p. 1039; P. Beaumont, E. Mceleavy, *Private International Law*, Edinburgh University Press, Edimburgo, 2011, p. 672.

rilevare che le prescrizioni normative di cui l'interprete ha la possibilità di tener conto, alla stregua dell'art. 17, vengono in rilievo come semplici fatti, con l'effetto che esse dovranno essere oggetto di prova ad opera delle parti e ciò a prescindere dal fatto che, come accade nei sistemi di *civil law*, il trattamento giuridico della legge straniera sia sottoposto al principio *iura novit curia*.

La norma in esame entra in tensione con la legge richiamata dall'art. 7 del regolamento in materia di danno ambientale, per effetto dell'*optio legis* da essa prevista. L'attrito tra le due disposizioni si sostanzia nel fatto che la finalità perseguita dall'art. 7, ossia, come visto, l'affermazione del principio "chi inquina paga", che trova enunciazione nel diritto primario dell'Unione Europea, richiederebbe di garantire una piena riparazione del danno ambientale, escludendo, dunque, in linea generale, qualsiasi spazio per considerare forme di attenuazione o di ammorbidimento dell'obbligo risarcitorio, che sarebbero invece prospettabili in forza dell'art. 17.

Il trasferimento sul piano della responsabilità climatica di un'impresa dell'interazione tra l'art. 7 e l'art. 17 del regolamento<sup>159</sup> impone di distinguere scenari diversi.

In primo luogo, può venire in rilievo quello in cui la vittima del danno climatico abbia scelto la legge del luogo dell'azione, in forza dell'*optio legis* offerta dall'art. 7: tale legge, pertanto, assorbirà le regole di sicurezza e condotta. Tale esito, però, può essere a sua volta diversificato a seconda del luogo che sia stato individuato come spazio dell'azione lesiva dalla vittima: ciò che potrebbe coincidere, come visto nei paragrafi precedenti, con luoghi diversi (quale il luogo della decisione aziendale, la localizzazione prevalente degli impianti emittenti, il luogo di situazione di un impianto scelto dalla vittima e così via). Rispetto alla valorizzazione del luogo di emissione dei gas ad effetto serra come luogo della condotta lesiva ai fini dell'art. 17 si porrebbe l'ulteriore questione di stabilire quale rilevanza potrebbero avere norme di diritto pubblico o autorizzazioni emesse in luoghi, dove sono parimenti dislocati gli impianti di emissione dell'impresa, diversi dallo Stato valorizzato ai fini della concretizzazione della *lex causae*.

A questo riguardo occorre osservare che nel caso *Shell*, la società convenuta ha invocato la rilevanza ai sensi dell'art. 17 del regolamento Roma II

---

<sup>159</sup> E. Alvarez-Armas, "Le contentieux international privé en matière de changement climatique a l'épreuve de l'article 17 du règlement Rome II: enjeux et perspectives", in *Rev. dr. int. d'Assas*, 2021, p. 109 ss.; M. Pasqua, *Authorisations to Emit Greenhouse Gases – A Conflict-of-Laws Perspective*, in *Italian Rev. Int. Comp. Law*, 2023, p. 409 ss.

delle norme locali applicabili al rilascio delle emissioni climalteranti al fine di tenerne conto nella commisurazione della responsabilità climatica dell'impresa: "Based on Article 17 of the Rome II Regulation, the court must take account of the fact that the party being held liable has complied with the rules in force in the country (or countries) in which the act not intended to have legal effect occurred and the (alleged) damage was caused. This may include the fact that the party being held liable conducts activities at the location of the event giving rise to the damage on the basis of, and in accordance with, a permit obtained to that end. Also under substantive Dutch law, this is a fact that is relevant to the assessment of whether the actions concerned can be deemed unlawful based on the law applicable to the claim, since the permit may yield justification stripping the actions of their potentially unlawful nature. More generally, too, local rules of conduct are a factor to be considered in the assessment of lawfulness (or unlawfulness). In Section 2.7, RDS has explained that the industry in which Shell operates is heavily regulated"<sup>160</sup>. Poiché le attività di Shell sono realizzate in molti Paesi, i regimi normativi che scandiscono le modalità e le quantità di emissioni climalteranti consentite e ai quali la società è tenuta a conformarsi sono molteplici<sup>161</sup>. Inoltre, una parte delle attività di Shell sono soggette al regime normativo uniforme designato dal c.d. "sistema europeo ETS", introdotto dalla direttiva 2003/87/CE<sup>162</sup>, che ha istituito un sistema per lo scambio di

---

<sup>160</sup> Cfr. *statement of defense* di RDS del 2019, traduzione inglese, cit., par. 3.4. 328.

<sup>161</sup> Cfr. *statement of defense* di RDS del 2019, traduzione inglese, cit., par. 2.7. "For example, in the United Kingdom, where RDS is incorporated, the Petroleum Act 1998 establishes the legal regime applying to oil and gas exploration and production. The Petroleum Act is supplemented by the Energy Act 2016, the Infrastructure Act 2015 as well as many other statutory controls. In the Netherlands, the Mining Act (*Mijnbouwwet*) lays down the regulatory regime applying to oil and gas exploration. The Environ. Management Act (*Wet milieubeheer*) and the Environ. Permitting (General Provisions) Act (*Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*), as well as the associated underlying regulations – such as the Activities Decree and the Major Accidents (Risks) Decree 2015 – prescribe Environ. and safety standards for oil and gas exploration and production, including refining. prescribing Environ. and health and safety legislative standards". (par. 2.7.268).

<sup>162</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in *G.U.C.E.* L 275 del 25.10.2003, p. 32 ss. La direttiva 2003/87, più volte emendata e modificata, si applica agli impianti del settore energetico e manifatturiero, nonché agli operatori aerei e a quelli marittimi. Essa fissa soglie massime di emissioni totali di gas serra, che dovranno essere oggetto di progressive riduzioni nel tempo. Sulla base di tali parametri vengono stabilite quote di

quote di emissioni di gas a effetto serra negli Stati membri. Tale strumento, che si inserisce nella ricca e stratificata politica climatica dell'Unione Europea, ha elaborato un meccanismo di mercato che regola le emissioni di CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O e perfluorocarburi provenienti da un'ampia gamma di settori industriali, utilizzando il principio del *cap-and-trade*, in base al quale è fissato un tetto limite, che stabilisce la quantità massima che può essere emessa dagli impianti che rientrano nel sistema. Entro tale soglia, le imprese possono acquistare o vendere quote in base alle loro esigenze, fornendo così alle aziende la flessibilità necessaria per ridurre le emissioni nelle aree in cui è meno costoso farlo.

La Corte distrettuale dell'Aja, nella sentenza di primo grado del 26 maggio 2021, ha negato, tuttavia, che i regimi normativi invocati ai sensi dell'art. 17 del regolamento avessero la capacità di ridurre le responsabilità della Shell con riguardo all'obbligo di riduzione delle emissioni climalteranti richiesta dalle attrici. La corte ha dapprima rilevato la scarsa incidenza in termini quantitativi del sistema europeo ETS ("ETS systems only covers a small part of the Shell group's emissions. Only for these emissions, RDS does not have to adjust its policy due to the indemnifying effect of the ETS system. The ETS system therefore does not stand in the way of allowing the claims. RDS' argument that the ETS system will be interfered with if the claims are allowed also does not hold. What applies to the ETS system also applies to other existing and planned 'cap and trade' emission schemes elsewhere in

---

emissione che sono successivamente acquistate all'asta dai singoli operatori e che implicano l'autorizzazione per l'impresa ad emettere una tonnellata di CO<sub>2</sub> nel periodo di riferimento. In particolare, in base alla direttiva, gli Stati membri devono garantire che nessun impianto svolga alcuna delle attività elencate che comportano il rilascio di emissioni specifiche a meno che il suo gestore non sia in possesso di un'autorizzazione specifica (permesso). Tale autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente, come individuata dagli Stati membri, se è accertato che il gestore è in grado di monitorare e segnalare le emissioni. La capacità dell'operatore di monitorare e fare report sulle emissioni è stata disciplinata diversamente nella normativa nazionale di recepimento degli Stati Membri. In alcuni Paesi, il controllo è sostanziale e approfondito, mentre in altri è più formale e superficiale. Il possesso del permesso consente all'impianto di accedere al sistema di scambio delle emissioni, richiedendo al gestore autorizzato di monitorare i gas serra emessi e di cedere quote pari alle emissioni totali rilasciate dall'impianto sulla base della quantità totale di quote attribuite all'impianto in questione per il periodo di riferimento stabilito nel piano nazionale di assegnazione. Queste quote di emissione riguardano le emissioni dell'Ambito 1 e possono essere acquistate, vendute o conservate; esse sono suddivise tra le aziende degli Stati membri. Se un'azienda emette meno CO<sub>2</sub> rispetto a quella assegnata, può vendere le quote di emissione corrispondenti. Le aziende che stanno per superare la loro quota di CO<sub>2</sub> possono invece acquistare ulteriori quote di emissione.

the world.”)<sup>163</sup>. Essa ha poi escluso, in modo per la verità, piuttosto sommario, che le normative locali e/o le autorizzazioni ottenute “have an indemnifying effect” (“RDS also identifies other permits and the current obligations of the Shell group, such as the obligations ensuing from long-term concessions for oil and gas extraction. It is not apparent that CO<sub>2</sub> emissions have played any role whatsoever in these permits and concessions. These permits and the current obligations – which do not have an indemnifying effect and therefore do not subtract from RDS’ reduction obligation – are therefore a given which RDS has to take into account in meeting its reduction obligation”)<sup>164</sup>.

Nel contesto delle azioni climatiche, le norme di diritto pubblico (e le autorizzazioni alle emissioni) vigenti (ed emesse) nello Stato della condotta lesiva, potrebbero essere prese in considerazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento, allorché la legge applicabile alla fattispecie sia diversa da quella del luogo dell’azione lesiva. Tale esito si avrebbe soltanto laddove la vittima non abbia fatto ricorso alla facoltà di scelta di legge prevista dall’art. 7, con l’effetto che la *lex causae* sarà quella della *lex loci damni*. In tale evenienza, il giudice adito, nell’applicare la legge del luogo del danno diretto dovrebbe valutare se tenere conto, nei modi sopra illustrati, anche delle norme sulla sicurezza e condotta vigenti nello Stato della condotta o delle eventuali autorizzazioni amministrative emesse in tale luogo, giungendo così ad applicare cumulativamente i due regimi normativi. Ora, in un tale contesto, potrebbero aversi esiti diversi a seconda che il giudice del foro coincida con il giudice del luogo dell’azione lesiva (in tal caso è probabile che quest’ultimo sia maggiormente incline a prendere in considerazione le proprie norme interne) o invece sia il giudice del luogo del danno. Quest’ultima ipotesi riguarderebbe lo scenario del caso *Falys*, attualmente pendente in Belgio, Stato anche dell’asserito danno diretto lamentato dall’attore. Tuttavia, allo stato non è possibile ricavare informazioni sul punto, per la mancata pubblicazione dell’atto difensivo di TotalEnergies.

Per superare le difficoltà applicative legate alla combinazione degli articoli 7 e 17 del regolamento Roma II e arginare il rischio di un’efficacia extraterritoriale delle autorizzazioni locali per il tramite della norma in rilievo<sup>165</sup>, in una certa dottrina e nella giurisprudenza di alcuni Stati membri

<sup>163</sup> Sentenza *Shell*, traduzione in lingua inglese, par. 4.4.47.

<sup>164</sup> Sentenza *Shell*, traduzione in lingua inglese, par. 4.4.48.

<sup>165</sup> Favorevoli, invece, a una piena efficacia transfrontaliera delle autorizzazioni locali in

(Paesi Bassi e Austria) sono stati sviluppati taluni criteri per i giudici nazionali al fine di poter prendere in considerazione i permessi stranieri operanti in casi di responsabilità ambientale: (i) le emissioni devono essere conformi al diritto internazionale (ii) i requisiti di autorizzazione stranieri devono essere funzionalmente comparabili a quelli previsti dalla *lex fori* per l'emissione di analoghe autorizzazioni (iii) la parte che chiede il risarcimento o un'ingiunzione abbia avuto la possibilità di partecipare, di essere sentita, di sollevare obiezioni nel procedimento amministrativo che ha condotto all'emissione dell'autorizzazione<sup>166</sup>. Taluni autori hanno inoltre aggiunto che a un soggetto inquinante dovrebbe essere consentito fare affidamento su uno standard di condotta più basso in forza nel luogo dell'azione, qualora questi non abbia potuto ragionevolmente prevedere il luogo in cui si è verificato il danno ambientale<sup>167</sup>. Tale criterio aggiuntivo dell'imprevedibilità, però, è contestato da altra dottrina, posto che entrerebbe in collisione con i tre criteri sopra elaborati: in particolar modo con quello legato alla partecipazione della vittima nella procedura di autorizzazione straniera: "A requirement of imprevisibility would render an authorization practically meaningless in most cases of transborder pollution"<sup>168</sup>. Il terzo criterio sopra enunciato non sarebbe peraltro adattabile alla fattispecie climatica qui in rilievo, lasciando così aperta la questione del trattamento delle norme straniere o delle autorizzazioni straniere del *locus actus* nel contesto della responsabilità climatica. Di recente, con riferimento alla disciplina europea dei doveri di diligenza delle imprese, il GEDIP aveva raccomandato l'introduzione di un

---

tutti gli Stati membri in cui il danno si verifica, stante l'imprevedibilità del danno climatico sono M. Lehmann, P. Eichel, *Globaler Klimawandel und Internationales Privatrecht*, cit., p. 77 ss.

<sup>166</sup> Rechtbank Rotterdam 16 dicembre 1983, in *Nedelandse Jurisprudentie*, 1984, n. 341, par. 8.7; OLG Linz 15 giugno 1987, in *Juristische Blätter*, 1987, p. 577, 579; OGH 20 dicembre 1988, in *Juristische Blätter*, 1989, p. 239. Favorevoli a questa soluzione anche T.M. Kadner Graziano, *The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment*, cit., p. 79 ss.; G.P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflicts of Laws*, cit., pp. 479-480; M.P. Weller, M.L. Tran, *Climate Litigation against companies*, cit., p. 11.

<sup>167</sup> S. Symeonides, *Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity*, cit., p. 213 ss.; P.J. Kozyris, *Rome II: Tort Conflicts on the Right Track! A Postscript to Symeon Symeonides' "Missed Opportunity"*, in *Am. J. Int. Comp. Law*, 2008, p. 471 ss., spec. p. 495 ss.; G. Wagner, *Die neue Rom II-Verordnung*, in *IPRax*, 2008, p. 1 ss., spec. p. 5.

<sup>168</sup> G.P. Calliess (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflicts of Laws*, cit., p. 480.

articolo che indicasse che l'art. 17 del regolamento non potesse essere invocato dal convenuto per escludere o limitare la sua responsabilità<sup>169</sup>: “such rules cannot replace the legal duties established by the Regulation and cannot be used to evade the application of its Articles 4 and 7 to those duties”<sup>170</sup>.

Con riguardo al profilo dell'incidenza del Sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea dettato dalla direttiva 2003/87/CE si addensano poi dubbi interpretativi circa la natura giuridica del meccanismo congegnato dalla direttiva: ci si interroga infatti se effettivamente il sistema armonizzato determina permessi o autorizzazioni nel senso del diritto amministrativo, alla luce anche della varietà linguistica con cui viene tradotto il termine “*allowance*” (“quota” in francese, “quota di emissioni” in italiano “*derecho de emisión*” in spagnolo, “*Zertifikat*” in tedesco) o se il sistema dia luogo soltanto a forme di pagamento a pubbliche autorità per le emissioni rilasciate nell'anno precedente.

Di recente, in tale contesto, nel valutare il ruolo delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra nel quadro della direttiva 2003/87/CE, allorché esse non sono parte né della *lex fori* né della *lex causae*, è stata proposta una lettura alternativa alla via tradizionale di applicare l'art. 17 del regolamento Roma II. Questa soluzione si radica sull'elaborazione in via interpretativa di una norma di conflitto unilaterale ricavabile dalla direttiva medesima che consentirebbe all'autorizzazione emessa da uno Stato membro la cui legge è diversa da quella della *lex causae* e della *lex fori* di essere presa in considerazione dinanzi ai giudici degli Stati membri<sup>171</sup>. L'autorizzazione, circolando, porterebbe con sé il (possibile) effetto esimente ai sensi della norma sulla responsabilità civile dello Stato che ha rilasciato l'autorizzazione. Questa soluzione consentirebbe all'effetto di esenzione dalla responsabilità civile dell'operatore di circolare in tutta l'Unione Europea secondo la norma sulla responsabilità civile dello Stato di origine (cioè lo Stato che ha rilasciato l'autorizzazione), sul presupposto che le emissioni sono state effettuate nel rispetto dell'autorizzazione.

---

<sup>169</sup> GEDIP, Recommendation of the European Group for Private International Law (GEDIP/EGPIL) to the European Commission, cit., punto IV-2.

<sup>170</sup> Commentary on the proposal, p. 6.

<sup>171</sup> M. Pasqua, *Authorisations to Emit Greenhouse Gases – A Conflict-of-Laws Perspective*, in *Italian Rev. Int. Comp. Law*, 2023, p. 409 ss., spec. 423 ss.

## 12. La rilevanza dei c.d. piani di mitigazione dei cambiamenti climatici disciplinati dall'art. 22 della direttiva UE sulla *corporate due diligence* nel quadro del contenzioso climatico orizzontale

Un'ultima questione relativa alla disciplina conflittuale della fattispecie climatica in rilievo attiene alla possibile rilevanza che nei prossimi anni potrebbero avere i c.d. "piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici" richiesti dall'art. 22 della direttiva 2024/1760 sulla *corporate due diligence* nel contesto dei giudizi climatici orizzontali qui in rilievo, una volta che sarà stata adottata la normativa nazionale di recepimento.

La direttiva, oltre a stabilire specifici obblighi di diligenza in tema di tutela sociale e ambientale (*human rights and environment due diligence*), intende anche indirizzare le imprese private, ricadenti nel proprio ambito di applicazione<sup>172</sup>, a contribuire al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia del clima, fissati, nell'ambito del diritto internazionale pubblico, tramite le strategie di sostenibilità, sia sul piano dell'investimento sia sul piano della gestione delle attività, che le grandi società sono chiamate ad attuare (*climate due diligence*)<sup>173</sup>.

Pertanto, in questa logica e con l'obiettivo generale di rafforzare la lotta contro il *climate change*, l'art. 22 della direttiva ha fissato l'obbligo in capo agli Stati membri di assicurare nel proprio diritto interno che le suddette imprese *adottino e attuino* un "piano di mitigazione per i cambiamenti climatici"<sup>174</sup>, volto a garantire che il modello e la strategia aziendali siano

---

<sup>172</sup> Ossia grandi imprese, costituite in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ma che soddisfino certi requisiti, operanti nel mercato dell'Unione Europea. Cfr. 2, par. 1, lett. a), b) e c), e all'art. 2, par. 2, lett. a), b) e c), nonché i considerando 28, 29, 30 e 31 della direttiva, dove sono fissati requisiti anche per società che hanno concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione e società capogruppo di gruppi di società.

<sup>173</sup> C. Macchi, *The Climate Change Dimension of Business and Human Rights: The Gradual Consolidation of a Concept of Climate Due Diligence*, in *Bus. Hum. Rights J.*, 2021, p. 93 ss.

<sup>174</sup> Secondo l'art. 22, par. 1, della direttiva: "Il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al primo comma prevede: a) obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa; b) una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l'adozione di nuove tecnologie; c) una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell'attuazione del

compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C fissata dall'Accordo di Parigi, nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119<sup>175</sup> (c.d. "legge europea sul clima") nel quadro della più ampia strategia climatica dell'Unione<sup>176</sup>. Quest'ultimo strumento conferisce, com'è noto, natura vincolante all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, fissato dal c.d. Green Deal europeo<sup>177</sup>,

---

piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici; e d) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici".

<sup>175</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (c.d. "Legge europea sul clima"), 9 luglio 2021, in *G.U.U.E.* L 243, p. 1 ss. Il regolamento sulla governance ambientale stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a predisporre dei piani integrati per l'energia ed il clima, al fine di chiarire le modalità con le quali essi intendono perseguire progressivamente gli obiettivi del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e dell'obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni climalteranti di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Tali piani sono oggetto di monitoraggio da parte della Commissione europea. Nella prassi si registrano tuttavia alcune criticità: in particolare, il ritardo con cui gli Stati membri trasmettono i piani alla Commissione, nonché una certa ritrosia degli Stati membri ad ottemperare alle raccomandazioni espresse dalla Commissione, in caso di valutazione negativa dei suddetti piani.

<sup>176</sup> La competenza dell'Unione nel settore della lotta al cambiamento climatico è fondata sull'art. 191, par. 1, TFUE. La disposizione, infatti, prevede che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale miri anche alla promozione sul piano internazionale dell'adozione di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. Tale competenza normativa è di tipo concorrente. Parimenti, sul piano delle relazioni esterne, l'art. 191, par. 4, TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con gli Stati terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

<sup>177</sup> L'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050 è stato fissato dal c.d. Green Deal europeo, documento strategico adottato dalla Commissione l'11 dicembre 2019: cfr. comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final. Tale obiettivo mira a rendere l'Unione il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050: le emissioni di gas climalteranti dovranno essere ridotte fino al punto in cui quelle comunque generate siano neutralizzate o compensate dai meccanismi di assorbimento naturali o artificiali. Si rinvia, in generale, sul tema, a E. Chiti, *Managing the Ecological Transition of the EU: The European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Comm. M. Law Rev.*, 2022, p. 19 ss. La strategia in rilievo sostiene misure in vari settori economici, tra cui l'energia, i trasporti, l'industria, l'agricoltura, la finanza sostenibile. Nel quadro del Green Deal, il Consiglio e il Parlamento europeo, in qualità di colegislatori, nel rispetto degli orientamenti politici generali fissati dal Consiglio europeo nell'agenda strategica quinquennale

compresi i suoi obiettivi intermedi. Tale obbligo persegue l'obiettivo di "garantire la transizione delle imprese verso un'economia sostenibile, anche per ridurre i danni esistenziali e i costi dei cambiamenti climatici, per garantire l'allineamento con l'azzeramento delle emissioni nette a livello mondiale entro il 2050, per evitare dichiarazioni fuorvianti riguardo a tale allineamento e per porre fine al *greenwashing*, alla disinformazione e all'espansione dei combustibili fossili a livello mondiale al fine di conseguire gli obiettivi climatici internazionali ed europei"<sup>178</sup>.

Quanto al suo contenuto, il piano dovrebbe includere obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030, e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive nonché, se del caso, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3. Il piano dovrebbe inoltre elaborare azioni di attuazione volte a conseguire gli obiettivi climatici della società e basarsi su prove scientifiche conclusive o che abbiano ricevuto una convalida scientifica indipendente coerente con uno scenario di riscaldamento globale di 1,5° C, quale definito dal gruppo IPCC, e tenendo conto delle raccomandazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.

Gli Stati membri saranno chiamati a sorvegliare l'adozione e l'elaborazione del piano e dei relativi aggiornamenti tramite forme di *public enforcement* devolute ad apposite autorità nazionali di vigilanza che dovranno essere appositamente istituite a livello interno in forza dell'art. 24 della direttiva e che potranno esercitare i poteri di controllo sanciti dall'art. 25 della stessa<sup>179</sup>.

---

da essa fissata nel 2019, hanno adottato negli ultimi anni una ricca normativa di diritto secondario.

<sup>178</sup> Così considerando 73 della direttiva (UE) 2024/1760.

<sup>179</sup> In particolare, in base all'art. 25, par. 1, della direttiva: "Gli Stati membri impongono alle autorità di controllo di vigilare sull'adozione e sull'elaborazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1.". Tali autorità potranno avviare un'indagine d'ufficio o a seguito di una segnalazione circostanziata trasmessa a norma dell'articolo 26. Ai sensi dell'art. 25, parr. 5 e 6, le suddette autorità nazionali disporranno almeno nei seguenti poteri "... a) ordinare che la società: i) cessi la violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva compiendo un'azione o cessando una condotta; ii) si astenga da qualsiasi reiterazione della condotta in questione; e iii) se del caso, fornisca riparazioni proporzionate alla violazione e necessarie per porvi fine; b) imponga sanzioni in conformità dell'articolo 27; e c) adottare misure provvisorie in caso di rischio imminente di danni gravi e irreparabili. 6. Le autorità di controllo esercitano i poteri di cui al presente articolo conformemente al diritto nazionale: a) direttamente; b) in cooperazione con altre autorità; o c)

In base al futuro regime nazionale di recepimento della direttiva, graverà, infine, sulle imprese non solo l'obbligo di adottare il piano di mitigazione ma anche quello di attuarlo nonché di aggiornarlo ogni 12 mesi al fine di valutare i progressi compiuti<sup>180</sup>.

Al fine di stabilire la possibile rilevanza giuridica di tali piani, nel contesto in esame, occorre rilevare che la direttiva, oltre a stabilire forme di *public enforcement*, affidate ad apposite autorità di sorveglianza nazionali, nella forma di ingiunzioni proibitive e fino a sanzioni pecuniarie amministrative a carico delle imprese (art. 27), ha introdotto un regime di *private enforcement* fondato sulla responsabilità civile extracontrattuale per le violazioni degli obblighi del dovere di diligenza<sup>181</sup>. L'art. 29, par. 1, della direttiva infatti dispone che una società potrà essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, qualora essa non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 10, sulla prevenzione degli impatti negativi (ambientali e sui diritti umani) potenziali, e 11, sulla interruzione degli impatti negativi effettivi, e tale violazione sia

---

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti che provvedono a che tali mezzi di ricorso siano efficaci e abbiano un effetto equivalente alle sanzioni imposte direttamente dalle autorità di controllo”.

<sup>180</sup> Occorre rilevare che l'art. 4, punto 10, della proposta di direttiva del c.d. pacchetto *omnibus* adottata dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025 (COM(2025) 81 final) elimina dall'art. 22, par. 1, della direttiva (UE) 2024/1760 l'obbligo di “attuare” i piani di mitigazione suddetti. La proposta di direttiva è stata adottata dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025 ed è tesa a semplificare le norme europee in tema di sostenibilità, obblighi di diligenza delle imprese e meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), nonché a stimolare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntivo. Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, COM(2025) 81 final. Il Commission Staff Working Document che accompagna la suddetta proposta (SWD/2025/80 final) chiarisce in merito alla prospettata eliminazione del requisito dell'attuazione dei piani di mitigazione che “[w]ith a view to ensure more legal clarity and alignment of the CSDDD with the sustainability reporting regime, the proposal introduces a modification by eliminating the requirement to ‘put into effect’ the transition plan for climate change mitigation. In line with the CSRD requirements, the proposal makes clear that the plan should include implementation actions, beyond key actions to reach the climate targets. This change will provide further clarity for businesses” (par. 3.2.2, lett. b)).

<sup>181</sup> La recente proposta di direttiva del c.d. pacchetto *omnibus*, sopra richiamata, ha prospettato modifiche sostanziali dell'attuale art. 29 della direttiva (UE) 2024/1760. In particolare, l'art. 4 n. 12 della proposta di direttiva sopprime il par. 1, il par. 3, lett. d) e il par. 7 della disposizione e modifica i paragrafi 2, 4 e 5 della stessa.

riconducibile alla società, alle sue controllate o ai suoi partner commerciali diretti o indiretti della catena di attività. Occorre inoltre che, a seguito dell'inosservanza appena menzionata, sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale. L'art. 29. par. 7, della direttiva inoltre stabilisce che le norme di recepimento nazionali del regime di responsabilità civile evocato avranno carattere di norme di applicazione necessaria, qualora il diritto materiale applicabile alla domanda risarcitoria sia la legge di uno Stato terzo<sup>182</sup>.

Da tale norma emerge quindi che la violazione dell'art. 22, qui in esame, ossia la mancata adozione del piano, la sua eventuale inadeguatezza sul piano degli obiettivi di mitigazione climatica e delle connesse modalità ecosostenibili promesse dall'impresa o la sua mancata attuazione non comportano il rischio per la società coinvolta di incorrere nel regime di responsabilità civile prescritto dalla direttiva, non essendo tale disposizione richiamata dall'art. 29.

Ciò, tuttavia, non esclude che nel prossimo futuro, qualora venga promossa un'azione climatica orizzontale di tipo transnazionale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, avverso una società, ricadente nel campo di applicazione soggettivo della direttiva, su cui grava l'obbligo di predisposizione dei piani di transizione climatica appena menzionati, l'avvenuta *adozione e/o attuazione* di questi ultimi e il loro contenuto possano essere invocati in giudizio al fine di contestare l'affermazione della responsabilità climatica dell'impresa. Ora, non trattandosi di norme giuridiche ma di impegni scritti elaborati dalla stessa impresa convenuta in giudizio, pare ragionevole ritenere che essi non potranno incidere in sede di apprezzamento giurisdizionale a titolo di norme ma soltanto a titolo di fatti rimessi al libero apprezzamento del giudice adito, a prescindere da quale sarà la legge designata come applicabile sulla base del regolamento.

Secondo il regime prospettato dalla direttiva *almeno* l'adozione di tali piani di mitigazione dovrà essere controllata dalle apposite autorità nazionali di vigilanza, designate a tal fine dagli Stati membri, le quali "... dovrebbero essere tenute a sorvegliare *almeno* l'adozione e l'elaborazione del piano e dei relativi aggiornamenti, conformemente ai requisiti stabiliti dalla

---

<sup>182</sup> Come sopra accennato, l'art. 4 n. 12 della proposta del c.d. pacchetto *omnibus* sopprime tale paragrafo. Il Commission Staff Working Document che accompagna la suddetta proposta (SWD/2025/80 final) ha chiarito in proposito che "[t]his deletion does not mean that Member States would not be able to require mandatory application at national level" (par. 3.2.2, lett. j)).

presente direttiva”<sup>183</sup>. Tali autorità nazionali, nello svolgere le dovute attività di verifica, dovranno tenere in considerazione non solo che gli obblighi perseguiti con il piano di mitigazione per i cambiamenti climatici sono da intendersi come un obbligo di mezzi e non di risultato, ma dovranno anche tenere debitamente conto dei progressi compiuti dalle società, nonché della complessità e della natura evolutiva della transizione climatica<sup>184</sup>. Peraltro, laddove l'impresa in questione abbia comunicato il piano a norma della direttiva 2013/34/UE sui bilanci delle imprese<sup>185</sup>, rispetto ai profili concernenti la rendicontazione in materia di sostenibilità aziendale, le autorità nazionali dovranno considerare come rispettato l'obbligo specifico dell'adozione dello stesso<sup>186</sup>.

Certamente tali piani non potranno tuttavia assurgere a fattori rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento Roma II, ossia come “norme di condotta”. Tale conclusione discende, a nostro avviso, dalla circostanza che tali piani non costituiscono “norme in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità”, come richiesto dall'art. 17 del regolamento Roma II, ma rappresentano semplici pianificazioni aziendali di lungo periodo, valevoli per un intervallo di tempo compreso tra il momento del recepimento della direttiva e il 2050 (“obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050”<sup>187</sup>). Esse inoltre non sono idonee da sole a incidere concretamente su una riduzione effettiva dei rischi legati ai cambiamenti climatici. I danni connessi al *climate change* imputabili alle imprese, infatti, avvengono a distanza di tempo dalla concreta immissione nell'atmosfera di gas ad effetto serra e possono essere ricollegati a emissioni precedenti il piano di mitigazione climatica.

Un ulteriore elemento utile a ridimensionare il possibile impatto dei suddetti piani sull'applicazione della legge applicabile all'azione climatica, e quindi sul profilo dell'accertamento della relativa responsabilità civile del-

---

<sup>183</sup> Considerando 73 della direttiva.

<sup>184</sup> Considerando 73 della direttiva.

<sup>185</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, in *G.U.U.E.*, 29 giugno 2013, L 182 p. 19.

<sup>186</sup> Art. 22, par. 2, della direttiva (UE) 2024/1760.

<sup>187</sup> Art. 22, par. 1, della direttiva (UE) 2024/1760.

l'impresa, attiene anche alla circostanza che la semplice adozione di un piano non è da sola idonea a dimostrare un'effettiva attuazione dello stesso.

### 13. I limiti all'applicazione della *lex causae* designata in base al regolamento Roma II: la rilevanza in ambito climatico delle norme di applicazione necessaria e il possibile contrasto con il limite generale dell'ordine pubblico

Nel completare la disamina sulle questioni legate alla determinazione della legge applicabile a una causa climatica transfrontaliera di tipo orizzontale nel contesto del regolamento Roma II, occorre riflettere, da ultimo, sull'impatto che potrebbero avere sul regime normativo sostanziale dell'azione esperita le norme di applicazione necessaria nonché il limite dell'ordine pubblico<sup>188</sup>.

In relazione alla prima prospettiva, è arduo allo stato immaginare l'operatività in questa materia di norme nazionali che pretendano di applicarsi comunque alla fattispecie transfrontaliera climatica, in un contesto regolatorio di carattere extra-contrattuale, in luogo della *lex causae* designata sulla base delle norme di conflitto del regolamento Roma II. L'art. 16 dello strumento, com'è noto, contempla, in linea generale, questa evenienza limitandola, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel regolamento (CE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I)<sup>189</sup>, alle sole norme di applicazione necessaria del foro: "Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale". Di recente, la Corte di giustizia ha enunciato anche dei criteri utili a qualificare una norma nazionale sostanziale nel senso di norma di applicazione necessaria ai fini dell'art. 16<sup>190</sup>: occorre, in particolare, che la situazione giuridica di cui

---

<sup>188</sup> Sul tema si rinvia *ex multis* a: G. Zarra, *Sull'incerta distinzione tra ordine pubblico e norme di applicazione necessaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022; G. Zarra, *Imperativeness in Private International Law. A View from Europe*, TMC Asser Press/Springer, The Hague, 2022.

<sup>189</sup> Cfr. art. 9, par. 3, del regolamento Roma I.

<sup>190</sup> Corte di giustizia, sent. 5 settembre 2004, *HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG*, causa C-86/23, ECLI:EU:C:2024:689. Su di essa si vedano i commenti di G. Chiapponi, *New Requirements for characterising overriding mandatory Provisions under Article 16 of the Rome II Regulation: some Remarks from Case HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung II*, in *EU Law Live*, 2024, reperibile al seguente indirizzo [www.eulawlive.com](http://www.eulawlive.com); L. Idot,

trattasi presenti un collegamento sufficientemente stretto con lo Stato membro del foro; inoltre, il giudice adito deve constatare, sulla base di un'analisi circostanziata del tenore letterale, dell'impianto sistematico, degli obiettivi nonché del contesto dell'adozione di tale disposizione nazionale, che il suo rispetto è ritenuto cruciale nell'ambito dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, in quanto volto a perseguire un obiettivo di tutela di un interesse pubblico essenziale che non può essere raggiunto applicando la legge designata ai sensi dell'art. 4 di tale regolamento<sup>191</sup>.

Come osservato nel paragrafo precedente, nel settore della responsabilità climatica delle imprese non potranno venire in rilievo come norme di applicazione necessaria le norme nazionali di recepimento del regime della responsabilità civile previsto dalla direttiva 2024/1760 in tema di *corporate due diligence* ai sensi dell'art. 29, par. 7, della direttiva, con riguardo all'obbligo per le imprese di predisporre e attuare i c.d. piani di mitigazione dei cambiamenti climatici (art. 22), nell'ipotesi in cui la *lex causae*, designata dalle norme di conflitto rilevanti, sia la legge di uno Stato terzo. Come visto, infatti, la qualificazione in termini di norme di applicazione necessaria investe le norme sulla responsabilità civile appena evocata con riguardo esclusivamente alle violazioni dei doveri di diligenza delle imprese connessi ai diritti umani e all'ambiente, diversi dall'obbligo dell'art. 22.

La difficoltà di individuare norme di applicazione necessaria del foro nel quadro della prassi esistente, relativa ai giudizi qui in rilievo, discende altresì dalla circostanza che solitamente in tali cause la *lex causae* tende sempre a coincidere con la *lex fori*<sup>192</sup>, ciò che assorbe di fatto l'eventuale presenza di norme materiali internazionalmente imperative.

Laddove il processo di individuazione della legge applicabile operato ai sensi del regolamento designasse come applicabile la legge di uno Stato diverso da quello del foro, si potrebbe ipotizzare che talune norme di diritto pubblico della *lex fori*, poste a tutela dell'ambiente e specificamente dettate in tema di modalità e limiti al rilascio di emissioni climalteranti in tale Stato,

---

Règlement «Rome II» – Loi de police et droit à réparation d'un préjudice moral, in *Europe*, 2024, p. 440 ss.

<sup>191</sup> Sent., cit., par. 57.

<sup>192</sup> Sono tutti in questo senso i tre casi-studio rilevanti nella prospettiva internazionalprivatistica europea adottata da questo libro: *Shell*, *Lliuya* e *Falys*. Ricinducibile a tale esito è anche l'altro caso, attualmente pendente, di giudizio climatico orizzontale transfrontaliero di rilevanza *lato sensu* europea, rappresentato dalla controversia *Asmania*, ove il giudice svizzero adito è chiamato ad applicare la legge materiale interna.

possano venire in rilievo a titolo di norma di applicazione necessaria.

Sempre in tale scenario, di una *lex causae* straniera diversa da quella del foro, si potrebbe altresì riflettere, sul piano teorico, circa il trattamento giuridico della potenziale tensione, di natura assiologica, che dovesse risultare tra la *lex causae* straniera, tesa all'accertamento della responsabilità climatica dell'ente privato convenuto, e una norma di applicazione necessaria del foro dettata su uno specifico profilo attinente alla responsabilità da fatto illecito invocata nei giudizi in rilievo. Anche laddove si rinvenisse una norma materiale di tal genere nel foro, occorrerebbe altresì valutare se la legge straniera designata dalle norme di conflitto uniformi sia in concreto più favorevole di quanto stabilito dalla norma di applicazione necessaria del foro. Se è vero, infatti, che solitamente le norme di applicazione necessaria si applicano in via meramente preventiva<sup>193</sup>, ossia prima e a prescindere dal richiamo internazionale-privatistico, senza effettuare una comparazione del loro contenuto con quello veicolato dalla legge richiamata dalle norme di conflitto, tuttavia, in dottrina sono emerse anche posizioni favorevoli a un bilanciamento valoriale di tal genere<sup>194</sup>. Ciò che condurrebbe di fatto a una neutralizzazione della norma di applicazione necessaria, quando questa risulti assorbita dal regime materiale offerto dalla *lex causae*. La norma di applicazione necessaria non esclude infatti in modo aprioristico il richiamo del diritto straniero, ma concorre invece con le norme della *lex causae*, salvo prevalere su di esse e nella misura in cui la concreta applicazione del diritto straniero presenti contenuti inconciliabili con gli obiettivi perseguiti dalla norma di applicazione necessaria del foro.

Lo scenario di una possibile evizione della legge straniera designata dalle

---

<sup>193</sup> Cfr. F. Mosconi, C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, Vol. 1. *Parte generale e obbligazioni*, Utet, Torino, 2013, p. 274; E. Vitta, *Diritto internazionale privato*, Utet, Torino, 1972-1975, p. 167; N. Palaia, *L'ordine pubblico "internazionale"*, Cedam, Padova, 1974, p. 124; T. Ballarino, *Diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1996, p. 182.

<sup>194</sup> N. Boschiero, *L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità*, cit., pp. 698-699; N. Boschiero, *Artt. 16-17 (Ordine pubblico e norme di applicazione necessaria)*, in S. Bariatti, *Legge 31 maggio 1995 n. 218: riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario*, Cedam, Padova, 1996, p. 1035 ss.; A. Bonomi, *Le norme imperative nel diritto internazionale privato. Considerazioni sulla Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 nonché sulle leggi italiana e svizzera di diritto internazionale privato*, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo, 1998, p. 149 ss.; N. Boschiero, *Ordine pubblico internazionale e norme di applicazione necessaria*, in A. Preite, A. Gazzanti Pugliese di Cotrone (a cura di), *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale vol. 1. Diritto internazionale privato*, cit., p. 137 ss.

norme di conflitto uniformi del regolamento nel contesto di una domanda climatica di tipo orizzontale, per contrasto con l'ordine pubblico, è parimenti difficile da prevedere per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, tali giudizi si caratterizzano, come anticipato, per il raggiungimento di una sostanziale coincidenza tra *forum e ius*, che preclude il funzionamento del limite internazionalprivatistico, il quale, com'è noto, è teso a proteggere i valori irrinunciabili dell'ordinamento del foro rispetto a indebite compromissioni derivanti dall'applicazione di una *lex causae* straniera.

In secondo luogo, laddove la legge straniera richiamata non coincida con la *lex fori*, con riguardo alla materia in rilievo, non sarebbe comunque agevole ipotizzare profili di tensione con principi fondamentali dell'ordinamento del foro nel contesto di un giudizio civilistico come quello in rilievo, alla luce della natura delle domande presentate, di risarcimento in forma specifica o per equivalente.

Ora, la prospettiva che generalmente avrebbe spazio, nel quadro del regolamento Roma II, rispetto a una causa transfrontaliera sulla responsabilità da fatto illecito, ossia quella concernente l'applicazione, come *lex causae*, di una legge straniera che consenta il riconoscimento di danni punitivi di importo sproporzionato<sup>195</sup>, non pare prospettabile nella materia in esame. Da

---

<sup>195</sup> Nel contesto del regolamento Roma II, la sola previsione di danni ispirati a una logica punitiva e deterrente, ulteriore a quella meramente risarcitoria, da sola non è idonea a condurre all'esclusione della legge straniera. Soltanto, invece, quando i danni punitivi appaiono eccessivi, potrebbe ipotizzarsi la lesione del principio di proporzionalità, quale scaturente sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 49, par. 3), sia da norme fondamentali interne<sup>195</sup>. Sulla questione del test di proporzionalità nel contesto dei danni punitivi, in termini di teoria e prassi rilevante, si rinvia complessivamente a S. Bariatti, L. Fumagalli, Z. Crespi Reghizzi (eds), *Punitive Damages and Private International Law: State of the Art and Future Developments*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2019. Sulle finalità e sulle modalità di funzionamento del limite cfr. P. Franzina, *The Purpose And Operation of the Public Policy Defence as Applied to Punitive Damages*, *ibidem*, p. 43 ss. La suddetta conclusione sarebbe supportata dal considerando 32 del regolamento, ove è specificato che "l'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l'effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito" Cfr. sul tema W. Wurmnest, *Towards A European Concept of Public Policy Regarding Punitive Damages?*, in S. Bariatti, L. Fumagalli, Z. Crespi Reghizzi (eds), *Punitive Damages And Private International Law*, cit., p. 253 ss., spec. 270 ss. Tale considerazione è il frutto del compromesso interistituzionale raggiunto in sede di adozione del regolamento Roma II e risente della circostanza che nella versione originaria della

un lato, perché le domande climatiche di tipo privatistico qui in rilievo solo in parte mirano a un risarcimento dei danni, consistendo spesso in azioni di carattere inibitorio. Dall'altro, perché le azioni climatiche orizzontali tese ad ottenere anche o soltanto un risarcimento per equivalente sono strutturate sulla logica di una responsabilità "pro quota" della società convenuta, da calcolarsi sull'ammontare globale storico delle emissioni climalteranti, sull'assunto che solo una responsabilità di tal genere è idonea a identificare l'apporto lesivo della singola impresa convenuta, in un contesto in cui il danno climatico lamentato è il frutto di contributi causali multipli ed eterogenei, nessuno dei quali idoneo da solo a determinare il pregiudizio lamentato. Questa logica evidentemente collide con la prospettiva della comminazione di danni ispirati a una finalità punitiva e deterrente, ulteriore a quella meramente risarcitoria.

Costituendo il contenzioso in oggetto una manifestazione peculiare del contenzioso transfrontaliero sulla *corporate due diligence*, si potrebbe valutare infine la prospettiva in cui l'azione lesiva imputabile all'impresa, ossia il rilascio di emissioni climalteranti, sia delocalizzata dalla stessa in Stati ove non solo vengano norme più liberali ai fini della regolamentazione di tale attività ma anche nei quali la normativa sostanziale di diritto privato sia più ostile all'affermazione di una responsabilità climatica dell'impresa, anche, ma non solo, per la mancata incidenza, in senso interpretativo e integrativo, su tali norme di parametri convenzionali sui diritti umani idonei a inglobare le istanze ecosostenibili. Tale prospettiva avrebbe un rilievo nella misura in cui l'impresa possa fare affidamento, sulla base del gioco delle norme di conflitto uniformi sopra evocate, sulla possibilità che a una eventuale azione climatica orizzontale promossa nei suoi confronti possa essere applicata in futuro la legge dello Stato dell'azione. Se nel contesto delle violazioni dei doveri di diligenza delle imprese in ambito transfrontaliero, ricadenti nel

---

proposta di regolamento adottata dalla Commissione europea nel 2003 era contenuta una norma specificamente dedicata all'ordine pubblico dell'Unione Europea, ove si chiariva, a titolo esemplificativo, che nel contesto delle obbligazioni extracontrattuali oggetto dello strumento sarebbe potuto sorgere un profilo di contrarietà con tale limite "sovranaazionale" proprio con riguardo ad una legge straniera che attribuisca danni punitivi alla vittima. Così Art. 24 della proposta di regolamento Roma II adottata dalla Commissione Europea il 22 luglio 2003, COM(2003) 427 definitivo, rubricato "Danni e interessi non aventi carattere risarcitorio". Sull'impatto di un ordine pubblico dell'Unione Europea rispetto all'incompatibilità con una legge straniera in tema di danni punitivi nel contesto del regolamento Roma II, si rinvia a O. Feraci, *Towards The Europeanization of Public Policy regarding Punitive Damages: An Inquiry between Theory and Practice*, *ibidem*, p. 287 ss., spec. p. 311 ss.

campo di applicazione del regolamento Roma II, tale azione fraudolenta potrebbe essere realizzata attraverso la coincidenza del luogo dell'azione con quella del luogo dove le lesioni ambientali o dei diritti umani sono prodotte nonché mediante l'applicazione della legge del luogo del danno diretto, richiamata dall'art. 4, par. 1, del regolamento, diversamente, nel contesto climatico in rilievo, non sarebbe possibile realizzare con certezza un siffatto esito. Da un lato, il luogo del danno diretto non è prevedibile nelle azioni climatiche orizzontali e tende a non coincidere con quello dell'azione, come di fatto è confermato da tutti i casi climatici finora promossi. Dall'altro, la determinazione della legge applicabile risente delle oscillazioni derivanti dalla previsione dell'*optio legis* dell'art. 7 e dalla variegata e incerta lettura interpretativa del *locus actionis* in tale contesto.

In ogni caso, anche laddove si prospettasse la possibilità di una tensione della legge straniera richiamata, rispetto a principi irrinunciabili dell'ordinamento del foro, il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico dovrebbe comunque essere circoscritto a casi eccezionali, caratterizzati da una grave violazione della coerenza interna dell'ordinamento del foro, effettuando un concreto bilanciamento assiologico tra i diversi interessi in gioco<sup>196</sup>.

---

<sup>196</sup> Sulla nozione di "ordine pubblico del caso concreto" si rinvia a G. Zarra, G. Perlingieri, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 83 ss.

## CAPITOLO IV

# LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI IN TEMA DI CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLA PROSPETTIVA DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

**Sommario:** 1. L'incidenza delle specificità del contenzioso climatico orizzontale sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere. – 2. La circolazione intra-europea delle decisioni climatiche. – 3. La circolazione negli Stati membri dell'Unione di decisioni climatiche rese da giudici di Stati terzi sulla base di regimi normativi nazionali e convenzionali. – 3.1. L'incidenza sull'efficacia delle decisioni climatiche straniere dei criteri di *indirect jurisdiction* dettati dalla Convenzione dell'Aja del 2019 (c.d. *Judgments Convention*). – 4. Le cause ostative all'efficacia transfrontaliera delle decisioni climatiche nei regimi normativi sopra considerati e il limitato rilievo del limite dell'ordine pubblico. – 4.1. *Segue:* le criticità legate all'efficacia transfrontaliera delle decisioni rese all'esito di cause climatiche collettive. – 5. L'efficacia transfrontaliera degli accordi transattivi.

### 1. L'incidenza delle specificità del contenzioso climatico orizzontale sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere

Il presente capitolo intende completare l'analisi degli aspetti internazionalprivatistici connessi alle cause climatiche orizzontali indagate in questo volume, attraverso la disamina delle questioni legate alle possibili domande di riconoscimento ed esecuzione all'estero delle decisioni rese al termine dei suddetti procedimenti.

A tale riguardo, nell'assumere la specifica prospettiva degli Stati membri dell'Unione Europea, il capitolo considera sia l'ipotesi in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato emesso dal giudice di un diverso Stato membro (situazione intra-europea), sia l'evenienza in cui la decisione *de quo* sia stata resa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo (situazione extra-europea).

L'efficacia transfrontaliera delle decisioni climatiche è condizionata sotto vari aspetti dalle peculiarità del contenzioso climatico orizzontale.

Il primo profilo di incidenza concerne la natura delle domande giudiziarie oggetto del contenzioso in esame, ossia la varietà dei *petita* delle azioni di specie. Le decisioni di accoglimento delle domande giurisdizionali volte a ottenere una riduzione complessiva delle emissioni climalteranti imputabili all'impresa convenuta non richiedono, in generale, di essere eseguite all'estero, ossia di essere dichiarate idonee a costituire titolo per dare luogo ad esecuzione forzata nello Stato membro richiesto. Nell'ipotesi di un mancato adempimento spontaneo di un provvedimento giurisdizionale di carattere inibitorio da parte dell'impresa rimasta soccombente non si pone infatti l'esigenza di attivare un giudizio all'estero di riconoscimento o esecuzione della decisione, posto che il provvedimento ingiunge obblighi non coercibili in forma specifica. Ciò emerge nel caso *Shell*, ove la sentenza di primo grado resa dalla Corte distrettuale dell'Aja, il 26 maggio 2021, ha condannato la Royal Dutch Shell a ridurre il volume complessivo di tutte le sue emissioni (ambito 1, 2 e 3) di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera (e del suo gruppo) “*due to the business operations and sold energy-carrying products*” di almeno il 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Tale sentenza, come visto, è stata riformata in secondo grado, con decisione del 12 novembre 2024, nella quale la Corte di appello dell'Aja ha stabilito che non è possibile imporre a Shell uno specifico obbligo giuridico di riduzione e che, rispetto agli obblighi relativi agli ambiti 1 e 2, Shell ha compiuto passi soddisfacenti in vista del raggiungimento del proprio obiettivo di riduzione (più severo) del 45% di emissioni entro il 2035 rispetto ai valori del 2016.

Al contrario, le decisioni volte a condannare la società convenuta a versare una somma di denaro all'attore – a titolo di risarcimento per il danno climatico cagionato allo stesso o a titolo di misura preventiva di carattere riparatorio, per il rischio che un danno da cambiamento climatico possa verificarsi nei confronti dell'attore – avendo effetti di natura esecutiva, potrebbero, in caso di inadempimento spontaneo, dare luogo a un procedimento di esecuzione dinanzi al giudice di un diverso Stato membro, ove l'impresa convenuta possieda beni suscettibili di esecuzione forzata. Tale considerazione vale tuttavia solo in linea di principio. Se si considera infatti la prassi esistente, allorquando gli attori hanno chiesto una condanna di tipo risarcitorio, per il ripristino dello *status quo ante* o per la messa in sicurezza dei luoghi e dei beni privati minacciati da un danno climatico potenziale (anche eventualmente in combinazione con la domanda principale di natura ingiuntiva), hanno domandato solitamente una somma modesta (per le capacità

economiche della società convenuta), calcolata sulla base della percentuale di responsabilità gravante sulla società rispetto all'insieme globale delle emissioni di gas ad effetto serra realizzate dalle *Carbon Majors* nell'atmosfera (sistema del "fair share"). Questa soluzione è accolta, ad esempio, in *Lliuya*, ove l'attore ha chiesto al giudice tedesco di determinare "that the respondent is liable, proportionate to its level of impairment (share of global greenhouse gas emissions), to cover the expenses for appropriate safety precautions in favour of the claimant's property from a glacial lake outburst flood from Lake Palcacocha. The defendant is supposed to have contributed to this state to a degree of 0.47 per cent, proportional to its share of worldwide greenhouse gas emissions"<sup>1</sup>.

Lo stesso metodo di formulazione della domanda risarcitoria è stato seguito anche nel caso *Asmania*, attualmente pendente dinanzi al Tribunale distrettuale del cantone di Zugo in Svizzera, ove gli attori, oltre alla domanda di riduzione delle emissioni (da ambito 1 a 3) dell'intero gruppo Holcim entro il 2030 e il 2040<sup>2</sup>, hanno chiesto alla società Holcim di contribuire finanziariamente alla realizzazione delle misure di adattamento sull'isola di Pari, al fine di riparare e prevenire i danni subiti dagli attori per effetto dell'innalzamento del livello del mare generato dal cambiamento climatico, in proporzione al contributo complessivo della società e del suo gruppo al *global warming*, ossia in una misura pari allo 0,42%<sup>3</sup>. Laddove in futuro il giudice svizzero dovesse accogliere le domande risarcitorie degli attori, si potrebbe ipotizzare, in caso di mancato adempimento spontaneo, uno spazio per un'esigenza di esecuzione della relativa decisione in Stati membri dell'Unione ove la Holcim è collegata.

In alternativa, la richiesta di una condanna risarcitoria nelle azioni climatiche in rilievo può avere un ammontare simbolico, non essendo la domanda volta a ottenere il ristoro economico del danno climatico materialmente

---

<sup>1</sup> Cfr. atto di citazione *Lliuya*, traduzione inglese. L'Oberlandsgericht di Hamm con sentenza del 28 maggio 2025 ha tuttavia rigettato nel merito la domanda.

<sup>2</sup> A titolo di condanna di natura inibitoria, gli abitanti dell'isola indonesiana hanno chiesto al giudice svizzero di ingiungere a Holcim di ridurre le proprie emissioni di CO<sub>2</sub> del 43% entro il 2030 e del 69% entro il 2040 rispetto alle emissioni del 2019, in linea con l'obiettivo stabilito dall'Accordo di Parigi sulla limitazione del riscaldamento globale a 1,5 gradi.

<sup>3</sup> Tali informazioni sono tratte dall'atto di citazione della causa depositata dinanzi al Tribunale distrettuale di Zugo il 30 gennaio 2023 (documento non pubblico). Ringrazio Nina Burri (*legal advisor* presso la ONG svizzera HEKS e *counsel* presso RISE Attorneys at Law) per la cortese e generosa disponibilità nel rispondere alle mie domande sulla controversia.

subito dall'attore quanto piuttosto un drastico e fattivo mutamento di atteggiamento delle condotte industriali dell'impresa, in linea con gli obiettivi di tutela del clima terrestre sanciti a livello internazionale. Ciò trova chiara espressione in *Falys*<sup>4</sup>, ove l'attore ha infatti chiesto la condanna della società TotalEnergies a pagare un risarcimento dei danni “*pour la partie du dommage passé et futur qui n'est pas réparable en nature*”, pari ad 1 Euro, a titolo di pregiudizio materiale, per i diversi episodi climatici estremi subiti dall'azienda agricola dell'attore dal 2016 al 2022 e per la riduzione del bestiame e di un ulteriore Euro a titolo di pregiudizio morale. Inoltre, Falys ha chiesto, a titolo principale, che venga ingiunto alla società convenuta “*pour prévenir la survenance d'un dommage futur et certain, dont une partie est déjà réalisée*”, come peraltro indicato nella sentenza *Klimaatzaak*<sup>5</sup>, di interrompere immediatamente gli investimenti nei suoi progetti d'energia fossile (gas e petrolio); ridurre le emissioni di gas ad effetto serra legati alla produzione e alla fornitura di energia fossile di almeno il 60% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2023; ridurre la produzione di petrolio e gas di percentuali consistenti e progressive entro il 2030, il 2040 e il 2050<sup>6</sup>; adottare e comunicare all'attore un piano di transizione “realista”, inclusivo dei suddetti obiettivi, fondato sulle migliori conoscenze scientifiche attuali e allineato agli obiettivi dell'Accordo di Parigi<sup>7</sup>.

Occorre infine osservare che il Sig. Falys ha inoltre accompagnato la richiesta dell'ordine ingiuntivo sopra dettagliato con la richiesta, di natura accessoria, di condannare la società TotalEnergies, a titolo di *astreinte*, in conformità all'art. 1385-*bis* del *Code judiciaire* belga, corrispondente a una penalità di mora pari a 1 milione di euro, per ogni mese di ritardo nell'adempimento della suddetta prestazione principale<sup>8</sup>. Tale istituto, di derivazione

---

<sup>4</sup>Cfr. atto di citazione *Falys*, p. 128.

<sup>5</sup>Come indicato dalla Corte di appello di Bruxelles nel caso *Klimaatzaak*, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra rappresenta la misura più adeguata “*pour limiter le risque d'un réchauffement climatique dangereux*”: Cour d'appel Bruxelles, 30 novembre 2023, 2023/8411, p. 149, reperibile su [https://prismic-io.s3.amazonaws.com/affaireclimat/325cae14-475b-474c-b638-5cc4e04a59e6\\_SP52019923113012320+fr.pdf](https://prismic-io.s3.amazonaws.com/affaireclimat/325cae14-475b-474c-b638-5cc4e04a59e6_SP52019923113012320+fr.pdf).

<sup>6</sup>In particolare, Falys ha chiesto che la società riduca la sua produzione di petrolio del 47% entro il 2030, del 75% entro il 2040 e del 90% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2020; la sua produzione di gas del 47% entro il 2030, del 75% entro il 2040 e dell'85% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2020.

<sup>7</sup>Cfr. atto di citazione *Falys*, p. 128.

<sup>8</sup>“Assortir l'ensemble de ces injonctions d'une astreinte d'un million d'euros par mois

francese, assurge, com'è noto, a tecnica di coercizione indiretta, ossia d'induzione all'adempimento mediante una pressione sul convenuto a tenere il comportamento dovuto, ma opera anche come strumento sanzionatorio, di applicazione giudiziale. In caso di accoglimento della domanda attorea, pertanto, potrebbe essere necessario avviare in Francia, ove la TotalEnergies è domiciliata, un procedimento di esecuzione limitato al capo della futura decisione belga, volto a condannare la suddetta impresa al pagamento dell'*astreinte*.

Il secondo profilo di incidenza delle peculiarità del contenzioso climatico orizzontale sulla circolazione transfrontaliera delle decisioni attiene alla possibile natura collettiva delle azioni proposte. Tale aspetto può suscitare infatti tensioni con il regime normativo applicabile al riconoscimento e all'esecuzione all'estero della decisione, sia rispetto all'operatività di talune cause ostative all'efficacia transfrontaliera della decisione sia rispetto alla prospettiva dell'esecuzione di accordi transattivi<sup>9</sup>.

In terzo luogo, sulla circolazione all'estero della decisione climatica può incidere anche la soluzione raggiunta sul piano della competenza giurisdizionale nello Stato di origine con riguardo alla questione della localizzazione del *locus delicti*. Può infatti esservi un maggiore interesse a eseguire una decisione di condanna pecuniaria all'estero, laddove essa sia stata emessa dal giudice del foro speciale del *forum delicti*, quando, in particolare, quest'ultimo sia stato identificato nel luogo del danno, essendo verosimile che in tale Stato l'impresa soccombente non abbia beni significativi da sottoporre a esecuzione forzata. In particolare, in tale evenienza potrebbe essere conveniente avviare un procedimento di esecuzione della decisione di condanna nel diverso Stato membro ove si trova la sede dell'impresa e dove verosimilmente è localizzato un numero consistente di beni. Qualora, invece, l'attore avesse optato, in base alla teoria dell'ubiquità, più volte richiamata, in favore del giudice dell'azione, in forza delle diverse teorie sulla localizzazione del *locus actus* operanti nel quadro del regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>10</sup>, gli scenari potrebbero essere diversificati. Laddove il foro coincida con il luogo della decisione aziendale, non vi sarebbe un interesse

---

de retard à respecter les injonctions à intervenir”, così atto di citazione *Falys*, p. 129. L'esigenza di prevedere un'*astreinte* per l'attore è giustificata “vu l'attitude générale de TE et son absence manifeste de volonté de mettre en oeuvre une réelle stratégie de transition” (*ibidem*, p. 127).

<sup>9</sup>Di tali aspetti si dirà più ampiamente nei prossimi paragrafi.

<sup>10</sup>Cfr. *supra*, capitolo secondo, par. 5.

concreto a chiedere l'esecuzione della decisione climatica in un altro Stato membro, posto che il *locus actus* in quel caso coinciderebbe in concreto con la sede dell'amministrazione centrale della società convenuta. Al contrario, potrebbe esservi spazio per la circolazione transfrontaliera della decisione laddove invece il *locus actus* sia stato individuato nel luogo in cui siano localizzati in modo prevalente gli impianti di emissioni di gas ad effetto serra, potendo tale Stato non coincidere con quello di domicilio della società rimasta soccombente.

L'insieme delle considerazioni precedenti, unitamente al carattere ancora embrionale del contenzioso climatico orizzontale, in ambito europeo, spiega l'attuale assenza di una prassi sul profilo della circolazione transfrontaliera delle decisioni in esame. Come visto, i giudizi pertinenti che sono al momento pendenti negli Stati membri o si trovano in una fase ancora troppo anticipata del procedimento di primo grado, come in *Falys*, ove è attesa una decisione per la fine del 2025, la quale, in caso di accoglimento della domanda, potrebbe condurre, come accennato, a una richiesta di *exequatur* in Francia sotto il profilo dell'*astreinte*. O la domanda è stata rigettata nel merito, come in *Lliuya*<sup>11</sup> (in verità, anche laddove la domanda fosse stata accolta, sarebbe stato improbabile un giudizio di esecuzione in un diverso Stato membro, per la modesta somma pecuniaria richiesta all'impresa transnazionale convenuta in giudizio). O, infine, sono giudizi che, per la natura ingiuntiva e incoercibile del provvedimento finale richiesto, non richiedono un successivo procedimento di esecuzione all'estero (come in *Shell*).

In attesa di sviluppi ulteriori del contenzioso in esame, i contenuti di questo capitolo sono necessariamente segnati da un approccio marcatamente teorico e prognostico.

A tale riguardo, nelle prossime pagine si procederà dapprima a valutare l'adattabilità del sistema di riconoscimento ed esecuzione uniforme del regolamento Bruxelles I-*bis* rispetto alle specificità del contenzioso climatico orizzontale; successivamente, verrà delineata la situazione in cui la circolazione delle decisioni climatiche *de quo* dovesse avvenire sulla base delle norme nazionali applicabili in via residuale o di convenzioni internazionali. Infine, verrà effettuata una ricognizione delle specifiche cause ostative al riconoscimento e all'esecuzione che potrebbero precludere l'efficacia transfrontaliera delle decisioni in esame nei diversi regimi normativi sopra evocati,

---

<sup>11</sup> Cfr. la decisione di rigetto dell'Oberlandsgericht di Hamm del 28 maggio 2025.

con riguardo anche alle caratteristiche delle decisioni collettive. Saranno infine svolte alcune osservazioni in merito all'eventualità che le parti del giudizio climatico abbiano raggiunto un accordo transattivo e si ponga l'esigenza di darvi esecuzione in uno Stato membro.

## 2. La circolazione intra-europea delle decisioni climatiche

Laddove venga richiesta l'esecuzione di una decisione resa dal giudice di uno Stato membro, all'esito di un giudizio climatico orizzontale transfrontaliero svoltosi dinanzi ad un giudice di un diverso Stato membro, il regime applicabile all'efficacia transfrontaliera della decisione sarà costituito dalle norme uniformi dettate dal regolamento 1215/2012<sup>12</sup>. Esso, com'è noto, detta un sistema di circolazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia civile e commerciale estremamente agevolato, fondato sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione, che costituisce il pilastro sul quale si sviluppano tutti i settori normativi afferenti all'area di libertà, sicurezza e giustizia del Titolo V, Parte Terza del TFUE, nella quale è inclusa la cooperazione giudiziaria in materia civile<sup>13</sup>. Il regolamento, infatti, garantisce che la decisione emessa in uno Stato membro, e ricadente nel suo campo di applicazione materiale<sup>14</sup>, sia riconosciuta in un altro Stato membro, senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare

---

<sup>12</sup> O. Lopes Pegna, *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 Bruxelles I-bis*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 1206 ss.; M. Farina, *I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere nella recente riforma del processo civile in Italia*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2023, p. 65 ss.

<sup>13</sup> M. Weller, *Mutual Trust: in Search of the Future of European Union Private International Law*, in *J. Priv. Int. Law*, 2015, p. 64 ss.; K. Lenaerts, *The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom Security and Justice*, in *Dir. Un. Eur.*, 2015, p. 525 ss.; O. Feraci, *Mutual trust and judicial cooperation in civil matters: an appraisal between partial achievements and new challenges*, in *Studi senesi*, 2016, p. 656 ss. La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il principio del mutuo riconoscimento costituisce un "principio costituzionale" del diritto dell'Unione, la cui importanza deriva dall'art. 67, par. 4, TFUE, secondo cui la fiducia reciproca si fonda sulla premessa della condivisione da parte dei singoli Stati membri dei valori fondanti dell'Unione sanciti all'art. 2 del TUE. Così Corte di giustizia, parere 2/13 del 18 dicembre 2014 sull'adesione dell'Unione Europea alla CEDU, ECLI:EU:C:2014:2454, par. 168; Corte di giustizia, 30 maggio 2013, *Jeremy F*, causa C-168/13 PPU, EU:C:2013:358, par. 50; 22 dicembre 2010, *Aguirre Zarraga*, causa C-491/10 PPU, EU:C:2010:828, par. 70.

<sup>14</sup> Cfr. art. 1 del regolamento.

nell'ordinamento di destinazione ("riconoscimento automatico")<sup>15</sup>, salvo che insorga contestazione tra le parti e sia così attivato un giudizio di diniego del riconoscimento finalizzato all'accertamento delle eventuali cause ostative del riconoscimento enunciate dall'art. 45 dello strumento. Il regolamento Bruxelles I-*bis* ha inoltre introdotto il principio della c.d. "esecuzione automatica", secondo cui gli effetti esecutivi della decisione resa dal giudice di uno Stato membro si producono immediatamente negli altri Stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato richiesto<sup>16</sup>. Tale previsione innova profondamente il regime precedente (operante nel quadro del regolamento Bruxelles I e, prima, della Convenzione di Bruxelles del 1968), il quale era radicato sull'opposta esigenza di attivare, ai fini esecutivi, un procedimento *ad hoc* intermedio nello Stato membro richiesto (c.d. *exequatur*)<sup>17</sup>. Resta tuttavia possibile per la parte contro cui è chiesta l'esecuzione, in base alla vigente disciplina regolamentare, promuovere un giudizio sul diniego dell'esecuzione dinanzi al giudice di cognizione dello Stato membro richiesto, in conformità alle regole processuali ivi vigenti, al fine di far valere la sussistenza di una o più cause ostative al riconoscimento e all'esecuzione, tassativamente indicate dall'art. 45 del regolamento. Quest'ultimo stabilisce infine il divieto di revisione

---

<sup>15</sup> Art. 36, par. 1, del regolamento. L'automaticità del riconoscimento, salvo contestazione, richiede alla parte che intende avvalersi degli effetti all'estero della decisione di produrre dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto una copia autentica della decisione unitamente ad un attestato rilasciato dal giudice d'origine sulla base di un formulario standard allegato al regolamento (art. 53).

<sup>16</sup> Art. 39 del regolamento.

<sup>17</sup> M. Linton, *Abolition of Exequatur, All in the Name of Mutual Trust!*, in B. Hess, M. Bergström, E. Storskrubb (eds), *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook*, Hart Publishing Oxford/Portland, 2016, p. 257 ss.; M. Requejo Isidro, *On the Abolition of Exequatur*, *ibidem*, p. 283 ss.; L.J. Timmer, *Abolition of Exequatur under the Brussels I Regulation: ILL Conceived and Premature?*, in *J. Priv. Int. Law*, 2013, p. 129 ss.; T. Pfeiffer, *Recast of the Brussels I Regulation: The Abolition of Exequatur*, in F. Pocar, F. Villata (eds), *Recasting Brussels I*, Cedam, Padova, p. 311 ss.; G. Cuniberti, I. Rueda, *Abolition of Exequatur. Addressing the Commission's Concerns*, in *RabelsZ*, 2011, p. 286 ss.; X. Kramer, *Abolition of Exequatur Under the Brussels I Regulation: Effecting and Protecting Rights in the European Judicial Area*, in *NIPR*, 2011, p. 639 ss. A tal fine, la parte che invoca la decisione dinanzi ad un giudice da uno Stato membro diverso potrà rivolgersi direttamente al giudice dell'esecuzione producendo una copia autentica della decisione straniera, nonché un attestato che certifichi l'esecutività nello Stato membro d'origine unitamente ad altre informazioni sulla base del formulario standard legato al regolamento. Tale attestato dovrà essere anche notificato o comunicato alla parte contro cui è chiesta l'esecuzione prima del suo inizio.

del merito<sup>18</sup> e di controllo della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro di origine<sup>19</sup>, con la sola eccezione dei fori esclusivi e “imperativi” dettati per talune categorie di contratti, la cui violazione può condurre al diniego del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione in questione<sup>20</sup>: tali titoli di giurisdizione, tuttavia, non sono rilevanti nella materia climatica qui in esame.

Il suddetto regime uniforme si applica a qualsiasi decisione, purché essa sia stata resa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro e sia ricadente nel campo di applicazione del regolamento, a prescindere dalla sua denominazione formale e dal suo passaggio in giudicato<sup>21</sup>. Occorre tuttavia che il provvedimento sia stato reso all’esito di un procedimento in contraddittorio o almeno suscettibile di comportare, a seguito di una fase monitoria, una fase in contraddittorio<sup>22</sup>.

Il regime uniforme sopra evocato si applica anche laddove la decisione climatica in questione sia stata resa da un giudice di uno Stato membro la cui competenza sia stata attribuita in forza delle norme nazionali sulla giurisdizione. Tale ipotesi presuppone che il procedimento nello Stato membro di origine sia stato promosso, come visto<sup>23</sup>, nei confronti di un’impresa domiciliata in uno Stato terzo, al di fuori, dunque, del campo di applicazione *ratione personae* del regolamento Bruxelles I-bis.

Con riguardo all’eventuale esigenza di eseguire in uno Stato membro un provvedimento di *astreinte*, ossia una misura coercitiva indiretta finalizzata all’attuazione di obblighi di *facere* disposti dal giudice di un diverso Stato membro, avente natura ancillare e subordinata all’ordine ingiuntivo principale (nel caso di specie, quello volto a imporre la riduzione delle emissioni climalteranti dell’impresa), l’art. 55 del regolamento stabilisce che “le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di

---

<sup>18</sup> Art. 52 del regolamento Bruxelles I-bis.

<sup>19</sup> Art. 45, par. 3, del regolamento Bruxelles I-bis.

<sup>20</sup> Cfr. art. 45, par. 1, lett. e) del regolamento Bruxelles I-bis. Analoga disciplina è prevista nel quadro della Convenzione di Lugano del 2007.

<sup>21</sup> Cfr. art. 2, lett. a) del regolamento. A tale ultimo riguardo occorre osservare che possono beneficiare delle norme sull’efficacia delle decisioni del regolamento in discorso anche misure provvisorie e cautelari, purché adottate dal giudice competente per il merito.

<sup>22</sup> Corte di giustizia, 7 aprile 2022, J. c. H. Limited, causa C-568/20, ECLI:EU:C:2022:264.

<sup>23</sup> Cfr. *supra*, capitolo secondo, par. 7.

quest'ultima è stato definitivamente fissato dall'autorità giurisdizionale d'origine<sup>24</sup>. L'esecutività della decisione in esame è dunque subordinata alla definitività della liquidazione<sup>25</sup>. Tale norma opera rispetto alle varie forme di sanzioni coercitive previste negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per rafforzare l'adempimento di un provvedimento ingiuntivo. Siffatta penalità di mora potrebbe essere contenuta in un provvedimento separato da quello di natura inibitoria di carattere principale o in un capo della decisione climatica: in tale seconda ipotesi, si dovrà richiedere, ove necessario, l'esecuzione in altro Stato membro, della sola parte contenente l'*astreinte*, sulla base dell'art. 55. Tale norma, tuttavia, non regola le modalità della liquidazione delle misure in questione, dovendosi sul punto rinviare alla legislazione nazionale dei singoli Stati membri.

### 3. La circolazione negli Stati membri dell'Unione di decisioni climatiche rese da giudici di Stati terzi sulla base di regimi normativi nazionali e convenzionali

Laddove la domanda di riconoscimento ed esecuzione sia promossa dinanzi ad un giudice di uno Stato membro dell'Unione Europea e riguardi una decisione climatica resa dal giudice di uno Stato terzo, il regime normativo applicabile sarà costituito o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato o da convenzioni internazionali in vigore in tale Paese e applicabili nei rapporti con lo Stato di origine della decisione.

Nella prima ipotesi, la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione straniera sarà diversificata, essendo rimessa alle diverse procedure e condizioni fissate dalle norme nazionali di volta in volta interessate. Per la loro ampiezza, non è possibile in questa sede dare conto in modo

---

<sup>24</sup>E. Vallines García, *Article 55*, in M. Requejo Isidro (ed.), *Brussels I bis. A commentary on Regulation (EU) No 1215/2012*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK-Northampton MA, USA, 2022, p. 744 ss.; J. Fitchen, *The Enforcement of Penalty Provisions in Member State Judgments (Art. 55)*, in A. Dickinson, E. Lein (eds), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford University Press, Oxford, 2015; X. Kramer, *Article 55*, in U. Magnus, P. Mankowski (eds), *European Commentaries on Private International Law: Brussels I bis Regulation*, cit.

<sup>25</sup>Tale aspetto è stato ritenuto necessario dalla Corte di giustizia anche rispetto al regolamento (CE) 2201/2003 (*Bruxelles II-bis*) relativo alla materia matrimoniale e alla responsabilità genitoriale. Cfr. Corte di giustizia, 9 settembre 2015, causa C-4/14, *Bobez*, ECLI:EU:C:2015:563, su cui si veda N. Nisi, *L'esecuzione transfrontaliera delle astreintes alla luce del regolamento (CE) 2201/2003 c.d. Bruxelles II-bis*, in *Eur. Papers*, 2016, p. 679 ss.

analitico dei diversi profili di interazione che potrebbero crearsi nel contesto di un giudizio di esecuzione di una decisione climatica resa all'esito di un giudizio orizzontale soggetto a norme nazionali. A titolo di esempio, basta rilevare che, laddove fosse richiesta l'esecuzione in Italia di una decisione climatica resa da uno Stato terzo, non vincolato da alcuna pertinente convenzione (bilaterale o multilaterale) con l'Italia, occorrerà seguire il procedimento di *exequatur* prescritto dall'art. 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218 recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato<sup>26</sup> e verificare la sussistenza di tutte le condizioni dettate in positivo dall'art. 64 della stessa normativa, tra cui il criterio di competenza indiretto dell'art. 64, lett. a)<sup>27</sup>, il quale è teso ad accertare la "competenza internazionale" del giudice straniero attraverso l'applicazione "a specchio" dei principi fondanti la giurisdizione italiana rispetto al procedimento straniero. Ciò che potrebbe ostacolare in concreto l'efficacia transfrontaliera della decisione.

Nella seconda ipotesi sopra evocata, invece, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione in uno Stato membro dell'Unione di una decisione climatica orizzontale resa da un giudice di uno Stato terzo, potrebbero venire in rilievo le norme della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o le norme della Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (c.d. *Judgments Convention*)<sup>28</sup>.

Il primo strumento reca, com'è noto, un regime di circolazione delle

---

<sup>26</sup> Sul procedimento in tale ambito si rinvia per tutti a O. Lopes Pegna, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Cedam, Padova, 2010, p. 131 ss.

<sup>27</sup> Tale norma subordina il riconoscimento della sentenza straniera alla circostanza che "il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano". Sull'interpretazione e sui problemi che essa solleva si rinvia a O. Lopes Pegna, *L'accertamento della "competenza internazionale" del giudice straniero ai sensi della legge n. 218/1995*, in *Riv. dir. int.*, 2024, p. 77 ss.

<sup>28</sup> Cfr. R.A. Brand, M.S. Coffee, P. Herrup, *The 2019 Hague Judgments Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2023; F. Garcimartin, G. Saumier, *Explanatory Report on the Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*, p. 88 ss.; F. Pocar, *Riflessioni sulla recente Convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, p. 5 ss.; H. Van Loon, *Towards a global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*, in *NIPR*, 2020, p. 4 ss.; P. Franzina, A. Leandro, *La Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere: una prima lettura*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2019, p. 215 ss.

decisioni straniere parallelo a quello dettato dal regolamento 44/2001 (Bruxelles I), caratterizzato, per quanto qui in rilievo, dal principio del riconoscimento automatico delle decisioni e dall'esigenza di attivare un procedimento di *exequatur*, al fine di rendere esecutiva anche nello Stato membro richiesto una decisione emessa dal giudice di un diverso Stato membro. Tale regime si applica ai rapporti tra Stati membri dell'Unione, da un lato, e Norvegia, Islanda e Svizzera, dall'altro.

La Convenzione dell'Aja del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere, al contrario, costituisce un trattato di carattere generale, a vocazione universale, volto a stabilire per gli Stati contraenti un regime uniforme e agevolato di circolazione delle decisioni civili. Esso si pone inoltre come complementare rispetto alla Convenzione dell'Aja sugli accordi di scelta del foro del 30 giugno 2005<sup>29</sup>. A differenza del regolamento Bruxelles I-*bis* e della Convenzione di Lugano del 2007, la Convenzione dell'Aja del 2019 non reca norme sulla giurisdizione diretta, cosicché l'allocazione del potere di *jus dicere* è rimessa alle regole attributive della giurisdizione degli Stati contraenti.

La decisione climatica resa all'esito di un procedimento orizzontale svoltosi dinanzi ad uno Stato contraente ricade infatti materialmente nel campo di applicazione della Convenzione, come definito dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 della stessa<sup>30</sup>. Il regime pattizio di circolazione delle decisioni straniere ha natura ibrida. Da un lato, esso enuncia, in modo tassativo, talune condizioni uniformi, dettate in positivo, la cui sussistenza rende la decisione dell'autorità giudiziaria di un diverso Stato contraente suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente, sulla base della Convenzione (c.d. filtri giurisdizionali o giurisdizione indiretta), in quanto essa proviene da uno Stato che presenta un collegamento sufficientemente appropriato con la fattispecie<sup>31</sup>. Dall'altro, essa enuncia alcune

---

<sup>29</sup> Cfr. F. Pocar, *Brief Remarks on the Relationship between the Hague Judgments and Choice of Court Conventions*, in M. Pfeiffer, J. Brodec, P. Bríza, M. Zavadilová (eds), *Liber Amicorum Monika Pauknerová*. Wolters Kluwer, Praga, 2021, p. 345 ss.

<sup>30</sup> L'art. 1 della Convenzione dell'Aja del 2019 dispone che: "1. La presente convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa. 2. La presente convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente". L'art. 2 elenca le materie escluse dal campo di applicazione materiale dello strumento.

<sup>31</sup> Art. 5 della Convenzione dell'Aja del 2019.

cause ostative uniformi che possono precludere il riconoscimento e l'esecuzione della decisione<sup>32</sup>. Contemporaneamente, però, pur formulando qualche regola procedurale comune<sup>33</sup>, il trattato non disciplina le procedure di riconoscimento e di *exequatur*, rinviandole alla legge dello Stato contraente richiesto<sup>34</sup>.

La Convenzione è entrata in vigore sul piano internazionale soltanto di recente, il 1° settembre 2023, e vincola attualmente 32 Stati: rispettivamente tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, Ucraina, Albania, Uruguay, Regno Unito e Montenegro<sup>35</sup>. Allo stato si registra un solo caso di applicazione dello strumento, nell'ambito di un procedimento di *exequatur* avviato nei Paesi Bassi rispetto a una decisione del tribunale ucraino di Zaporizžja. Tuttavia, le prospettive di applicazione della Convenzione sono interessanti,

---

<sup>32</sup> Art. 7 della Convenzione dell'Aja del 2019: "1. Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati se: a) l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda: i) non è stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare le proprie difese, salvo che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice di origine, purché la legge dello Stato di origine permetta di contestare la notificazione; o ii) è stato notificato al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile con i principi fondamentali di quello Stato in materia di notificazione degli atti; b) la decisione è il risultato di una frode; c) il riconoscimento o l'esecuzione sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, compreso il caso in cui il procedimento specifico che ha condotto alla decisione risulti incompatibile con i principi fondamentali dell'equo procedimento di quello Stato e in caso di violazioni della sicurezza o della sovranità di tale Stato; d) il procedimento dinanzi al giudice di origine era contrario a un accordo, o a una clausola di un atto costitutivo di un trust, secondo cui la controversia in questione doveva essere decisa da un giudice di uno Stato diverso da quello di origine; e) la decisione è in contrasto con una decisione resa da un giudice dello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti; o f) la decisione è in contrasto con una decisione precedente resa da un giudice di un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto. 2. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere differiti o negati se dinanzi a un giudice dello Stato richiesto pende un procedimento tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, qualora: a) il giudice dello Stato richiesto sia stato adito prima del giudice di origine; e b) sussista una connessione stretta tra la controversia e lo Stato richiesto. Il diniego in forza del presente paragrafo non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione".

<sup>33</sup> Cfr. gli articoli 12 (sui documenti da produrre ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione) e 14 (sulle spese giudiziali) della Convenzione dell'Aja del 2019.

<sup>34</sup> Art. 13, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 2019.

<sup>35</sup> *Rechtbank Den Haag*, sentenza 15 agosto 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:13221, reperibile su <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2024:13221>.

soprattutto con riguardo ai rapporti tra Regno Unito e Stati membri dell'Unione e al ruolo che lo strumento potrebbe rivestire nel settore della *social corporate accountability*. A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, dopo la cessazione del periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del trattato di recesso<sup>36</sup>, e il parere contrario espresso dalla Commissione europea sull'adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano del 2007<sup>37</sup>, il 27 giugno 2024 il Regno Unito ha infatti ratificato la Convenzione dell'Aja del 2019, la quale entrerà in vigore il 1° luglio 2025 nei riguardi di Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord<sup>38</sup>. In prospettiva, quindi, la Convenzione è destinata ad avere un ruolo significativo, anche ai fini dell'efficacia transfrontaliera negli Stati membri di decisioni rese all'esito di procedimenti climatici orizzontali svoltisi nel Regno Unito, di cui sia chiesto il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro dell'Unione Europea (e viceversa), superando così in parte i vuoti creati dalla Brexit.

Il coordinamento con altre fonti convenzionali o di diritto dell'Unione Europea, operanti nella stessa materia, è disciplinato dall'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 2019. In particolare, occorre osservare, che laddove Svizzera, Islanda e Norvegia decidessero di aderire in futuro all'accordo, per effetto della clausola di subordinazione contenuta nell'art. 23, par. 2, della

---

<sup>36</sup> In base al periodo transitorio conseguente al recesso del Regno Unito dall'Unione, le decisioni rese nella materia civile e commerciale dai giudici del Regno Unito all'esito di procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2020 sono rimaste soggette al regolamento Bruxelles I-bis. Lo stesso valeva per le decisioni di Stati membri di cui fosse stato chiesto il riconoscimento e l'esecuzione nel Regno Unito in tale periodo di riferimento. Cfr. art. 67 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (*Brexit Withdrawal Agreement*). In tema v. H. Van Loon, *Le Brexit et les conventions de La Haye*, in *Rev. cr. dr. int. privé*, 2019, p. 331 ss.; A. Malatesta, *Circolazione delle sentenze tra Unione europea e Regno Unito: a favore di una cooperazione in seno alla Conferenza dell'Aja*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, p. 878 ss.

<sup>37</sup> L'8 aprile 2020 il Regno Unito aveva chiesto di accedere alla Convenzione di Lugano del 2007. Tuttavia, il 4 maggio 2021 la Commissione Europea aveva espresso la propria contrarietà all'adesione del Regno Unito alla Convenzione: cfr. *comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Valutazione della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di aderire alla convenzione di Lugano del 2007*, COM(2021) 222 final.

<sup>38</sup> Con una prima dichiarazione del 27 giugno 2024 il Regno Unito aveva limitato l'efficacia della Convenzione a Inghilterra e Galles. In una successiva dichiarazione del 26 marzo 2025 il Regno Unito ha comunicato che la stessa si applicherà anche nei confronti di Scozia e Irlanda del Nord.

Convenzione dell'Aja<sup>39</sup>, la Convenzione di Lugano prevarrebbe sulla Convenzione dell'Aja del 2019, nei rapporti tra Svizzera, Norvegia, Islanda e gli Stati membri dell'Unione. Ciò implica, nella prospettiva di indagine assunta da questo capitolo, che la Convenzione dell'Aja si applicherà alle decisioni climatiche orizzontali qui in rilievo allorché la decisione *de quo* sia stata resa da un giudice di uno Stato terzo, diverso dai tre appena menzionati, che sia uno Stato contraente della Convenzione dell'Aja, e ne sia chiesta l'esecuzione in un uno Stato membro.

L'art. 23, par. 4<sup>40</sup>, della stessa Convenzione consente altresì di salvaguardare l'applicazione del regolamento Bruxelles I-*bis* nei rapporti tra Stati membri dell'Unione, in quanto norma di diritto derivato dell'Unione Europea preesistente alla conclusione del trattato.

### 3.1. L'incidenza sull'efficacia delle decisioni climatiche straniere dei criteri di *indirect jurisdiction* dettati dalla Convenzione dell'Aja del 2019 (c.d. *Judgments Convention*)

La circolazione transfrontaliera delle decisioni climatiche orizzontali potrebbe essere condizionata dai c.d. filtri giurisdizionali stabiliti dalla Convenzione dell'Aja del 2019, i quali operano come condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione, ricadente nel campo di applicazione della Convenzione (*indirect jurisdiction*)<sup>41</sup>. Essi individuano le

---

<sup>39</sup> Art. 23, par. 2, della Convenzione dell'Aja del 2019: "2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima della presente convenzione".

<sup>40</sup> Art. 23, par. 4, della Convenzione dell'Aja del 2019: "4. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme di un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione per quanto concerne il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è anche Stato membro dell'organizzazione regionale di integrazione economica qualora: a) le norme siano state adottate prima della conclusione della presente convenzione; o b) le norme siano state adottate dopo la conclusione della presente convenzione, nella misura in cui esse non pregiudicano gli obblighi di cui all'articolo 6 nei confronti di Stati contraenti che non sono Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica".

<sup>41</sup> La nozione di giurisdizione indiretta si contrappone a quella di giurisdizione diretta, relativa alle regole volte a determinare l'allocatione del potere di *jus dicere* in favore del giudice dello Stato di origine della decisione: tali norme restano, in questo contesto, rimesse alla disciplina del diritto nazionale. Sulla giurisdizione indiretta della Convenzione dell'Aja del 2019 si rinvia a M. Weller, *The Jurisdictional Filters of the HCCH 2019 Judgments Convention*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, 2019/2020, p. 279 ss.

connessioni con lo Stato di origine che sono considerate sufficienti al fine di rendere applicabili le norme convenzionali e che esprimono, rispettivamente, connessioni tra lo Stato di origine e il convenuto, tra l'azione e lo Stato di origine e connessioni determinate dal consenso. Nell'ambito della Convenzione, quindi, non rileva lo specifico criterio di giurisdizione che sia stato utilizzato nello Stato di origine al fine di determinare la competenza giurisdizionale, ma il legame che la fattispecie presenta con quel luogo, il quale deve presentare lo stesso grado di significatività espresso dai filtri giurisdizionali indiretti evocati. Affinché la decisione sia suscettibile di riconoscimento e di esecuzione sulla base della Convenzione occorre che almeno uno dei 13 criteri uniformi di giurisdizione indiretta, tassativamente enunciati nell'art. 5 della Convenzione, sia soddisfatto, senza che a tal fine sia fissata una gerarchia interna.

A tale riguardo, nella materia climatica qui in esame, laddove la decisione climatica *de quo* accerti la responsabilità climatica dell'impresa convenuta, verrebbe in rilievo la connessione della lett. a) dell'art. 5, la quale richiede che la persona contro cui si è chiesta l'esecuzione della decisione fosse abitualmente residente nello Stato di origine al momento della proposizione dell'azione<sup>42</sup>. Rispetto all'ipotesi sopra evocata, tenendo in considerazione la nozione di residenza abituale enunciata in via uniforme dall'art. 3, par. 2, della Convenzione<sup>43</sup>, in relazione alle persone giuridiche, la suddetta condizione sarà soddisfatta allorquando la giurisdizione del giudice di origine sia stata conferita in base a un titolo di giurisdizione ispirato al domicilio dell'impresa convenuta in giudizio, ma non quando sia stato utilizzato un foro diverso, ispirato al *locus commissi delicti* nella sua declinazione di *locus damni*. In quest'ultima evenienza, nella situazione sopra evocata, verrebbe in rilievo l'ipotesi della lett. j), rispetto alla quale potrebbero sorgere difficoltà rispetto all'idoneità della decisione *de quo* di usufruire del regime convenzionale di circolazione. L'art. 5, lett. j) della Convenzione si riferisce infatti al caso in cui la decisione abbia "statuito su un'obbligazione extracontrattuale derivante da morte, lesioni fisiche, danno alle cose o perdita di

---

<sup>42</sup> Art. 5, lett. a) della Convenzione dell'Aja del 2019: "la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione risiedeva abitualmente nello Stato di origine al momento in cui è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine".

<sup>43</sup> In base all'art. 3, par. 2, della Convenzione dell'Aja del 2019 la nozione di residenza abituale delle persone giuridiche potrà coincidere, in via alternativa, con il luogo della sua sede statutaria; della sua costituzione, della sua amministrazione centrale o del suo centro d'attività principale.

cose, e l'atto o l'omissione che ha causato direttamente il danno si è verificato nello Stato di origine, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il danno". La norma è limitata sul piano materiale alle sole obbligazioni non contrattuali derivanti da morte, lesioni fisiche, danno alle cose o perdita di cose e considera l'ipotesi di un'azione connessa a danno fisico subito da individui e/o un danno tangibile a beni mobili e immobili. Da questo punto di vista, la decisione climatica in esame non porrebbe problemi, posto che il cambiamento climatico è idoneo a cagionare danni "terrestri" su persone e cose. Tuttavia, come visto nei capitoli precedenti, le peculiarità del danno da cambiamento climatico si pongono in tensione con il tipo di connessione valorizzata dal filtro giurisdizionale indiretto. L'assenza, infatti, di una prossimità spaziale, temporale e causale diretta tra le emissioni climalteranti e il danno climatico azionato rendono complesso accertare che il giudice di origine coincida con il luogo della condotta lesiva che "ha causato direttamente il danno", il quale è valorizzato dalla norma come singolo luogo causale, escludendo così l'eventualità di una pluralità di luoghi rilevanti. Tale verifica risente delle problematiche legate all'individuazione del *forum commissi delicti* già evidenziate nel corso del capitolo sulla giurisdizione<sup>44</sup>. Tale condizione, nel contesto climatico qui in rilievo, potrebbe essere soddisfatta solo laddove, in primo luogo, si accogliesse un'interpretazione forzatamente estensiva del requisito di causalità diretta valorizzato dall'art. 5, lett. j), che tuttavia colliderebbe sia con il senso letterale della norma, la quale esclude la rilevanza di danni indiretti, sia con l'interpretazione che del requisito della causalità è stata fornita in dottrina e nell'*explanatory report* allegato alla Convenzione<sup>45</sup>. In secondo luogo, dopo aver superato lo scoglio della causalità diretta, occorrerebbe inoltre che nello Stato di origine fosse stato ricondotto a unità lo spazio della condotta lesiva rintracciando il *locus actus*, rilevante ai fini della giurisdizione internazionale, nel luogo della *corporate policy* della *parent company* convenuta in giudizio o della prevalente localizzazione degli impianti climalteranti ad essa imputabili. In concreto, laddove la giurisdizione

---

<sup>44</sup> Cfr. *supra*, capitolo secondo, par. 5.

<sup>45</sup> F. Garcimartin, G. Saumier, *Explanatory Report*, par. 197. "The use of the adverb 'directly' points the way to the development of a Convention sense of the causality requirement in Article 5(1)(j). It deliberately conveys the sense of a very tight nexus between an act or omission and a harm. 'Cause' should be construed under Article 5(1)(j) in light of this sense of tight connection: it requires something more than 'but-for' causation or a harm the materialization of which requires intervening and contingent acts or events subsequent to the act or omission identified in the judgment". Così R.A. Brand, M.S. Coffee, P. Herrup, *The 2019 Hague Judgments Convention*, cit., p. 129.

fosse stata individuata valorizzando il domicilio o la residenza abituale della società convenuta, nella declinazione di sede dell'amministrazione centrale della società, non servirebbe valutare la lett. *f*) essendo già soddisfatta la connessione enunciata dalla lett. *a*).

Laddove neppure il requisito dell'art. 5, lett. *f*) risultasse soddisfatto, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione climatica nei confronti della società soccombente potrebbero venire in soccorso eventualmente le condizioni dettate dalle lettere *e*) e *f*) relative al collegamento con il giudice di origine stabilito sulla base del consenso. Se la condizione della lett. *e*) è inverosimile che possa realizzarsi<sup>46</sup>, essendo improbabile, in questo tipo di giudizio, che il convenuto abbia espressamente consentito alla giurisdizione del foro adito nel giudizio di origine, potrebbe residuare talora uno spazio, sia pure limitato, per l'ipotesi di una proroga tacita, sulla base della lett. *f*)<sup>47</sup>, laddove risulti conveniente per l'impresa convenuta difendersi dinanzi al giudice adito<sup>48</sup>.

Rispetto alla richiesta di riconoscimento ed esecuzione di una decisione climatica nei confronti della società convenuta in giudizio, avrà scarsa probabilità di applicazione il requisito della lett. *d*), che richiede che il convenuto abbia una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività senza personalità giuridica distinta nello Stato di origine al momento in cui è divenuto parte del procedimento dinanzi al giudice di origine, e la domanda su cui si fonda la decisione sia sorta da una delle attività di detta succursale, agenzia o sede d'attività, per le stesse ragioni per cui abbiamo ritenuto marginale il foro speciale della succursale nel quadro del regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>49</sup>. Il potenziale delle azioni climatiche orizzontali in rilievo, infatti, consiste nel far valere un'azione di responsabilità nei confronti di una *parent company* per contestare alla stessa, nel suo ruolo di capogruppo, la responsabilità climatica complessiva, legata a tutte le emissioni di gas ad effetto serra del gruppo.

---

<sup>46</sup> Art. 5, lett. *e*) della Convenzione dell'Aja del 2019: "il convenuto ha espressamente acconsentito alla competenza del giudice di origine nel corso del procedimento in cui è stata resa la decisione".

<sup>47</sup> Art. 5, lett. *f*) della Convenzione dell'Aja del 2019: "il convenuto ha argomentato nel merito dinanzi al giudice di origine senza contestare la competenza entro i termini previsti dalla legge dello Stato di origine, a meno che sia evidente che un'eccezione di incompetenza o l'opposizione all'esercizio della competenza non sarebbe stata accolta in base a tale legge".

<sup>48</sup> Tale acquiescenza è, ad esempio, emersa nel caso *Asmania e altri*, dove la società Holcim non ha contestato la giurisdizione svizzera.

<sup>49</sup> Cfr. *supra*, capitolo secondo, par. 4.

Laddove invece l'esecuzione della decisione climatica sia chiesta nei confronti degli attori privati del giudizio di origine (ad esempio, per la condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali in caso di soccombenza), l'applicabilità del regime convenzionale sarà garantita dal rispetto della lett. c), secondo cui "la persona contro cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione è la persona che ha proposto la domanda, diversa da una domanda riconvenzionale, su cui si fonda la decisione".

Occorre, infine, osservare che quando una decisione climatica sia resa nei confronti di una pluralità di convenuti, ai fini della sua circolazione transfrontaliera, sulla base della Convenzione, i filtri giurisdizionali dettati dall'art. 5 del trattato dovranno essere valutati individualmente per ciascuna parte<sup>50</sup>, con l'effetto che, laddove, non sia soddisfatto almeno uno dei requisiti stabiliti dalla disposizione per ciascun convenuto, la decisione sarà suscettibile di riconoscimento ed esecuzione, sulla base della Convenzione, soltanto nei confronti degli altri convenuti.

#### **4. Le cause ostative all'efficacia transfrontaliera delle decisioni climatiche nei regimi normativi sopra considerati e il limitato rilievo del limite dell'ordine pubblico**

Le specificità del contenzioso climatico orizzontale, più volte richiamate, e l'assenza di una prassi rilevante sul punto rendono difficile ipotizzare un contrasto con una delle cause ostative del riconoscimento e dell'esecuzione previste dai vari regimi normativi sopra menzionati.

Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità assiologica discendenti dalle peculiarità e dalla varietà delle procedure collettive vigenti a livello nazionale, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, la possibilità di ricorrere al limite dell'ordine pubblico sul piano del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere, per altre ragioni di natura sostanziale o procedurale, appare molto limitata o comunque non presenterebbe specificità per la materia trattata<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> F. Garcimartin, G. Saumier, *Explanatory Report*, par. 137.

<sup>51</sup> Cfr., a livello di diritto sovranazionale e convenzionale: art. 45, lett. a) del regolamento Bruxelles I-bis; art. 34, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2008; art. 7, par. 1, lett. c) della Convenzione dell'Aja del 2019. Nella materia climatica qui in esame non verrebbe in rilievo il limite dell'ordine pubblico rispetto a situazioni di frode alla legge, per le ragioni già espresse nel contesto della legge applicabile nel capitolo terzo, par. 11. Non potrebbe quindi applicarsi l'art. 7, par. 1, lett. b) della Convenzione dell'Aja del 2019, dedicato espressamente

Se, infatti, resta possibile, anche in questo contesto, l'ipotesi di una rilevanza del suddetto limite in chiave di "ordine pubblico processuale", ossia a tutela dei diritti dell'equo processo<sup>52</sup>, laddove emerga in modo manifesto un profilo di inadeguatezza nel giudizio d'origine riguardo alle garanzie processuali dell'impresa convenuta, è invece da escludersi nel contenzioso qui in esame che possa essere invocata l'eccezione con riguardo all'ipotesi di danni punitivi<sup>53</sup>. Sulla base delle considerazioni già sviluppate rispetto all'operatività dell'ordine pubblico nel contesto della legge applicabile<sup>54</sup>, la tendenza, relativamente ai procedimenti climatici in questione, a parametrare le richieste di risarcimento del danno da cambiamento climatico alla quota di emissioni globali imputabili all'impresa convenuta contrasta con la prospettiva di comminare danni di natura punitiva o con finalità deterrente. Questa conclusione non riguarda soltanto i rapporti intra-europei ma vale più genericamente anche per l'ipotesi in cui sia chiesta in uno Stato membro l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato terzo ove l'istituto dei danni punitivi sia astrattamente previsto nel contesto di un giudizio di responsabilità da fatto illecito, come potrebbe accadere rispetto a una decisione emessa da un giudice inglese. Occorre precisare che l'eventuale incompatibilità con i c.d. *punitive damages* in sede di *exequatur* non rientrerebbe nell'ambito delle cause ostative al riconoscimento e all'esecuzione dettate dall'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 2019<sup>55</sup>, ma nel quadro del

---

all'ipotesi autonoma, rispetto a quella dell'ordine pubblico, in cui la decisione sia stata ottenuta tramite frode.

<sup>52</sup> F. Salerno, *L'ordine pubblico processuale internazionale e la tutela dei diritti fondamentali*, in P. Pirrone (a cura di), *Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 121 ss.; A. Leandro, *L'equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 22 ss.

<sup>53</sup> Di avviso opposto è E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, cit., pp. 906-907, che, nel prospettare in via astratta una possibile rilevanza dell'ordine pubblico sotto il profilo dei danni punitivi, non considera, tuttavia, il principio della quota di responsabilità delle imprese applicato in ambito climatico. Rispetto al tema in esame, merita inoltre rilevare che l'atteggiamento inizialmente ostile dell'ordinamento giuridico italiano rispetto alla riconoscibilità di decisioni straniere sui danni punitivi (Cass. civ., 19 gennaio 2007 n. 1183) è stato superato con la sentenza Cass. civ., sezioni unite, 5 luglio 2017 n. 16601, che ha stabilito che i provvedimenti comminatori di risarcimenti a carattere punitivo possono essere accolti, a determinate condizioni, nell'ordinamento italiano, in virtù della "polifunzionalità" della responsabilità civile.

<sup>54</sup> Cfr. *supra* capitolo terzo, par. 13.

<sup>55</sup> L'introduzione dell'art. 10 della Convenzione è il frutto di un compromesso politico.

motivo di diniego del riconoscimento aggiuntivo, dell'art. 10 della stessa, ove l'effetto di diniego dell'efficacia transfrontaliera della decisione non sarebbe in ogni caso un esito obbligato ma al contrario un'opzione facoltativa rimessa al sindacato del giudice dello Stato richiesto. Tale disposizione, infatti, afferma che "il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione concede un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti". A tale riguardo, il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine mira a coprire i costi e le spese del procedimento.

Sembra parimenti da escludere nella materia in esame l'ipotesi in cui sia chiesta l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione contumaciale che sia stata resa all'esito di un procedimento in cui non sia stata comunicata alla società convenuta la domanda giudiziale in tempo utile e in modo tale affinché questa potesse organizzare le proprie difese, salvo l'ipotesi in cui essa non abbia fatto valere tali vizi nel procedimento di origine, pur avendone avuta la possibilità<sup>56</sup> o che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice, purché la legge di tale Stato permetta di contestare la notificazione<sup>57</sup>. Per la natura strategica del procedimento e il clamore mediatico della causa è infatti del tutto improbabile che una tale evenienza possa verificarsi in concreto.

#### **4.1. Segue: le criticità legate all'efficacia transfrontaliera delle decisioni rese all'esito di cause climatiche collettive**

Laddove i provvedimenti adottati all'esito di un procedimento climatico collettivo, condotto dinanzi al giudice di uno Stato membro (o terzo), richiedano di essere eseguiti in un diverso Stato membro, la natura collettiva del giudizio di origine potrebbe creare tensioni, a seconda dei casi, con il regime normativo uniforme dettato in tema di circolazione delle decisioni straniere dal regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>58</sup>, dalla Convenzione di Lugano del 2007, dalla

---

Durante i negoziati volti all'elaborazione del progetto di accordo, alcune delegazioni statali avevano infatti sollevato la questione che in taluni ordinamenti la portata dell'ordine pubblico è ristretta e non consente di prendere in considerazione l'ipotesi dei danni punitivi.

<sup>56</sup> Cfr. art. 45, lett. *b*) del regolamento Bruxelles I-*bis*; art. 34 n. 2 della Convenzione di Lugano del 2007.

<sup>57</sup> Cfr. art. 7, par. 1, lett. *a*) *i*) della Convenzione dell'Aja del 2019.

<sup>58</sup> Cfr. E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione*

Convenzione dell'Aja del 2019 o con la disciplina sull'efficacia delle decisioni nazionali dello Stato membro interessato, applicabile in via residuale.

Se ci limitiamo a osservare il fenomeno con riguardo ai tre sistemi normativi sopra richiamati (regolamento Bruxelles I-bis, Convenzione di Lugano del 2007 e Convenzione dell'Aja del 2019), possono essere rilevate criticità comuni.

Nonostante nessuno dei tre regimi evocati contenga norme specifiche in materia di azioni collettive, non vi è dubbio che le decisioni rese rispetto ad azioni collettive da parte di giudici di Stati membri o terzi (vincolati dalle due suddette convenzioni) siano regolate dalle norme generali dettate in materia di efficacia delle decisioni straniere dal regolamento Bruxelles I-bis (nei rapporti intra-europei), dalla Convenzione di Lugano (nei rapporti tra Stati membri e Norvegia, Svizzera e Islanda) o dalla Convenzione dell'Aja del 2019 (nei rapporti tra uno Stato terzo, contraente della Convenzione, diverso dai tre Stati sopra menzionati e uno Stato membro dell'Unione Europea), quale che sia la loro denominazione formale, in forza della nozione ampia di decisione accolta dai tre strumenti.

Rispetto alle decisioni rese in relazione ad azioni collettive, potrebbero sorgere problemi in ordine alla possibilità di invocare alcune cause ostative al riconoscimento e all'esecuzione, in particolare l'ordine pubblico processuale e il contrasto tra decisioni<sup>59</sup>.

A tale riguardo, alla luce della diversità sostanziale e procedurale delle normative nazionali in tema di *collective redress*, la tensione con l'ordine pubblico potrebbe porsi rispetto a decisioni rese da giudici di Stati membri o terzi all'esito di procedimenti di tutela collettiva che abbiano caratteristiche procedurali o effetti particolarmente diversi da quelli dei meccanismi di tutela collettivi in vigore nello Stato membro richiesto. Ciò non sarebbe tuttavia un esito automaticamente obbligato, in forza della mera difformità regolatoria tra procedimenti, ma andrebbe piuttosto ricondotto a ipotesi di lesione manifesta di un principio fondamentale dell'ordinamento, da valutarsi

---

europa, cit., p. 904 ss.; O. Feraci, *Questioni internazionalprivatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giudiziario europeo*, cit., p. 937 ss.

<sup>59</sup> In sede di revisione del regolamento 44/2001 era stato inizialmente prospettato di non abolire l'*exequatur* alla luce della frammentazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri in tema di *collective redress*. Sui rischi derivanti dalla rimozione dei controlli intermedi derivanti dall'abolizione dell'*exequatur* rispetto alla circolazione delle decisioni rese su azioni collettive si veda Z.S. Tang, *Consumer Collective Redress in European Private International Law*, in *J. Priv. Int. Law*, 2011, pp. 131-132.

in concreto<sup>60</sup>. A tale riguardo, la domanda di esecuzione in uno Stato membro di decisioni collettive rese all'esito di procedimenti fondati su un meccanismo di *opt-out* potrebbe sollevare criticità laddove lo Stato membro richiesto preveda meccanismi di tutela collettiva che contemplano l'adesione espressa dei membri del gruppo<sup>61</sup>. In tale ipotesi, si potrebbe prospettare la violazione dell'ordine pubblico processuale, ossia una violazione dei diritti conferiti alle parti processuali ai sensi dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sul presupposto che nel giudizio di origine non sia stato assicurato il corretto svolgimento del contraddittorio e/o del principio in forza del quale il giudicato vincola solo le parti che hanno effettivamente partecipato al giudizio. Tuttavia, tale esito sembra dover essere ridimensionato alla luce della circostanza che anche nei sistemi giudiziari basati sulla creazione automatica della classe, viene solitamente richiesta l'adesione espressa dei membri che non sono domiciliati nel foro<sup>62</sup>.

In secondo luogo, alla luce del rischio che possano sorgere, rispetto a procedimenti collettivi, azioni tra loro parallele, in sede di esecuzione della decisione climatica potrebbero verificarsi, con una maggiore frequenza rispetto alle azioni individuali, profili di contrasto tra decisioni. Potrebbe essere così chiesto il diniego dell'esecuzione di una decisione climatica dinanzi a un giudice di uno Stato membro, per effetto di un contrasto con un provvedimento giurisdizionale che sia già stata reso in tale Stato con riguardo a una controversia instaurata tra le stesse parti<sup>63</sup>. Una tale evenienza sarebbe il risultato di un malfunzionamento delle norme tese a coordinare i procedimenti paralleli sul piano sia della litispendenza internazionale sia

---

<sup>60</sup> Cfr. J.T. Nowak, *Representative (Consumer) Collective Redress Decisions in the EU: Free Movement or Public Policy Obstacles?*, in B. Hess, K. Lenaerts (eds), *The 50th Anniversary of the European Law of Civil Procedure*, Nomos, Baden-Oxford-Luxembourg, 2020, pp. 402-404.

<sup>61</sup> M. Stürner, *Collective and Mass Litigation in Europe Model Rules for Effective Dispute Resolution*, in A. Stadler, E. Jeuland, V. Smith (eds), *Collective and Mass Litigation in Europe: Model Rules for Effective Dispute Resolution*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, p. 307.

<sup>62</sup> Così E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, cit., p. 906. Sul punto si veda anche G. Bertolino, *L' "opt-out" nell'azione risarcitoria collettiva. Una contrarietà davvero giustificata? Analisi del dibattito e prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 475 ss.

<sup>63</sup> Cfr. art. 45, lett. c) del regolamento Bruxelles I-bis; art. 34, n. 3, della Convenzione di Lugano; art. 7, par. 1, lett. e) della Convenzione dell'Aja del 2019.

della connessione internazionale, sulla base del regolamento Bruxelles I-*bis*, della Convenzione di Lugano del 2007 o delle norme nazionali<sup>64</sup>. Come abbiamo già osservato<sup>65</sup>, ciò dipenderebbe dalle difficoltà legate all'individuazione del requisito dell'identità soggettiva, dal carattere facoltativo della disciplina della connessione nonché dalla discrezionalità di apprezzamento dei giudici rispetto a procedimenti pendenti in Stati terzi. Più complessa da verificare nel contesto qui in esame sarebbe invece l'ipotesi di un contrasto della decisione climatica *de quo* con una precedente decisione resa dal giudice di un diverso Stato tra le stesse parti e sulla stessa materia, allorché tale decisione abbia le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto<sup>66</sup>. A fronte di tali criticità, in passato era stato suggerito di aggiungere alle cause ostative dettate dall'allora art. 34 del regolamento 44/2001 una specifica previsione per consentire al giudice dello Stato membro richiesto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera resa in relazione ad un'azione collettiva ogniqualvolta essa fosse risultata contraria ad altra decisione pronunciata sulla medesima violazione, ma fosse stata avviata da un diverso attore collettivo dinanzi a un giudice di un diverso Stato membro<sup>67</sup>. Tale profilo di tensione non potrebbe essere risolto neppure ricorrendo al limite dell'ordine pubblico, essendo stato chiarito dalla Corte di giustizia che tale eccezione non può essere invocata in relazione a profili di incompatibilità tra una decisione straniera e una decisione nazionale<sup>68</sup>.

## 5. L'efficacia transfrontaliera degli accordi transattivi

Sul regime normativo relativo all'efficacia transfrontaliera di decisioni straniere potrebbe influire anche l'eventualità che il procedimento climatico si sia concluso con un accordo transattivo tra le parti, soprattutto laddove

---

<sup>64</sup> Cfr. artt. 29-34 del regolamento Bruxelles I-*bis*; art. 27-30 della Convenzione di Lugano del 2007.

<sup>65</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo, par. 10.1.

<sup>66</sup> Cfr. art. 45, lett. *d*) del regolamento Bruxelles I-*bis*; art. 34, n. 4, della Convenzione di Lugano del 2007; art. 7, par. 1, lett. *f*) della Convenzione dell'Aja del 2019.

<sup>67</sup> M. Danov, *The Brussels I Regulation: Cross-border Collective Redress Proceedings and Judgments*, cit., p. 388 ss.

<sup>68</sup> Corte di giustizia, 4 febbraio 1988, causa C-145/86, *Hoffmann*, ECLI:EU:C:1988:61, par. 21.

l'azione di specie abbia una natura collettiva<sup>69</sup>. Ciò darebbe luogo a una “transazione giudiziaria”, ossia a un accordo volto a definire una controversia e approvato dall'autorità giudiziaria di uno Stato o concluso dinanzi allo stesso nel corso di un procedimento<sup>70</sup>. Tale eventualità tuttavia, a nostro avviso, potrebbe verificarsi, se del caso, soltanto rispetto a domande meramente risarcitorie, posto che l'impegno di mitigazione del cambiamento climatico richiesto dagli attori all'impresa convenuta colliderebbe per la sua stessa ontologia con soluzioni negoziate e necessariamente ridimensionate. A tale riguardo, nei rapporti tra Stati membri, occorre evidenziare che le norme sull'esecuzione delle decisioni straniere dettate dal regolamento Bruxelles I-bis risultano applicabili anche alle “transazioni giudiziarie” esecutive nello Stato membro di origine. In forza infatti dell'art. 59 del regolamento<sup>71</sup> “le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici”, ciò che comporta che tali transazioni, laddove esecutive nello Stato membro di origine, hanno efficacia esecutiva automatica nello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di esecutività. La loro esecuzione inoltre potrà essere negata soltanto per contrarietà con l'ordine pubblico<sup>72</sup>.

A questo riguardo può venire in rilievo la questione se una transazione giudiziale resa da un giudice di uno Stato membro rispetto a un'azione collettiva possa essere considerata come una decisione giudiziaria ai fini del contrasto di decisioni, rilevante ai fini del diniego dell'esecuzione, ossia se, essa possa impedire, per ragioni di inconciliabilità logica, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera che verta sulla stessa violazione e che sia stata resa tra le stesse parti. Nel regolamento Bruxelles I-bis, la circostanza che la dichiarazione di esecutività di una transazione giudiziaria possa essere negata o revocata solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto implica una risposta

---

<sup>69</sup> Sul punto si rinvia a A. Stadler, *Collective settlements*, in A. Stadler, E. Jeuland, V. Smith (eds), *Collective and Mass Litigation in Europe: Model Rules for Effective Dispute Resolution*, cit., p. 233 ss.

<sup>70</sup> Art. 2, lett. b) del regolamento Bruxelles I-bis.

<sup>71</sup> Cfr. X. Kramer, *Article 59*, in U. Magnus, P. Mankowski (eds), *European Commentaries on Private International Law: Brussels Ibis Regulation*, Otto Schimdt, Colonia, 2016; M. Brosch, *Article 59*, in M. Requejo Isidro (ed.), *Brussels I bis. A Commentary on Regulation (EU) No 1215/2012*, cit., p. 769 ss.

<sup>72</sup> Cfr. art. 58 del regolamento Bruxelles I-bis.

negativa al quesito appena evocato. La Corte di giustizia ha del resto negato che una transazione giudiziale possa essere equiparata ad una decisione di cui all'art. 32 del regolamento 44/2001 precisando che "le transazioni giudiziarie rivestono infatti carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende innanzitutto dalla volontà delle parti"<sup>73</sup>.

Nella prassi, tuttavia, può risultare talora incerta la distinzione tra decisione e transazione giudiziarie ai fini del regolamento. Tale aspetto emerge con riguardo alle conciliazioni collettive, le quali richiedono un procedimento di omologazione che non si esprime soltanto in un'attività formale di certificazione della regolarità dell'atto ma che, al contrario, implica una sostanziale pronuncia sul merito<sup>74</sup>. A tale riguardo, in dottrina è stata di recente avanzata la proposta di integrare il testo regolamentare con un chiarimento nell'ambito dell'art. 2, lett. a) dello strumento (o in un considerando pertinente del preambolo), al fine di precisare che l'eventuale esame del merito di una transazione effettuato da un'autorità giurisdizionale, che si concluda con un provvedimento equivale a una decisione e non a una transazione giudiziarie. A quest'ultima sarebbero, invece, da ricondurre soltanto le ipotesi in cui l'autorità giudiziarie si limiti a effettuare una mera approvazione formale di un accordo intervenuto tra le parti<sup>75</sup>. L'esigenza di una maggiore chiarezza tra le due nozioni è stata peraltro espressa anche dallo studio di supporto alla preparazione del report applicativo del regolamento Bruxelles I-bis del 2023<sup>76</sup>.

Analogo regime normativo a quello appena menzionato risulta nel contesto della Convenzione di Lugano del 2007<sup>77</sup>. Parimenti, l'art. 11 della

---

<sup>73</sup> Corte di giustizia, 2 giugno 1994, causa C-414/92, *Solo Kleinmotoren*, ECLI:EU:C:1994:221, par. 17-18.

<sup>74</sup> E. Benvenuti, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, cit., p. 909.

<sup>75</sup> B. Hess, D. Althoff, T. Bens, N. Elsner, *The Reform of the Brussels Ibis Regulation – Academic Position Paper*, cit., p. 6.

<sup>76</sup> *Study to support the preparation of a report on the application of Regulation (EU) No 1215/2012*, cit., p. 266: "Regarding the delineation of judgments and settlements, the question is whether the simple approval of the court qualifies as a decision (including res judicata effects) to be recognized under Articles 36 et seq. of the Regulation or whether the contractual nature of the settlement is decisive. Hess considered that the fact that an approval of a settlement by a court does not transform the latter into a judgment should be clarified<sup>1351</sup>. This particular issue has become evident in the context of the approval of out-of-court settlements in collective proceedings, such as the Dutch WCAM proceedings".

<sup>77</sup> Cfr. art. 58 della Convenzione di Lugano del 2007: "Le transazioni concluse davanti al

Convenzione dell'Aja del 2019 dispone che “le transazioni giudiziali approvate dal giudice di uno Stato contraente o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento, che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine, sono eseguite ai sensi della presente Convenzione allo stesso modo di una decisione”. Anche nel quadro del testo convenzionale è accolta una nozione ampia di decisione, intendendo come tale qualsiasi decisione giudiziaria assunta sul merito, a prescindere dalla denominazione impiegata, con l'esclusione, tuttavia, dei provvedimenti cautelari<sup>78</sup>.

Una soluzione giudiziaria concordata tra le parti della controversia deve essere tenuta distinta dall'ipotesi di un “*mediated settled agreement*”, di tipo stragiudiziale, realizzato attraverso l'intervento di un mediatore e impiegato per la risoluzione di controversie commerciali di carattere internazionale, posto che per le finalità strategiche perseguite dal contenzioso orizzontale in esame, più volte ricordate, e la risonanza mediatica del caso, una tale evenienza ci pare più sconveniente e irrealistica della transazione giudiziaria. Tali accordi in ogni caso esulano dal campo di applicazione materiale del regolamento Bruxelles I-bis e delle Convenzioni di Lugano e dell'Aja. In futuro, laddove la *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* del 20 dicembre 2018 (nota come *Singapore Convention*)<sup>79</sup> dovesse registrare un maggiore consenso a livello internazionale, con l'adesione anche degli Stati membri dell'Unione Europea, tale accordo potrebbe venire in rilievo ai fini della circolazione transfrontaliera di accordi transattivi anche in ambito climatico.

---

giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato d'origine vincolato dalla presente convenzione hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente dello Stato vincolato dalla presente convenzione presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell'allegato V della presente convenzione”.

<sup>78</sup> Cfr. art. 3, par. 1, lett. b) della Convenzione dell'Aja del 2019.

<sup>79</sup> La *Convenzione di Singapore* è attualmente in vigore tra 18 Stati contraenti; di essi non fanno parte gli Stati membri dell'Unione Europea. Cfr. in proposito l'*UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation* del 2018.



Finito di stampare nel mese di giugno 2025  
nella LegoDigit s.r.l. – Via Galileo Galilei, 15/1  
38015 Lavis (TN)

